

15T 532

DIREZIONE GENERALE DELLA STATISTICA

ANNALI DI STATISTICA.

ATTI DELLA COMMISSIONE

PER LA

STATISTICA GIUDIZIARIA E NOTABILE.

SESSIONE DEL GIUGNO 1902

**ISTITVTO CENTRALE
= DI STATISTICA =**

N.° DI CAT.

PIANO

SCAFF. 1253

PALCH.

N.° D'ORD.


BIBLIOTECA



ROMA

TIPOGRAFIA NAZIONALE DI G. BERTERO E C.

VIA UMBRIA



INDICE

DELLE

MATERIE CONTENUTE NEL PRESENTE VOLUME

ATTI DELLA COMMISSIONE PER LA STATISTICA GIUDIZIARIA E NOTARILE

Sessione del giugno 1902.

	Pagina
Composizione della Commissione.	VII
Programma dei lavori.	IX
Relazione del presidente della Commissione (senatore Canonico) a S. E. il Ministro Guardasigilli (on. Cocco-Ortu) sui lavori com- piuti nella sessione.	XI a XXVIII
1) Le tutele e i Consigli tutelari nel 1900	XII
2) Sui discorsi dei Procuratori generali presso le Corti d'ap- pello intorno all'amministrazione dalla giustizia penale durante l'anno 1901.	XVIII
3) Sui Collegi di probiviri per le industrie	XXIV

PARTE I.

VERBALI DELLE SEDUTE

Seduta del 25 giugno 1902.

Inaugurazione della sessione.	1
Comunicazioni della Presidenza	1
Comunicazioni del Comitato permanente	2

	Pagina
Riforma dei prospetti statistici sulla giustizia amministrativa	2
Approvazione dei nuovi prospetti	3
Completamento della Sotto-Commissione per gli studi circa una inchiesta statistica sul contenzioso erariale	3

Seduta del 26 giugno 1902.

Lettura e discussione della relazione presentata dal consigliere Ostermann sui Discorsi dei Procuratori generali per l'inau- gurazione dell'anno giuridico 1902 — parte penale	4
--	---

Seduta del 27 giugno 1902.

Continua la discussione sulla relazione del consigliere Ostermann	11
Proposte e votazione	15
Lettura e discussione della relazione presentata dal cav. Azzolini sulle tutele e i Consigli tutelari nel 1900.	16

Seduta del 28 giugno 1902.

Continua la discussione sulla relazione del cav. Azzolini	18
Proposte dell'on. Gianturco	18
Proposte del relatore e votazioni.	21
Lettura e discussione della relazione presentata dal prof. Mortara sui Collegi di proviviri per le industrie	25
Chiusura della sessione	28

PARTE II.

RELAZIONI ED ALLEGATI

Comunicazioni fatte dal Comitato permanente (relatore Azzolini)	
Ordinamento della Commissione	31
Pubblicazione delle deliberazioni prese nella sessione del feb- braio 1902.	32

	Pagina
Giustizia amministrativa	32
Contenzioso erariale	33
Deliberazioni e proposte di provvedimenti legislativi	ivi
Minorenni delinquenti	34
Patria potestà	ivi
Giurisdizione volontaria ed onoraria	35
Conciliatori	ivi
Sui Discorsi dei Procuratori generali per l'inaugurazione dell'anno giuridico 1902 (parte penale) (relatore Ostermann)	36
Movimento della delinquenza	39
Specie di reati prevalenti	42
Fatti delittuosi specifici	47
Causa della delinquenza e rimedi	48
Sull'azione giudiziaria e suoi risultati	52
Insuccessi istruttori	56
Tribunali — Giudizi	60
Appelli	62
Corti d'assise	65
Minorenni delinquenti	71
Liberazione condizionale e grazie	73
Pene sostituite	76
Conclusioni	77
Sulle tutele e i Consigli tutelari nel 1900 (relatore Azzolini)	79
Tutele istituite nell'anno 1900	84
Tutele per minorenni legittimi	92
Tutele per minorenni illegittimi	115
Tutele per minorenni dimessi dai Riformatori	147
Tutele con patrimonio e senza patrimonio	ivi
Convocazione dei Consigli di famiglia e di tutela	150
Notizie sul funzionamento delle tutele	166

	Pagina
Emigrazione di minorenni sotto tutela	169
Chiusura delle tutele	ivi
Conclusioni e proposte	171
Sui Collegi di probiviri per le industrie (relatore Mortara).	180
Costituzione e funzionamento dei Collegi di probiviri	184
Attività dei Collegi.	195
Dati analitici sull'attività dei Collegi	200

Allegati.

Prospetti statistici dei lavori delle Giunte provinciali amministrative e della IV Sezione del Consiglio di Stato	213
---	-----

ATTI DELLA COMMISSIONE PER LA STATISTICA GIUDIZIARIA E NOTARILE.

—
Sessione del giugno 1902.
—

Componenti la Commissione.

PRESIDENTE:

Canonico Tancredi, senatore del Regno, presidente di sezione della Corte di cassazione di Roma.

COMMISSARI:

Azzolini Giuseppe, ispettore nel Ministero di grazia e giustizia e dei culti;

Baccarani Guglielmo, sostituto avvocato generale erariale;

Beltrani-Scalia Martino, senatore del Regno, consigliere di Stato;

Boccardo Gerolamo, senatore del Regno, consigliere di Stato;

Bodio Luigi, senatore del Regno, consigliere di Stato, presidente del Consiglio superiore di statistica;

Brusa Emilio, professore di diritto e procedura penale nella R. Università di Torino;

Canevelli Giuseppe, direttore generale delle carceri;

Cocucci Nicola, direttore generale degli affari civili e penali nel Ministero di grazia e giustizia;

De' Negri Carlo, direttore generale della statistica;

Gianturco Emanuele, deputato al Parlamento, professore di diritto e procedura civile nella R. Università di Napoli;

Grippo Pasquale, deputato al Parlamento;

Lucchini Luigi, deputato al Parlamento, consigliere della Corte di cassazione di Roma;

Molfino Emanuele, direttore generale del Fondo per il culto;

Mortara Ludovico, professore di procedura civile nella R. Università di Napoli;

Municchi Carlo, senatore del Regno;

Nocito Pietro, deputato al Parlamento, professore di diritto e procedura penale nella R. Università di Roma;

Ostermann Leopoldo, consigliere della Corte di cassazione di Torino;

Penserini Francesco, primo presidente della Corte d'appello di Cagliari;

Ricciuti Nicola, procuratore generale presso la Corte d'appello di Roma;

Sandrelli Carlo, consigliere di Stato;

Tami Antonio, consigliere della Corte dei conti;

Zella-Milillo Michele, direttore generale del notariato e dei culti nel Ministero di grazia e giustizia e dei culti.

SECRETARI:

Aschieri Alessandro, segretario nella Direzione generale della statistica;

Farace Alfredo, capo sezione nel Ministero di grazia e giustizia e dei culti.

PROGRAMMA DEI LAVORI.


1. Comunicazioni del Comitato (AZZOLINI).
2. Le tutele e i Consigli tutelari nell'anno 1900 (AZZOLINI).
3. Sui Collegi di probiviri per le industrie (MORTARA).
4. Sui discorsi dei Procuratori generali presso le Corti d'appello per l'inaugurazione dell'anno giudiziario 1902 (parte penale) (OSTERMANN).

Erano all'ordine del giorno di questa sessione anche le seguenti relazioni, ma i relatori designati dal Comitato non poterono riferire :

Sui discorsi dei Procuratori generali presso le Corti d'appello per l'inaugurazione dell'anno giudiziario 1902 (parte civile);

Sui fallimenti nel 1900;

Sui proscioglimenti degli imputati nel periodo istruttorio e del giudizio, e sugli insuccessi istruttori.



Relazione del Presidente della Commissione (senatore CANONICO) a S. E. il
Ministro Guardasigilli (onorevole COCCO-ORTU) sui lavori compiuti
nella sessione.

ECCELLENZA,

Compio il dovere di riferire a V. E. sugli argomenti trattati dalla Commissione che mi onoro di presiedere, nella breve sessione tenuta dal 25 al 28 giugno u. s. e di segnalarle le deliberazioni e i voti che in questa occasione essa ha formulati, augurandomi che, avvalorati dalla sua autorevole approvazione, possano avere ben presto attuazione.

Come di consueto, fu premessa alla trattazione degli argomenti che erano all'ordine del giorno una succinta esposizione dell'opera del Comitato permanente nel tempo intercorso dalla precedente a questa sessione. L'intervallo essendo stato brevissimo — poco più di tre mesi —, scarso poté essere il lavoro del Comitato esecutivo e solo mi preme di ricordare che fu parte principale di questo lavoro la riforma dei modelli adottati per la statistica della giustizia amministrativa. La Commissione, nella sessione del febbraio u. s., intesa la relazione che su questo argomento era stata presentata dal consigliere Sandrelli, deliberò che fossero modificati i prospetti che servono per la raccolta delle notizie, per trar profitto dall'esperienza della prima inchiesta, la quale aveva rivelato qualche inesattezza e talune deficienze.

Lo stesso consigliere Sandrelli preparò i nuovi modelli, e il Comitato prima e la Commissione poi li hanno approvati.

* * *

E passo a dire dei lavori speciali compiuti dalla Commissione in questa sessione.

L'ordine del giorno portava iscritte sei relazioni, ma soltanto tre furono presentate e discusse, le altre non essendo state condotte a termine dai commissari incaricati di stenderle. Con vivo rincrescimento ho dovuto deplorare questa eccezionale mancanza di solerzia di alcuni colleghi, i quali, distratti da altre cure di ufficio o di professione, non poterono dar prova della consueta diligenza, ma son certo che l'inconveniente non avrà più a ripetersi.

1. — Le tutele e i Consigli tutelari nel 1900.

Una delle tre relazioni presentate riguarda il funzionamento delle tutele nell'anno 1900, sul quale argomento si sarebbe dovuto riferire nella seconda sessione del 1901; e benchè l'apertura di questa venisse protratta al febbraio scorso, non si potè iscriverlo all'ordine del giorno di quella sessione, per cause però non addebitabili al relatore, che fu, anche questa volta, il cav. Azzolini.

Questi anzi, nell'esordire, accennò all'inconveniente del ritardo, il quale impedisce che le deliberazioni della Commissione abbiano la efficacia desiderata, perchè gli eventuali provvedimenti del Ministero non possono giungere che tardi, quando dei fatti lamentati è perduta quasi ogni traccia. E, prendendo occasione da ciò, egli si occupò particolarmente dell'azione del Ministero, desiderando che fosse più attiva, più energica, e naturale complemento dell'opera della Commissione.

Base della istituzione delle tutele essendo le denunce degli ufficiali dello stato civile, da esse ha preso le mosse il relatore per dire che generalmente i rapporti dei Procuratori generali, sulla conforme attestazione dei Pretori, i quali procedono alle verificazioni quadrimestrali dei registri, constatano un miglioramento in questa parte del servizio, ma che egli però non può accettare incondizionatamente queste assicurazioni, perchè le irregolarità nella tenuta dei registri dello stato civile pur-

troppo sono state documentate in annuali relazioni alla Commissione e perchè qualche Procuratore generale, che ha voluto veder più addentro nelle cose, ha trovato che il servizio nel suo distretto non sempre procedeva bene.

Ciò premesso, il relatore è passato a esaminare le cifre statistiche sul movimento delle tutele nel 1900, e dopo aver avvertito che le diminuzioni e gli aumenti, per la considerazione testè fatta, non potevano significare o peggioramento o miglioramento, ha rilevato che nel 1900 è diminuito il numero delle tutele aperte in quasi tutti i distretti di Corte d'appello, ma particolarmente in quello di Napoli, perchè quel Procuratore generale, in seguito ad un'accurata inchiesta su tutto il servizio, dovette fare eliminare molte tutele irregolarmente istituite. Questa inchiesta di Napoli mise in luce un fatto assai grave, rilevato anche a Genova in un anno precedente e in una analoga circostanza, cioè l'ingente numero di minorenni sotto tutela che erano irreperibili, e il relatore da ciò trasse motivo per proporre che si procedesse ad una revisione straordinaria generale dei registri delle tutele, per assicurare, una buona volta, così l'esattezza delle statistiche, come il regolare funzionamento dell'istituto.

Sorvolo sull'esame delle cifre delle tutele che furono aperte nei vari compartimenti giudiziarii, le quali nulla hanno rivelato di speciale o di nuovo per l'anno 1900, in confronto degli anni precedenti.

Però non posso tacere alcune considerazioni fatte dal relatore esaminando le cifre delle tutele aperte per incapacità civile, per abuso o perdita della patria potestà.

Egli ha notato che sono minime le cifre delle tutele aperte per questi motivi e che, data la natura di essi, sarebbe da augurarsi che quelle cifre rispondessero alla realtà. Però ha osservato, come del resto la nostra Commissione aveva rilevato altre volte, che vi è una diffusa riluttanza nei magistrati ad applicare le disposizioni che limitano o tolgono l'esercizio della patria potestà e che, quando esse sono applicate, si ma-

nifesta una grande incertezza rispetto ai successivi provvedimenti da prendere per supplire all'autorità paterna e soprattutto per decidere se si debba o no istituire la tutela.

Questa incertezza deriva forse dalle stesse disposizioni delle nostre leggi, così civili come penali, perchè le prime si informano, secondo il relatore, a un concetto così alto e complesso della patria potestà, che si crede questa non possa coesistere con altra autorità destinata a surrogarla o a supplirla, e solo la decadenza o la privazione dei diritti ad essa inerenti, possa consentire l'applicazione dell'istituto tutelare, non mai la semplice sospensione dall'esercizio di quei diritti; e le seconde, pel combinato disposto degli articoli 33 del Codice penale e 11 del R. D. 1° dicembre 1889, n. 6509, danno luogo a nuove incertezze, in raffronto alle disposizioni del Codice civile, non risultando chiaramente per quali condanne si faccia luogo all'apertura della tutela. Onde il voto espresso dal relatore che si cerchi di meglio coordinare in questa parte le leggi civile e penale, o quanto meno di attuare anche in Italia disposizioni analoghe a quelle contenute nella legge francese del 24 luglio 1889, per la protezione dei fanciulli maltrattati o moralmente abbandonati.

Uno studio molto accurato il relatore ha fatto sulle tutele per minorenni illegittimi, argomento che egli giustamente considera della maggiore importanza e che merita tutta la nostra attenzione. Dal ravvicinamento di alcune notizie, ricavate dalla statistica del movimento dello stato civile, sulle nascite legittime ed illegittime e sulle morti nei primi anni di vita, ha concluso dimostrando, in modo molto evidente, la insufficienza anche delle notizie statistiche a questo riguardo, risultando un numero ingente di minorenni illegittimi pei quali non figura istituita la tutela, senza che da qualche fonte statistica si possa ricavare con precisione il numero di coloro per i quali effettivamente questa tutela dovevasi istituire.

Il relatore si è indugiato particolarmente sul numero delle tutele per minorenni illegittimi riconosciuti, numero esiguo

quasi dovunque, molto variabile da anno ad anno e nel quale, forse, si risente l'influenza anche dei matrimoni celebrati soltanto col rito religioso; e sul numero delle tutele per minorenni dimessi dagli Ospizi, questo pure molto scarso e tale da infondere il convincimento che sia assai trascurata la legale assistenza, vuoi per i diversi ordinamenti che vigono nelle singole provincie, vuoi per una effettiva trascuranza delle Autorità che dovrebbero provvedervi. E da ultimo, rilevato il modo tutt'altro che lodevole con cui si provvede alla tutela degli illegittimi, di cui una prova in alcuni distretti di Corte d'appello potè aversi anche nel numero ingente di minorenni che furono affidati ad un solo e medesimo tutore (scoñcio che particolarmente risultò nel distretto di Catania, dove però quel Procuratore generale fu sollecito a dare disposizioni perchè fosse eliminato), il relatore accennò ad alcune proposte per assicurare meglio l'assistenza legale degli illegittimi e fece voti: che fossero completate le disposizioni degli articoli 261 e 262 del Codice civile, soprattutto per disciplinare l'azione del Consiglio pupillare; che si procurasse nel maggior numero possibile di casi la nomina a tutore del consegnatario o allevatore, il quale prende di solito affezione al fanciullo e offre quindi maggiori garanzie di una efficace protezione; e che si affidasse alle Congregazioni di carità l'ufficio di assistenza degli orfani del Comune, costituendole come a magistrato dei pupilli.

Dopo avere esaminato le cifre riguardanti le tutele con o senza patrimonio, le convocazioni dei Consigli tutelari, e, per affinità di materia, le convocazioni per matrimoni di vedove con prole minorenni, non senza osservare per queste ultime che non dovrebbero trovar posto in uno studio delle tutele, essendo argomento riguardante la patria potestà, nell'ultima parte del suo accurato lavoro il relatore ha dato alcune informazioni speciali sul funzionamento delle tutele e più specialmente: sulla *tenuta dei registri*, che i rapporti del P. M. as-

sicurano essere regolare, mentre poi non mancano qua e là esempi di disordine, se non addirittura casi di soppressione dei detti registri; sul *deposito dei valori* e sulla *conversione dei titoli al portatore* in titoli nominativi, che paiono l'uno e l'altra molto trascurati; sulle *doglianze dei minorenni contro i tutori*, risultate quasi sempre infondate; sulle *rimozioni* dei tutori, rarissime tanto quelle per infedeltà, quanto quelle per altri abusi; sulle *dispense dalla cauzione*, che si concedono sempre più largamente; sulle *sanzioni* inflitte ai consulenti, che in qualche distretto di Corte d'appello furono abbastanza applicate, e infine sulla *emigrazione di minorenni sotto tutela*, che apparisce piuttosto numerosa, non solo nella sua forma temporanea ma anche in quella permanente, la quale è poi causa della irreperibilità di molti minorenni.

Le deliberazioni che su proposta del relatore furono votate dalla Commissione sono le seguenti:

“ 1° che si richiami l'attenzione di V. E. sugli inconvenienti rilevati dall'indagine statistica, affinché si possa provvedere ad esercitare una diretta vigilanza sul servizio mercè i competenti uffici del Ministero della giustizia;

“ 2° che si provveda affinché i procuratori del Re periodicamente nel corso dell'anno prendano in esame i registri delle tutele e si assicurino del regolare andamento di queste;

“ 3° che si studi il modo di ricavare le notizie sulle tutele dei minorenni da un'unica sorgente, mettendo a profitto e trasformando gli attuali elenchi nominativi, i quali dovrebbero servire anche ad agevolare la vigilanza delle Autorità locali, prendendo da ciò occasione per riordinare e raccogliere in testo unico le istruzioni contenute nelle numerose circolari ministeriali;

“ 4° che si dia incarico al Comitato permanente di disporre indagini statistiche per accertare quale annualmente sia il numero dei figli di ignoti non ricoverati negli ospizi, pei quali dovrebbero essere istituite le tutele;

“ 5° che si insista affinché, ove nuovamente sia presentato un disegno di legge sull'ordinamento del servizio di assistenza degli esposti, si esamini se con esso si possano meglio regolare gli obblighi degli Ospizi, delle Congregazioni di carità e dei consegnatari e, d'accordo fra il Ministero dell'interno e quello della giustizia, siano riprese in esame, per renderle più efficaci, le disposizioni contenute nella circolare del Ministero dell'interno del 12 luglio 1896, per la compilazione in ogni Comune di un registro dei minorenni dimessi dagli ospizi, orfani o abbandonati;

“ 6° che dai Pretori si provochi la convocazione dei Consigli di famiglia e di tutela, anche nei casi in cui non vi sia patrimonio, per la vigilanza sull'allevamento, sull'educazione e sull'istruzione del minorenne, giovandosi della facoltà di delegarla ai Conciliatori, dando loro opportune istruzioni e non omettendo, anche in questi casi, la necessaria vigilanza, mercè l'esame dei verbali delle adunanze;

“ 7° che sulla emigrazione dei minorenni si richiami l'attenzione del Commissariato per l'emigrazione, pregandolo di fornire notizie alla Commissione. „

Oltre a queste proposte presentate dal Relatore, l'on. Gianturco espresse il desiderio che si indagasse: 1° in qual modo il P. M. abbia esplicato la sua azione sul funzionamento delle tutele, in base alla facoltà che gli viene dall'articolo 139 della Legge sull'Ordinamento giudiziario; 2° quanti provvedimenti presi dai Consigli di famiglia siano stati seguiti da omologazione e quanti tutori abbiano reso il conto finale della loro gestione e in quanti casi su di esso siano nate contestazioni.

Di queste proposte fu dalla Commissione preso atto, coll'intesa che, studiandosi dei ritocchi ai registri delle tutele, questi si sarebbero modificati in modo da farne risultare anche le notizie desiderate dall'on. Gianturco, senza farne oggetto di speciali indagini.

2. — Sui discorsi dei Procuratori generali presso le Corti di appello, intorno all'amministrazione della giustizia penale durante l'anno 1901.

L'annuale relazione sulla parte penale dei discorsi inaugurali pronunciati nel 1902 fu presentata dal consigliere Ostermann, il quale, prima di entrare in materia, accennò ad alcuni inconvenienti estrinseci ai discorsi stessi e che non per la prima volta venivano rilevati dalla Commissione. A parte il giudizio che alcuni Procuratori generali esprimono sulla utilità o meno dei detti discorsi, la quale non dovrebbe essere discussa da coloro che per legge hanno obbligo soltanto di farli, anche questa volta si è dovuto lamentare, e in misura maggiore del passato, la pratica ormai diffusa di affidarne la trattazione a Sostituti Procuratori generali, mentre è nello spirito della disposizione precettiva e nei voti di questa Commissione, raccolti con speciali raccomandazioni ministeriali, che essi debbano essere stesi, salvo casi di legittimo impedimento, dagli stessi capi di ufficio.

Un altro inconveniente è stato rilevato da molti circa la raccolta dei dati statistici che vengono illustrati nelle relazioni annuali, i quali perchè apprestati, come è noto, negli ultimi giorni dell'anno, debbono necessariamente riferirsi a un periodo di soli 11 mesi, obbligando le Cancellerie giudiziarie ad un maggior lavoro quando esse devono, a tempo più comodo, completare le notizie colle risultanze dell'ultimo mese, e costringendo talora il relatore, il quale deve poi nella stampa definitiva del discorso tener conto anche dei nuovi dati, a variare sovente le stesse conclusioni, potendo le notizie aggiunte modificare, in qualche parte, quelle precedentemente dedotte.

Donde due proposte: l'una di spostare a tempo più lontano la data della cerimonia inaugurale dell'anno giudiziario, l'altra di fare due relazioni, una al principio dell'anno, dando

un resoconto, per dir così, morale dell'andamento della giustizia nel distretto, l'altra in un mese successivo — ad esempio il marzo — per la illustrazione dei soli dati statistici.

Il relatore trovò fondate queste lagnanze di alcuni Procuratori generali e le segnalò all'attenzione dei colleghi.

Il primo argomento trattato dal relatore fu il movimento della delinquenza, non per farne oggetto di speciale studio, essendo questo tema di una relazione periodica alla Commissione, ma per raccogliere i giudizi che su di esso vennero formulati dai singoli oratori. L'impressione generale che si riceve dall'esame di questi giudizi è che la quantità complessiva dei reati non diminuisce, ma che però scema quella dei delitti più gravi, anche, e particolarmente, in quei distretti che notoriamente, per questa alta delinquenza, avevano il primato sugli altri. La caratteristica più spiccata del movimento del fenomeno è dunque una trasformazione, la quale data già da parecchi anni e che fu subito avvertita dalla nostra Commissione.

Per ciascuno dei diversi distretti di Corte d'appello il relatore ha rilevato molto accuratamente le forme delittuose in essi prevalenti ed anche, quando ne era stata fatta menzione nei discorsi, alcuni dei delitti specifici più notevoli per gravità ed importanza, per rendere, più esattamente che fosse possibile, gli aspetti della criminalità nelle varie regioni, non omettendo di completare questo studio coll'esame delle cause generali e particolari che sono ricordate nei discorsi stessi.

Non seguirò il relatore in questa parte, perchè sarei obbligato a riportare intere pagine della relazione, e perchè la trattazione di questo tema potrà trovare posto più adatto in altro rapporto, quando di proposito venga studiato l'argomento della delinquenza specifica nel nostro paese.

E vengo al punto in cui dal relatore fu esaminata l'azione giudiziaria e i suoi risultati.

Una prima importante osservazione egli ha fatto circa i procedimenti inviati all'archivio perchè il fatto era insussi-

stente o non costituiva reato o per mancanza di querela nei casi di reati di azione privata, avendo notato cifre disparatissime nei vari distretti, le quali rendono manifesto che il criterio, più o meno largo, seguito nel ricorrere a tale mezzo di troncatura fin dall'inizio i procedimenti, non può a meno di influire sulle cifre concernenti l'esito dei processi istruiti. Alcuni Procuratori generali, che si sono occupati della questione nei loro discorsi, hanno espresso varie opinioni, talune informate a molto rigore, desiderandosi che soltanto in casi rarissimi ed evidenti siano seppellite le denunce negli archivi; altre, invece, ispirate a maggior larghezza, consentendosi l'archiviazione dei processi in quei casi in cui *prima facie* le accuse si presentano sfornite di qualsiasi reale contenuto.

La questione sollevò una vivace discussione tra i commissari, trovando alcuni irregolare la procedura dell'archiviazione, specialmente per parte dei Pretori, i quali non hanno funzioni istruttorie, e facendo quindi voti che l'abuso cessi; altri ritenendo eccessiva la critica del sistema, dovendosi la Commissione limitare alla denuncia degli inconvenienti e astenersi dagli apprezzamenti. Il voto che ebbe il suffragio della maggioranza, fu quello che era stato formulato dal relatore, e con esso si deliberò di segnalare a V. E. la diversità dei metodi tenuti dagli uffici del Pubblico Ministero e dai Pretori nell'inviare all'archivio le denunce e le querele.

Altro punto trattato dal relatore fu quello degli *insuccessi istruttori*, argomento sul quale attendiamo una relazione dal commissario Lucchini, e che perciò, nella speranza di poterne presto discorrere più ampiamente, mi contento di accennare soltanto, col riportare le parole del relatore in cui si riassumono le sue impressioni dopo l'esame delle cifre per i singoli distretti delle Corti d'appello. Le proporzioni degli insuccessi istruttori sono molto variabili da distretto a distretto, trovandosi ad Aquila una percentuale minima di soli 14.72 autori rimasti ignoti su 100, ed una massima di ben 49.81 a Bologna, con spiccata prevalenza di queste ordinanze nell'Italia settentrionale.

Le citazioni dirette e direttissime hanno fermato l'attenzione di alcuni Procuratori generali e conseguentemente quella del relatore. In generale coloro che ne hanno fatto un cenno si sono mostrati favorevoli a questi istituti giudiziari che, affrettando la definizione dei giudizi, contribuiscono a rendere anche più efficace la repressione; ma già un Procuratore generale, quello di Napoli, aveva osservato che mancano le notizie statistiche in relazione alle specie dei delitti giudicati per citazione diretta e direttissima, e lo stesso relatore poi ha avvertito come, in questa parte, tanto i prospetti sommari quanto i volumi di statistica siano manchevoli, perchè non offrono distinte notizie per le due categorie di procedimenti, quelli trattati con istruttoria formale e quelli giudicati con citazione diretta o direttissima. E su proposta appunto del relatore, la Commissione diede incarico al Comitato di vedere se sia possibile di tenere distinte, anche rispetto all'esito dei giudizi, le notizie statistiche per le due serie di procedimenti.

L'istituto dell'appello è sempre oggetto di discussione, e nei discorsi di quest'anno si sono ripetute le consuete dichiarazioni favorevoli o contrarie ad esso. In pendenza però di riforme legislative del nostro Codice di rito, l'attuazione delle quali non può troppo tardare, gli studi in proposito essendo molto avviati, e di recente avendone l'E. V. sollecitato il desiderato compimento, non credo opportuno soffermarmi su questo argomento, se non per raccogliere un'osservazione d'indole essenzialmente statistica, fatta dal nostro relatore, e formulata poi in apposito voto.

Egli ha notato che nei casi di riforma delle sentenze di primo grado, le statistiche non fanno conoscere quanti di essi dipendano da motivi di merito e quanti soltanto da una diversa valutazione del grado di responsabilità, per cui si creda opportuno diminuire la pena. Questa distinzione gioverebbe assai per un più esatto apprezzamento della bontà dei giudicati e della maggiore o minor mitezza nell'applicare le pene, e perciò fu deliberato dalla Commissione di incaricare il Co-

mitato di vedere se sia possibile tener distinte, quanto ai giudizi d'appello, le riforme in merito da quelle che, confermato il giudizio sul merito, contengono soltanto modificazioni rispetto alla pena.

Per i giudizi delle Corti di assise il relatore ha dapprima presentato un prospetto degli accusati e di coloro che furono condannati e prosciolti, in ciascun distretto di Corte d'appello, e ha rilevato che la percentuale di questi ultimi sui primi è molto variabile da distretto a distretto, con un minimo di 27 prosciolti su 100 giudicati in quello di Catanzaro e un massimo di 59.21 in quello di Casale. I giudizi che intorno alla Giuria esprimono i Procuratori generali sono vari; taluni di essi (Palermo e Potenza) sono recisamente contrari a questa magistratura popolare, altri invece favorevolissimi (Aquila e Parma) ed altri infine, pur rilevandone i difetti, non spingono la loro disapprovazione fino a desiderarne l'abolizione.

Notasi una certa severità nei verdetti per reati turpi, mitezza in quelli per reati passionali o di violenza e anche frequente indulgenza per i delitti di peculato, di falso, di sottrazione, ecc., in considerazione, forse, delle pene troppo gravi che seguirebbero ineluttabilmente al verdetto di colpevolezza.

In sostanza i risultati non sarebbero del tutto soddisfacenti e le cause ne sono attribuite: alla formazione delle liste o ai criteri che presiedono alla loro revisione; alle condizioni dell'ambiente; talvolta alle contraddizioni fra le requisitorie e le ordinanze; infine ad insufficienza di istruzione, sovente i giurati non riuscendo ad afferrar bene il senso delle questioni che sono loro proposte.

Sono anche deplorate una eccessiva lentezza dei dibattimenti e la troppa pubblicità e teatralità dei medesimi. Non mancano nei discorsi proposte per ovviare a molti degli inconvenienti lamentati e quelle in cui maggiormente si insiste sono:

— una limitazione più o meno larga della competenza, specialmente per sottrarre alla cognizione della Corte di assise i reati di peculato, falso e simili;

— la formazione delle liste dei giurati secondo criteri di maggior limitazione, prendendo a base la capacità;

— l'abolizione del diritto di ricusa;

— la cognizione del Giurì ristretta alla dichiarazione sul fatto principale, lasciando alla Corte il giudizio sulle questioni subordinate;

— la limitazione del numero dei difensori.

Due oratori, quelli di Catanzaro e di Torino, misero anche in rilievo quale dovrebbe essere l'opera del Presidente di Corte di assise e come molto dipenda da esso che la giustizia popolare proceda correttamente, tantochè il primo dei detti magistrati vagheggia una magistratura costituita sulla specializzazione delle materie, principalmente per le funzioni più autonome, e a un tempo più difficili, oltrechè del Presidente di Corte di assise, del Giudice istruttore e del Procuratore del Re.

Anche quest'anno in molti discorsi inaugurali si parla della delinquenza dei minorenni, se ne indicano le cause e si propongono i rimedii. Delle une e degli altri però fu in maniera esauriente trattato in un recente rapporto presentato da una Sotto-Commissione che era stata incaricata espressamente dello studio dell'argomento, ed io mi limito ad esprimere l'augurio che gli studi di quella Sotto-Commissione siano di sprone al Governo per attuare provvedimenti atti a risolvere la grave questione.

Da ultimo il consigliere Ostermann trattò della liberazione condizionale e delle pene sostituite, raccogliendo sulle medesime quelle poche e non del tutto sicure notizie, che apprestavano i Prospetti sommarii, e concluse col presentare le proposte che ho ricordato più sopra e che, con lievi modificazioni, furono tutte approvate.

3. — Sui Collegi di probiviri per le industrie.

Per le controversie che vertono sul contratto di lavoro, i cui molteplici rapporti acquistano una sempre maggiore importanza nel rapido incremento odierno della vita industriale, la legislazione italiana ha introdotto una speciale magistratura, i Collegi di probiviri per le industrie, con duplice funzione di Conciliatori e di Giudici. La nostra Commissione, vigile osservatorio di tutte le attività giurisdizionali create dalla legge per la tutela dei diritti e degli interessi pubblici e privati, non poteva non prendere in esame anche i lavori compiuti da questi Collegi, e fu affidato l'incarico di riferire su tale materia al prof. Mortara.

Il relatore, prima di esaminare il materiale raccolto dalla Direzione generale della statistica sui lavori compiuti dai detti Collegi, dalla loro origine fino a tutto il 1900, tratteggiò a brevi linee l'ordinamento di questa magistratura per determinarne il carattere e fu da esso qualificata come un organo speciale di giurisdizione ordinaria, desumendone questo carattere da tre circostanze: dal fatto che dove non esistono i Collegi la medesima giurisdizione contenziosa spetta ai Giudici ordinari; dall'essere devoluto al Giudice ordinario l'appello dalle loro sentenze; dal non esistere differenze fra il giudizio dei probiviri e quello delle magistrature ordinarie, rispetto alle funzioni e agli effetti.

E in questo carattere il relatore crede possa consistere una delle ragioni per cui l'istituto non ha avuto uno svolgimento molto attivo e fecondo, essendo per lo meno problema meritevole di studio se giovi, ai fini sociali ed economici di questa giurisdizione, obbligarla a fondare le sue decisioni sulle norme dello *strictum jus*, senza che le sia consentita una certa larghezza di vedute nella formazione delle massime regolatrici del diritto industriale, per adattare alla mutabilità delle con-

dizioni e delle circostanze in cui si svolgono i rapporti del contratto di lavoro, e se giovi estendere la efficacia delle decisioni — oggi limitata, in conformità dei canoni tradizionali del diritto giudiziario, alla cosa caduta in controversia e alle persone litiganti — ad altri casi analoghi, purchè sia unica e identica la causa del dissidio, sempre però entro i confini territoriali del Collegio.

Anche il modo di costituzione dell'ufficio di presidenza fu acutamente studiato dal relatore, il quale, rilevati alcuni inconvenienti che derivano dall'ordinamento attuale, concluse coll'additare come meritevole di considerazione la proposta di affidare la scelta del presidente alla libera elezione delle due classi riunite dei proviviri.

Debbo appena accennare a questi problemi, trattati con molta competenza e dottrina dal prof. Mortara, parendomi più proprio all'indole di questa relazione soffermarmi sui risultati statistici esaminati.

Dopo aver fatto l'enumerazione di tutti i Collegi istituiti dal 1895 al 1901 e tracciato le vicende della costituzione e del funzionamento di ciascuno, in una serie di prospetti il relatore ha raccolto, così per gli uffici di conciliazione come per le Giurie, i dati dei lavori compiuti dal 1896 al 1900, esponendone il movimento, la distribuzione geografica e le materie che formarono oggetto dei giudizi.

Le conclusioni ricavate dalle cifre dei prospetti sono queste:

Una metà circa dei Collegi istituiti non ha potuto funzionare, in generale per difetto di iniziativa e di fiducia nell'istituzione, più specialmente per parte degli industriali, ma talora anche per parte degli stessi operai. Vi sono cospicue regioni, notoriamente industriali, nelle quali i Collegi sono pochi di numero e fiacchi di funzione; solo Milano, con alcuni minori centri industriali della provincia, dà esempio di una attività veramente notevole e tale che essa non può soltanto derivare dalla prosperità vigorosa e feconda dell'industria milanese,

ma deve dipendere da altre cause che sfuggono all'indagine statistica, e che il relatore desidererebbe fossero accertate con speciali inchieste locali.

Quanto alla materia delle controversie conciliate o decise, notasi che il maggior numero di esse concerne i salari, le ore di lavoro e i danni, d'indole patrimoniale, lamentati dagli operai per licenziamento o per cambiamenti nelle lavorazioni. Sarebbe però interessante mettere in relazione le cause più frequenti e più rilevanti delle controversie con le specialità delle varie industrie e, a preservare da facili errori dipendenti da ignoranza delle condizioni locali, il prof. Mortara farebbe assegnamento sul contributo di un elemento che faccia conoscere più intimamente il lavoro compiuto dai singoli Collegi, quale si potrebbe avere in una speciale raccolta di giurisprudenza industriale, di cui si ha ora un saggio diligente ed utile nella pubblicazione che il *Monitore dei tribunali* vien facendo da quattro anni delle più importanti sentenze delle Giurie milanesi.

Infine il relatore non nascose i suoi dubbi circa l'efficacia dell'opera di questi Collegi, di fronte alle agitazioni collettive che in questi ultimi tempi vanno facendosi più frequenti ed allarmanti, e alle quali si crede di poter portare rimedio anche coll'estendere questa istituzione giurisdizionale alle industrie agricole, per prevenire e comporre gli scioperi agrari.

Rilevò molto acutamente il prof. Mortara che oramai non si tratta di togliere attriti giuridici fra individuo e individuo delle due classi industriale e operaia, al quale scopo principalmente tendevasi colla istituzione di queste magistrature di equità, ma di prevenire o ridurre gli effetti perniciosi dei grandi attriti ed urti di carattere collettivo, che determinano quasi sempre una contesa di classe, anche quando l'origine della controversia sia in una contestazione fra due persone, delle quali una abbia consumato, l'altra subito un'ingiustizia o un sopruso.

L'istituzione sarebbe dunque arrivata in ritardo, quando nuovi e più gravi problemi si affacciano che richiedono provvedimenti legislativi di maggiore efficacia e pei quali, del resto, il legislatore italiano non è impreparato, avendo già rivolto i suoi studi a disciplinare novellamente il contratto di lavoro, per armonizzarne le forme ai nuovi atteggiamenti e ai nuovi bisogni dell'economia del lavoro.

Ma intanto, concluse il relatore, giova seguire anche per l'avvenire, con occhio scrutatore, le cifre che documentano l'attività, qualunque essa sia, di questa magistratura industriale, e valersi, a complemento dello studio dei risultati statistici, di informazioni e notizie attinte dalle presidenze dei più attivi ed importanti Collegi di probiviri, richiedendo ad esse delle relazioni periodiche, per trar profitto dalla loro esperienza e dottrina.

La Commissione, non essendovi formali proposte, prese atto di questa importante e dotta relazione, dopo uno scambio di idee tra il senatore Boccardo e il relatore, circa la questione, da questo sollevata, dell'efficacia della cosa giudicata in riguardo alle decisioni dei Collegi, che alcuni non vorrebbero fosse ristretta, come oggi avviene, in omaggio a un canone del diritto giudiziario, tra le persone contendenti e limitatamente all'oggetto controverso. Si dichiarò non favorevole a una estensione dell'applicazione dei giudicati il senatore Boccardo, al quale si unì anche l'on. Grippo; ma avendo il prof. Mortara chiarito il suo assunto, che era quello di richiamare soltanto l'attenzione dei colleghi su questo argomento, senza volerne fare oggetto di una proposta da votare, la discussione non ebbe altro seguito.

ECCELLENZA,

Se la materia trattata dalla Commissione, per circostanze che ho sopra ricordate, non fu quanta di consueto forma il lavoro di una sessione, pure per l'importanza degli argomenti

discussi, uno dei quali per la prima volta veniva iscritto nel programma dei nostri lavori, questa sessione non può dirsi sia riuscita meno delle altre interessante. Sono infatti prova della sua importanza le deliberazioni e i voti che ho avuto l'onore di ricordare via via e che nutro fiducia saranno presi da V. E. in benevola considerazione.

Accolga, signor Ministro, l'attestazione della mia rispettosa osservanza.

Il Presidente della Commissione

Senatore **T. CANONICO.**

PARTE I.

VERBALI DELLE SEDUTE.

Seduta del 25 giugno 1902.

Presidenza del Senatore CANONICO.

Sono presenti i commissari: Azzolini, Baccarani, Beltrani-Scalia, Canevelli, Cocucci, De' Negri, Molino, Municchi, Ostermann, Ricciuti, Sandrelli, Tami, Zella-Milillo, e il segretario Farace.

La seduta è aperta alle ore 9. 30.

ZELLA-MILILLO. Il Ministro e il Sotto-Segretario di Stato, non potendo, con grande loro rincrescimento, intervenire a questa prima adunanza perchè occupati nella seduta antimeridiana della Camera dei deputati, hanno affidato a lui l'onorevole incarico di portare i loro saluti alla Commissione e di confermare ancora una volta la grande fiducia che in essa ripongono. I lavori della medesima sono da loro seguiti con vivo interessamento, convinti che la Commissione, fondando le sue conclusioni sui dati dell'esperienza, è di prezioso ausilio all'opera legislativa.

A lui, ultimo per autorità in questo importante consesso, non è lecito di aggiungere nulla di suo alle parole di saluto delle LL. EE. Si limita pertanto ad adempiere il gradito incarico affidatogli di rendersi interprete dei sentimenti suespressi.

PRESIDENTE. Prega il comm. Zella-Milillo di volere partecipare al Ministro e al Sotto-Segretario di Stato i più vivi ringraziamenti per il loro benevolo interessamento ai lavori della Commissione e aggiunge che questa deve compiacersi moltissimo di vedere che il Ministero dà quasi sempre esecuzione in via legislativa od amministrativa alle sue deliberazioni.

Riferisce quindi su alcuni mutamenti avvenuti nella Commissione in questi ultimi mesi.

Per l'annuo sorteggio cessarono dal farne parte gli on. Nocito e Lucchini, il comm. Ricciuti ed il prof. Bosco. I primi tre sono stati confermati e in sostituzione dell'ultimo fu nominato il comm. Tami, che aveva cessato di appartenere alla Commissione, come membro di diritto, per essere passato da Direttore generale del Fondo pel culto al posto di consigliere della Corte dei conti. Il comm. Emanuele Molfino, nuovo Direttore generale del Fondo pel culto, entra quindi a far parte della Commissione come membro di diritto. Al posto rimasto vacante per le dimissioni del prof. Vivante, fu nominato il comm. Guglielmo Baccarani, sostituto avvocato generale erariale.

Il presidente dà quindi il benvenuto agli antichi ed ai nuovi colleghi, compiacendosi che l'Avvocatura Generale erariale venga rappresentata nella Commissione e così degnamente.

Partecipa che il senatore Boccardo non può, per motivi di salute, intervenire alla seduta d'oggi e che il cav. Aschieri per grave malattia di un suo congiunto è impedito di assistere alle sedute di questa sessione. Deve pure comunicare i ringraziamenti della famiglia Righi per la commemorazione fatta del defunto collega, la cui perdita ha lasciato sì gran vuoto nella Commissione.

Circa il programma dell'attuale sessione, gli spiace di dover dire che una parte notevole di esso non può essere svolto perchè alcuni relatori non consegnarono le relazioni. Non ostante ciò egli ha creduto di non differire la convocazione della sessione, innanzi tutto perchè gliene veniva fatto obbligo dal decreto organico e poi perchè spera che la denuncia soltanto di questo fatto possa servire di sprone a tutti affinchè in avvenire non si abbiano a lamentare simili inconvenienti.

PRESIDENTE. Invita il cav. Azzolini a leggere le *Comunicazioni del Comitato*.

AZZOLINI. Legge le comunicazioni (1). Prega poi il collega Sandrelli che nel Comitato ebbe parte principalissima negli studi per la riforma dei prospetti statistici sulla giustizia amministrativa di darne conto personalmente.

(1) Vedi questa relazione a pag. 31 del presente volume.

SANDRELLI. Dopo aver ricordato le deliberazioni prese dalla Commissione sulla materia, presenta ed illustra i nuovi progetti indicando i motivi che giustificano le modificazioni.

(Veggansi le Comunicazioni del Comitato a pag. 32 e gli allegati a pag. 213 e seguenti).

PRESIDENTE. Mette ai voti la proposta del Comitato circa l'approvazione dei nuovi prospetti.

È approvata.

SANDRELLI. Esprime il voto che questi prospetti siano comunicati con sollecitudine al Ministero dell'interno, affinché nel prossimo anno, quando dovrà presentarsi l'apposita relazione sulla giustizia amministrativa, il commissario cui spetterà di riferire sull'argomento possa avere tutto il materiale raccolto secondo i nuovi moduli testè approvati.

DE' NEGRI. Dovendosi sostituire il prof. Bosco nella Sottocommissione incaricata di fare studi circa una inchiesta statistica sul contenzioso erariale, propone che a quel posto sia prescelto il comm. Baccarani.

BACCARANI. Ringrazia: ma desidererebbe che la scelta cadesse su altro commissario, anche perché essendo egli il promotore di quella statistica è, per così dire, parte in causa e altri potrebbe meglio, e con più libertà di critica, adempiere all'onorevole mandato.

PRESIDENTE. Mette ai voti la proposta del commissario De' Negri.

È approvata.

La seduta è tolta alle ore 11.

Seduta del 26 giugno 1902.

Presidenza del Senatore CANONICO.

Sono presenti i commissari: Azzolini, Beltrani-Scalia, Boccardo, Canevelli, Cocucci, De'Negri, Gianturco, Grippo, Lucchini, Molfino, Municchi, Ostermann, Ricciuti, Sandrelli, Tami, Zella-Milillo e i segretari Farace e Licci (1).

La seduta è aperta alle ore 9. 30.

PRESIDENTE. Invita il segretario Farace a leggere il processo verbale della precedente seduta.

Non essendo stata fatta alcuna osservazione, il verbale s'intende approvato.

PRESIDENTE. Invita il consigliere Ostermann a leggere la relazione *sui discorsi dei Procuratori Generali per l'inaugurazione dell'anno giuridico 1902 — parte penale* — la quale, per mancanza di tempo, non si poté mettere in bozze di stampa.

OSTERMANN. Legge la relazione (2).

GRIPPO. Domanda al relatore se nei discorsi dei Procuratori Generali v'è qualche accenno o qualche notizia statistica sui giudizi di revisione, dei quali non si fa parola nella relazione.

OSTERMANN. Per quanto ricorda nessuno dei Procuratori Generali ha trattato tale argomento, nè con osservazioni teoriche, nè coll'esposizione di dati statistici. Aggiunge però che questa materia dei giudizi di revisione, per espresso invito del Ministro Guardasigilli, fu trattata dai Procuratori Generali nelle relazioni di due o tre anni or sono.

(1). Per l'assenza del segretario Aschieri intervenne alle sedute di questa sessione l'avv. Pasquale Licci, della Direzione generale della Statistica.

(2) Vedi questa relazione a pag. 36 del presente volume.

MUNICCHI. La lettura della relazione del consigliere Ostermann ha destato in lui un sentimento di sincera ammirazione, sia per le dotte osservazioni in essa contenute, sia per il metodo seguito nell'esposizione, perchè essendo stata distribuita la materia in diversi capi tutti gli argomenti risultano trattati con ordine, con chiarezza e con precisione.

Accenna poi alla proposta del relatore circa il tempo in cui si devono fare i discorsi inaugurali, ed è d'accordo con lui sull'opportunità di scindere in due parti il contenuto di questi discorsi, una delle quali, quella che si riferisce più propriamente al resoconto morale sull'amministrazione della giustizia, potrebbe essere fatta al tempo prescritto per l'inaugurazione dell'anno giudiziario, e l'altra, che dovrebbe contenere più specialmente l'esposizione dei dati statistici, potrebbe essere fatta in epoca posteriore, per dar tempo ai funzionari di cancelleria di raccogliere con diligenza ed esattezza tutti gli elementi statistici che ora vengono riuniti affrettatamente in pochi giorni.

RICCIUTI. Si associa al senatore Municchi nell'elogiare il relatore per la sua bella relazione.

Non essendosi trovato presente al principio della seduta, e non avendo perciò potuto sentire una parte della relazione, deve limitarsi a fare alcune osservazioni su quella parte di cui ha intesa la lettura e deve subito dire che non trova opportuna la raccomandazione da sottoporsi al Ministro Guardasigilli per ottenere che la compilazione del discorso inaugurale sia fatta dal Capo dell'ufficio e non da un Sostituto, e che non approva le osservazioni circa le norme da seguire nella redazione del discorso medesimo.

Non sempre il Procuratore Generale può attendere anche a questo compito e se qualche volta lo affida a un suo Sostituto, questi è, di solito, un magistrato anziano, e fra i migliori, sicchè si ha la garanzia che l'incarico sarà disimpegnato egregiamente. Perciò la raccomandazione fatta dal relatore potrebbe parere quasi come un atto di sfiducia verso tutti indistintamente i Sostituti delle Procure generali.

LUCCHINI. Dichiaro anzi tutto che anche lui non ebbe il piacere di assistere fin dal principio alla lettura della relazione. Però, a giudicare dalle conclusioni presentate dal relatore, gli sembra che

il giudizio che ne emerge cada più sul metodo che sul valore intrinseco dei discorsi inaugurali. Nelle sedute inaugurali dell'anno giudiziario si può fare anche una splendida dissertazione giuridica, ma essa non risponderebbe al fine avuto in mira dal legislatore nell'istituire i discorsi medesimi. Il relatore richiama genericamente i Procuratori Generali all'osservanza dell'articolo 150 dell'Ordinamento giudiziario, ma a suo giudizio questo non basta; la Commissione ha il diritto di apprezzare la portata di quell'articolo, e può quindi giudicare quali discorsi si uniformino alle disposizioni in esso contenute e quali se ne discostino. Segue sempre con attento interesse questi discorsi inaugurali e dichiara di aver già letto anche la maggior parte di quelli di quest'anno, e perciò crede di poter affermare, che quasi generalmente i Procuratori Generali non adempiono come dovrebbero alle prescrizioni dell'articolo 150 dell'Ordinamento giudiziario, e aggiungerebbe anche che non intendono gli scopi di quell'articolo, poichè così frequentemente affidano ai Sostituti l'incarico di fare il discorso inaugurale; chè se quegli scopi intendessero, riconoscerebbero che solo il Capo dell'Ufficio del Pubblico Ministero è in grado di conoscere ed apprezzare nel suo complesso lo svolgimento dell'amministrazione della giustizia e riconoscerebbero la necessità di fare essi stessi il discorso.

Non è d'accordo col relatore sul punto, già altre volte esaminato dalla Commissione, che riguarda la data del discorso inaugurale, la quale da alcuni si vorrebbe mutare; e insiste sull'utilità che il discorso sia fatto in principio dell'anno. Potrà mancare al più, o non essere bene accertato, qualche dato statistico dell'ultimo mese, che potrà però essere fornito e controllato in seguito; ma non per questo si deve derogare a quello che è un canone fondamentale di ogni ordinamento rappresentativo che, cioè, il capo di un istituto amministrativo ne faccia il resoconto morale, appena terminato il periodo a cui quel resoconto si riferisce.

Circa l'efficacia di alcuni istituti speciali del Codice penale, non crede opportuna una discussione in proposito, giacchè sono in corso i lavori per un'apposita inchiesta, ordinata dal Ministro guardasigilli, sui risultati ottenuti dall'applicazione pratica di tali istituti, ed egli stesso è stato incaricato dal Comitato di riferire su tale argomento; ma non ha potuto ancora farlo, perchè non gli sono stati comunicati gli elementi necessari per lo studio.

Quanto ai giudizi espressi da alcuni Procuratori generali sulla efficacia o meno di questi istituti, pur ammettendo e apprezzando tali giudizi, e senza muovere censura di sorta, non nasconde di aver sempre veduto mal volentieri che critiche di questa specie sugli effetti delle disposizioni di legge siano mosse dai Procuratori generali, in ispecie se esposte in tali termini da impressionare sfavorevolmente la pubblica opinione sul valore di quelle disposizioni.

DE' NEGRI. Si unisce ai precedenti oratori che tributarono meritamente elogi al consigliere Ostermann per la sua pregevole relazione e aderisce alle raccomandazioni che il relatore fa circa la data dei discorsi inaugurali, e ricorda la proposta già presentata alla Commissione dal compianto senatore Auriti sulla opportunità di stendere la relazione statistica sull'amministrazione della giustizia entro due mesi dall'apertura dell'anno giudiziario. Una tale relazione se si vuole che sia coordinata ai risultati statistici, non può riuscire completa qualora sia compilata sopra elementi raccolti affrettatamente in tre o quattro giorni.

Aggiunge che il resoconto statistico basato sui dati dei primi undici mesi dell'anno ha portato non lievi disordini nelle cancellerie, e un maggior lavoro quando si debbono poi aggiungere i dati del mese di dicembre, e ciò non può non influire sull'esattezza delle notizie. E ricorda che questo stato di cose ha offerto recentemente occasione ad un violento attacco di cui è stata fatta segno la statistica nella Camera dei deputati, dove un membro di essa ha censurato aspramente la statistica giudiziaria, chiamando *deleteria* la sua azione e dannosa all'opera della giustizia, e attribuendole anche la responsabilità del discredito in cui cade l'amministrazione della giustizia, perchè i funzionari, intenti a rimpinzare di cifre i prospetti statistici, trascurano altre occupazioni assai più gravi e di maggior conto. E quindi, anche per tagliar corto a queste critiche, ancorchè insane, egli sarebbe di avviso che fosse ritardato il resoconto statistico annuale.

RICCIUTI. Non crede necessario ripetere quello che già disse. Non dissente dalla proposta che la Commissione raccomandi ai capi del Pubblico Ministero l'applicazione dell'art. 150 dell'Ordinamento giudiziario, ma vorrebbe che tale raccomandazione fosse

fatta in termini che non suonassero come un'offesa e come una censura all'opera loro.

Rispondendo poi all'onorevole Lucchini, che accusa i Procuratori generali di non intendere gli scopi dell'articolo 150 suindicato, osserva che, pur riconoscendo in essi l'obbligo di fare il discorso, non gli sembra che si possa dire che tale obbligo disconoscano e che non intendano lo spirito di quella disposizione solo perchè, assorbiti talora dalle gravi cure del loro ufficio, per l'impossibilità di potere occuparsi anche del discorso inaugurale, danno l'incarico di farlo a un sostituto. E domanda all'onorevole Lucchini quanti dei discorsi inaugurali che si fanno in Francia siano opera dei titolari degli uffici, e quanti di loro sostituti. Egli crede che appena una decima parte di questi discorsi siano fatti dai titolari.

Sa benissimo che in Francia i discorsi hanno carattere prevalente di dissertazioni accademiche, ma aggiunge che appunto perchè in Italia il discorso deve essere più un resoconto statistico che una dissertazione, e deve essere fatto sulla base di dati sull'amministrazione della giustizia forniti dalla statistica, esso può esser fatto anche dai Sostituti, giacchè non si vorrà sostenere che il solo Procuratore generale, per questa sua qualità, sia in grado di tener presenti e ordinati nella mente i dati statistici di tutto il movimento della giustizia civile e penale, nei suoi diversi stadii, in prima istanza e in appello, dei risultati delle procedure di fallimento, ecc. Anche il Procuratore generale, come qualunque Sostituto, non potrebbe fare altro che prendere i riassunti statistici, studiarli attentamente e ricavarne le opportune deduzioni. Non è il solo rendiconto morale che si vuole, ma anche uno studio e un esame pratico che non esca dai limiti delle cifre, e appunto per questo ritiene assai utile ed efficace il lavoro di un Sostituto, il quale un paio di mesi prima lascia, come si fa generalmente nelle Procure generali delle grandi città, tutti gli altri incarichi d'ufficio per occuparsi esclusivamente della redazione del discorso, cosa che non può fare il Procuratore generale, la cui attenzione viene continuamente ed incessantemente distolta dalle molteplici e svariate attribuzioni del suo ministero.

AZZOLINI. Come già più volte è stato notato, le relazioni riescono spesso inesatte perchè compilate su dati che non furono riveduti e

corretti e quindi non è infrequente che una relazione rilevi inesattezze contenute in quella dell'anno precedente.

Ciò naturalmente infirma le conclusioni che si possono ricavare da questi discorsi. E crede perciò di assoluta necessità che si debba provvedere a che tali inesattezze siano eliminate cercando specialmente, per quanto è possibile, che unica sia l'indagine per ciascuna serie di notizie; giacchè è noto che colla duplicità delle indagini si incorre quasi inevitabilmente nella discordanza dei dati.

Quanto all'accento fatto dall'onorevole Lucchini circa l'inchiesta su alcuni istituti speciali del Codice penale, e sul ritardo nel dargli in comunicazione i dati occorrenti per riferirne alla Commissione, osserva che non si è ancora potuto raccogliere tutto il materiale necessario a tale studio, sia perchè non breve tempo fu impiegato, e non per colpa del Comitato, nè della segreteria della Commissione, nell'inviare istruzioni e schiarimenti alle Autorità che dovevano fare l'inchiesta, sia perchè fu necessario completare i dati forniti da alcuni distretti di Corte d'appello, e sia pel ritardo di altri nel fornirli. Oggi mancano ancora le notizie per tre distretti.

GIANTURCO. Ricorda che tutte le volte che si è dovuto discutere sulle relazioni dei Procuratori Generali si sono ripetute, con poche varianti, le considerazioni fatte in questa seduta: se sia opportuno che i discorsi si facciano più tardi o se si debbano abolire del tutto. Crede inutile una tale discussione dal momento che c'è una legge, che si deve osservare, la quale, oltre all'obbligo di farle, fissa la data di queste relazioni annuali. Se si vuole portare il giudizio della Commissione sull'utilità di riformare quella legge se ne discuta pure di proposito e ampiamente (benchè non gli sembri questo il momento opportuno); ma finchè non si faccia una proposta concreta in questo senso, tale discussione, a suo avviso, non ha ragione di essere.

Dichiara poi che non può accogliere l'avviso espresso dall'onorevole Lucchini che vorrebbe in certo modo limitare ai Procuratori Generali la libertà di esame e di giudizio sulle disposizioni di legge, ed aggiunge che se è ragionevole desiderare che i loro giudizi vengano espressi con una forma corretta e moderata si da non portare il discredito e la sfiducia sulle leggi dello Stato, non si può, senza incorrere in gravi accuse, togliere ai Procuratori Generali quella libertà di esame che spetta a tutti i cittadini.

LUCCHINI. Si associa al collega Gianturco nel ritenere che non sia questo il momento opportuno per una discussione sulla riforma dell'articolo 150 dell'Ordinamento giudiziario.

Al collega Ricciuti fa osservare che la relazione non deve essere un lavoro puramente statistico; ma, oltre a studiare il movimento reale dei giudizi, deve anche rintracciare i motivi e le ragioni di essi: e questo è compito di chi è stato effettivamente a capo dell'Ufficio, e non di un suo Sostituto. E ricorda che se vi sono dei discorsi i quali hanno corrisposto al compito assegnato dall'articolo 150 sono proprio alcuni di quelli fatti dai Procuratori Generali (e ve ne sono degli esemplari bellissimi), ma nessuno di quelli dei Sostituti.

Assicura poi l'onorevole Gianturco che non è suo intendimento di vincolare il giudizio dei Procuratori Generali, i quali debbono avere ampia libertà di discussione; ma non vorrebbe che di questa libertà si servissero proprio durante l'esercizio delle loro funzioni, perchè ciò potrebbe scemare efficacia alle disposizioni sulle quali cade il loro apprezzamento.

GIANTURCO. Non è d'accordo coll'onorevole Lucchini, e osserva che ciò che egli dice sarebbe giusto se i Procuratori generali facessero questa critica delle leggi mentre fanno una requisitoria, ma non quando fanno la Relazione inaugurale.

Può dunque farsi soltanto una questione di forma, e se questa fosse eccessivamente viva, vi sarebbe sempre il rimedio di denunciare l'inconveniente al Ministro Guardasigilli.

OSTERMANN. Sente il dovere di ringraziare vivamente gli onorevoli colleghi per la benevola accoglienza fatta alla sua relazione e per le cortesi parole a lui rivolte; si riserva di fare alla Commissione nella prossima seduta alcune osservazioni che egli crede necessarie in seguito alla discussione avvenuta oggi.

La seduta è tolta alle ore 12.

Seduta del 27 giugno 1902.

Presidenza del Senatore CANONICO.

Sono presenti i commissari: Azzolini, Baccarani, Beltrani-Scalia, Boccardo, Canevelli, Cocucci, De' Negri, Gianturco, Grippo, Lucchini, Molfino, Mortara, Municchi, Ostermann, Ricciuti, Sandrelli, Tami, Zella-Milillo, e i segretari Farace e Licci.

La seduta è aperta alle ore 9. 30.

Si legge il verbale della seduta precedente. Messo ai voti, il verbale è approvato.

LUCCHINI. Prende occasione dalla lettura del verbale per ricordare che il Comitato gli ha affidato l'incarico di riferire su alcuni istituti speciali del Codice penale, ma egli non ha potuto ancora presentare la relazione non essendo completo il materiale statistico. Infatti il collega Azzolini, gli ha riferito che mancano ancora le notizie per tre distretti di Corte d'appello, ed egli non può che deplorare il poco zelo di quei Procuratori Generali.

PRESIDENTE. Continua la discussione sulla relazione presentata dal cons. Ostermann.

OSTERMANN. Alle osservazioni del comm. Ricciuti su quanto è detto nella relazione circa l'opportunità che il discorso sia compilato dal Capo dell'Ufficio, risponde col riportarsi ai precedenti di questa Commissione ricordati nella relazione ed alle analoghe raccomandazioni del Ministro Guardasigilli. Ciò quanto alla seconda delle sue conclusioni. Quanto alla prima, che fa richiamo ad alcune osservazioni salienti della relazione perchè siano tenute in evidenza a cura del Comitato, egli spiega il suo concetto nel senso di conciliare l'intento che gli inconvenienti da lui segnalati vadano in dimenticanza,

colla convenienza di attendere la riforma prossima del Codice di procedura penale, che forse a qualcuno almeno di tali inconvenienti potrebbe rimediare.

PRESIDENTE. Mancando una formale proposta, non crede sia il caso di provocare un voto della Commissione.

DE' NEGRI. Desidera che la votazione intervenga. Non gli pare opportuno, che sia rinviata a tempo indefinito, cioè alla promulgazione di un futuro Codice di procedura penale, ogni provvedimento inteso a rimuovere l'abuso rilevato dal relatore, dell'invio all'archivio di denunce e querele, da parte di moltissimi Pretori, i quali si arrogano una facoltà che non trova giustificazione nè nelle disposizioni della legge, nè nella giurisprudenza. Crede che non si debba tardare a richiamare su questo fatto l'attenzione del Ministro Guardasigilli, il quale potrà raccomandare ai detti magistrati l'osservanza della legge, senza attendere un nuovo Codice di procedura che è di là da venire.

LUCCHINI. Deve insistere sulla prima delle conclusioni del relatore, quella concernente il fatto che i discorsi inaugurali troppo spesso sono affidati dai Procuratori Generali ai loro Sostituti. Su questo punto egli desidera che il collega Ostermann formuli categoricamente una proposta e che la medesima sia sottoposta al voto della Commissione.

Ed è d'accordo anche col collega De' Negri, nel ritenere che non sia il caso di preoccuparsi degli studi legislativi per riforme da introdursi nel Codice della procedura penale che sono affidati ad un'altra Commissione, ma che giovi anzi rilevare eventuali inconvenienti nel funzionamento di alcuni istituti giudiziari perchè si possa utilmente richiamare su di essi l'attenzione della Commissione per la riforma del Codice di procedura penale.

OSTERMANN. Egli credette di dare alla sua proposta un carattere sospensivo per molteplici considerazioni, e particolarmente per non provocare nuove circolari e raccomandazioni di molto dubbio risultato e delle quali potrebbe farsi a meno se nel nuovo Codice di procedura trovassero posto le disposizioni che sono del caso; egli quindi vorrebbe accantonare tutto quanto riguarda la prima delle sue proposte, salvo a vedere, dopo l'approvazione del nuovo Codice,

quali punti possono tuttora formare oggetto di speciali deliberazioni.

GRIPPO. Egli dissente dal concetto del relatore. Nulla pare si opponga a chiamare l'attenzione della Commissione per le riforme del Codice di procedura penale su di uno speciale argomento. Però egli crede opportuno di avvertire che accanto alla questione di forma, sorge una questione di merito la quale è molto grave, perchè grave è l'inconveniente che ha dato origine a questa discussione e che è quello della facoltà attribuitasi dai Pretori di troncare il corso delle querele e delle denunce, mandandole a seppellire in archivio; e gli sembra che su di un punto così importante convenga un più maturo esame. Si potrebbe quindi invitare il Comitato a farne argomento dei suoi studi.

PRESIDENTE. Fa rilevare che in questo senso è appunto la proposta del collega Ostermann.

OSTERMANN. Riconosce che tornerebbe opportuno far preghiera al Ministro di segnalare il fatto alla Commissione che attende allo studio del nuovo Codice di procedura penale.

LUCCHINI. Crede che la Commissione possa entrare nel merito del lamentato inconveniente e che non debba limitarsi soltanto a segnalare il fatto.

RICCIUTI. Questa Commissione non può attribuirsi funzioni di Corte di Cassazione e deve quindi limitarsi a segnalare al Ministro Guardasigilli la diversità dei metodi seguiti dalle varie Magistrature in questa parte dell'ordinamento procedurale, giusta quanto risulta dalle cifre statistiche e che offrirono occasione al Relatore di formulare la proposta in termini che non sconfinano dal campo dell'indagine statistica. Perciò gli pare opportuno che si debba denunciare il fatto con parole che assolutamente escludano qualsiasi apprezzamento su di esso e crede quindi che non si debba parlare nè di *abuso* nè di *irregolarità*.

LUCCHINI. Anche altre volte la Commissione ha dovuto denunciare talune irregolarità commesse dalle Autorità giudiziarie. Fra l'altro ricorda che nello scorso anno essa ebbe a richiamare l'attenzione del Ministro sull'abuso che commettono alcuni Giudici

istruttori i quali pronunziano ordinanze di non farsi luogo per insufficienza d'indizi senza nemmeno sentire l'imputato.

Sul caso in esame aggiunge che non vi ha dubbio che la legge non autorizza i Pretori ad inviare all'archivio denunce e querele e ritiene quindi che la Commissione non possa restare indifferente innanzi ad un fatto che è una vera e propria irregolarità e come tale si dovrebbe denunciare al Ministro Guardasigilli. È in questo senso che egli desidera sia modificata la proposta del Relatore.

DE' NEGRI. Desidera che nel segnalare il fatto al Ministro lo si qualifichi come un vero abuso.

OSTERMANN. Fa rilevare che nel fatto ricordato dal collega Lucchini, e del quale si occupò la Commissione in una delle scorse sessioni, non si può non riconoscere un vero abuso, perchè trattasi di un procedimento contrario alle norme tassative del Codice; ma ciò non può recisamente affermarsi pel caso da lui rilevato, dal momento che taluni Procuratori Generali sono d'avviso che il sistema seguito da qualche Pretore sia consentito dalla legge. Insiste quindi nel suo concetto che il compito della Commissione non possa essere altro che quello di segnalare al Ministro il fatto della diversità di metodo.

MUNICCHI. Si dichiara pienamente d'accordo col Relatore nelle osservazioni testè fatte e crede non si possa parlare di irregolarità o di abuso, senza entrare nel merito della questione, il che non gli sembra si possa fare senza che prima l'argomento venga messo all'ordine del giorno. Rileva che neppure al Pubblico Ministero viene espressamente consentito dalla legge la facoltà d'inviare querele all'archivio, ma lo si desume dall'insieme delle disposizioni che regolano l'azione del Pubblico Ministero nei procedimenti penali.

PRESIDENTE. Propone di passare alla votazione.

LUCCHINI. Dopo le considerazioni testè esposte dal collega Municchi, ritira il suo emendamento.

DE' NEGRI. Anche lui non insiste nella sua proposta.

OSTERMANN. In seguito alla discussione avvenuta crede opportuno di togliere alle sue proposte ogni carattere sospensivo, e le

presenta così modificate, persistendo tuttavia nelle osservazioni fatte in proposito nella relazione (1).

PRESIDENTE. Mette ai voti le proposte del Relatore:

« 1° Far presente all'onorevole Ministro la diversità di metodi tenuti dagli uffici del Pubblico Ministero e dai Pretori nell'invio all'archivio delle denunce e querele.

« 2° Pregare l'onorevole Ministro di far presente ai signori Procuratori Generali la necessità che nei discorsi inaugurali sieno osservate sempre le norme impartite in più riprese perchè rispondano appieno al precetto dell'articolo 150 sull'Ordinamento giudiziario ed ai fini statistici.

« 3° Incaricare il Comitato permanente di vedere se sia possibile:

« a) di tener distinti nelle notizie statistiche, anche quanto all'esito, i giudizi trattati a procedimento ordinario da quelli definiti in seguito a citazione diretta o direttissima;

« b) di tener distinte le notizie quanto ai giudizi d'appello, delle riforme in merito da quelle che, confermato il giudizio sul merito, contengono solo modificazioni quanto alla pena. »

Sono approvate.

(1) Le prime proposte erano del seguente tenore:

I. Tenere presente, affidando al Comitato permanente la cura di prenderne nota, quanto risulta dalle premesse osservazioni per farne oggetto, se del caso, a tempo opportuno, e più precisamente quando la riforma del Codice di procedura penale sia un fatto compiuto, di apposita deliberazione, circa:

a) gli inconvenienti che, nei rispetti dei dati statistici e delle osservazioni relative demandate ai Procuratori generali, provengono dal sistema in vigore di commetterne l'esclusiva trattazione in occasione dell'inaugurazione dell'anno giuridico nella prima udienza di gennaio;

b) l'invio all'archivio delle denunce e querele da parte degli uffici del Pubblico Ministero e dei Pretori;

c) l'opportunità di tener distinti nelle notizie statistiche, anche quanto all'esito, i giudizi trattati a procedimento ordinario da quelli definiti in seguito a citazione diretta o direttissima;

d) l'opportunità di tener distinte le notizie, quanto ai giudizi d'appello, delle riforme in merito da quelle che, confermato il giudizio sul merito, contengono solo modificazioni quanto alla pena.

II. Pregare l'onorevole Ministro di far presente ai signori Procuratori generali la necessità che quando essi, per gravi ragioni d'ufficio, sieno posti nell'impossibilità di redigere, come è sempre stato loro raccomandato, il discorso inaugurale, facciano eccitamento al sostituto che avranno delegato di tenersi a tutte le norme impartite in più riprese, perchè le relazioni rispondano appieno al precetto dell'art. 150 della legge sull'ordinamento giudiziario ed ai fini statistici, vigilandone pur essi l'osservanza.

BELTRANI-SCALIA. Non essendo stato presente al principio della seduta di ieri, gli sia consentito di esprimere oggi il suo rammarico per non vedere qui il prof. Bosco. Propone quindi sia mandato al medesimo un cordiale e grato saluto per la parte intelligente da lui presa in tanti anni nei lavori della statistica giudiziaria.

LUCCHINI. Si associa alla proposta del collega Beltrani ed esprime il voto che il prof. Bosco torni presto a far parte della Commissione.

MORTARA. Propone che la votazione abbia luogo per acclamazione.

La proposta messa ai voti è approvata.

PRESIDENTE. Invita il commissario Azzolini a leggere la relazione *sulle tutele ed i Consigli tutelari nell'anno 1900.*

AZZOLINI. Legge la relazione (1).

GIANTURCO. Esprime la sua ammirazione per il bel lavoro del collega Azzolini.

Richiama poi l'attenzione della Commissione, e particolarmente del senatore Beltrani-Scalia, su alcuni punti che gli pare dovrebbero essere argomento di speciale esame statistico.

Prevedendo di non potere essere presente alla seduta di domani, prega il relatore Azzolini di presentare all'approvazione della Commissione, quando si dovrà procedere alla votazione delle conclusioni, una sua proposta per invitare il Comitato a disporre le seguenti indagini:

Prima indagine: Vedere in qual modo il Pubblico Ministero abbia esplicitato la sua azione nei rapporti delle tutele, in base alla facoltà che gli viene dall'articolo 139 dell'Ordinamento giudiziario. Occorre sapere s'egli abbia mai chiesto l'annullamento di deliberazioni di Consigli di famiglia e se, e in qual modo, egli abbia esercitata alcuna ingerenza nel merito di tali deliberazioni.

Un'altra indagine dovrebbe riguardare tutta la parte relativa alle omologazioni, allo scopo di poter conoscere quanti provvedimenti furono omologati dal Tribunale e quanti no.

(1) Veggasi questa relazione a pag. 79 del presente volume.

Terzo punto da esaminare è questo: Il nostro Codice contiene delle savie disposizioni circa il rendimento dei conti da parte dei tutori. Ora giova sapere quanti tutori abbiano soddisfatto tale obbligo, e se nel rendimento dei conti siano sorte contestazioni.

Una delle ragioni delle antipatie che vi sono nel nostro paese per l'istituto della tutela dipende dal fatto che molti tutori divorano il patrimonio dei pupilli.

Occorre quindi che su questi punti le nostre indagini siano estese il più largamente possibile.

AZZOLINI. Fa presente che alcuni di questi concetti si trovano già adombrati in alcune proposte presentate dal senatore Boccardo, per meglio conoscere il funzionamento delle tutele, come ha ricordato nella sua Relazione e che in omaggio ad esse furono predisposte apposite ricerche; ma il metodo seguito con la circolare ministeriale del 24 dicembre 1897, n. 1222, per raccogliere le desiderate notizie, non corrispose allo scopo. Egli crede necessario uno speciale prospetto statistico e siccome anche i registri delle tutele dovranno essere modificati, è d'avviso che quando si dovrà provvedere a tali modificazioni sarà allora il caso di far tesoro dei suggerimenti dell'onorevole Gianturco.

La seduta è tolta alle ore 12.

Seduta del 28 giugno 1902.

Presidenza del Senatore CANONICO.

Sono presenti i commissari: Azzolini, Baccarani, Beltrani-Scalia, Boccardo, Canevelli, Cocucci, De' Negri, Grippo, Lucchini, Molfino, Mortara, Municchi, Ostermann, Ricciuti, Sandrelli, Tami, Zella-Milillo, e i segretari Farace e Licci.

PRESIDENTE. Invita il segretario Farace a leggere il processo verbale della precedente seduta.

Messo ai voti, viene approvato senza alcuna osservazione.

Continua la discussione intorno alla relazione *sulle Tutele e i Consigli tutelari nell'anno 1900*.

AZZOLINI. Prima che sia proseguita la discussione sulla sua relazione ricorda le proposte che l'onor. Gianturco fece ieri in fine di seduta e la preghiera da lui rivolta alla Commissione perchè fossero votate anche in sua assenza.

Le proposte si riferiscono ad alcune nuove indagini che l'onorevole Gianturco vorrebbe iniziate a cura del Comitato.

Le rilegge:

« 1° Rilevare in qual modo il Pubblico Ministero abbia esplicito la sua azione sul funzionamento dell'istituto della tutela, in base alla facoltà che gli viene dall'articolo 139 dell'Ordinamento giudiziario. Occorre indagare se il Pubblico Ministero abbia mai chiesto l'annullamento di deliberazioni di Consigli di famiglia e se e in qual modo abbia esercitato alcuna ingerenza in merito di tali deliberazioni.

« 2° Conoscere quanti provvedimenti presi dai Consigli di famiglia furono seguiti da omologazioni; e quanti non lo furono.

« 3° Indagare quanti tutori hanno soddisfatto l'obbligo del rendiconto finale della tutela e se su tale rendiconto siano sorte contestazioni ».

Non si può a meno di riconoscere l'importanza di queste proposte e l'indiscutibile utilità che potrà derivare dalla approvazione e dall'esecuzione di esse; ma, come avverti nella seduta di ieri, taluni di questi concetti si trovano già adombrati in alcune precedenti proposte del senatore Boccardo, approvate dalla Commissione e comunicate per l'esecuzione ai Procuratori Generali con circolare ministeriale del 24 dicembre 1897.

Però si omise di mandare insieme a questa circolare un apposito prospetto per raccogliere, con unità di metodo, i dati statistici occorrenti, e quindi è avvenuto che tale indagine è riuscita e tuttora riesce inefficace; perchè le notizie date sono raccolte con criteri così difformi e in modo così vago che non solo mal si prestano a istituire utili confronti, ma impediscono di trarne conclusioni fondate.

È quindi d'avviso che sarebbe opportuno disporre, perchè non abbia a toccare la medesima sorte anche alle nuove proposte dell'onorevole Gianturco, che gli elementi statistici per esse da richiedere siano raccolti con apposito prospetto e la compilazione di esso dovrebbe essere deferita al Comitato. Ricorda che anche gli attuali registri delle tutele quali furono disposti nel 1882, hanno bisogno di essere modificati e migliorati per comprendervi alcune necessarie notizie che ora vi mancano.

Propone quindi che la Commissione, in luogo di fare ora una speciale discussione sulle proposte dell'onorevole Gianturco, ne prenda atto per raccomandarle al Comitato perchè ne tenga conto quando dovrà procedere alla riforma di tutti i modelli statistici per le tutele.

BACCARANI. Relativamente alla proposta riguardante l'omologazione delle deliberazioni dei Consigli di famiglia fa osservare alla Commissione che è invalsa l'abitudine di dispensare i tutori dall'obbligo della cauzione e perciò egli desidererebbe conoscere i due seguenti rapporti: 1° tra il numero delle dispense dalla cauzione e il numero delle nomine dei tutori; 2° tra il numero delle

dispense da cauzione seguite da omologazione e il totale delle deliberazioni che concedevano la dispensa suddetta.

AZZOLINI. Osserva che generalmente i Procuratori Generali o non hanno toccato questo argomento o l'hanno appena accennato, come fatto ormai abituale e fuori di discussione. Solo quello di Torino lo ha trattato con una certa larghezza, ma per avere le notizie desiderate dal comm. Baccarani, anche senza aspettare la riforma dei prospetti, per questa statistica basterebbe che negli attuali elenchi nominativi per i Consigli tutelari fosse chiaramente indicato e specificato l'oggetto delle deliberazioni dei Consigli. Ciò, purtroppo non si è potuto ottenere e non è dato supplire al silenzio delle relazioni con uno spoglio dei ricordati elenchi, i quali ci darebbero risultati sempre insufficienti.

OSTERMANN. Non gli sembra meritata l'accusa che i Tribunali siano di manica larga nell'omologare le deliberazioni che dispensano i tutori dalla cauzione. Generalmente il Consiglio di famiglia fa risultare che il tutore è degno e meritevole di una tale concessione e la concede ad unanimità di voti. E il Tribunale ordinariamente delibera, in conformità del parere del Consiglio di famiglia, perchè gli riuscirebbe molto difficile poter dimostrare che il Consiglio ha fatto male a concedere la dispensa.

AZZOLINI. Aggiunge che l'ufficio di tutore è ufficio gratuito e ordinariamente non ambito e che se vi fosse un maggior rigore nel richiedere l'osservanza di alcuni obblighi, difficilmente i tutori accetterebbero l'incarico, nè forse è facile trovare tutori in grado di prestar cauzione.

PRESIDENTE. Non essendovi nessuna osservazione in contrario resta inteso che la Commissione prende atto delle proposte dell'on. Gianturco salvo al Comitato il provvedere perchè siano prese in considerazione al momento opportuno della modificazione dei registri delle tutele.

ZELLA-MILILLO. Domanda se i dati richiesti dall'on. Gianturco si possono rilevare dai prospetti statistici.

AZZOLINI. Risponde che si potranno avere introducendo alcune modificazioni ai modelli dei prospetti ora in uso.

BACCARANI. Ricorda che nella tariffa giudiziaria dello Stato Parmense era fissata una retribuzione al Cancelliere della Pretura per ogni resoconto annuale di tutela presentato; e allora i resoconti erano sempre presentati; non osa affermare che fossero l'espressione della verità, ma sta il fatto che venivano sempre presentati.

PRESIDENTE. Invita il relatore Azzolini a leggere le proposte con le quali termina la sua relazione, per essere sottoposte al voto della Commissione.

AZZOLINI. Legge la 1^a proposta:

« Sia richiamata l'attenzione del Ministro Guardasigilli su gli inconvenienti rilevati dalla indagine statistica di questa Commissione nella istituzione e nel funzionamento delle tutele per i minorenni, affinchè sia provveduto ad esercitare una diretta vigilanza sull'andamento di questo servizio mercè i competenti uffici del Ministero di grazia e giustizia ».

Messa ai voti, è approvata.

AZZOLINI. Legge la 2^a proposta:

« Sia provveduto affinchè i Procuratori del Re, periodicamente nel corso dell'anno prendano in esame i registri delle tutele e si assicurino del regolare andamento di esse ».

Circa questa proposta ricorda di avere avuto occasione di notare che nei registri figurano alcune tutele che non hanno più ragione di essere e che si debbono perciò eliminare. Ciò gioverà anche per ridurre al vero il numero delle tutele, non solo per ottenere la verità e l'esattezza statistica, ma anche per togliere un argomento, o meglio pretesto, che si deduce dal grande numero, talora davvero eccessivo ed inverosimile, di tutele asserite tuttora aperte, per scusare la mancata vigilanza e le scarse convocazioni dei Consigli tutelari.

Crede perciò opportuno che sia rivolta questa raccomandazione anche ai Procuratori Generali, affinchè ricordino agli uffici dipendenti le ragioni per le quali tale eliminazione non deve essere trascurata.

Messa ai voti, è approvata.

AZZOLINI. Legge la 3^a proposta:

« Si studi il modo di ricavare da unica sorgente le notizie sulle tutele dei minorenni, tanto per la statistica giudiziaria civile, quanto per la vigilanza sui Consigli di famiglia e di tutela, mettendo a profitto, e trasformando all'uopo, gli attuali elenchi nominativi per le tutele e per le convocazioni dei Consigli di famiglia e di tutela, i quali dovrebbero servire anche ad agevolare la vigilanza delle autorità locali, prendendo da ciò occasione per riordinare e raccogliere in testo unico le istruzioni contenute nelle numerose circolari ministeriali relative alle tutele ».

Messa ai voti, è approvata.

AZZOLINI. Legge la 4^a proposta:

« Sia dato incarico al Comitato permanente di disporre indagini statistiche per accertare quale annualmente sia il numero di figli di ignoti non ricoverati negli Ospizi, pei quali dovrebbero essere istituite le tutele ».

Messa ai voti, è approvata.

AZZOLINI. Legge la 5^a proposta:

« Che si insista affinché, ove nuovamente sia presentato un disegno di legge sull'ordinamento del servizio di assistenza degli esposti, si esamini se con esso possano essere meglio regolati gli obblighi degli Ospizi, delle Congregazioni di carità e dei consegnatari di questi minorenni per la tutela di essi e d'accordo fra il Ministero dell'Interno e quello della Giustizia, siano riprese in esame, per renderle più complete e più efficaci, le disposizioni contenute nella circolare del Ministero dell'Interno in data 31 luglio 1896, numero 2527-3-10 55612, per la compilazione in ogni Comune di un registro dei minorenni dimessi dagli ospizi, orfani o abbandonati ».

Circa la prima parte di questa proposta vi fu già uno scambio di lettere fra il Ministero dell'Interno e quello della Giustizia, come ne informò la Commissione, riferendo a nome del Comitato permanente nella precedente sessione. Il Ministero dell'Interno non ne volle far nulla per non derogare alle disposizioni del Codice civile. Ma ciò non era nemmeno nelle vedute del Ministero di Grazia e

Giustizia, il quale aveva manifestato solo la convenienza di stabilire norme complementari a quelle già accolte dal Codice civile ed in armonia con esse, facendo in Italia quello che utilmente fu fatto, già da tempo, in Francia.

PRESIDENTE. Fa notare che la 5^a proposta del relatore può essere divisa in due parti; una ha uno scopo essenzialmente pratico, quello cioè di richiamare all'osservanza di quanto fu già disposto con una circolare ministeriale; l'altra parte contiene un invito a tener conto dei nuovi desiderati quando fosse presentato un nuovo progetto di legge sugli esposti. Mette ai voti le due parti della proposta separatamente.

Sono approvate.

AZZOLINI. Legge la 6^a proposta:

« Che sia dai Pretori provocata la convocazione dei Consigli di famiglia e di tutela, anche quando non vi sia patrimonio da amministrare, per la vigilanza sull'allevamento, sull'istruzione e sulla educazione del minorenni e a difesa di ogni suo interesse morale e materiale, escludendo il sistema di supplire con semplici informazioni alle mancate convocazioni, ma giovandosi delle delegazioni ai Conciliatori, accompagnate, quando occorra, da opportune istruzioni e sempre dalla necessaria vigilanza, mercè l'esame del verbale dell'adunanza che, giusta l'articolo 19 del Regolamento 26 dicembre 1902, n. 728, deve essere trasmesso al Pretore ».

Aggiunge che questa proposta sembrerà un po' complessa ma fa presente che essa si riferisce a voti emessi altra volta dalla Commissione e sui quali fu già richiamata l'attenzione del Ministero della giustizia.

Messa ai voti, è approvata.

AZZOLINI. Presenta da ultimo un voto circa l'emigrazione dei minorenni in questi termini:

« Che sulla emigrazione dei minorenni sotto tutela sia richiamata l'attenzione del Commissariato generale per l'emigrazione, pregandolo di fornire notizie alla Commissione su argomento per essa di tanta importanza ».

MORTARA. Osserva che la formula *minorenni sotto tutela* gli sembra troppo restrittiva, mentre la relazione ha messo in evidenza che molti di questi minorenni non sono sotto tutela perchè, mentre dovrebbero esservi sottoposti, la tutela non fu mai istituita.

Importa moltissimo, e forse principalmente, avere notizie circa la emigrazione anche di questi minorenni e prega quindi il relatore di trovare una formola che comprenda tutti i casi.

BOCCARDO. Aveva in mente di fare la stessa osservazione che ha ora fatta il prof. Mortara, col quale è d'accordo nel desiderare che per non limitare il campo dell'osservazione si richiedano al Commissariato dell'emigrazione notizie sull'emigrazione dei minorenni in generale, senza la restrizione contenuta nelle parole *sotto tutela*. Spetterà poi alla Commissione il compito d'indagare quanti siano i minorenni sottoposti a tutela e quanti quelli per i quali la tutela non era stata istituita.

BELTRANI-SCALIA. Sarebbe necessario raccogliere tali notizie con un prospetto apposito che potrebbe essere preparato dal Comitato, e nel quale fosse richiesta l'una e l'altra notizia, e ciò per facilitare la distinzione tra minorenni sotto tutela e minorenni senza tutela.

AZZOLINI. Ringrazia il prof. Mortara per la sua giusta osservazione, ma egli aveva circoscritto la sua proposta per non oltrepassare i limiti dell'argomento affidato al suo esame. Di buon grado accetta l'avvertenza del senatore Boccardo, ricordando che più ampia proposta, ed appunto in tal senso, presentò e fu approvata con la sua precedente relazione sulle tutele dei minorenni, ma purtroppo senza risultato, perchè il Commissariato dell'emigrazione — come egli accennò nella precedente sessione nelle comunicazioni fatte a nome del Comitato permanente — non ha dato alcuna risposta. Consente a modificare la sua proposta per ampliarla togliendo le parole *sotto tutela*, e salvo tener conto anche del suggerimento dato dall'on. Beltrani-Scalia, affinché le notizie così raccolte possano servire tanto a chi sarà chiamato a riferire sulle tutele dei minorenni, quanto per gli ulteriori studi affidati alla Sotto Commissione presieduta dall'on. Beltrani-Scalia, sulle condizioni dei minorenni orfani delinquenti e abbandonati.

PRESIDENTE. Mette ai voti la proposta con la modificazione dianzi ricordata.

La proposta è approvata.

PRESIDENTE. Invita il prof. Mortara a leggere la sua relazione sui *Collegi di Proibitori per le industrie*.

MORTARA. Legge la relazione (1).

BOCCARDO. Ha ascoltato col massimo interesse la dotta e sagace relazione e crede che meriti un sincero elogio il relatore, anche perchè ha saputo abilmente superare le non poche difficoltà che si presentavano in una prima relazione sull'importante materia.

Ha fermato la sua attenzione il secondo quesito propostosi dal relatore a guisa di dubbio, circa la efficacia delle decisioni dei Collegi e l'opportunità di estenderne l'applicazione a casi analoghi e ad altre persone non intervenute nella controversia.

Se c'è materia soggetta alle mutevoli condizioni locali di domanda e di offerta e quindi a differenti decisioni giudiziarie è questa appunto, dove trattasi di disputare sull'ammontare dei salari; sulla violazione di patti e contratti; sulle condizioni del lavoro, le quali possono cambiare in favore ora di una, ora dell'altra delle due parti contendenti, come, per esempio, può avvenire per l'introduzione di una nuova macchina. In tanta mutabilità di elementi, dare alle decisioni emesse in tale materia l'autorità di *res judicata*, la quale abbia forza imperativa in tutti i casi analoghi sorti su una parte del territorio del paese o anche su tutto, gli sembra assolutamente intempestivo. Non vuol dire con ciò che un giorno non debba sentirsi la convenienza di apportare delle mutazioni importanti in tutta la nostra legislazione economica; ma, per l'esperienza che ha, si sente autorizzato ad affermare che la materia, e ciò risulta anche dalle osservazioni contenute nella relazione, non è ancora matura per queste riforme e che siamo appena al principio di quello sviluppo industriale che giustificherebbe la proposta accennata.

Per queste considerazioni vorrebbe un minor grado di affermazione nel proporre questo desiderato, giacchè ritiene che si correrebbero dei pericoli a prendere in senso lato la proposta lueg-

(1) Vedi questa relazione a pag. 180 del presente volume.

giata dal prof. Mortara. Lo stesso relatore, accennando ad alcune proposte dell'onorevole Alessio, circa l'istituzione dei probi-viri per l'agricoltura, le ha dichiarate un po' premature, perchè presuppongono un processo evolutivo del nostro ordinamento industriale che effettivamente non si può dire avvenuto. La medesima critica egli crede di poter rivolgere alla proposta del prof. Mortara.

Si aspetti che in Italia il movimento industriale abbia raggiunto un più completo svolgimento, si affretti anche coi voti il giorno in cui le classi sociali abbiano acquistato piena coscienza dell'esser loro e dei rapporti che intercedono fra di esse; ma fino a quel giorno bisogna astenersi dall'apportare alla legislazione modificazioni del genere di quella proposta dall'egregio relatore.

GRIPPO. Pur associandosi al senatore Boccoardo nelle considerazioni testè espresse, osserva che non trattasi di una proposta concreta, ma solo dell'espressione di un desiderio del relatore e non vede la necessità che si debba dalla Commissione apportarvi nessuna modificazione.

Qualora se ne dovesse fare una proposta formale non esita a dichiarare che anche egli è di parere che l'effetto delle decisioni dei Collegi di probiviri debba essere circoscritto ai singoli casi giudicati, che non possono non differire per circostanze speciali di luoghi e di tempi da altri casi apparentemente consimili. E crede anche che sarebbe male dare un carattere di stabilità ad una giurisprudenza che deve ancora andare soggetta a notevoli cambiamenti, a seconda delle grandi variazioni che può subire l'ordinamento industriale. Crede peraltro che le parole del relatore possano benissimo esser conservate quali furono scritte, come espressione di un desiderio personale.

MORTARA. È lieto che le parole, colle quali il senatore Boccoardo e l'onorevole Grippo gli hanno segnalato l'impressione ricevuta da un punto della sua relazione, gli porgano l'occasione di chiarire con maggiore precisione il suo pensiero.

Così come per la legge del 1895 sono organizzate le Giurie, cioè distinte per industrie o per diversi gruppi di industrie affini, avviene sovente che nei rapporti tra industriali ed operai si svolga contemporaneamente uno stesso fatto contenzioso che ha per conseguenza o il licenziamento di operai, o il riconoscimento delle loro

ragioni o altra decisione diversa. Ecco quindi una serie di controversie consimili le quali allo stato delle cose potrebbero essere decise con giudicati opposti. L'inconveniente può verificarsi non solo per accidentale discordanza tra decisioni successive e separate di uno stesso collegio, forse differentemente composto in udienze diverse, quanto anche per divergenza tra due collegi costituiti per industrie affini, spesso aventi regole giuridiche e consuetudinarie comuni su alcune materie, come ad es. sul termine per la licenza da una officina o fabbrica. Ciò non gli sembra ben fatto, ed ecco la ragione della proposta da lui accennata come meritevole di esame, la quale necessariamente dovrebbe trovare applicazione unicamente in conflitti sorti in un dato momento, per un identico fatto controverso, non essendovi diversità che nelle parti contendenti.

Si riserva di fare qualche modificazione di forma alle sue osservazioni, in modo che rispecchino con precisione il suo pensiero e conclude col far notare che ad ogni modo egli ha espresso un dubbio, e non ha fatto una formale proposta.

PRESIDENTE. Sul punto in discussione dichiara che, non essendovi proposta di deliberazione e consentendo il relatore ad apporre qualche modificazione di forma al suo pensiero, non crede vi sia altro da dire.

Nemmeno su altri punti vi sono proposte concrete, a meno che non si voglia ritenere come una proposta la raccomandazione fatta nell'ultimo capoverso della relazione.

MORTARA. Non ha creduto opportuno, in questa prima relazione, di far delle proposte formali da sottomettere ai voti della Commissione; dichiara però di esser pronto a prendere in considerazione quelle conclusioni che a qualcuno dei colleghi piacesse di presentare, anche tenendo conto della speciale attribuzione conferita a questo Consesso dall'art. 75 del regolamento sui proviviri, approvato con regio decreto 26 aprile 1894.

DE' NEGRI. Sente il dovere di ringraziare il relatore per le cortesie parole rivolte alla Direzione Generale della Statistica e dichiara che questa proseguirà, con cura sempre maggiore, a raccogliere le notizie sull'argomento, e a perfezionare e completare, per quanto è possibile, l'indagine statistica, non tralasciando di pregare, per

mezzo dell'ufficio che nel Ministero di agricoltura, industria e commercio si occupa della materia, le presidenze dei Collegi di probiviri, ad accompagnare i prospetti statistici con relazioni intese ad illustrare le cifre e specialmente a chiarire le cagioni che provocarono l'azione dei rispettivi Collegi.

PRESIDENTE. Non essendo pronte le altre relazioni che erano iscritte nell'ordine del giorno, dichiara chiusa la sessione.

La seduta è tolta alle ore 11. 30.

PARTE II.

RELAZIONI ED ALLEGATI.

RELAZIONI DEI COMMISSARI

Comunicazioni fatte alla Commissione per la statistica giudiziaria dal Comitato permanente.

RELATORE: **AZZOLINI.**

Per il breve intervallo corso dall'ultima sessione (febbraio 1902) inevitabilmente pochi sono gli argomenti sui quali debbo riferire a nome del Comitato permanente.

Ordinamento della Commissione.

Premetto come di consueto le notizie sull'ordinamento della Commissione.

Il sorteggio dei commissari elettivi per l'annuo rinnovamento parziale della Commissione fu fatto dopo la sessione del febbraio 1902, perchè sostituì la sessione ordinaria, che doveva essere tenuta nel dicembre 1901.

Per tale sorteggio cessarono di far parte di questa Commissione gli on. NOCIRO PIETRO e LUCCHINI LUIGI, il comm. NICOLA RICCIUTI ed il prof. AUGUSTO BOSCO. Ma con decreto ministeriale del 21 giugno 1902 furono confermati i tre primi e chiamato a farne parte per il quadriennio 1902-1905, in sostituzione dell'ultimo commissario sorteggiato, il comm. ANTONIO TAMI, che nel frattempo aveva cessato di appartenere di diritto a questa Commissione, come direttore generale del Fondo per il culto, perchè nominato consigliere alla Corte dei conti.

All'ufficio di direttore generale del Fondo per il culto fu poi chiamato con regio decreto 27 marzo 1902 il comm. MO: FINO EMANUELE, che perciò di diritto viene a far parte di questa Commissione.

Il prof. CESARE VIVANTE insistè nelle date dimissioni dall'ufficio di commissario elettivo e perciò con decreto del 21 corrente,

furono le sue dimissioni accettate dal Ministro Guardasigilli che provvide contemporaneamente a sostituirlo scegliendo sulle designazioni del vostro Comitato permanente e nominando commissario il comm. *Guglielmo Baccarani*, sostituto avvocato generale erariale.

Pubblicazione delle deliberazioni prese nella Sessione del febbraio 1902.

Le deliberazioni prese nella Sessione del febbraio u. s. furono pubblicate nel *Bollettino ufficiale del Ministero di grazia e giustizia* del 15 aprile 1902 (n. 15, pag. 162-163).

E qui debbo avvertire che degli eventuali ritardi in queste pubblicazioni non può in nessun caso rispondere esclusivamente l'ufficio di segreteria della Commissione, perchè ogni pubblicazione va subordinata all'approvazione ed all'autorizzazione, nonchè alla disponibilità dello spazio ed alle esigenze tipografiche del *Bollettino* del Ministero, ove talvolta occorre dare la precedenza ad altre pubblicazioni.

Giustizia amministrativa.

Per deliberazione presa dalla Commissione nell'accennata ultima Sessione, doveva il Comitato permanente studiare le modificazioni da introdurre nei prospetti destinati a raccogliere le notizie statistiche degli uffici della Giunta provinciale amministrativa e della Sezione IV del Consiglio di Stato e completare tali prospetti con analoghe istruzioni.

Il Comitato domandò, ed ebbe, il volenteroso ed efficacissimo concorso del collega consigliere Sandrelli, che aveva presentata la relazione tanto giustamente lodata « *Sullo svolgimento della giustizia amministrativa nell'anno 1899.* »

Le proposte fatte dal consigliere Sandrelli furono esaminate ed approvate dal Comitato permanente e in allegato a queste comunicazioni presento i prospetti, da lui modificati ed approvati dal Comitato permanente, ai quali sono state premesse alcune avvertenze che rendono conto delle modificazioni apportatevi.

Per quanto riguarda particolarmente i lavori delle Giunte provinciali amministrative, dovrà richiedersi al Ministero dell'interno, oltre la trasmissione dei prospetti riassuntivi, l'invio dei prospetti singoli riempiti da ciascun ufficio di Giunta provinciale, e ciò in adempimento della deliberazione della Commissione per la Statistica giudiziaria e notarile del 14 febbraio 1902.

Contenzioso erariale.

Accennai, con le ultime comunicazioni fatte in nome del Comitato permanente, come fossero rimasti sospesi gli studi per iniziare una speciale indagine statistica sul contenzioso erariale. Dovranno ora questi studi essere ripresi e condotti a termine, ma dovrà provvedersi a sostituire il Commissario, prof. AUGUSTO BOSCO, che di essa era stato incaricato insieme al consigliere SANDRELLI.

Deliberazioni e proposte di provvedimenti legislativi.

Il Comitato permanente ha esaurito l'esame delle proposte e delle deliberazioni relative alle passate sessioni e per le quali era richiesta l'opera sua, onde rimane da dar conto soltanto di quelle della sessione del giugno 1901, che già ebbero l'approvazione del Ministro guardasigilli; non avendo ancora avuto occasione di prendere in esame quelle dell'ultima sessione del febbraio 1902, tranne quanto concerneva, come ho già esposto, la giustizia amministrativa.

Ma per le deliberazioni e per le proposte, concernenti provvedimenti legislativi non spettava al vostro Comitato alcuna iniziativa, ma la Commissione stessa deve per necessità di cose limitarsi a segnalarle al Ministro guardasigilli con la relazione del suo Presidente.

Fra queste v. nno i voti fatti perchè sia data facoltà di introdurre le cause direttamente innanzi ad un magistrato superiore, e perchè siano accolte nella legislazione italiana disposizioni analoghe a quelle della legge francese del 24 luglio 1889 sulla protezione dei fanciulli maltrattati o moralmente abbandonati, fu anche ricordato la proposta di limitare la facoltà dei ribassi nelle vendite giudiziarie, ma per la espropriazione giudiziale dei beni immobili era già allo

studio apposito progetto di legge, che fu poi presentato dal Ministro della giustizia al Senato del Regno nella tornata del 28 aprile 1902 (n. 19).

Minorenni delinquenti.

Con l'autorizzazione del Ministro guardasigilli fu comunicato alla Commissione incaricata di studiare le modificazioni da introdurre nel Codice di procedura penale il voto per una speciale procedura nell'istruttoria penale al fine di provvedere al collocamento dei minorenni in istituti di correzione, evitando i contatti del carcere e la solennità del pubblico giudizio.

Alla medesima Commissione furono poi fatti presenti i risultati dell'inchiesta che la nostra Sotto-Commissione incaricata dello studio delle condizioni dei minorenni orfani abbandonati e delinquenti, aveva compiuto per conoscere l'avviso dei Procuratori generali presso le Corti d'appello circa l'applicazione ai minorenni della *condanna condizionale* e della *sospensione della sentenza*.

Fu risposto dal Commissario segretario della detta Commissione che nel libro II del progetto del nuovo Codice di procedura penale sono state già introdotte disposizioni per le quali viene limitato il rilascio del mandato di cattura contro i minorenni; e rispetto alla detenzione preventiva dei minori di 18 anni è data facoltà al giudice di surrogare al carcere la casa di correzione o di custodia ed anche la facoltà della consegna ad un istituto di educazione o di patronato.

Inoltre lo stesso Commissario segretario avvertiva che le altre deliberazioni su questo argomento, prese dalla Commissione per la statistica giudiziaria saranno sottoposte alla Sotto-Commissione incaricata di esaminare il progetto per il libro III del nuovo Codice di procedura penale.

Patria potestà.

Inoltre secondo il voto fatto nella sessione del giugno 1901 il Ministro Guardasigilli ha consentito che sia richiamata l'attenzione dei rappresentanti il P. M. circa l'applicazione delle disposizioni relative alla privazione, alla restrizione ed alla decadenza della patria

potestà e per accertare quali provvedimenti si presentano opportuni per ricordare l'osservanza di quelle disposizioni, ed ove siano applicate, come si provveda alla protezione dei minorenni.

Giurisdizione volontaria ed onoraria.

Fu anche accolto il voto di questa Commissione, ed è già stata predisposta una circolare, per avvertire i rappresentanti del P. M. affinchè nelle loro relazioni annuali prescritte dall'articolo 150 dell'ordinamento giudiziario, facciano argomento di più particolare esame i provvedimenti di giurisdizione volontaria ed onoraria.

Conciliatori.

Alla Direzione generale degli affari civili e penali nel Ministero di grazia e giustizia, affinchè possa averlo presente negli studi che eventualmente potranno esserle affidati sugli Uffici di conciliazione, fu data notizia della proposta di nominare un solo Conciliatore per più comuni finitimi e di importanza esigua, affinchè la scelta possa essere fatta con maggiore larghezza e con più sicuro criterio.

Alla stessa Direzione generale furono rimesse per i provvedimenti di sua competenza le relazioni annuali sull'andamento degli Uffici di conciliazione che erano state richieste con circolare del 1° agosto 1895, n. 2545-1347, per l'*Ufficio legislativo* e che in seguito alla cessazione di questo Ufficio erano state inviate alla segreteria di questa Commissione.

Concludendo debbo pregare la Commissione di pronunciarsi sullo schema delle istruzioni e sui moduli per la statistica della *Giustizia amministrativa* e circa gli studii da riprendere per la indagine statistica sul *Contenzioso erariale*.

Sui discorsi inaugurali dei Procuratori generali presso le Corti di appello intorno alla amministrazione della giustizia (parte penale) durante l'anno 1901.

RELATORE: **OSTERMANN.**

È con vera commozione dell'animo che imprendo a riferire sui discorsi inaugurali riguardanti l'amministrazione della giustizia penale nel decorso anno 1901, perchè l'ultima applaudita relazione sull'importante materia è stata letta in questo stesso luogo, or fa un anno, dal compianto senatore Righi, relazione che in modo spiccatissimo porta l'impronta del suo mite e delicato sentire, essendosi prima di ogni cosa dato premura di attenuare con mano maestra quelle che a lui parevano tinte troppo vivaci della precedente relazione dell'onorevole Lucchini, pur soggiungendo più innanzi, nel tener parola di un discorso inaugurale assai povero agli intenti statistici, di aver solo allora potuto comprendere la condizione d'animo in cui doveva versare il Lucchini quando dettava la sua relazione.

Certamente, chi mira ad un fine vorrebbe essere pienamente assecondato da tutti gli elementi ai quali deve ricorrere per raggiungerlo. L'importanza delle relazioni inaugurali ai fini statistici è della più chiara evidenza, e il riassunto demandato alla nostra Commissione oltre all'utile immediato delle deliberazioni ispirate all'intento di progredire nel bene e quasi sempre, giova dirlo, accolte dal Ministro guardasigilli, dovrebbe pure e deve costituire la più preziosa fonte d'illustrazione delle relazioni che ricorrono a più lungo termine sul movimento della litigiosità e della delinquenza e sull'amministrazione della giustizia civile e penale. Eppure, mentre taluni (Bologna, Parma, Torino, Perugia sezione) segnalano l'utilità delle relazioni annuali, v'ha chi le dice e ritiene inutili, arrivando uno (Macerata sezione) perfino a dire che la relazione inaugurale, ingrattissima per l'oratore e per l'uditore, sottrae ai rappresentanti del Pubblico Ministero un tempo prezioso che sul

finire dell'anno potrebbero e dovrebbero spendere in altre più utili occupazioni giudiziarie. Pare a me che trattandosi di un dovere incombente per legge, si dovrebbe solo pensare ad adempierlo con ogni cura, e così non avverrebbe che le lacune ch'è nello studio di qualche discorso s'incontrano e alle quali, ove occorra, accennerò nel corso della relazione, vengano a far testimonianza della poca persuasione di qualche oratore di far cosa utile e ad impedire ad un tempo a noi di raggiungere completamente gli intenti ai quali aspiriamo.

Nè posso tacere che il desiderio della Commissione ripetutamente espresso e tradotto in analoghe circolari ministeriali (19 agosto 1896, n. 868; 10 ottobre 1898, n. 1520) che i discorsi inaugurali venissero estesi dai capi del Pubblico Ministero, per la loro maggiore autorità, competenza e cognizione di causa, come quelli cui è affidato un compito direttivo e vigilante sull'opera i cui risultati vengono riassunti nella relazione annuale, è ben lungi dall'essere ascoltato e assecondato.

L'onorevole Lucchini, nella relazione del luglio 1900, lamentava che sette relazioni, su venti, invece che dal capo ufficio, fossero estese, per delegazione, da un sostituto. Ebbene, quest'anno è accaduto che solo otto relazioni (Bologna, Catania, Catanzaro, Genova, Lucca, Milano, Parma, Torino) sono opera del capo di ufficio.

È naturale, e le circolari lo dicono espressamente, che gravi ragioni d'ufficio, specialmente nei centri massimi, possono costituire un legittimo impedimento; devo anche far presente che nello scorso gennaio in due Procure generali (Palermo e Aquila) la direzione dell'ufficio era affidata ad un sostituto; ma, pur nulla togliendo alle relazioni dei delegati, alcune delle quali in verità assai pregevoli, ho creduto di dover segnalare l'eccessivo numero delle delegazioni, contrastante troppo spiccatamente coi voti della Commissione e colle raccomandazioni del Ministro.

Parecchi discorsi mettono in evidenza l'imbarazzo che proviene dal dover redigere il resoconto affrettatamente per la prima udienza dell'anno. Quello di Cagliari dice che il metodo seguito nella formazione dei dati statistici, in rapporto alla relazione annuale, non è quello che dia la maggior garanzia dell'esattezza delle cifre e tanto meno dei fatti osservati in base alle medesime, osser-

vazione, egli soggiunge, che potrebbe indurre a trovare una soluzione che permettesse di fare un lavoro meno affrettato e ben ponderato.

Quello di Venezia dice che l'intento non si può raggiungere... se si devono illustrare cifre che arrivano fra mano, quando arrivano, all'ultima ora.

Quello di Parma, che si schiera fra i più convinti sostenitori dell'utilità dell'esposizione statistica, vorrebbe che la festa si celebrasse non nella prima udienza dell'anno, ma in una più lontana, quando i lavori tutti, non di soli undici mesi, possano essere raccolti e ponderati, risparmiando così alle Cancellerie ed alle Segreterie una doppia fatica di compilazione che non è sempre a vantaggio dell'esattezza, e risparmiando il pericolo di dover correggere le relazioni quando le risultanze dell'ultimo mese spostino i dati che ne sono la base. Si convinca, egli conclude, la Commissione di statistica, della necessità di questo differimento per proporlo d'urgenza al Ministro guardasigilli, e sarà anche benemerita dell'amministrazione della giustizia, togliendo lo sconcio, ora inevitabile, di obbligare al silenzio i Collegi giudiziari nei principii dell'anno.

Anche quello di Napoli segnala l'inconveniente della affrettata relazione, fatta sui dati di solo undici mesi. Egli avviserebbe che il resoconto morale si facesse sempre dal Capo all'apertura dell'anno giuridico, lo statistico più innanzi, anche da un sostituto delegato, alla prima udienza di marzo.

Queste sono lamentazioni che si ripetono tutti gli anni e si ripeteranno sempre finchè le cose non mutino, ed a mio avviso sono lamentazioni fondate. Lo dico anche per esperienza, avendo sempre lamentato l'inconveniente del duplice lavoro affrettato imposto alle cancellerie, prima per gli undici mesi, poi per il dodicesimo; ed essendo questo, in tutti gli uffici giudiziari, il mese di maggior lavoro, perchè sempre avviene che in ultimo s'acuisce il desiderio di smaltire la pendenza quanto più sia possibile, bene può accadere, quel che avverte il Procuratore generale di Parma, che cioè i risultati del dicembre infirmino in qualche parte i ragionamenti della relazione inaugurale basata sulle cifre di undici mesi, mentre il prospetto sommario che poi la correda contiene le cifre dell'intero anno.

Questi del resto sono inconvenienti dei quali la Commissione si è ripetutamente occupata, e ne fa fede una sua proposta, che non fu accolta, diretta a spostare i discorsi inaugurali di qualche settimana, per dar agio di raccogliere ed ordinare i dati statistici di tutto l'anno; come del pari non ebbe seguito una deliberazione presa nel gennaio 1891 su proposta del compianto senatore Auriti, colla quale si invitava il Ministero a richiedere una relazione amministrativa complementare del discorso, che contenesse le spiegazioni e illustrazioni statistiche che dal discorso inaugurale non si potevano conseguire, ciò che a mio avviso tornerebbe utile e pratico ai fini statistici e consonerebbe in sostanza coll'avviso espresso dall'oratore di Napoli.

Movimento della delinquenza.

La presente relazione non può aver base principale sulle cifre il cui studio più diretto è riservato alle relazioni triennali sul movimento della delinquenza e sulla amministrazione della giustizia penale. Le cifre poco valgono senza le medie proporzionali desunte dai dati sicuri dei volumi di statistica e senza i confronti col passato e fra le varie regioni. Il titolo stesso della relazione ne indica l'oggetto, che deve versare su quanto risulta dai discorsi inaugurali sul modo con cui fu amministrata la giustizia penale nei singoli distretti giudiziari (articolo 150 Ordinamento giudiziario) e sui dati più salienti e caratteristici dell'amministrazione stessa (circolare 27 novembre 1894).

Quanto al movimento della delinquenza, se ne deplora in genere l'aumento nei discorsi di Ancona, Aquila, Potenza, Trani; — qualche aumento, ma non sensibile, nel distretto di Milano, dove però, dice il Procuratore generale, i reati gravi non sono frequenti e non sono alla mano, come altrove, il coltello e la rivoltella, contribuendo al buon risultato il lavoro e le adeguate mercedi, molti delitti essendo dovuti agli oziosi; — qualche aumento nelle lesioni personali in distretto di Venezia. A Bologna diminuzione nelle cifre complessive, ma la delinquenza più grave, che comprende Tribunali e Assise, è in aumento. Si affretta però a soggiungere l'oratore che tale aumento è più apparente che reale nel senso che la delinquenza veramente grave nelle sue forme più paurose è quasi scomparsa dalla

regione, ed osserva che il crescere del numero dei reati piuttosto che ad una recrudescenza del delitto accenna ad una trasformazione della delinquenza in relazione al mutato ambiente sociale in cui si vive.

Nei distretti di Catania, di Genova, di Lucca, non vi sono differenze notevoli. A Genova, tenendo conto, specie pei reati fraudolenti, anche dell'aumento degli affari e dei traffici, si può fare, dice l'oratore, una induzione favorevole al distretto intorno alle sue condizioni morali e alla delinquenza; e a Lucca è segnato un miglioramento nel senso che nei reati più gravi, gli omicidi, non vi fu mai premeditazione. Parimenti nel distretto di Firenze non si sono avute differenze notevoli, salvo un accenno ad aumento nel reato intermedio, a diminuzione nel reato maggiore.

Nel distretto di Brescia il numero complessivo delle denunce segna un aumento, causato però, osserva l'oratore, più dalle contravvenzioni che dai delitti; qualche aumento nei reati di oltraggio e resistenza ad agenti della pubblica forza.

Qualche diminuzione nel complesso in distretto di Casale, meno che nei reati contro le persone la cui persistente frequenza e gravità, dice l'oratore, non può a meno di essere segnalata.

Nel distretto di Napoli la delinquenza è in periodo di sosta, essendosi verificata però in alcune specie di reati maggiori, omicidi e lesioni gravi, una certa diminuzione la quale dà diritto, dice l'oratore, a ritenere che la intensità del delitto sia per diminuire. Crebbero però in numero i delitti di violenza, resistenza ed oltraggio, quelli contro l'ordine pubblico e la fede pubblica.

Dal discorso di Torino si rileva che il numero complessivo delle denunce presentate ai Procuratori del Re corrisponde alla media dell'ultimo triennio; però se il numero de' misfatti più gravi deferiti alla Corte d'Assise fu pressochè uguale a quelli dell'anno precedente, li superarono in intensità.

Nel distretto di Messina si è verificata, di fronte agli anni precedenti, una non lieve diminuzione di omicidi, un aumento invece di lesioni personali.

Diminuzione abbastanza notevole nelle rapine e nei reati contro l'ordine pubblico, lieve negli omicidi, si è verificata nel distretto di Parma dove l'alta criminalità, dice il Procuratore generale, rappresenta una quantità trascurabile; qualche grave delitto

contro le persone, ma sempre per movente impulsivo; aumento nei reati di violenza ed oltraggio e qualche lieve aumento in talune specie di reati minori.

Nel distretto di Roma nell'alta delinquenza si va migliorando, ed a dimostrarlo con maggiore evidenza l'oratore risale al passato e rileva che le grassazioni (ora rapine) da 349, quante furono nel 1874, scesero nel 1888 a 214, a 160 nel 1898, a 92 nel 1900, a 64 nel 1901, e gli omicidi che nel 1893 furono 244, si ridussero a 116 nel 1900, a 91 nel 1901. Queste risultanze davvero confortanti nella provincia Romana, dove l'aggressione sulla via pubblica fu il reato tipico, tradizionale, non possono, dice l'oratore, lasciare indifferenti e non far proclamare apertamente che, massime nei Castelli Romani, molto si fece in pro della sicurezza pubblica e che ferma e vigilante è l'azione del Governo pel risanamento morale delle popolazioni

Una confortante diminuzione nell'alta delinquenza è pure segnalata nei distretti di Cagliari e di Palermo. Il Procuratore generale di Cagliari ne dà la dimostrazione coll'indicare le cifre dei processi demandati alla sezione d'accusa, che egli considera come il vero termometro dell'alta delinquenza, processi che salirono a 148 nel 1899, per discendere a 124 nel 1900, a 118 nel 1901.

Nel distretto di Palermo dall'anno precedente, salvo un aumento nelle rapine (da 719 a 801) vi fu diminuzione in tutte le altre specie di reati, e abbastanza notevole negli omicidi (da 698 a 600). La cifra degli omicidi, dice l'oratore, fa fede che il miglioramento è reale, perchè se per altri delitti è possibile una diminuzione di denunce senza una effettiva diminuzione di reati, in quanto chi li patisce li occultata, ciò non è possibile per gli omicidi.

È segnalato un notevole aumento di contravvenzioni nei discorsi di Aquila, Modena (sezione), Brescia, Genova, Roma, ecc.; corrispondente all'aumento di leggi e regolamenti generali e locali che procede di pari passo col progresso civile e scientifico e col continuo incremento delle esigenze economiche e sociali.

In conclusione, e specialmente dai centri che hanno sempre segnato nell'alta delinquenza cifre elevate, si può dire che venga una nota confortante; se la quantità complessiva dei reati non accenna a diminuire, ben va scemando però quella dei delitti più gravi.

Avviene quella trasformazione della delinquenza cui ha accennato il discorso di Bologna e che ravvisa pure il discorso di Roma, notando il fenomeno che ad ogni diminuzione dell'alta delinquenza si moltiplicano gli altri reati, per modo che « col progredire della civiltà i reati si trasformano, non scemano ».

E la nota confortante, circa l'alta delinquenza, riesce viemaggiormente rimarchevole, se si tien conto del progressivo aumento della popolazione.

Specie di reati prevalenti.

In Sardegna, nei reati più gravi, primeggiano per quantità gli omicidi e le rapine. Nel distretto di Catania i reati di sangue e i furti.

Nel distretto di Catanzaro furono istruiti ben 25 processi per associazione a delinquere con un movimento di 1185 imputati in buona parte detenuti. I Tribunali hanno già avuto occasione di pronunziare 7 sentenze con 80 assolutorie, 157 condanne.

Raccomanda il Procuratore generale la maggiore energia nel prevenire questa specie di reato che commove ed agita ogni classe sociale e che si va rendendo quasi familiare in provincia di Reggio. Coll'opera della Magistratura e della Polizia, dice l'oratore, deve concorrere quella delle stesse popolazioni che devono aspirare ad una pronta ed efficace riscossa morale se non vogliono ridursi ad uno stato di cose più o meno irreparabile. Nello stesso distretto di Catanzaro vi furono 40 processi per favoreggiamento con 67 imputati. L'oratore è d'avviso che se l'autorità giudiziaria non avesse saputo assumere la responsabilità di siffatta repressione, ogni altro sforzo diretto alla cattura del brigante Musolino, che per lungo tempo turbò l'ordine pubblico in quella provincia, sarebbe stato neutralizzato dalla persistenza del favoreggiamento. Confida che il fenomeno sia stato transitorio, ma la causa di tanto pervertimento potrebbe sopravvivere se nelle contrade remote delle Calabrie colle ferrovie e colle scuole non si facesse penetrare la fede nel progresso civile e rinunziare così, colla fiducia nell'autorità sociale, all'esercizio della vendetta personale.

Nel distretto di Genova prevalgono sempre, a determinare la più elevata delinquenza rimpetto alle altre provincie settentrionali, poche categorie di reati violenti (le resistenze e violenze contro gli

agenti della forza pubblica superano anche le medie del regno; le rapine, le lesioni e gli omicidi prevalgono nella provincia di Massa e Carrara), molte di fraudolenti, cioè: truffe, frodi, appropriazioni indebite e reati contemplati dal Codice di commercio, ciò che fa dire giustamente all'oratore che il criterio della popolazione deve essere, specie nei reati fraudolenti, combinato col numero e l'aumento degli affari e dei traffici.

A Milano continuano ad essere segnalate le gesta dei cosiddetti *teppisti* sui passanti, però senza gravi violenze, tanto che trovarono in qualche caso, dice il Procuratore generale, chi diede loro meritata lezione. Per siffatte rapine vi furono 70 processi e 40 condanne.

Nel distretto di Palermo prevalgono sempre, nell'alta delinquenza, gli omicidi e le rapine. L'oratore porta esame alle tabelle statistiche per l'anno 1898, rilevando che la media massima del Regno, per gli omicidi è data da Caltanissetta, per le rapine da Girgenti. Abbondano pure i reati contro il buon costumè e l'ordine delle famiglie perseguibili solo a querela di parte, ma l'oratore ritiene che, quanto a queste, la prevalenza, rispetto alle altre regioni, sia solo apparente; alla offesa alla castità della donna, egli dice, raramente non tien dietro o la vendetta di sangue o la vendetta legale, ciò che altrove non avviene, sia per diverso concetto dell'onore delle famiglie, sia perchè la donna ha assai maggiore libertà e quindi maggior facilità di celare le offese, e se queste son note si preferisce il tacere ad evitare i maggiori danni della pubblicità.

Nel distretto di Parma un delitto che per la gravità e frequenza viene segnalato dal Procuratore generale (nonchè dal reggente la Procura della sezione d'appello di Modena) è l'incendio. Studiò gli antecedenti; la statistica del decennio gli ha dato una media di 808 all'anno; nel 1901 furono 712, definiti 200 per inesistenza di reato, 220 per deficienza di prova generica, 204 perchè ignoti gli autori; rinviati a giudizio solo 11; gli altri processi ancora pendenti. Deplorea il ripetersi del reato e gli insuccessi. Le difficoltà connaturali a questa specie di delitto sono accresciute dal contegno passivo delle parti lese, ciò che autorizza taluni a sospettare in loro confronto, perchè tutti i danneggiati erano assicurati. Ha prescritto la massima oculatezza nelle indagini istruttorie.

In distretto di Roma numerosi i reati contro le persone; audace il furto, specie in città; larga e lamentata la diffusione della moneta e del biglietto falsi.

Nel discorso di Torino sono segnalati i numerosi reati di lesione personale; 1787, dei quali ben 1005 con coltello.

In quello di Trani prevalgono i delitti di violenza che, dice l'oratore, è la nota caratteristica delle provincie meridionali d'Italia; 6965 contro le persone, con 125 omicidi.

Nel Veneto è rilevante il numero delle diffamazioni ed ingiurie, 3719, che dimostrano, dice l'oratore, come dal turpiloquio da trivio si passi facilmente a mordere e dilaniare di proposito la fama e la reputazione altrui, anche a mezzo della stampa. Parimenti l'oratore deplora il rilevante numero di delitti di violenza e resistenza alla forza pubblica.

*
* *

Il movimento del proletariato che nello scorso anno si è manifestato in modo eccezionale, con una quantità di scioperi tanto agrari che industriali veramente straordinaria, ha dato necessariamente luogo a non pochi procedimenti per attentato alla libertà del lavoro nelle regioni dove l'agitazione si è maggiormente accentuata. Taluni discorsi ne parlano, ma evidentemente anche su questo fenomeno importante, che nelle relazioni inaugurali non poteva passare inosservato, vi sono delle lacune.

Ad esempio, l'oratore di Venezia, pure accennando in genere agli scioperi talvolta violenti che si succedono l'uno all'altro giorno per giorno, non discende a specificazione alcuna, sebbene in provincia di Rovigo sieno avvenuti, secondo le notizie provenienti dal Ministero dell'interno, ben 88 scioperi con quasi 35 mila scioperanti. Non è possibile a mio credere, anche per i confronti che si possono fare con altri distretti, che nessuna denuncia sia pervenuta agli uffici del Pubblico Ministero, che nessun procedimento sia stato istruito. Se volessi affidarmi alla sola memoria sarebbe pronta l'affermativa; persuadono a ciò le stesse affermazioni generiche del discorso; ad ogni modo, anche dato che nessun attentato avesse avuto luogo o non fosse rimasto provato, non sarebbe stato forse il caso di farne cenno? Ben altri lo fece, come l'oratore di Macerata (sezione d'appello), dove il movimento non è stato certamente così accentuato e dove, a sua constatazione, non si è mai decampato dai confini della legalità.

Il prospetto sommario non fornisce lumi in proposito perchè,

fra le specificazioni, non porta quella dei delitti contro la libertà comprendente al capo VI i delitti contro la libertà del lavoro, cosicché i procedimenti di questa specie vanno compresi sotto l'indicazione generica — altri delitti. — Quando fu predisposta la compilazione del prospetto non era certamente prevedibile che questa specie di reato assumesse, d'un tratto, tanta importanza. Giova sperare che essa sia affatto transitoria e che, cessato il periodo acuto, le lotte economiche si svolgano sempre nelle vie legali.

Il Procuratore generale di Bologna osserva che i delitti contro la libertà del lavoro sono sempre gravi, perchè la loro azione liberticida inquina la fonte della nostra vita civile ed anche perchè facilmente assumono la caratteristica di minaccia di gravi perturbamenti dell'ordine sociale. Egli non indica quanti processi furono istruiti; nota il radicale mutamento avvenuto nella provincia di Ferrara il cui carattere pacifico la teneva in passato aliena da ogni lotta ed attentato, e poi accenna con dettaglio ai precedenti che condussero al doloroso fatto del ponte Albersano presso Berra.

Nel distretto di Casale furono trattati 8 processi per delitti contro la libertà del lavoro (Vigevano ed Alessandria), parte in Tribunale, parte in Pretura, e finirono alcuni con mitissime condanne a tre giorni di detenzione, altri con dichiarazione di non luogo. Nello stesso distretto vi furono anche due processi, con esito negativo, per turbato possesso con violenza morale, contro numerosi operai per aver voluto lavorare contro la volontà di affittavoli o di proprietari.

In distretto di Milano i processi per reati in occasione di scioperi furono 398 ed ebbero termine 288 perchè rimasti ignoti gli autori, 72 con assoluzione, 33 con condanna, 5 rimasero pendenti. I condannati ammontarono in complesso a 96. Quel Procuratore generale dà encomio all'opera pronta e solerte dell'autorità di pubblica sicurezza e dei carabinieri, sia per cogliere i colpevoli che per evitare danni maggiori; ma vi contribuì pure l'azione energica e sollecita della giustizia che l'oratore raccomandò si esplicasse anche con sopraluoghi nel duplice intento d'una sollecita e migliore istruttoria e del buon effetto che sempre produce la pronta azione sul luogo del magistrato verso cui, egli dice, l'agricoltore si mantiene in generale rispettoso. Si compiace che la lotta non segnò troppo oscure tracce nelle statistiche penali, e formò talvolta anche

occasione di ammirazione, citando ad esempio lo sciopero di 11 mila muratori durato un mese senza che siasi avuto argomento a procedere in via penale. Il compito fu più difficile nelle campagne per il minor grado di coltura ed intelligenza, e cita il caso di scioperanti che ricorsero all'ausilio dei carabinieri per costringere chi lavorava a non lavorare, credendo di poterlo fare legittimamente. Le maggiori prepotenze avvennero negli scioperi non sussidiati da buone ragioni. « La coscienza del diritto, osserva l'oratore, mantenne l'ordine e vinse, l'eccesso sforzavasi di romperlo e finì come tutti gli eccessi ». Le violazioni del Codice penale si manifestarono colle violenze e colle minacce o personali od a mezzo di scritti minatori, e coi maliziosi danneggiamenti, d'ordinario taglio di piante e qualche incendio di non grave entità, tendenti piuttosto a minacciare maggiori danni in caso di resistenza che a recare direttamente pregiudizio alla proprietà.

Nel distretto di Parma l'insolito movimento sociale per un momento impensieri, ma presto, mercè la buona indole degli operai, la relativa moderazione dei direttori del movimento e per altre cause tutto tornò allo stato normale. Le denunce per reati contro la libertà del lavoro furono 14; sette procedimenti furono definiti con ordinanze o sentenze di non luogo, sei di condanna, uno rimase pendente; 130 gli imputati, 38 condannati a pene lievissime.

Dice l'oratore di Roma che non ostante le preoccupazioni destate dalle onde dense di lavoranti di ogni industria e mestiere che riuniti in aperti comizi reclamavano rumorosamente aumento di salario e diminuzione delle ore di lavoro, non si ebbero a lamentare gravi ribellioni. Se qualcuno, in nome della libertà dello sciopero, pretese con minacce e violenze imporsi ai compagni perchè desistessero dal lavoro, ebbe processo e condanna, e quando apparve doveroso fu ridata forza alla legge. Ma l'oratore non dà nessuna indicazione numerica.

Nel distretto di Torino, dice quel Procuratore generale, non i fatti di violenza estrema altrove lamentati, ma nè infrequenti nè lievi gli scioperi a base di coalizioni sì nelle campagne che nelle città, cui non fu del tutto straniero l'elemento della violenza. In circondario di Novara 17 procedimenti, molti dei quali seguiti da condanna. Altro eccitamento a sciopero con violenze in quel di Domodossola; altro in quel di Pinerolo; 19 procedimenti in circondario

di Vercelli, 4 dei quali già definiti con sentenza di condanna; 2 a Torino; 6 a Biella, tutti per violenza alla libertà del lavoro da parte di operai contro operai, ciò che dimostra, dice l'oratore, come facilmente la solidarietà si tramuti in violenza e come a grave cimento si esponga dagli stessi lavoratori il proprio interesse.

Per le ragioni dianzi esposte non mi è possibile, come pure avrei voluto, trattandosi di un fenomeno cotanto grave ed eccezionale, chiudere questo argomento con un riassunto anche numerico, cosa che pur sarebbe tornata possibile se i desiderati della Commissione, tradotti ripetutamente in opportune norme direttive, fossero da tutti con perseverante cura assecondati; tornando qui accencio ricordare che la circolare del 27 novembre 1894, n. 493, già sopra menzionata, raccomanda altresì che nelle annuali rassegne si faccia particolareggiato cenno di tutti quei fatti delittuosi che per la loro gravità e per altre condizioni speciali più perturbano l'ordine pubblico e l'animo dei cittadini.

Fatti delittuosi specifici.

Di fatti delittuosi specifici fanno cenno speciale i discorsi di Ancona, Bologna, Brescia, Cagliari, Casale, Catania, Milano, Roma, Torino, Trani. Ne indico di volo qualcuno de' più salienti, in omaggio appunto al voto della Commissione testè ricordato.

In distretto di Ancona un padre crapulone getta in fiume la figliuolina, che affoga, presente altra figlia e la moglie, e cinicamente afferma che era suo proposito disfarsi allo stesso modo anche di esse. Condannato, ma concesse le attenuanti.

In Sardegna aggredita una corriera postale benchè scortata da due carabinieri che rimasero gravemente feriti, ma che costrinsero colla loro viva resistenza i grassatori ad uscire dai nascondigli ed a fuggire, dopo però aver uccisa una donna e ferita gravemente un'altra.

In quel di Casale, i due disastri ferroviari di Alice Belcolle e San Bovo terminati con assolutoria. Per questa specie di reati, osserva l'oratore, le assolutorie formano la regola generale, ed a suo avviso non si spiegano che per la gravità della pena nel suo massimo, alla quale fanno abilmente capo i difensori.

A Milano la condanna all'ergastolo, ma in contumacia, del complice di Bresci.

Nel discorso di Roma sono indicati alcuni gravi fatti di sangue, e la riuscita scoperta di una fabbrica di monete false. Le scoperte di questa specie portano un vantaggio segnalato anche ne' rispetti della statistica dei reati, che mi preme di avvertire. Molti processi si istruiscono per spendita di monete o biglietti falsi, ma siccome la loro circolazione, dopo il primo spaccio doloso, avviene per lo più in buona fede, specialmente se la contraffazione è ben riuscita, così tali processi, che sono assai numerosi, finiscono tutti con dichiarazione di non luogo contro ignoti autori e contribuiscono in non lieve proporzione all'aumento delle medie degli insuccessi istruttori. Così una sola fonte di contraffazioni può dar luogo a centinaia di ordinanze contro ignoti, apparendo come altrettanti distinti reati quelli che provengono da unica officina di contraffazione. Opporuna quindi la menzione di un fatto che, fra altri vantaggi, ha contribuito a toglier di mezzo una causa permanente di procedimenti non riusciti.

Nel discorso di Torino sono menzionati vari fatti gravi, e gravissimo su tutti il procedimento contro Ballor il martellatore, condannato all'ergastolo, che fece quattro vittime a scopo di lucro, con particolari orrendi nell'esecuzione.

Cause della delinquenza e rimedi.

Non è il caso che mi soffermi sulle cause più note e comuni della delinquenza, ricordate nella maggior parte dei discorsi, quali disagio economico, difetto di educazione e di istruzione e bisogno quindi di leggi sociali, di carattere economico, di far penetrare in tutti, insieme alla coscienza dei diritti, quella dei doveri.

Accennerò a cause speciali o di carattere locale.

Nel distretto di *Aquila*, dove prevalgono i reati di sangue, se ne rinviene spesso la causa nella vita scorretta, nell'abuso delle bevande alcoliche, nell'abitudine di portar armi. Vorrebbe maggior parsimonia nei permessi di porto d'arma.

Catania. — Il Procuratore generale non crede che nel distretto i reati contro la proprietà, specie le rapine, commesse d'ordinario da cinque o sei persone, e pressochè sempre, come i furti, insigni-

ficanti per valore, abbiano per causa il bisogno; le condizioni economiche delle provincie del distretto non sono buone e pure il numero di questa specie di reati è relativamente tenue. Essi rivelano, più che altro, secondo l'oratore, lo spirito di prepotere, la ripugnanza al lavoro, la cupidigia di avere senza fatica e a spese altrui.

Genova. — Osserva che la delinquenza segue in ragione diretta il movimento della litigiosità e s'inganna chi credesse che questa sia un correttivo di quella. Nella Liguria tale proporzione si mantiene costante anche nelle diverse provincie, e se la litigiosità vi è maggiore, lo è pure la delinquenza in rapporto ai distretti dell'Italia settentrionale.

Messina. — Studia i fattori della delinquenza dal lato economico, contagioso, del clima, delle razze. Rileva che nel distretto al sopraggiungere della stagione estiva l'aumento quasi istantaneo dei ferimenti dipende in gran parte non dai grandi calori, come si potrebbe credere, ma invece dalle eterne questioni di ruota d'acqua in tempi di siccità pei giardini che sono importante cespite di entrata.

Milano. — Il risveglio delle menti, colla estensione delle cognizioni, ha prodotto, col bene, anche lo studio del male, indi le nuove forme escogitate con singolare malizia nelle frodi. I reati di sangue provengono per lo più da questioni personali eccitate da troppo copiose libazioni.

Palermo. — La grande prevalenza negli omicidi e nelle rapine rivela una natura ancora grezza, abuso della forza fisica, nessun rispetto per la vita umana. Cause non infrequenti degli omicidi le offese all'onore vere o apparentemente tali, che assurgono al grado di una spinta criminosa della massima forza, e valutata allo stesso modo anche dai giudici popolari, questi quasi costantemente assolvono, creando un'altra spinta potentissima, l'impunità. Per la triste abitudine di andare armati, le lotte repentine che altrove riescono od incruente od a semplici lesioni, terminano spesso colla morte di uno o più rissanti, con che rimane spiegato come le provincie del distretto che hanno il primato per gli omicidi, nelle lesioni perso-

nali o stanno al disotto della media del Regno o di poco la superano, e ne dà la dimostrazione colle cifre del triennio 1896-1898. Così le morti più frequenti sono dovute ai famosi *temperini*, che assai spesso riescono micidiali. Non infrequenti pure gli omicidi ne' duelli rusticani.

Causa efficiente delle frequenti rapine i vasti latifondi, l'insufficienza di forza, e quindi facilità di rimanere impuniti; il pastore, il contadino derubato non li svela per non incorrere in guai peggiori.

Coll'emigrare là dove non manca il lavoro, e mercè il sobrio vivere, loro caratteristica, migliorano, si creano una posizione ed anche arricchiscono; tutti i giorni arrivano rimesse di denaro per i genitori, parenti, ecc., e questo accade spesso anche di coloro che erano iscritti nei registri della Pubblica Sicurezza come mafiosi ammoniti, vigilati.

Rimedi: censire o colonizzare i latifondi, aiutare i censualisti o coloni con le Banche agricole, aprire vie che difettano.

Fotenza. — Molta parte della popolazione della Basilicata si dibatte fra le strettezze economiche, e la miseria è grande consigliera, dice l'oratore, di ree azioni; lo stato disagevole acuto è provato anche dalla emigrazione che avviene, più che altrove, su vasta scala.

Roma. — Osserva l'oratore, che se le campagne del Lazio non fossero deserte i malandrini sparirebbero. Quando la casa colonica sostituirà la stazione dei carabinieri, allora soltanto il Lazio ritornerà a godere di sicurezza civile e di feconda floridezza.

Negli omicidi causa frequente la vendetta. L'istinto violento domina nella campagna e nella città; si ferisce ed anche si uccide per un nonnulla.

Torino. — Cause degli omicidi: sordida avidità di lucro, alterazione dei rapporti famigliari, ambiente corrotto e torbido delle bettole e luoghi innominabili, brutale malvagità fomentata ed accresciuta dalla assenza di ogni principio religioso e morale, la gelosia.

Deplora l'eccessivo numero delle osterie, teatro di risse, di ferimenti, di omicidi e la loro protratta chiusura fino ad ora tardis-

sima. Accenna al cosiddetto *barabbismo*, genia brutale e feroce di giovinastri restii al lavoro che colpiscono per colpire e per più sicuro effetto ricorrono al coltello.

Misure salutari: attenta vigilanza della Pubblica Sicurezza, severità di giudici, disposizioni più gravi pel porto d'armi e l'uso del coltello.

Pei reati contro la fede pubblica, che avvengono nei centri rurali ad opera specialmente di segretari comunali, ne indica la causa nella mancanza di controllo da parte dei preposti per difetto di cognizioni sul meccanismo amministrativo.

Nelle donne (4483 condannate tra Preture, Tribunali e Corti, in prevalenza per diffamazioni, ingiurie, lesioni, furti, truffe, appropriazioni indebite, reati contro l'ordine delle famiglie) fattori principali della delinquenza l'amore e l'interesse.

Venezia. — Il maggior numero dei ferimenti è determinato da subitaneo concitamento d'animo in rissa da parte di individui avvanzati.

*
* *

Ho già accennato come in parecchi distretti (Brescia, Genova, Napoli, Parma, Venezia) sia segnalata la rilevante quantità di reati di resistenza, violenza ed oltraggio.

A tale riguardo il Procuratore Generale di Parma osserva che la crescente avversione agli agenti della forza pubblica proviene dalle teorie sovversive che si fanno strada, siccome essi sono le sentinelle delle istituzioni che si combattono.

E anche quello di Venezia lamenta che nel sangue delle masse si va infiltrando un senso malefico di ostilità contro tutto ciò che è principio di autorità.

Dal confronto, fra regioni, delle principali cause di delinquenza indicate nei discorsi, risultano spiccate differenze che trovano ragione nelle diversità di clima, di origini, di condizioni di luoghi ed economiche, di tradizioni, di abitudini, di grado di civiltà. Ad esempio, in nessun discorso delle provincie più meridionali è indicato l'abuso delle bevande alcoliche che in altre, e specie nelle settentrionali, è causa così frequente e potente di delitti.

E molte delle cause, anche confrontando i precedenti sul movimento della delinquenza e della litigiosità, sono comuni all'una e all'altra, il che conferma la giusta osservazione del Procuratore Generale di Genova, alla quale ho dianzi accennato.

Sull'azione giudiziaria e suoi risultati.

Nel prospetto sommario corredante la relazione inaugurale, fra le notizie concernenti le Preture vi hanno quelle dei procedimenti inviati all'archivio, perchè il fatto era insussistente o non costituiva reato, o per mancanza di querela nel caso di reati di azione privata. Parimenti fra le notizie relative agli Uffici del Pubblico Ministero vi ha quello dei provvedimenti inviati all'archivio, perchè il fatto era insussistente o non costituiva reato. È chiaro che il criterio più o meno largo adottato nel ricorrere a tale mezzo di troncamento fin dall'inizio i procedimenti, non può a meno di influire sulle cifre concernenti l'esito dei processi istruiti e sulle medie relative.

L'attenzione mia su questo argomento è stata richiamata da quanto, con vedute non uniformi, dicono in proposito le relazioni inaugurali di Napoli, Milano, Genova, Catania.

Osserva quello di Napoli che le denunce inviate all'archivio dai Pretori e dai Procuratori del Re, che potrebbero dimostrare le querule voci di gente che invoca la riparazione di un torto pel quale, pure esistendo, avrebbe dovuto adire ben altra sede, rappresentano un fatto non trascurabile, che assume altrove assai vasta proporzione. Egli cita ad esempio Roma e Milano, e soggiunge che in quei distretti la proporzione degli assoluti nel periodo del giudizio, specialmente per Roma, è di molto inferiore a quella di Napoli. « Si abbia dunque, egli conclude, dai Pretori e dal Pubblico Ministero uguale criterio che viene dettato dalla più stretta giustizia e gli imputati prosciolti nei giudizi di primo grado, la cui media è di assai superiore a quella del Regno, diminuiranno di molto. »

L'oratore di Milano, invece, dove l'archiviazione abbonda, vi è contrario, ed ammette che si seppellisca la denuncia negli archivi solo in casi rarissimi ed evidenti.

Quello di Genova, parlando dei processi inviati all'archivio, vorrebbe fossero in maggior numero. Diramò anche una circolare

ai Procuratori del Re, allegata al discorso, raccomandando l'indagine intenzionale e sulla libertà di elezione nei reati contro la proprietà di valore irrisorio, rilevando l'opportunità che quando *ex facie* dai termini del fatto denunciato l'accusa si presenti sformita dell'elemento intenzionale, convenga passare senz'altro la denuncia in archivio, ciò che gioverà, egli dice, anche a moderare l'esagerato numero dei procedimenti infruttuosamente chiusi. Ed altrove osserva, nello stesso ordine di idee, che spesso su querele o denunce che ad un semplice esame superficiale appaiono infondate, Pubblico Ministero e Pretori fanno capo al Giudice Istruttore o rinviando al dibattimento per non assumere responsabilità, con che si spiega l'alto numero di sentenze di proscioglimento od ordinanze di non luogo, perchè il fatto non costituiva reato.

Quello di Catania infine osserva che pei reati di competenza propria dei Pretori la legge non prescrive preliminare istruzione, la quale è fusa in unico momento col giudizio. Questa forma semplice di funzionamento, egli prosegue, nacque quando la competenza naturale dei Pretori era minima; ma estesa tale competenza a delitti o contravvenzioni punibili anche colla reclusione fino a tre mesi o cogli arresti fino a due anni, con instaurazione conseguente di un numero enorme di giudizi, solleva il dubbio se sia giusto infliggere necessariamente il pubblico giudizio a tutti coloro cui si porge querela o denuncia d'uno di quei reati, o se non convenga cercare di apporvi un qualche freno, per esempio dando facoltà al Pretore, nei casi in cui, deliberata la sommaria indagine dubiti del fondamento della querela o denuncia, di trasmettere gli atti al Procuratore del Re perchè, se creda, dia movimento all'azione penale e, se no, provveda alla conservazione degli atti.

Ad illustrare le osservazioni dei quattro Procuratori generali credo opportuno di riportare, togliendole dai prospetti sommari, le cifre delle querele o denunce inviate all'archivio dai Pretori e dai Procuratori del Re nei casi sopra indicati.

PRETURE (1).

DISTRETTI di Corte d'appello	PROCEDIMENTI			
	Totale	Inviati a giudizio	Archiviati perchè il fatto era insussistente o non costituiva reato o per mancanza di que- rela nel caso di reati di azione privata	
			Cifre effettive	Ogni 100 cause in totale
1	2	3	4	5
Ancona	10,483	9,972	511	4.87
Aquila	9,783	8,676	1,107	11.52
Bologna	13,986	12,854	1,132	8.09
Brescia	7,329	6,763	566	7.72
Cagliari	11,274	10,006	1,268	11.25
Casale	3,813	3,560	253	6.64
Catania	9,206	9,064	142	1.54
Catanzaro	13,863	13,375	488	3.52
Firenze	12,156	11,130	726	5.97
Genova	11,472	11,095	377	3.29
Lucca	7,175	6,789	386	5.38
Messina	4,575	4,470	105	2.29
Milano	13,213	12,024	1,189	9.00
Napoli	45,107	41,867	3,240	7.18
Palermo	13,367	12,964	403	3.01
Parma	4,951	4,457	494	9.98
Potenza (2)	3,150	3,040	110	3.49
Roma	69,628	63,545	6,083	8.74
Torino	12,499	12,116	383	3.06
Trani	15,460	14,751	709	4.59
Venezia	16,251	15,733	518	3.19
REGNO	308,741	288,551	20,190	6.54

(1) Le cifre di questo prospetto sono ricavate dai Prospetti sommari allegati ai Discorsi e sono quindi soggette ad ulteriore revisione.

(2) Nel prospetto sommario allegato al discorso inaugurale del Procuratore generale di Napoli non sono comprese le cifre concernenti la sezione di Potenza. Perciò esse vengono indicate separatamente, ciò che non occorre di fare per le altre sezioni di Corte d'appello, appunto perchè le rispettive cifre sono riportate nel prospetto del discorso inaugurale di Ancona quanto a Macerata e Perugia, di Parma quanto a Modena.

UFFICI DEL PUBBLICO MINISTERO (1).

DISTRETTI di Corte d'appello	PROCEDIMENTI				
	Pendenti alla fine dell'anno 1900	Sopravve- nuti nell'anno 1901	Totale	Inviati all'archivio perchè il fatto era in- sussistente o non costi- tuiva reato	
				Cifre effettive	Ogni 100 in totale
Ancona	932	16,081	17,013	1,665	9.79
Aquila	782	16,036	16,818	598	3.56
Bologna	939	13,402	14,341	2,514	17.74
Brescia	369	14,107	14,476	4,083	28.21
Cagliari	1,679	20,831	22,510	249	1.11
Casale	139	8,089	8,228	1,214	14.75
Catania	1,334	14,816	16,200	142	0.88
Catanzaro	1,305	21,773	23,078	639	2.77
Firenze	847	17,556	18,403	5,810	31.57
Genova	610	13,980	14,590	1,437	9.85
Lucca	373	10,736	11,109	4,184	37.66
Messina	863	7,153	8,016	324	4.04
Milano	1,949	27,990	29,939	7,293	24.36
Napoli	6,349	63,321	69,670	5,203	7.61
Palermo	1,119	27,852	28,971	3,388	11.69
Parma	311	8,450	8,761	898	10.25
Potenza	692	7,293	7,985	291	3.68
Roma	3,165	27,150	30,315	2,744	9.05
Torino	198	17,812	18,010	1,908	15.55
Trani	3,274	30,982	34,256	756	2.21
Venezia	1,263	20,392	21,655	1,557	7.19
REGNO	28,542	405,802	434,344	47,030	19.83

(1) Le cifre di questo prospetto sono ricavate dai Prospetti sommari allegati ai Discorsi e sono quindi soggette ad ulteriore revisione.

La rimarchevole diversità proporzionale da distretto a distretto conferma le osservazioni del discorso di Napoli, come l'esiguità degli invii all'archivio verificatasi a Catania, conferma che i fatti corrispondono alla convinzione del capo della Procura generale che i pretori non possano che rinviare a giudizio. Rimarchevole, quanto a Catania, la ripetizione della identica cifra, ma essa è portata dal prospetto sommario.

Io non fo osservazioni in merito; non sarebbe mio compito il farlo. Però mi pare che in cosa di tanto momento, e di fronte a criteri cotanto disparati che influiscono in modo diretto sui risultati statistici, una norma direttiva si imponga. Siamo alla vigilia di desiderate riforme al Codice di procedura penale; sarà certamente provveduto anche a questa bisogna; comunque conveniva che io segnalassi il fatto.

Insuccessi istruttori.

Sugli insuccessi istruttori riferirò alla Commissione altro relazione; io mi limito a riassumere quanto dicono al riguardo i Procuratori generali.

Ancona. — Su processi esauriti 11556, contro ignoti 3338, percentuale ignoti 28. 89.

Aquila. — Su 13141, ignoti 1934, percentuale 14. 72.

Nel discorso si indicano le seguenti cause degli insuccessi: topografia, estensione delle regioni con casolari sparsi, incompleta viabilità, insufficiente numero di agenti della forza pubblica, riluttanza dei testimoni a dire la verità, specie nelle campagne.

Io osservo però che se tutte le percentuali degli insuccessi uguagliassero quella di Aquila si potrebbe davvero essere soddisfatti.

Bologna. — Su 9145 definiti, autori rimasti ignoti in 4555; percentuale 49. 81.

Brescia. — Su 8162, ignoti 3013, percentuale 36. 91.

Cagliari. — Su 16075, ignoti 4491, percentuale 27. 94.

Casale. — Su 5852, ignoti 2252, percentuale 38. 48.

L'oratore osserva che quando un interesse speciale riunisce determinate categorie di cittadini (protezione della caccia, degli animali, ecc.), sorgono cooperazioni private dell'azione pubblica; ma in genere la polizia non trova nella cittadinanza quel concorso doveroso ed onesto cui avrebbe diritto di pretendere; ricorda un giudizio del Tribunale di Acqui contro dieci individui imputati di aver aiutato un famigerato delinquente a sottrarsi all'arresto.

Catania. -- Su 12813 definiti, rimasti ignoti 2869, percentuale 22. 39.

Osserva che la cifra paragonabilmente a quella di altri distretti non è elevata, d'altronde, soggiunge, bisogna pensare quanto sieno complessi i coefficienti dell'opera dei Magistrati; i fatti bisogna attingerli dagli attori e spettatori, e la verità è un frutto che non matura all'aperto sì che riesca agevole riconoscerla.

Catanzaro. — Su 18932 definiti, rimasti ignoti 3745, percentuale 19. 79.

Osserva che nel Distretto è assai difficile di ottenere che la verità sia rivelata alla giustizia sociale e quando si occulta il vero o si dice il falso non vi è opera di Magistrato che possa bastare.

Genova. — Su 9372 istruzioni compiute, rimasero ignoti gli autori in 3357, percentuale 35. 82.

Firenze. — Su 9328, ignoti in 4404, percentuale 47. 21

Dice che la cifra degli ignoti impressiona, ma soggiunge, a lode dell'Autorità di Pubblica Sicurezza, che ovunque il reato ebbe carattere di pubblicità, la scoperta dell'autore non si fece attendere, mentre non è all'autorità che debba ascrivere l'insuccesso quando il delitto avviene nei rapporti fra privati, senza clamor pubblico, o nell'interno delle pareti domestiche, e manchi il concorso del cittadino; ed è a questa categoria che appartiene il massimo numero degli insuccessi.

Lucca. — Su 5020 definiti, 2172 contro ignoti, percentuale 43. 27.

Messina. — Su 6149 definiti, 1487 contro ignoti, percentuale 24. 18.

Milano. — Su 14163 definiti, 6560, contro ignoti, percentuale 46. 32.

Osserva che la formola di non luogo per insufficienza di indizi devesi usare assai parcamente, per non recare pregiudizio ingiusto e duraturo.

Napoli. — Definiti 45477, autori ignoti in 9594, percentuale 21. 10.

Fa confronti coi Distretti di Milano, Venezia, Roma, nei quali la cifra degli ignoti è assai più elevata. Il contingente degli ignoti, specialmente nella città di Napoli è dato in prevalenza da processi per lesioni arrecate per vendette d'amore e per punizioni decretate dagli affiliati alla mala vita.

Palermo. — Procedimenti definiti 21,050, autori rimasti ignoti in 5775, percentuale 27. 43.

Vorrebbe l'ufficio d'istruzione sfollato di cure inutili e perfettamente autonomo.

Parma. — Definiti 5991, ignoti 2519, percentuale 42. 05.

Lamenta che la cifra degli ignoti superi di molto la media del regno. Le popolazioni, dice, credono che l'amministrazione della giustizia debba far tutto da sè. Ogni cittadino invece deve sentirsi agente di polizia.

Potenza. — Definiti 6176, autori ignoti in 1727, percentuale 27. 96.

Osserva che, rimpetto a quella di altre provincie, la cifra degli insuccessi non è sconcertante, dovendosi anche tener presente che vi furono molti procedimenti per spendita di biglietti falsi, senza indicazione dei falsificatori, che anzi coloro che li spesero furono tutti vittime, ciò che torna a conferma di analoga osservazione da me fatta nell'accennare all'importanza della scoperta di una officina di contraffazione avvenuta in Roma.

Roma. — Processi definiti 19,128, autori ignoti 6092, percentuale 31. 85.

Torino. — Definiti 12,545, autori ignoti 4327, percentuale 34. 49.

Dice esservi bisogno, comunemente riconosciuto, di migliore organizzazione della polizia.

Non ha mai cessato di raccomandare ponderazione nei provvedimenti di non luogo a procedere e di rinvio al giudizio, considerando gravissimo il momento del richiedere e prendere il provvedimento analogo. Bisogna ben riflettere, prosegue, che si tratta di esporre il cittadino alla gogna di un giudizio pubblico. Occorre che l'istruttoria sia completa, che ne scaturisca la certezza morale della responsabilità dell'imputato; a questa sola condizione si evitano scandali ed errori giudiziari.

Trani. — Processi definiti 26,796, contro ignoti 5746, percentuale 21. 44.

Osserva che molti procedimenti contro ignoti riguardavano fatti di minima importanza, furti di legna, danneggiamenti, spendita di biglietti di banca falsi, creduta dolosa.

Però anche reati gravissimi rimasero nel mistero. Difficilmente, dice, l'istruttoria approda quando l'offeso ignora il nome del reo, o, conoscendolo, lo tiene celato, ecc.

Cita l'esempio degli inglesi che si credono in dovere di aiutare la polizia a scuoprire il reato ed il reo, e si hanno miracoli di processi completati in poche ore. Raccomanda ai giudici istruttori la massima sollecitudine nelle indagini.

Venezia. — Processi definiti 14,439, contro ignoti 5123, percentuale 35. 48.

Il maggior contingente dei processi non riusciti è dato da furti in massima parte di minima entità, da spendita di biglietti di banca falsi e da reati di contrabbando. Però rimasero sconosciuti gli autori di tre omicidi (due infanticidi).

La proporzione degli insuccessi varia da distretto a distretto notevolmente; la percentuale minima è data da quello di Aquila (14. 72) la massima da quello di Bologna (49. 81).

In complesso le ordinanze di non luogo per essere rimasti ignoti gli autori prevalgono nell'Italia settentrionale.

I discorsi di Milano e di Napoli accennano anche ai processi per reato di stampa, definiti nella massima parte con ordinanza di non luogo a procedere per amnistia, osservando che i sequestri di giornali sono sempre seguiti dal relativo procedimento, ciò che una volta non sempre avveniva.

Tribunali -- Giudizi.

Nel discorso di Napoli, parlando dei tribunali, si accenna all'aumento progressivo dei proscioglimenti, ma si osserva, e giustamente, che ciò proviene principalmente dall'essersi estesi i casi di procedibilità a querela di parte, onde sempre più frequenti le remissioni, grande beneficio, soggiunge, che produce pacificazione di animi e diminuzione di vendette.

Anche in quello di Venezia, rilevate le numerose remissioni, si dice che si è facili al perdono.

In quello di Catania è rimarcata la diversità di risultati fra i tribunali di Catania e Siracusa. Nel primo, quanto ai processi per citazione diretta e direttissima, la percentuale delle condanne è del 62 e quindi quella dei proscioglimenti del 38; nel secondo rispettivamente di 43 e 57, cifra questa veramente enorme. E nei procedimenti per citazione ordinaria i proscioglimenti a Catania furono del 34. 5, a Siracusa del 43. 5. Ricercando le cause, il Procuratore generale le troverebbe, ma con un forse, in una tal quale immaturità nelle indagini sommarie ed istruttorie e soggiunge che il numero dei magistrati in Siracusa è deficiente.

Nel distretto di Potenza la media delle condanne dà il 64. 25; a Palermo la media dei prosciolti 28. 80, inferiore a quella dell'anno precedente che fu di 31. 50; a Genova quella dei prosciolti 30. 30.

Nel discorso di Catanzaro, rilevando l'esigua pendenza in fine d'anno (322 su 4208 in primo grado, 138 su 3774 in grado d'appello), si osserva che sarebbe stato impossibile ottenere migliori risultati, massime di fronte al fatto eccezionale che i tribunali di Reggio e di Palmi hanno dovuto occupare moltissime udienze, con l'intervento dei capi del collegio e della regia procura, per la trattazione di alcune cause per associazione a delinquere con numerosi imputati.

*
* *

In taluni discorsi si parla in modo speciale della citazione diretta e direttissima. Se ne dice partigiano l'oratore di Ancona;

quello di Brescia, illustrando le cifre, dice che si studia quant'è possibile di valersi del modo più sollecito per la definizione dei processi, anche con vantaggio dei detenuti che vedono presto decisa la loro sorte; quello di Palermo raccomanda, specialmente all'ufficio di Caltanissetta, che ne fece scarsissimo uso, di avere maggiore fiducia nella citazione diretta che offre il triplice vantaggio di assottigliare il tempo che intercede fra reati e giudizi, di rendere più efficace la repressione, di liberare gli uffici d'istruzione da un peso enorme di procedimenti.

Quello di Parma ha raccomandato caldamente la direttissima come quella che con la immediata punizione tronca ogni baldanza al malfattore e ricostituisce la coscienza pubblica, scossa dal delitto, e constata con soddisfazione che tutti corrisposero all'appello, segnalandosi specialmente l'ufficio di Piacenza.

Quello di Napoli osserva che mancano le notizie circa le specie rinviate per diretta e direttissima.

Ed io aggiungo che i prospetti sommari non contengono distinzione alcuna fra processi rinviati a giudizio per citazione diretta o direttissima, o in seguito ad ordinanza, ed anche nei volumi di statistica vi ha bensì la distinzione quanto all'invio al giudizio, ma non più quanto all'esito, cosicchè manca un dato assai importante per valutare sotto tutti gli aspetti e con piena cognizione di causa la bontà maggiore o minore de' due metodi, ciò che gioverebbe per estenderne o restringerne l'applicazione su basi sicure. Ad esempio, dal confronto che ho testè riportato fra i Tribunali di Catania e di Siracusa, risulta che la percentuale delle condanne, nell'uno e nell'altro, è superiore nelle cause trattate con procedimento ordinario. Invece nel distretto di Palermo la proporzione è inversa; nelle formali si ebbero 32. 26 proscioglimenti su 100, nelle dirette e direttissime solo 24. 53.

Proporre modificazioni, ora che siamo già, giova sperarlo, alla vigilia di una riforma radicale, vivamente aspettata, del Codice di procedura penale, riforma alla quale attendono con tanto amore e da tanto tempo anche tre membri autorevolissimi di questa Commissione (1), ai quali altri due, non meno autorevoli, sono stati aggiunti recentemente (2) cosa che torna ad onore della Commis-

(1) Prof. Brusa, onorevoli Lucchini e Nocito.

(2) Senatore Municchi e Procuratore generale Ricciuti.

sione intera, mi parrebbe inconsulto. Già un discorso (Macerata, Sezione d'appello) con esagerazione poco rispettosa dice innumerevoli le circolari ministeriali concernenti la statistica.

Ora la prudenza insegna di stare in attesa, pur segnalando però questo ed altri fatti, che hanno richiamato la nostra attenzione, parendo a me che alla lacuna concernente l'esito de' procedimenti distinti per forma, sarebbe assai facile rimediare.

Appelli.

Non mancano le solite osservazioni sull'istituto dell'appello, che fu sempre ed è fra i più discussi, principalmente perchè si svolge in condizioni affatto diverse da quelle del giudizio di primo grado, non riproducendosi l'oralità se non nei casi eccezionali in cui, per essere stata dichiarata nulla la sentenza appellata o il dibattimento, se ne renda necessaria la rinnovazione. Potrei non soffermarmi su questo punto pel motivo testè accennato che fervono e già volgono a termine gli studi per la riforma del procedimento penale e perchè le Magistrature del Regno sono già state consultate sui principi adottati dalla Commissione ministeriale. Ma poichè le osservazioni fatte in proposito nei discorsi inaugurali si riflettono necessariamente sul modo con cui nel decorso anno fu amministrata la giustizia penale e quindi sotto tale aspetto stanno nell'orbita del compito a me affidato, le riassumerò brevemente.

1. Il Procuratore Generale di Lucca crede così necessario l'appello come è certa l'umana fallibilità. Quello di Trani invece sottoscriverebbe all'abolizione, contraddicendo l'appello al principio dell'intima convinzione per percezione immediata fondata sulla oralità ed al principio vigente per l'alto criminale; porterebbe però a 4 i giudicanti. Ma io osservo: e nei giudizi di competenza del Pretore o a lui rinviati? Quelli di Napoli e di Messina vorrebbero fosse riservato l'appello al riesame delle sole questioni di diritto, mentre, soggiunge il primo, per possibili ma certo rarissimi errori giudiziari sarebbe assai più opportuno, a seguito di novelle prove, un giudizio di revisione innanzi ai medesimi giudici che proferirono la sentenza.

(La Commissione ministeriale, nei principi testè accennati

mantiene il rimedio dell'appello, eccettuato il caso in cui le sentenze dei Tribunali risultino deliberate ad unanimità di voti (1).

2. Il Procuratore Generale (Sostituto) di Ancona è contrario alla *reformatio in peius*, ma pure non sa interamente disapprovarla in presenza di tanti appelli inconsulti, infondati, spesso temerari. Per la *reformatio in peius* si dichiarano quello di Firenze, che non vede ragione di negarla quando si accorda la riforma in favore del condannato, anche se è appellante il Pubblico Ministero; quello di Messina, il quale osserva che quando il condannato riapre il campo dell'azione penale, questa non può perdere la qualità di essenzialmente pubblica; la questione che si rifà viva, si agita nuovamente nell'interesse della società offesa e del singolo; quello di Trani, che rileva lo sconcio giuridico di non potersi aumentare la pena di fronte ad una nuova figura di reato sorta in appello.

(La *reformatio in peius* non è ammessa dalla Commissione ministeriale) (2).

3. La condizione di inferiorità in cui si trovano i giudici d'appello, che devono fondarsi solo sul verbale d'udienza, il più delle volte incompleto, e sulla sentenza, fa sì che si dovrebbe, secondo gli oratori di Ancona e di Perugia, andare molto a rilento nel criticare la convinzione morale dei primi giudici.

Deplorano il difettoso organismo dell'istituto pel quale si giudica sul solo verbale del cancelliere, l'oratore di Firenze, quello di Messina che dice il giudizio d'appello uno strappo al principio dell'oralità. Quello di Palermo trova la principale ragione delle numerose riforme nella squallida, scialba, incompleta riproduzione che si fa della causa, il che spiega facilmente come quegli stessi Tribunali che danno nelle cause proprie solo una percentuale di 28 per cento di prosciolti, danno poi più del 40 per cento di appelli accolti. Quello di Napoli, dopo aver rilevato il considerevole numero delle riforme — 31. 69 per cento dai Tribunali, 40. 12 dalla Corte — osserva che tali risultati porterebbero a ritenere che assai spesso il giudice si sia ingannato, e che anzi l'errore sarebbesi verificato più

(1) *Atti della Commissione* istituita con decreto 3 ottobre 1898 - Principii adottati dalla Commissione - *Giudizi minori*, massime n. 157 e 169, pag. 31 e 33.

(2) *Id.* - *Giudizi minori*, massima n. 186, pag. 36.

frequentemente nei giudizi di Tribunali che in quelli di Pretori. Ma soggiunge che tante emendazioni non possono essere espressione sicura del vero e del giusto, mancando in appello il modo come formarsi il criterio che ebbero i primi giudici che trassero la loro convinzione dall'*originale*, gli altri solo dalla *copia*, cioè verbale e sentenza. La riduzione della pena spesso trova spiegazione solo dal prudente arbitrio del Magistrato d'appello.

La media degli appelli accolti in tutto o in parte dalla Sezione d'appello di Perugia è del 67, mai raggiunta, distante d'assai da quella del Regno che in un quinquennio fu del 40. Osserva l'oratore, rilevando il fatto veramente rimarchevole, che col riparare la massima parte delle sentenze si toglie ogni autorità al giudice che le ha pronunciate.

4. Spesso si ricorre all'appello come a mezzo dilatorio alla esecuzione della sentenza di condanna (Ancona, Brescia, Napoli, Venezia, ecc.), mezzo che maggiormente si adotta quando sia in vista qualche amnistia (Brescia); si appella per eccessività di pena anche se la condanna porta il minimo possibile, appunto per pigliar tempo (Messina); per alcuni reati si ricorre anche allo scopo di raggiungere la prescrizione dell'azione penale, d'onde, osserva l'oratore di Napoli, le richieste di continui differimenti, fatto questo che io posso confermare con piena cognizione di causa per lunga esperienza nella qualità di Presidente dei Tribunali massimi di Napoli e di Roma. Con ciò è spiegato l'ingente e ognor crescente numero degli appelli (Brescia), sì che sarebbe il caso di dire *quot condemnationes, tot gravamina* (Messina).

5. A Brescia su 679 appelli esauriti dalla Corte, ben 180 lo furono perchè l'appello era irricevibile per mancanza di motivi, ed essendo gli appellanti in buona parte detenuti, ne seguì una non indifferente spesa inutile con distrazione non meno inutile di forza pubblica. L'oratore fa voti perchè tali inconvenienti sieno evitati col far risolvere gli appelli senza motivi in Camera di Consiglio, giusta il voto già espresso da questa Commissione, e giusta il principio analogo, soggiungo io, adottato già dalla Commissione per la riforma del Codice di procedura penale (1).

(1) *Atti della Commissione* istituita con decreto 3 ottobre 1898 - Principii adottati - *Giudizi minori*, massima n. 179, pag. 35.

Quello di Lucca vorrebbe che gli appelli evidentemente inammissibili od infondati potessero rigettarsi mediante pronuncia camerale, evitando così lo sconcio che nella grande maggioranza dei casi l'appello altro non sia che un espediente dilatorio, da combattersi col renderlo inidoneo allo scopo cui è preordinato. Questo espediente, egli prosegue, si ripete ricorrendo in Cassazione. Su 60 ricorsi ben 57 furono dalla Suprema Corte dichiarati inammissibili o respinti. Ma intanto si ottenne l'intento di tener sospesa l'esecuzione della sentenza per più mesi. Vorrebbe fosse richiamata in vita la soppressa Sezione dei ricorsi, ed anche questo voto concorderebbe con proposta analoga della Commissione sullodata (1).

Astenendomi da qualsiasi apprezzamento io fo una osservazione d'indole essenzialmente statistica. Spesso, oserei dire nella pluralità dei casi, le sentenze appellate vengono confermate nel merito, riparate solo nella pena, sempre, quando non sia appellante il Pubblico Ministero, con diminuzione. Le notizie statistiche portano le cifre delle riforme, totali o parziali, senza distinzione. Sarebbe cosa facile distinguere le riforme in merito da quelle per sola diminuzione di pena. Ciò porterebbe ad un più esatto giudizio sulla bontà dei giudicati di primo grado e sulla maggiore o minor mitezza dei Magistrati d'appello, poichè nella pluralità dei casi le riparazioni limitate alla pena non sono determinate da errori di diritto, ma da quel prudente arbitrio cui molto opportunamente accennava l'oratore di Napoli. Ognuno vede che il risultato a cui mirerebbe la mia proposta sarebbe utilissimo; col frazionamento delle medie, esse si potrebbero apprezzare nel loro giusto valore, e verrebbe meno l'impressione sfavorevole prodotta dall'elevatezza dell'unica media, non attendibile in quanto proviene da coefficiente disparate.

Corti d'Assise.

Campo assai più vasto alle osservazioni dei Procuratori generali offrono ancora, come sempre, i giudizi d'Assise ed i giurati.

Dal seguente prospetto risulta il numero dei condannati e quello dei prosciolti, colla percentuale di questi, nell'anno 1901.

(1) *Atti della Commissione, ecc. - Giudizio di cassazione*, massima n. 202, pag. 38.

GIUDIZI D'ASSISE (1).

DISTRETTI di Corte d'appello	Accusati	Condannati	Prosciolti	Percentuale dei prosciolti	Condannati all' ergastolo
Ancona	143	87	56	39.16	1
Aquila	176	117	59	33.52	6
Bologna	70	31	39	55.71	..
Brescia	72	47	25	34.72	2
Cagliari	222	131	91	40.99	3
Casale	76	31	45	59.21	1
Catania	361	150	210	58.17	12
Catanzaro	437	319	118	27.00	8
Firenze	91	47	44	48.35	..
Genova	100	63	37	37.00	4
Lucca	31	17	14	45.16	..
Messina	74	45	29	39.19	1
Milano	101	58	43	42.57	2
Napoli	1,077	733	344	31.94	20
Palermo	832	508	324	33.94	19
Parma	51	30	21	41.88	..
Potenza	134	90	44	32.84	..
Roma	241	161	80	33.20	4
Torino	222	140	82	36.94	9
Trani	283	187	96	33.92	3
Venezia	99	51	48	48.48	2
REGNO	4,893	3,044	1,849	37.79	97

(1) Le cifre di questo prospetto sono ricavate dai Prospetti sommari allegati ai Discorsi e quindi sono soggette ad ulteriore revisione.

Notevolissime, come si vede, sono le differenze delle medie; la massima percentuale dei prosciolti si ha nel distretto di Casale (59. 21 su 100), la minima in quello di Catanzaro (27 su 100).

L'oratore di Perugia (Ancona) nota che spesso l'assoluzione rappresenta la manifestazione di quell'eccessiva tendenza alla clemenza che minaccia di sconfiggere la Giustizia.

Quello di Brescia dice che i giurati del distretto corrisposero alle esigenze della Giustizia, dimostrando giusta severità cogli accusati di reati turpi, mitezza negli omicidi. Nei peculati con falso su 9 accusati 7 assolti benchè confessi, forse, osserva l'oratore, per la tenuità delle somme sottratte e per le ristrettezze economiche degli accusati.

Quello di Catanzaro trae argomento dalle otto condanne all'ergastolo per inferirne che quando il reato è grave ed ha commosso la pubblica coscienza, il coraggio non manca a chi ha la responsabilità del voto.

Dice quello di Firenze che i risultati ottenuti (più di metà prosciolti) non corrispondono agli interessi vitali della Giustizia, massime che anche pei condannati vi fu larghezza tale di benefizi da apparire il verdetto più che altro opera di clemenza e di grazia.

Quello di Lucca trova spiegazione della indulgenza dei Giurati nei reati di stampa, perchè mal si persuadono, quanto ai giornali, di condannare il venduto gerente, mentre il vero autore del delitto rimane impunito; rimarca l'indulgenza dei giurati per i peculati, le falsità, gli omicidi, pei quali, anche in caso di condanna, largheggiano nelle attenuanti o scusanti e nel declinare da un maggiore ad un minor titolo di reato.

Le Corti d'assise nel distretto di Napoli funzionarono con molta regolarità; le assolutorie in proporzioni molto ristrette; le liste dei giurati fatte con ogni cura.

Quello di Palermo deplora il lavoro che nelle cause contro ricchi incomincia nel momento dell'estrazione dei giurati e non cessa che col verdetto, ciò che non avviene nelle cause contro poveri, onde il contrasto stridente scuote sempre più il senso morale e la fede nella giustizia.

La proporzione elevata delle assolutorie, fa dire al Procuratore generale di Parma che il risultato non risponde ai fini di

una buona amministrazione della giustizia, mostrando che molto si è sbagliato o nell'accusare o nel giudizio definitivo.

La disparità dei risultati, le assolutorie dalle accuse di sottrazioni, falso, peculato anche per migliaia di lire rimpetto alle condanne, talvolta gravi, per tenui furti, tolgono fede nella giustizia, persuadono, dice l'oratore di Potenza, che l'esito del giudizio dipende dal caso o dal valore dell'avvocato.

Quello di Roma segnala e dimostra la sollecitudine posta nel portare in breve termine gli accusati innanzi ai giurati, ed osserva che non si ebbe mai a deplorare un cattivo verdetto quando fu sollecita la giustizia, quando il fatto fu presentato al giudizio dei giurati nella sua palpitante attualità. Lamenta la facile sconfinata indulgenza nei giudizi passionali. Deplora i troppo frequenti sforzi perchè sotto pretesto di abusate perizie psichiatriche voglia esumarsi la forza così detta irresistibile che speravasi bandita dai giudizi, come lo è dal Codice.

Dice il Procuratore generale di Torino, che il giurato torinese, specie nei reati di omicidi brutali commessi col coltello, dimostrò sempre di essere all'altezza del suo mandato, quello di tutelare la società e l'integrità personale. Lamenta che nelle bancherotte, nei falsi, nei peculati, nei reati colposi i giurati, anche se gli accusati sono confessi, danno raramente un verdetto affermativo. Su dieci accuse di peculato con falso, si ebbero dieci assolutorie, ed erano accusati confessi. Li trattengono il timore di pene troppo gravi, il danno risarcito, ma intanto aumenta il numero dei frodatori, dei falsari, dei prevaricatori, che hanno facile speranza di sfuggire alla sanzione della legge. Cita casi tipici a dimostrare la facilità massima di accordare scriminanti e minoranti.

Quello di Venezia lamenta la media elevata dei prosciolti in confronto delle precedenti.

* * *

Molteplici le cause dei non soddisfacenti risultati. Molto dipende dalla formazione delle liste, dai criteri che presiedono alle epurazioni (Casale, Firenze); dall'ambiente (Casale, Lucca ed altri); talvolta da contraddizioni fra requisitorie ed ordinanze poco sobrie (Casale); da difetto di istruzione necessaria per comprendere le

questioni (Lucca, Torino, Casale); dalla tendenza ad esorbitare dalla propria missione sull'assurdo concetto, ingenuamente confessato, che la giuria sia investita del diritto di perdonare (Catania).

È deplorata inoltre la lentezza dei dibattimenti. Il Sostituto reggente della Sezione di Perugia cita una causa durata 35 giorni, ed accenna alla probabilità che altrove di qualche causa non si vedrà la fine prima del compiere di un trimestre. Evidentemente egli alludeva alla causa che, ancora presentemente, è in corso, e lo è da circa nove mesi, innanzi alla Corte di Bologna, caso unico, io credo, nelle cronache giudiziarie e che, giova sperare, non si rinnoverà.

Lo stesso oratore di Perugia deplora la troppa pubblicità e teatralità dei dibattimenti che finiscono per riuscire anziché di monito, ad incoraggiamento della delinquenza; compromessa la serenità della discussione e del giudizio; all'interesse del giudicabile, delle parti lese e della società si sovrappone l'amor proprio dei difensori ed alcune volte, forse, degli accusatori ancora. E nello stesso ordine di idee, quello di Catania si augura che non succeda che le aule della giustizia sieno tramutate in palestre di ludi giudiziari. Quello di Torino, mentre riconosce che la pubblicità dei dibattimenti è una garanzia per gli accusati, dice che non deve trasmodare, e che ad evitare teatralità perniciose provvede la legge.

Si deplora che i più idonei facciano ressa per non essere iscritti nelle liste dei giurati, o, se iscritti, per essere esonerati dal prestar servizio (Macerata, Potenza).

V'hanno oratori che si dichiarano nettamente contrari alla giuria (Palermo, Potenza), altri favorevolissimi (Aquila, Parma).

I più suggeriscono riforme. Su tal punto io non m'intrattengo, nè sarebbe il luogo di farlo. Ripeto che tutti i Collegi giudiziari sono stati consultati sulle riforme che si attendono, e i miglioramenti suggeriti dalla oramai lunga esperienza, certo non mancheranno anche per questo importantissimo istituto. Il Ministero conosce dunque, e direttamente, quali sono i voti delle magistrature e dei rappresentanti il Pubblico Ministero. Senza fare specificazioni, accennerò solo, e complessivamente, alle principali riforme sulle quali maggiormente si insiste nei discorsi inaugurali, tacendo di altre minori :

1° Limitazione più o meno larga della competenza della Corte d'assise; specialmente sottrarre alla sua cognizione i reati di peculato, falso e simili;

2° Liste ristrette e formate con criteri desunti principalmente dall'attitudine;

3° Abolizione del diritto di ricusa;

4° Limitare la cognizione del giuri alla dichiarazione del fatto principale di colpeabilità, lasciando al giudizio della Corte l'esame delle questioni subordinate;

5° Limitazione del numero dei difensori;

Tanto meno mi soffermerò su altre riforme caldeggiate, con indiscutibile competenza, nei discorsi inaugurali. Ne trattano più o meno, comprese quelle concernenti la Corte d'assise ed i giurati, i discorsi di Ancona, Brescia, Genova, Lucca, Messina, Palermo, Potenza, Roma, Torino, e forse qualche altro che ora mi sfugge.

Non voglio però chiudere l'argomento importante senza accennare ai discorsi di Catanzaro e Torino in quanto accennano all'ufficio importantissimo del Presidente della Corte d'Assise. Il primo, che vagheggia una magistratura costituita sulla *specializzazione* delle materie principalmente per le funzioni più autonome e ad un tempo più difficili del Giudice istruttore, del Procuratore del Re e del Presidente di Corte d'Assise, dice che in questo si richiedono molta energia di carattere, abilità nello schivare le insidie, accorgimento nel risolvere gli incidenti, energia ed elevatezza di linguaggio verso i rappresentanti delle parti quando sorgono contestazioni più o meno vivaci; e osserva il secondo che chi presiede alla discussione deve mai dimenticare che la legge lo eleva all'alto ufficio di moderatore. Dignitoso, imparziale, equanime sempre, deve essere con tutti che escono dalla retta via fermo, inflessibile, energico. Deve impedire che la discussione per quanto viva dilaghi fuori dei convenienti e giusti limiti che il soggetto richiede.

Sarebbero questi ideali di Presidenti. Ma certa cosa è che sotto tutti gli aspetti, non ultimo quello della sollecita trattazione delle cause, molto dipende dalle qualità di colui che è chiamato a dirigerle.

Minorenni delinquenti.

Parecchi oratori si soffermano a dire della delinquenza dei minorenni, che è rilevante nei distretti di **Aquila**, **Casale**, **Firenze**, **Genova**, **Lucca**, **Roma**; stazionaria in quello di **Brescia** e nella Sezione di **Modena**, non allarmante nel distretto di **Catania**.

Cause. — Difetto di educazione civile, mali esempi, cattive tendenze delle nuove generazioni, espiatione delle pene nel carcere ordinario donde escono più contaminati (**Aquila**); trascurata cura, specie dei non abbienti (**Modena**); ambiente corrotto, incuria dei parenti i quali perfino talvolta invitano i figli al delitto, indifferenza per tutto, pervertimento del senso morale (**Brescia**); brusco passaggio, fra i 10 e i 14 anni, col sortire dall'ambiente spesso semplice e mistico famigliare in un mondo affatto diverso, trovandosi d'un tratto di fronte un sistema di distruzione dei principii che lo hanno fino allora sostenuto (**Casale**); vincolo della patria potestà ed ogni altro freno sociale e religioso rallentati, gettato il minorenni nel turbine della vita in uno stato di emancipazione di fatto se non di diritto, onde inevitabilmente si trova più che ogni altro alle prese col delitto, perchè debole e non agguerrito alla resistenza, il carcere comune scuola di maggior pervertimento (**Firenze**); agglomeramento in quartieri poveri dove assieme alla più squallida miseria si annida ogni luridume fisico e morale (**Roma**).

Rimedi. — Istruzione ed una sana educazione dell'animo (**Brescia**).

Porre ogni studio per evitare al minorenni il carcere e, se indispensabile, farlo scontare in appositi stabilimenti destinati esclusivamente a tal fine. Introdurre pei minori di 18 anni la condanna condizionale già vigente altrove (**Firenze**).

In caso di condanna di minori d'anni 16 fare a tempo le pratiche perchè sieno accolti in un istituto di correzione; se infruttuose, far sì che la pena sia scontata nel carcere mandamentale e possibilmente in sezione speciale ai termini degli articoli 15 e 21 del Codice penale (**Genova**, che ha diramato analogo circolare).

Affidare ad un magistrato la missione di vigilare ed assistere in modo speciale il minorenni bisognoso di patrocinio, nel campo

penale per preservarlo da pericolosi contatti ed ottenere che la pena riesca moralizzatrice; curarne in ogni modo il ravvedimento, occuparsi del collocamento usufruendo di tutte le risorse possibili. La infanzia e la giovinezza sono di consueto pieghevoli ed il ricondurle al bene è opera assai più agevole che a prima vista non sembri (Lucca).

Prevenire prima con tutti i mezzi di vigilanza, assistenza, custodia, reprimere poi, ma umanamente. Alla prevenzione valgono i Patronati scolastici, istituzione pensata e messa ad effetto dall'onorevole Gianturco nel 1897, che in tre anni superarono fra tutte le Provincie il migliaio, trovandosene a Roma 21 che hanno il loro compimento nei 16 educatori cittadini e altrove eziandio in nuovi istituti di provvida filantropia. Estendere la scuola professionale. Quanto alla repressione, evitare i contatti del carcere, organizzare una procedura molto breve, semplice, di natura tale da lasciar la minima traccia possibile. Evitare la detenzione preventiva e l'onta del dibattimento, oppure tenerlo a porte chiuse. Applicare con maggior larghezza la riprensione giudiziale, pena molto efficace se accompagnata da solennità amorevole. Condanna condizionale pei delitti lievi dei minori d'anni 18, e sospensione dell'esecuzione fino a che non si commetta un nuovo delitto (Roma).

I rimedi suggeriti dal discorso di Roma richiamano alla mente l'elaborata relazione presentata nella sessione del giugno 1901 dalla Sotto-Commissione per lo studio sulle condizioni dei minorenni delinquenti, travati, orfani e abbandonati e le deliberazioni da noi prese su proposte della Commissione stessa.

Le importanti comunicazioni fatte in proposito dal Comitato permanente a mezzo del relatore Azzolini nella presente sessione, confortano a ben sperare (1).

(1) Comunicazione alla Commissione per la riforma del Codice di procedura penale del voto per una speciale procedura, al fine di provvedere al collocamento dei minorenni in istituti di correzione, evitando i contatti del carcere e il pubblico giudizio e delle risultanze dell'inchiesta compiute dalla nostra Sotto-Commissione per conoscere l'avviso dei Procuratori generali circa l'applicazione ai minorenni della *condanna condizionale* e della *sospensione della sentenza*. Risposta del Commissario Segretario della detta Commissione che informa su disposizioni già introdotte nel progetto riguardo ai minorenni, e che le altre nostre deliberazioni saranno sottoposte alla Sotto-Commissione incaricata di esaminare il progetto per il libro III del nuovo Codice di procedura penale.

Infine il Procuratore generale di Torino si compiace che il progetto (ora legge) sul Casellario, dia ragione ai desideri da lui espressi nel precedente discorso in favore dei minorenni.

Liberazione condizionale e grazie.

Dal seguente quadro desunto dai prospetti sommari si rileva come, eccettuate quelle di Ancona, Genova e Napoli, ben raramente le Sezioni d'accusa esprimano parere favorevole sulle domande di liberazione condizionale.

PARERI DELLE SEZIONI D'ACCUSA SULLE DOMANDE DI LIBERAZIONE
CONDIZIONALE - ANNO 1901.

DISTRETTO di Corte d'Appello	Parere favore- vole	Parere contrario	DISTRETTO di Corte d'Appello	Parere favore- vole	Parere contrario
Ancona	27	17	Messina	4	16
Aquila	6	46	Milano	2	11
Bologna	7	9	Napoli	77	65
Brescia	3	5	Palermo	8	75
Cagliari	2	16	Parma	4	..
Casale	2	7	Potenza	2	23
Catania	6	37	Roma	10	53
Catanzaro	9	65	Torino	1	23
Firenze	2	18	Trani	16	68
Genova	7	1	Venezia	7	9
Lucca	2	1	REGNO	204	568

Dice l'oratore di Aquila che il Magistrato si trova spesso imbarazzato nel valutare certi presunti ravvedimenti contraddetti da molte punizioni disciplinari, senza la indicazione di un segno qualunque positivo di pentimento vero e valutabile.

Quello di Brescia opina che i Direttori delle Case di pena e i Consigli di vigilanza, mancando dei mezzi per fare una esatta

indagine sulla verità e realtà di una apparente resipiscenza, non trovano di eccitare i condannati a fare la domanda.

Quello di Catanzaro vorrebbe che l'istituto fosse completato col concorso dello Stato o di associazioni nel senso che il liberato condizionatamente non sia abbandonato a sè stesso, bensì aiutato nella ricerca e nella coltivazione del lavoro, meglio accertando così ed assicurando il ravvedimento del colpevole.

*
* * *

Parlano della condanna condizionale, dichiarandosene contrari, gli oratori di Genova e di Lucca; vi sarebbe favorevole nei primi trascorsi quello di Palermo.

Contrari alla legge del perdono quelli di Catanzaro, di Genova, di Lucca.

Ritiene quello di Genova, col nostro professore Brusa, che sulla condanna condizionale abbia superiorità assoluta la grazia condizionale, accennando alla graduale trasformazione dell'istituto della grazia che tende sempre più a divenir tale da temperare gli effetti del magistero punitivo. Evoluzione che si manifesta col l'esserne stata delegata l'iniziativa, delegata in certi limiti la sospensione dell'esecuzione e mutato il criterio di concederla, e soprattutto quando fu introdotta in pratica la condizionalità.

Rimane ancora un passo, egli dice; la iniziativa ufficiale sostituita alla istanza privata e la indagine estesa organicamente a tutte le condanne.

Quello di Lucca vorrebbe che il solo Procuratore generale per regia delegazione espressa potesse sospendere l'esecuzione delle sentenze nel solo caso di concorso di plausibili ragioni che facessero presagire l'accoglimento della domanda di grazia; e anche in questi casi la sospensione dovrebbe essere sollecitamente confermata ai termini dell'articolo 826 del Codice di procedura penale.

PENE SOSTITUITE - ANNO 1901 (1).

DISTRETTI di Corte d'Appello	Arresto in casa per le donne e i minorenni		Casa di lavoro		Prestazione d'opera		Riprensione giudiziale	
	Preture	Tribun.	Preture	Tribun.	Preture	Tribun.	Preture	Tribun.
Ancona	4	131	..
Aquila	2	1	..	47	..
Bologna	3	154	..
Brescia	4	121	..
Cagliari	3	1	..	31	..
Casale	188	..
Catania	1	16	..
Catanzaro	1	2	58	1
Firenze	58	1
Genova	2	..	3	..	2	..	162	..
Lucca	54	..
Messina	1	..
Milano	4	149	..
Napoli	13	1	..	142	..
Palermo	32	..	4	4	1	..	24	..
Parma	62	..
Potenza	1	33	..
Roma	5	62	..
Torino	1	25	..
Trani	5	113	..
Venezia	6	317	..
REGNO	86	..	7	7	6	..	2,153	2

(1) Le cifre di questo prospetto sono ricavate dai Prospetti sommari allegati ai Discorsi e sono quindi soggette ad ulteriore revisione.

Pene sostituite.

Come si vede dal quadro che precede, eccezione fatta della riprensione, le altre pene sostitutive non attecchiscono affatto. Nella riprensione primeggia il distretto di Venezia con 317, mentre, cosa rimarcabilissima, nel distretto di Messina, se il prospetto sommario è esatto, sarebbe stata applicata una sola volta.

Dice l'oratore di Aquila che i nuovi surrogati hanno così scarsa applicazione per le gravi difficoltà che si incontrano nella pratica attuazione, difficoltà che nella maggior parte dei casi non si riesce a superare.

Quello di Casale osserva che i Procuratori regi ed i Pretori faranno bene, prima di convertire la pena pecuniaria in corporale, ad avvertire il povero che può domandare di scontare la pena col suo lavoro.

Quello di Genova ha diramato circolari, allegate al discorso, dettagliate ed opportunissime, per far sì che i nuovi istituti ottengano più larga applicazione.

Quello di Lucca osserva che forse queste pene sostituite non si ravvisano dai Magistrati, come non le ravvisa l'oratore, praticamente adattabili alle condizioni materiali e morali del nostro popolo, e parimenti quello di Palermo crede che, pei costumi nostri, l'efficacia di tali pene sia minima se non nulla.

Quello di Trani raccomanda ai Pretori di non dimenticare le disposizioni di legge che stabiliscono i surrogati penali, allo scopo in certi casi di risparmiare alle donne e ai giovanetti l'onta del carcere e le odiose contaminazioni che ne sono le conseguenze.

Ed io dico che il Procuratore generale di Messina ben potrebbe imitare quelli di Trani e di Genova, incitando i Pretori a ricordarsi che esistono disposizioni che ovunque, fuori che in quel distretto, quanto alla riprensione, sono più o meno applicate.

* * *

Debbo ancora far cenno che generalmente i Procuratori generali lodano la sollecitudine tanto nelle istruttorie che nei giudizi, e le lodi, salvo qualche eccezione che potrà meglio essere rimarcata

nella relazione concernente la durata dei procedimenti, trovano riscontro nelle risultanze dei prospetti sommari.

Infine, e per chiudere ancora con un omaggio alla memoria del compianto senatore Righi, ricorderò che l'ultima conclusione di lui, accettata dalla Commissione, di richiamare l'attenzione dell'onorevole Guardasigilli sulla pratica diffusa di attenersi per parte del giudice all'estremo minimo della pena anzichè far uso conveniente della facoltà di spaziare nella commisurazione di essa fra i due estremi massimo e minimo, è stata accolta e tradotta in circolare, che taluni dei discorsi, facendo plauso al proponente, menzionano. Auguriamoci pure che la circolare produca buoni effetti, quali non si sono potuti manifestare nei risultati del 1901, essendo la circolare stata diramata in fine d'anno.

Conclusioni.

Concludendo, e coerentemente alle osservazioni che man mano sono andato facendo, e astenendomi da qualsiasi proposta in ordine all'applicazione dei surrogati penali, avendo ora appreso che l'importante argomento formerà tema di apposita speciale relazione, ho l'onore di proporre quanto segue :

I. — Tenere presente, affidando al Comitato permanente la cura di prenderne nota, quanto risulta dalle premesse osservazioni per farne oggetto, se del caso, a tempo opportuno, e più precisamente quando la riforma del Codice di procedura penale sia un fatto compiuto, di apposita deliberazione, circa :

a) gli inconvenienti che, nei rispetti dei dati statistici e delle osservazioni relative demandate ai Procuratori generali, provengono dal sistema in vigore di commetterne l'esclusiva trattazione in occasione dell'inaugurazione dell'anno giuridico nella prima udienza di gennaio;

b) l'invio all'archivio delle denunce e querele da parte degli uffici del Pubblico Ministero e dei Pretori;

c) l'opportunità di tener distinti nelle notizie statistiche, anche quanto all'esito, i giudizi trattati a procedimento ordinario da quelli definiti in seguito a citazione diretta o direttissima;

d) l'opportunità di tener distinte le notizie, quanto ai giudizi d'appello, delle riforme in merito da quelle che, confermato il giudizio sul merito, contengono solo modificazioni quanto alla pena.

II. — Pregare l'onorevole Ministro di far presente ai signori Procuratori generali la necessità che quando essi, per gravi ragioni d'ufficio, sieno posti nell'impossibilità di redigere, come è sempre stato loro raccomandato, il discorso inaugurale, facciano eccitamento al sostituto che avranno delegato di tenersi a tutte le norme impartite in più riprese, perchè le relazioni rispondano appieno al precetto dell'art. 150 della legge sull'ordinamento giudiziario ed ai fini statistici, vigilandone pur essi l'osservanza.

Le tutele ed i Consigli tutelari nell'anno 1900.

RELATORE: **AZZOLINI.**

Per la terza volta obbedisco all'incarico di riferire a questa autorevole Commissione sul funzionamento degli istituti tutelari per i minorenni. L'argomento non offre, nè potrebbe offrire d'anno in anno novità salienti. Ma la importanza di questi istituti, che nelle attuali vicende sociali aumenta, come giustificò la preveggenza di questa Commissione, che già da parecchi anni iniziò i suoi studi per assicurarne il regolare andamento, così oggi è stimolo alla sua perseveranza nelle annuali ricerche, anche quando queste ci conducono soltanto a riconoscere che, tuttora, troppo numerosi sono i funzionari, così negli ultimi, come nei sommi gradi, che del loro compito in questa fondamentale funzione sociale verso i minorenni privi di assistenza paterna, non hanno, oppure molto incerta o confusa, coscienza.

Introduzione ed osservazioni generali.

Nella mia prima relazione per l'anno 1898, mi limitai ad un esame generale dei rapporti e dei prospetti numerici inviati a questa Commissione (1); nella seconda, per l'anno 1899, tentai una analisi di quanto ci rivelavano questi rapporti e questi prospetti (2); e con questa mia terza relazione avrei voluto presentare il risultato delle ulteriori indagini e degli accertamenti tentati per meglio e più sicuramente conoscere quanto dalla precedente analisi ci era stato segnalato. Ciò mi riesci soltanto in parte perchè, essendo questa Relazione destinata alla sessione ordinaria del dicembre 1901, non mi sarebbe stato possibile di provocare e di ottenere in tempo utile, rispetto a tutti i singoli rapporti, prospetti ed elenchi di ogni

(1) *Atti della Commissione*, sessione del dicembre 1899, pag. 262-311.

(2) *Ibidem*, sessione del marzo 1901, pag. 215-353.

circondario, gli schiarimenti e le rettificazioni necessarie per riferirne a questa Commissione.

Altra volta accennai come inevitabilmente tardiva sia questa relazione, e come perciò essa perda efficacia, mentre se ne avvantaggerebbero le deliberazioni di questa Commissione, e potrebbe meglio supplire a quella vigilanza che ora manca, almeno finchè non sia assicurato un più normale andamento al servizio delle tutele, se fosse presentata nella prima, anzichè nella seconda sessione annuale, successiva all'anno cui essa si riferisce, come finora avvenne. Purtroppo per questa volta è invece presentata, sebbene senza mia colpa, con maggiore ed insolito ritardo!

*
* *

Indipendentemente dalle circostanze che provocarono questo eccezionale indugio, è da avvertire come i rapporti ed i prospetti statistici sulle tutele che dovrebbero essere inviati nel primo bimestre dell'anno, arrivano sempre assai più tardi, nè si riesce ad ottenere maggiore sollecitudine. Così nell'anno 1901 soltanto una quarta parte di essi si ebbe nella prima metà del mese di aprile; circa una terza parte nel corso del mese di maggio; tre giunsero nel giugno; due sul finire del mese di luglio; due nell'agosto e una alla fine del novembre.... e nondimeno quest'ultima è appunto la migliore, anzi forse la sola che attesta uno scrupoloso e sagace studio dei prospetti statistici e degli elenchi nominativi, e fu accompagnata da utili provvedimenti per rimuovere gl'inconvenienti che quello studio aveva rivelati! È questa la relazione del Procuratore generale presso la Corte d'appello in Napoli, comm. De Marinis, il quale portando ovunque con l'autorità del suo nome e dei suoi studi, uno zelo fecondo a difesa dei minorenni, afferma la sua perseverante attività procurando di togliere gl'inconvenienti derivanti principalmente dall'inerzia altrui, e di trasfondere nei funzionari da lui dipendenti l'alto sentimento di dovere che lo guida in quest'opera benemerita.

A questa relazione seguono poi per l'importanza loro e per la cura, che rivelano nel procurare il migliore funzionamento delle tutele pupillari, quelle dei Procuratori generali presso le Corti di appello di *Roma*, di *Casale*, sempre diligente, di *Catania*, ove le

deplorevoli condizioni locali oppongono una penosa resistenza ad ogni miglioramento, e di *Bologna*, ove già furono date e si promettono maggiori disposizioni per correggere gli inconvenienti segnalati in quel distretto.

Nella precedente relazione esposi gli importanti risultati della speciale inchiesta, tanto lodevolmente iniziata nell'anno 1899, per il distretto di *Genova*, ma dal diligente rapporto per l'anno 1900 non apparisce che sia stata proseguita. E così se abbiamo altre accurate relazioni, come quelle di *Brescia* e di *Cagliari*, non prive di giuste osservazioni e non più sollecite soltanto nel cercare scuse per la mancata vigilanza dei Procuratori del Re e per la manifesta negligenza dei Pretori; e sebbene sia anzi da notare come in alcune di queste relazioni si cominci ora a far risalire a questi funzionari la responsabilità per il meno buono andamento delle tutele, però la maggior parte dei rapporti, e specialmente quelli che ripetono le consuete querimonie sui così detti difetti del sistema, non rivelano alcuno studio positivo, nessuna cura di approfondire l'indagine, nessuna iniziativa per assicurare efficacia alla legge, arrivando poi ai rapporti per *Trani*, *Messina* e *Venezia*, che anche nelle precedenti relazioni dovetti segnalare per la manifesta noncuranza, confermata dalle risultanze statistiche per quei distretti.

*
* *

Prima cagione di indugio nello invio di questi rapporti e prospetti statistici è sempre la discordanza di essi con le tavole annuali della statistica civile, donde la necessità di provvedere alle correzioni, secondo gli avvertimenti dati con la circolare ministeriale del 26 dicembre 1896, n. 919 (1), senza riescire ad evitare che qualche cifra debba subire ancora una definitiva correzione colla relazione dell'anno successivo!

Ma tuttora si aspettano le promesse modificazioni per togliere queste discordanze e per assicurare una maggiore esattezza con minore lavoro, abbandonando quello che può rappresentare una inutile duplicazione!

Una speciale indagine, ordinata dal Procuratore generale per

(1) *Atti della Commissione*, sessione del dicembre 1896, pag. 392.

la Corte di appello di *Napoli*, mediante la compilazione di apposito elenco di tutte le tutele rimaste aperte al 31 dicembre 1899, accertando la esistenza di tutti i minorenni, già sottoposti a tutela e non successivamente emancipati, portò all'eliminazione di moltissime tutele irregolarmente costituite ed a rivelare la irreperibilità di molti minorenni.

Così fu ristabilita la sincerità statistica dei prospetti! Ma la gravissima, non nuova rivelazione, che ne seguì, della irreperibilità di molti minorenni dovrebbe persuadere anche i più inerti e relettanti, come queste nostre ricerche statistiche riescano utili e crescano di efficacia, quando non si dimentichi che esse sono preordinate a scopo di immediata vigilanza sulla costituzione e sul funzionamento delle tutele pupillari e come mezzo di segnalazione e di guida a maggiori indagini per riconoscere quali disposizioni siano necessarie nelle singole località, affinché in questo importante argomento ognuno sia richiamato all'adempimento del proprio dovere.

Ed anche limitandoci a quanto può assicurare la sincerità statistica di questi nostri prospetti, è da avvertire come i Procuratori del Re ed i Procuratori generali avrebbero un facile e sicuro mezzo di controllo, mercè il confronto dei prospetti numerici con gli elenchi nominativi delle tutele e dei Consigli tutelari. Tale esame, limitato alla indicazione delle cause dell'apertura delle tutele, contenuta nell'elenco nominativo di esse, basterebbe a rivelare un male grave e diffuso oltre ogni presunzione, ma che pare avvertito soltanto dal Procuratore generale presso la Corte d'appello in *Roma*, quando, contro le attestazioni sulla sufficiente regolarità dei registri per le tutele e sulla scrupolosa osservanza degli articoli 343 a 349 del Codice civile, osserva: « A me fa sorgere il dubbio, su quanto fu riferito, il fatto che non poche inesattezze ed irregolarità ha dovuto questo ufficio rilevare nell'esame degli elenchi nominativi e dei « prospetti numerici; serie contraddizioni fra gli uni e gli altri, « erronee definizioni, omissioni di notizie, — tutto ciò depone: o « che i registri delle tutele non siano tenuti con la cura e la diligenza che si richiede o che i funzionari incaricati della compilazione degli elenchi e dei prospetti statistici abbiano poca cognizione dell'organamento dell'istituto tutelare. »

*
*
*

L'esame pazientemente da me compiuto degli elenchi nominativi, dei prospetti e delle relazioni dei Procuratori del Re per dieci distretti di Corti di appello mi suggerirebbe, almeno per taluni circondari, affermazioni anche più severe e non soltanto per i pretori, che firmarono e trasmisero siffatti elenchi nominativi!

Nondimeno mi limiterò a ripetere, che dalle autorità locali non dovrebbe mai essere omissa il confronto fra il prospetto numerico annuale delle nuove tutele ed il corrispondente elenco nominativo di esse, accertando in questo anche la esattezza della indicazione delle cause delle tutele e l'intervallo trascorso fra la denuncia del fatto che dà origine alla tutela e l'apertura di essa, per non tollerare erronei criteri, ingiustificabili ritardi nella istituzione o colpevoli trascuratezze nelle denunce, ma ricercando subito le singole responsabilità — Di questo esame e dei provvedimenti presi dovrebbero sempre dare conto particolareggiato nei loro rapporti i rappresentanti del Pubblico Ministero.

*
*
*

In tal guisa si comincerebbe a correggere il vizio, che poco fa ho segnalato, tanto diffuso nelle relazioni di quei rappresentanti il Pubblico Ministero, che si limitano a riassumere, anzichè spingersi a studiare e ad illustrare le risultanze statistiche per avvisare ai rimedi contro gli inconvenienti da esse rivelati. Imperocchè se alla nostra Commissione fu affidato l'esame delle relazioni amministrative disposte al fine di esercitare vigilanza sull'andamento dei servizi riguardanti l'amministrazione della giustizia (art. 4, lett. e, r. d. 7 ott. 1900, n. 350) e se giustamente allarmata dell'abbandono in cui trovò le tutele dei minorenni, si impose il compito di studiare e di procurare il migliore funzionamento di esse, non credo perciò che abbia mai inteso di sostituirsi alla più diretta azione delle singole autorità e neppure a quella cosiddetta alta sorveglianza riservata al Ministero della giustizia per dirigere e correggere la deficiente opera locale.

Mentre quindi ripeto il voto affinchè la nostra indagine stati-

stica sia perfezionata, non credo che sia necessario spingerci più oltre nell'analisi con queste nostre relazioni annuali, anche per non escire dal campo della nostra competenza. Nondimeno è da augurare che alle segnalazioni che sono naturale conseguenza delle nostre indagini e dei nostri studi si accompagni un più stretto e più efficace coordinamento nei rapporti esecutivi.

All'uopo mi pare indispensabile, come già altre volte ho accennato, che l'opera nostra trovi naturale e sicuro complemento in quella degli uffici competenti del Ministero della Giustizia, anche per escire dall'inutilità e dalla incertezza dei ripetuti avvertimenti generici, perciò inascoltati, e perchè, chi ne ha il dovere, si rivolga direttamente ove più determinato si rivela il bisogno di un particolare e categorico provvedimento. Così, per non allontanarmi dall'argomento delle tutele pupillari, osservo che l'esame analitico dei materiali, raccolti per il nostro studio, dovrebbe trovare nei detti uffici il suo esaurimento.

Senza pretendere che annualmente sia tutta ed in ogni singola parte esaminata questa copiosissima serie di relazioni, di prospetti e di elenchi, ma limitata a quanto basta per affermare una oculata e permanente vigilanza del Ministero della Giustizia, potrà questo direttamente ed autorevolmente intervenire per segnalare ai singoli Procuratori Generali gli inconvenienti malamente tollerati nei rispettivi distretti, correggere ove prevalga erroneità o incertezza di criterii, richiamare a maggiore attività i Procuratori del Re, dare efficacia alle circolari del 15 gennaio 1896, n. 714-1374 (1), e del 18 agosto 1896, n. 1402 (2), in quanto avvertivano, che sarebbe tenuto conto dei meriti e demeriti dei Pretori rispetto alle tutele, provvedere ai bisogni dei singoli uffici, e ad accordi con le altre Autorità e con gli altri Ministeri per tutto ciò che concerne la tutela dei minorenni.

I.

Ciò premesso, vengo ad esporre i risultati della nostra indagine sulle tutele e sui Consigli tutelari nell'anno 1900.

(1) *Atti della Commissione*, sessione del maggio 1897, pag. 372.

(2) *Bollettino ufficiale del Ministero di grazia e giustizia*, 17 gennaio 1896, n. 3, pag. 29.

Se la frettolosa compilazione delle tavole statistiche annuali è occasione per esse di sconcordanza con questi nostri prospetti speciali, molta parte degli errori, che d'anno in anno sono rivelati e corretti in questi prospetti, debbonsi attribuire alle incertezze dei criterii nel definire i fatti che determinano la istituzione e lo svolgimento delle tutele, incertezze che casualmente, e perciò tardivamente, sono segnalate.

Così le tutele rimaste aperte al 1899 che, secondo i prospetti esaminati con la precedente relazione, erano 130,150, diminuiscono di 2741 nei prospetti per l'anno 1900 e scendono a 127,409. Questa differenza si ripartisce in quasi tutti i Distretti, ma nel massimo numero (2053) è data dal distretto di *Napoli*, perchè quel solerte Procuratore Generale volle accertare, come accennai, la corrispondenza del numero delle tutele, che figuravano aperte, con la esistenza in vita dei minorenni sottoposti a tutela e non emancipati, eliminando poi tutte le tutele irregolarmente o erroneamente indicate, e cioè talune per gli articoli 237 e 238 del Codice civile, altre per interdetti senza figli minorenni o se avendone era vivente l'altro coniuge non interdetto, oppure se colla condanna non vi era stata privazione della patria potestà. Con questa indagine accertò anche che di « moltissimi minorenni, già sottoposti a tutela, sovra-
« tutto nel circondario di Napoli e specialmente in quella città,
« non fu possibile stabilire la loro esistenza in vita al 31 dicembre
« 1899 » perchè divenuti irreperibili. Questi minorenni tuttora figurano negli elenchi delle tutele e fu opportuno non cancellarli per continuare le ricerche, onde vi resteranno fino alla maggiore età o quando resulti per altra cagione cessata la tutela !

Riferii con la precedente relazione come analoga indagine allora compiuta, dal Procuratore Generale in *Genova*, avesse condotto ad accertare anche in quel distretto la irreperibilità di molti minorenni, nè differenti risultanze ebbero altre somiglianti indagini parziali, e perciò è verosimile supporre che, dal più al meno, eguali inconvenienti siano da lamentare ovunque, sebbene ancora occulti.

Inoltre gli elenchi nominativi che ci sono trasmessi per queste relazioni annuali ci rivelano errori ed incertezze nei criteri seguiti per la istituzione delle tutele, come più innanzi avrò occasione di darne la prova.

Quindi non soltanto ai fini della statistica, ma per avviarcì una

buona volta allo accertamento ed alla sistemazione fondamentale delle tutele, ripeto il voto che si esamini se sia da ordinare una nuova revisione generale di tutti i registri delle tutele, accertando quali fra esse siano da eliminare per irregolare istituzione o per cessazione e quindi la esistenza in vita dei minorenni non emancipati, tenendo conto separatamente delle tutele con patrimonio e senza patrimonio, dei minori legittimi e illegittimi, e spingendo questa indagine retrospettiva anche ai registri dello stato civile per accertare quanti minorenni dovrebbero essere, ma non sono sottoposti a tutela.

*
**

Premesse queste riserve vediamo il numero delle tutele aperte nell'anno 1900 ascendere a 21,475, cioè 758 più che nell'anno 1899 e 1104 meno che nell'anno 1898. Così la media ogni 100,000 abitanti sale nel 1900 a 7. 55 in confronto alla media di 7. 29 per l'anno precedente, ma inferiore a quella di 7. 93 riferibile all'anno 1898.

TUTELE APERTE NEGLI ANNI 1899 E 1900.

COMPARTIMENTI	Popolazione censita al 31 dicembre 1881	Tutele aperte			
		nell'anno 1899		nell'anno 1900	
		Cifre effettive	Ogni 10,000 abitanti	Cifre effettive	Ogni 10,000 abitanti
Piemonte	3,413,539	1,665	4. 88	1,967	5. 76
Liguria	1,061,842	641	6. 04	883	8. 32
Lombardia	3,337,326	2,229	6. 68	2,374	7. 11
Veneto	2,814,173	1,890	6. 72	1,794	6. 37
Emilia	2,183,991	1,589	7. 28	1,626	7. 45
Toscana	2,033,400	1,037	5. 08	930	4. 56
Marche ed Umbria	1,511,339	918	6. 07	778	5. 15
Lazio	903,472	526	5. 82	519	5. 74
Abruzzi	951,781	795	8. 35	915	9. 61
Campania, Molise e Basilicata	3,786,515	2,016	5. 32	2,128	5. 62
Puglie	1,589,064	2,002	12. 60	1,630	10. 26
Calabrie	1,257,883	1,344	10. 68	1,697	13. 49
Sicilia	2,927,901	3,076	10. 51	3,185	10. 88
Sardegna	682,002	989	14. 50	1,049	15. 38
REGNO	28,459,628	20,717	7. 29	21,475	7. 55

Il tenue aumento avuto nell'anno 1900 va ripartito in quasi tutte le regioni, eccettuate le Puglie, la Toscana, le Marche e l'Umbria, il Veneto ed il Lazio, ma per quest'ultima troviamo il medesimo numero e quindi la medesima proporzione di tutele dell'anno 1898. Il maggiore aumento numerico si ha nel Piemonte (302), cui la segue la Liguria (242), ove l'aumento apparisce anche maggiore nella proporzione col numero degli abitanti (1899 — 6.04; — 1900 — 8.3²); e merita speciale nota l'aumento avuto negli Abruzzi, perchè superiore al numero (840) e quindi anche alla proporzione (8.83) delle tutele avute nell'anno 1898; invece si presenta notevole la massima diminuzione avuta nelle Puglie, che nel 1900 ritorna inferiore anche all'anno 1898 (1675 — 10.54).

ANNO	Numero delle tutele istituito	Cifre proporzionali per ogni 10,000 abitanti	ANNO	Numero delle tutele istituite	Cifre proporzionali per ogni 10,000 abitanti
1885 . .	14,548	5.02	1893. .	20,086	6.94
1886 . .	14,054	4.85	1894. .	20,106	6.94
1887 . .	19,211	6.64	1895. .	17,716	6.12
1888 . .	17,365	6.00	1896. .	27,241	9.41
1889 . .	17,358	6.00	1897. .	30,624	10.76
1890 . .	19,982	6.97	1898. .	22,579	7.93
1891 . .	19,032	6.57	1899. .	20,717	7.29
1892 . .	21,686	7.49	1900. .	21,475	7.55

Queste cifre e proporzioni complessive possono indurci ad ammettere ancora una volta, che se le revisioni, che si dissero eseguite per gli anni 1896 e 1897, portarono un sensibile aumento per quegli anni, segnando una netta separazione dagli anni precedenti, siamo poi venuti nel successivo triennio 1898-1900 a cifre e proporzioni necessariamente inferiori a quelle del ricordato biennio intermedio 1896-1897, ma superiori a quelle dagli anni precedenti al biennio stesso, sebbene oscillanti, senza però notevoli differenze fra loro e nei singoli compartimenti, onde, se per altra via non si avesse motivo di dubbio, potremmo ormai accogliere la affermazione, che queste cifre rappresentano uno stato normale.

Per maggiore evidenza presento qui il consueto prospetto proporzionale delle tutele aperte ogni 10,000 abitanti, estendendolo all'intero sessennio 1895-1900.

TUTELE APERTE NEGLI ANNI 1895-1900.

COMPARTIMENTI	Cifre proporzionali a ogni 10,000 abitanti					
	1895	1896	1897	1898	1899	1900
Piemonte (<i>Casale e Torino</i>)	4. 48	5. 37	7. 94	5. 43	4. 88	5. 76
Liguria (<i>Genova</i>).	4. 43	6. 16	7. 44	4. 81	6. 04	8. 32
Lombardia (<i>Milano e Brescia</i>)	6. 74	8. 47	11. 10	7. 16	6. 68	7. 11
Veneto (<i>Venezia</i>).	5. 29	7. 12	3. 72	7. 11	6. 72	6. 37
Emilia (<i>Parma, Modena e Bologna</i>)	5. 44	11. 43	11. 94	8. 23	7. 28	7. 45
Toscana (<i>Lucca e Firenze</i>).	4. 83	5. 29	6. 55	5. 87	5. 08	4. 56
Marche ed Umbria (<i>Ancona, Macerata e Perugia</i>)	5. 03	7. 24	11. 16	5. 55	6. 07	5. 15
Lazio (<i>Roma</i>)	5. 44	7. 07	7. 23	5. 74	5. 82	5. 74
Abruzzi (<i>Aquila</i>).	3. 59	22. 00	15. 29	8. 83	8. 35	9. 61
Campania, Molise e Basilicata (<i>Napoli e Potenza</i>)	5. 15	7. 48	10. 46	7. 44	5. 32	5. 62
Puglie (<i>Trani</i>)	9. 70	15. 65	15. 65	10. 54	12. 60	10. 26
Calabrie (<i>Catanzaro</i>)	8. 18	17. 15	15. 52	12. 94	10. 68	13. 49
Sicilia (<i>Messina, Catania e Palermo</i>)	7. 96	12. 37	17. 43	11. 34	10. 51	10. 88
Sardegna (<i>Cagliari</i>).	14. 90	14. 27	16. 24	17. 45	14. 50	15. 38
REGNO	6. 20	9. 40	12. 79	7. 98	7. 29	7. 55

Ivi si vede come il tenue aumento avuto nell'anno 1900, mantenga elevate, quasi ovunque, le proporzioni rispetto a quelle del primo biennio di questo periodo. Perciò questo primo scandaglio potrebbe confermare un generale miglioramento, tranne che per la *Toscana*, ove le proporzioni furono sempre basse e nel 1900 scende anche al disotto di quella dell'anno 1895, che era stata sinora la proporzione minore. Analoga avvertenza si dovrebbe fare per le *Marche* e l'*Umbria*, per il *Lazio*, per la *Campania*, *Molise* e *Basilicata*, ove, dopo l'aumento avuto negli anni 1896, 1897, 1898, riparando alle precedenti omissioni e per una maggiore attività, si ritorna negli anni successivi alle proporzioni, che contrassegnarono il periodo precedente delle accertate omissioni e della riconosciuta minore attività.

Nè può sfuggire come le maggiori proporzioni, talora corrispondenti al doppio della proporzione media del Regno, si trovino per le *Puglie*, per la *Calabria*, per la *Sicilia* e per la *Sardegna*, quasi ivi, in ragione del numero degli abitanti, sia tanto maggiore quello dei minorenni privi della assistenza paterna e tanto maggiore lo zelo nello istituire le tutele! — Quest'ultima ipotesi purtroppo non ha fondamento! — A mio avviso queste proporzioni sono tanto ingrossate dalle speciali condizioni nelle quali si svolge in quelle provincie l'assistenza, se così può designarsi, dei minorenni illegittimi. Ciò vedremo fra breve, limitandoci ora a rilevare, che in quelle provincie, come vedremo nei prospetti parziali (pag. 122) e nel prospetto riassuntivo finale (allegato B, pag. 174 e 175), le tutele aperte, durante l'anno 1900, per minorenni illegittimi, arrivano ad essere nelle *Calabrie* persino in ragione di 73. 60 per ogni cento tutele.

*
* *

Rispetto alla istituzione delle tutele, prevalgono le affermazioni di un generale miglioramento, perchè i sindaci sarebbero divenuti ossequenti alle disposizioni date per l'osservanza dell'articolo 250 del Codice civile. Questo soddisfacente risultato sarebbe accertato dalle verificazioni quadrimestrali dei Pretori, che dovrebbero condurci all'accertamento del numero dei minorenni pei quali è da

Ufficiali dello stato
civile.

istituire la tutela, numero che è fondamento, punto di partenza e termine di confronto, per ogni altra nostra indagine.

Ma è poi vero che gli uffici dello stato civile procedono tanto regolarmente da permetterci piena sicurezza su questo argomento? Come sono eseguite le verificazioni quadrimestrali? e possiamo rispondere sulle affermazioni dei Pretori che le hanno eseguite?

Purtroppo questi dubbi, già esposti nelle precedenti relazioni, non sono ancora del tutto dileguati.

La relazione annuale a questa Commissione sui registri dello stato civile ci ricorda le non infrequenti irregolarità che in essi si lamentano. Il Procuratore Generale in *Catania*, riferendo sulle tutele, accenna al disordine dell'ufficio dello stato civile in quella città, come il Procuratore del Re, per ripararvi, avesse ricorso alle sanzioni punitive e come l'opera sua fosse poi troncata dalle amnistie. E che omissioni avvengano, e certamente per mancata denuncia, ne abbiamo la riprova annualmente nelle tutele tardivamente istituite, e delle quali non mancano esempi neppure nell'anno 1900, in seguito a richiesta degli stessi minorenni per autorizzazione al matrimonio o all'emigrazione o pel servizio militare volontario.

A *Messina* non funziona il registro di anagrafe.

Il Procuratore Generale in *Cagliari* ha segnalati parecchi ufficiali dello stato civile che omisero di denunciare minorenni per la istituzione delle tutele, ma nessun altro Procuratore Generale ha seguito il suo esempio, e rari sono quelli che hanno ricordato o trovato occasione di ricordare, quasi che tutto ed ovunque proceda meravigliosamente bene, che la circolare ministeriale del 18 agosto 1896, n. 1402 (1), chiedeva particolareggiate informazioni o con la relazione annuale o con rapporti speciali circa gli inconvenienti e le irregolarità per la meno pronta costituzione delle tutele, denunciando Pretori e Ufficiali dello stato civile negligenti.

Il Procuratore Generale presso la Corte d'appello in *Roma* invoca la riforma, già da altri propugnata, degli atti dello stato civile, affinchè contengano indicazioni anche per la istituzione delle tutele, onde per queste, pare, dubiti anche dei risultati affermati dalle veri-

(1) *Atti della Commissione*; sessione del maggio 1897, pag. 372.

ficazioni dei Pretori, che dovrebbero assicurarci dell'attività degli Ufficiali dello stato civile.

E siccome ad integrare il numero annuale delle nuove tutele concorrono in gran parte quelle per i minorenni illegittimi, qui ricordo, salvo tornare a suo luogo sull'argomento, il concorde, costante biasimo per la negligenza delle Congregazioni di Carità e degli Ospizi nel procurare la tutela dei minorenni dimessi o abbandonati.

Per queste circostanze sono da confermare anche rispetto al numero delle tutele istituite nell'anno 1900, le riserve fatte negli anni precedenti e che dovremo sempre ripetere sino a quando non potremo acquistare la sicurezza che gli Ufficiali dello stato civile adempiano tutti, interamente e sollecitamente, il proprio dovere, e sino a quando non sia messo fine al disordine, che vedremo più innanzi, troppo diffuso nella tutela dei minorenni ricevuti dagli Ospizi.

Riferendo dunque le cifre e segnalando aumenti e diminuzioni escludo, per le considerazioni finora esposte, qualunque significato di miglioramento o di peggioramento, anche perchè se, nessuna denuncia fosse mancata e ad ognuna corrispondesse la istituzione di una tutela, tali aumenti o diminuzioni sarebbero da attribuire a cause, alle quali la diligenza o la negligenza dei funzionari sarebbe in tutto estranea.

*
* *

Non riferisco qui i risultati dello esame fatto degli elenchi nominativi delle tutele per accertare in quali preture si ebbero i maggiori intervalli, e perciò i meno scusabili indugi, fra la denuncia del fatto che diede origine alla tutela, e la istituzione di essa.

Elenchi nominativi
delle tutele.

Questa enumerazione, sempre ingombrante, riuscirebbe ora troppo tardiva e perciò in gran parte inutile, tanto più che in questo frattempo forse già furono mutati i funzionari responsabili dei ritardi, imperocchè di solito essi siano da lamentare più particolarmente in quelle disgraziate preture ove pare che pretori e cancellieri non possano fare lunga sosta; ma a queste preture vanno poi ravvicinate quelle dove il pretore, che si presume chiamato a più

alti destini, sdegnata di concedere le sue cure a questi, che egli considera come minori uffici!

Rinnovo, anche per queste considerazioni, il voto che l'esame degli elenchi nominativi delle tutele per accertare gli indugi, e ogni altro inconveniente, che essi possono rivelare nella istituzione delle tutele, sia fatto dai Procuratori del Re, augurando che in seguito a tale accertamento non siano più tanto propensi, quali ora si rivelano coi loro rapporti, nell'accogliere scuse alle irregolarità segnalate. Inoltre è da desiderare che con questi elenchi sia accertato anche l'intervallo fra il fatto, che diede origine alla tutela, e la denuncia di esso.

* * *

Alle 127,409 tutele, tuttora aperte al 31 dicembre 1899, vennero dunque ad aggiungersi 21,475 nuove tutele nel corso dell'anno 1900 e così ne furono istituite 758 più che nell'anno precedente. Alla fine dell'anno 1899 rimanevano sotto tutela 179,379 minorenni e nel corso dell'anno 1900 ne furono sottoposti a tutela altri 30,898, e siccome i nostri prospetti ancora non rendono conto separatamente di coloro che escirono di tutela, ma soltanto delle tutele annualmente chiuse, le quali esamineremo più innanzi, debbo limitarmi qui ad indicare che alla fine dell'anno 1900 rimanevano sotto tutela 186,169 minorenni, cioè 6790 più che alla fine dell'anno precedente.

Esaminerò ora queste cifre divise nelle principali classificazioni di esse, fatte nei nostri prospetti, a seconda che le tutele si riferiscono a figli *legittimi* o *illegittimi*, o siano *con patrimonio* o *senza patrimonio*.

II.

Tutele per minorenni
legittimi.

Le 21,475 tutele aperte nell'anno 1900 vanno dunque divise in parti quasi eguali e cioè 10,535 per minorenni legittimi con l'aumento di 267 tutele rispetto all'anno precedente, e 10,940 per minorenni illegittimi con l'aumento di 391 tutele sull'anno 1899 e così con la consueta prevalenza, sebbene lieve (405), delle tutele per ille-

gittimi. E del pari, come di solito, è da notare che, nonostante questa prevalenza, corrisponde al minor numero delle prime tutele un numero di minorenni legittimi (19,904) sempre assai superiore a quello dei minorenni illegittimi (10,994), nel medesimo anno sottoposti a tutela.

Le ragioni di queste differenze sono note e già furono più volte esaminate in queste relazioni, onde non credo qui necessario ripeterle.

Per iniziare lo speciale esame delle tutele, istituite nell'anno 1900 per minorenni legittimi, presento ora il prospetto parziale che riproduce per queste tutele le cifre effettive e le cifre proporzionali ogni 100 tutele aperte nel triennio 1898-1900, onde dovrò qui fare qualche cenno, per necessità di confronto, anche delle tutele per minorenni illegittimi.

TUTELE PER MINORENNI LEGITTIMI.

COMPARTIMENTI	1898		1899		1900	
	Cifre effettive	Cifre proporzionali (ogni 100 tutele aperte)	Cifre effettive	Cifre proporzionali (ogni 100 tutele aperte)	Cifre effettive	Cifre proporzionali (ogni 100 tutele aperte)
Piemonte (<i>Casale e Torino</i>)	1,427	77. 05	1,295	77. 78	1,388	70. 56
Liguria (<i>Genova</i>)	428	83. 76	464	72. 39	569	64. 44
Lombardia (<i>Milano e Brescia</i>)	1,512	63. 24	1,454	65. 23	1,490	62. 76
Veneto (<i>Venezia</i>)	803	40. 13	766	40. 53	812	45. 26
Emilia (<i>Parma, Modena e Bologna</i>)	816	45. 35	691	43. 49	736	45. 26
Toscana (<i>Lucca e Firenze</i>)	770	64. 28	731	70. 49	762	81. 94
Marche ed Umbria (<i>Ancona, Macerata e Perugia</i>)	468	55. 78	383	41. 72	440	56. 56
Lazio (<i>Roma</i>)	379	73. 03	373	70. 91	357	68. 79
Abruzzi (<i>Aquila</i>)	248	29. 52	292	36. 73	245	26. 78
Campania, Molise e Basilicata (<i>Napoli e Potenza</i>)	1,181	41. 92	1,083	53. 72	953	44. 78
Puglie (<i>Trani</i>)	721	43. 05	761	38. 01	657	40. 31
Calabrie (<i>Catanzaro</i>)	496	30. 46	438	32. 59	448	26. 40
Sicilia (<i>Messina, Catania e Palermo</i>)	1,064	32. 04	1,148	37. 32	1,237	38. 84
Sardegna (<i>Cagliari</i>)	492	41. 34	389	39. 33	441	42. 04
REGNO	10,804	47. 85	10,268	49. 56	10,535	49. 06

La prevalenza numerica e proporzionale sulla media del Regno per queste tutele (49. 06) si mantiene costante nella *Toscana* (81. 94), nel *Piemonte* (70. 56), nel *Lazio* (68. 79), nella *Liguria* (64. 44) e nella *Lombardia* (62. 76): poi superano la proporzione media le *Marche* con l'*Umbria* (56. 56), che nel precedente anno 1899 avevano avuta una proporzione (41. 72) inferiore alla media (49.56), mentre questa proporzione per la *Campania*, *Molise* e *Basilicata*, che aveva nell'anno 1899 (53. 72) superata, come già negli anni 1895 e 1896 la proporzione media, torna ad esservi inferiore nell'anno 1900, come ivi minore fu il numero di queste tutele nello stesso anno aperte.

Per tutti i compartimenti si trovano durante il triennio oscillazioni inevitabili di aumenti e di diminuzioni nelle cifre effettive di queste tutele e nelle proporzioni di esse rispetto alle tutele per minorenni illegittimi. Qui basterà avvertire come nell'anno 1900 sia stato maggiore il numero delle tutele per minorenni legittimi, e nondimeno minore la proporzione di esse rispetto a tutte le tutele nel medesimo anno aperte.

Ricordando le cause principali di queste differenze, sia insite all'ordinamento delle tutele, sia derivanti da condizioni locali, ne rimane per esse esclusa ogni ragione di confronto. Del pari rimane anche escluso ogni rapporto diretto fra le proporzioni della filiazione legittima e quelle della filiazione illegittima ed una maggiore indagine su questo rapporto, sebbene diretta a ricercarne i suoi eventuali effetti sulle tutele, escirebbe dal compito di questa relazione.

Nondimeno seguendo la consuetudine delle precedenti relazioni presento un separato prospetto delle proporzioni delle tutele per minorenni legittimi ogni 100 tutele annualmente istituite e per tutto il sessennio 1895-1900.

TUTELE PER MINORENNI LEGITTIMI.

COMPARTIMENTI	Cifre proporzionali a 100 tutele aperte					
	1895	1896	1897	1898	1899	1900
Piemonte (<i>Casale e Torino</i>)	89.84	77.42	52.42	77.05	77.78	70.56
Liguria (<i>Genova</i>)	82.46	78.01	69.78	83.76	72.39	64.44
Lombardia (<i>Milano e Brescia</i>)	70.33	60.40	48.06	63.24	65.23	62.76
Veneto (<i>Venezia</i>)	57.69	49.61	66.03	40.13	40.53	45.26
Emilia (<i>Parma, Modena e Bologna</i>)	61.96	43.20	39.63	45.35	43.49	45.26
Toscana (<i>Lucca e Firenze</i>)	94.38	82.19	73.28	64.28	70.49	81.94
Marche ed Umbria (<i>Ancona, Macerata e Perugia</i>)	68.20	46.76	29.99	55.78	41.72	56.56
Lazio (<i>Roma</i>)	89.38	82.19	72.78	73.03	70.91	68.79
Abruzzi (<i>Aquila</i>)	70.91	24.82	18.48	29.52	36.73	26.78
Campania, Molise e Basilicata (<i>Napoli e Potenza</i>)	75.63	51.53	38.76	41.92	53.72	44.78
Puglie (<i>Trani</i>)	50.23	39.58	37.69	43.05	38.01	40.31
Calabrie (<i>Catanzaro</i>)	49.48	2.20	26.68	30.46	32.59	26.40
Sicilia (<i>Messina, Catania e Palermo</i>)	64.36	46.27	32.53	32.04	37.32	38.84
Sardegna (<i>Cagliari</i>)	61.24	51.18	38.28	41.34	39.33	42.04
REGNO	69.15	49.37	41.77	47.85	49.56	49.06

Anche questo prospetto conferma la permanenza, durante l'intero sessennio, delle maggiori proporzioni nelle tutele per minorenni legittimi nel *Piemonte*, nella *Liguria*, nella *Lombardia* (fatta eccezione per l'anno 1897), nella *Toscana* e nel *Lazio*. Anche per queste regioni o compartimenti è però da notare una diminuzione in tali proporzioni rispetto all'anno 1895; ma per le altre regioni o compartimenti questa diminuzione e questo distacco dall'anno 1895 è senza confronto maggiore, scendendo persino al disotto della metà, onde successivamente le proporzioni da ultimo si invertono passando, ed in misura assai più accentuata, la prevalenza che prima avevano le tutele per minorenni legittimi, alle tutele per minorenni illegittimi.

* * *

Ho già avvertito, come ad accrescere o a diminuire il numero delle tutele per illegittimi influiscano i diversi ordinamenti locali per l'assistenza dei figli d'ignoti. Ne deriva che a tale differenza di ordinamento sia anche da attribuire, almeno in gran parte, la costante prevalenza in talune regioni delle tutele per minorenni legittimi, mentre in altre prevalgono invece le tutele per illegittimi. E siccome vedemmo bensì crescere ovunque il numero delle tutele annualmente istituite (prospetto a pag. 87), ma crescendo o mantenendosi stazionario il numero delle tutele per minorenni legittimi, diminuire ovunque la proporzione di esse, dobbiamo in questo confronto fin d'ora riconoscere costante e come prevalente l'aumento, numerico e proporzionale, delle tutele per minorenni illegittimi in tutte le regioni. Importa poi segnalare che il principio di tale aumento manifestamente coincide, in ragione di tempo, coi provvedimenti provocati da questa Commissione per il migliore funzionamento delle tutele.

Per essi dunque avvenne che il beneficio sia stato ovunque sentito e che ovunque più largamente fu fatto ricorso alla tutela per l'assistenza dei minorenni illegittimi togliendoli così dal primitivo abbandono e rappresentando questo provvedimento almeno un primo passo o un primo mezzo per la loro migliore difesa morale e legale.

* * *

Tutele istituite per morte di vedovi, che lasciarono prole minorenni.

Il maggior numero annuale delle tutele per minorenni legittimi è quello che ha per causa la morte di genitori vedovi e come fu altra volta osservato dovrebbe quasi pareggiarsi il numero di queste tutele con quello dei vedovi morti lasciando prole minorenni. Infatti eccezionale è il caso di genitori che morendo lascino figli legittimi ed illegittimi in età minore, onde debbano essere istituite due tutele (art. 246-221 cod. civ.), ma ove ciò avvenga la tutela per i figli illegittimi riconosciuti dovrebbe essere separatamente registrata. D'altra parte se non pochi minorenni legittimi sono accolti in ospizi od orfanotrofi, pare difficile supporre che di frequente per essi manchino parenti conosciuti o capaci dell'ufficio di tutore (articolo 262 cod. civ.), e perciò non si trovi la tutela per essi istituita fra quelle dipendenti dalla morte dei genitori, piuttostochè fra quelle per demissione dall'ospizio.

Ma quando queste condizioni che ne appaiono eccezionali fossero invece più frequenti di quanto si suppone, o potessero avere influenza sul numero di queste tutele, esso dovrebbe diminuire rispetto al numero dei vedovi, defunti lasciando prole minorenni. Invece anche nell'anno 1900, in maggior misura che nell'anno precedente, prevale di molto il numero di queste tutele su quello dei vedovi defunti. Nell'anno 1899 si ebbero 9677 di queste tutele, contro 8390 vedovi defunti lasciando prole minorenni, cioè una eccedenza di 1287 tutele; e nell'anno 1900 le tutele furono 10,061, mentre i vedovi defunti risultarono soltanto 8580 con una eccedenza di 1481 tutele!

TUTELE PER MINORENNI LEGITTIMI — ANNO 1900.

CORTI DI APPELLO	Tutele aperte per minori legittimi		Morti nell'anno 1900 in istato di vedovanza che lasciarono figli in minore età
	Numero complessivo	per morte di vedovi con prole minorenni	
Genova	569	548	498
Casale	467	454	449
Torino	921	915	874
Milano	891	875	876
Brescia	599	613	626
Venezia	812	784	735
Parma	168	168	168
Modena (sezione)	197	190	186
Lucca	210	206	203
Firenze	552	544	544
Bologna	371	359	351
Ancona	177	171	163
Macerata (sezione).	115	117	89
Perugia (sezione)	148	146	146
Roma	357	352	214
Aquila	245	238	223
Napoli	791	766	419
Potenza (sezione)	162	160	101
Trani	657	608	273
Catanzaro	448	417	260
Messina	221	151	171
Catania	368	367	348
Palermo	648	476	227
Cagliari	441	436	436
REGNO . . .	10,585	10,061	8,580

Le spiegazioni domandate per talune Corti provocarono le consuete risposte, e cioè la differenza fu attribuita a morti avvenute verso la fine dell'anno ed a tardive denunce dei Sindaci. La prima scusa, come fatto normale ed inevitabile, può portare poche differenze di anno in anno, che per naturale compensazione quasi dovrebbero scomparire; ma la seconda contraddirebbe alle lodi fatte agli ufficiali dello Stato Civile ed in ogni caso segnalerebbe un inconveniente da eliminare con opportuni richiami.

Da queste considerazioni potremmo, con ogni riserva, essere indotti ad ammettere come trascurabili le differenze, che in alcuni distretti (*Casale, Modena, sez., Lucca, Bologna, Ancona*) non arrivano alla diecina (1) e dove il maggior numero di queste tutele, rispetto a quello dei vedovi defunti con prole minorenni, va da dieci a cinquanta (*Genova, Torino, Brescia, Venezia, Macerata, sez., Aquila, Potenza, sez., Messina, Catania*), è da avvertire, pur meritando tale differenza speciale attenzione, che siffatto maggior numero di tutele va ripartito fra molti mandamenti; ma, ciò ammesso, resterebbe sempre inesplicabile la costante e tanto maggiore prevalenza di queste tutele, che anche per l'anno 1900 si trova nei distretti di *Roma* (138), *Catanzaro* (157), *Palermo* (249), *Trani* (335) e *Napoli* (347).

L'attenzione dei Procuratori generali non si è fermata su queste differenze, già segnalate colla mia ultima relazione e forse per le stesse ragioni date da alcuni in risposta alle fatte osservazioni. Ma è da aggiungere che tanto meno riescono spiegabili le accennate differenze in quanto per i nominati distretti non si trova cenno di alcuna revisione ordinata per riparare ad errori od omissioni del passato (2).

(1) Nel distretto di Milano si ha una sola tutela in più: e il numero delle tutele per morte di vedovi con prole minorenni è eguale a quello dei vedovi defunti lasciando prole minorenni, soltanto per le circoscrizioni di *Parma, sez.* (168), *Perugia, sez.* (146), *Cagliari* (436).

(2) Deve essere fatta eccezione per il distretto di *Napoli*, ove per quanto risulta da comunicazioni, ricevute allorchè questa relazione era già compiuta, pare che si abbia invece motivo di dubitare della esattezza delle indicazioni appunto quando il numero dei vedovi morti lasciando prole minorenni trovasi identico a quello delle tutele istituite per questa causa. Ivi perciò fu disposta per l'anno 1900 una diligente inchiesta o furono date utili istruzioni per evitare errori nella indicazione di queste tutele.

Forse la spiegazione di questo costante fenomeno possiamo trovarla negli elenchi nominativi delle tutele ove un rapido esame ci rivela trascuratezza ed incertezze sorprendenti nella designazione della causa della tutela, onde è da aggiungere che gli schiarimenti richiesti per alcuni distretti vennero a confermare errori madornali.

Dovrò tornare sull'argomento, ma intanto rilevo che molto di frequente avviene di trovare, anche nei rapporti dei Procuratori del Re, designata la madre vedova come *tutrice* dei suoi figli minorenni e che sempre più diffuso è l'errore di considerare come apertura di tutela la convocazione del consiglio di famiglia per le seconde nozze della madre vedova, tanto più se ad essa sia tolta l'amministrazione dei beni, onde si considera poi chiusura della tutela la riammissione nell'amministrazione. Qualche volta, ed è manifesta negligenza dei compilatori, si comprendono in questi nostri elenchi tutele per interdetti ed ho trovato che fu costituito un consiglio di famiglia e quindi fu registrata l'apertura di una tutela, perchè il padre voleva cambiare cognome! Se poi tardivamente sono istituite tutele, il fatto che induce a riparare la omissione è preso come causa della tutela, onde, stando alla lettera degli elenchi nominativi, troviamo tutele istituite per cause e fatti non preveduti dal Codice civile e sono poi quelle, che incontriamo vaganti a caso nelle diverse colonne dei nostri prospetti numerici alterandone il significato, ma rivelando in tal guisa, giacchè la bugia anche nella statistica ha le gambe corte, le negligenze e le incertezze di coloro che sono chiamati a dirigere questi servizi.

* * *

Tolte le tutele istituite per morte di vedovi che lasciarono prole minorenni, rimangono per l'anno 1900 soltanto altre 474 tutele per minorenni legittimi, alcune delle quali, come avvertii, possono andare comprese fra quelle per demissione da ospizi, ove gli orfani siano stati ricoverati nella mancanza di parenti conosciuti o capaci dell'ufficio di tutore, ed in parte fra quelle che vanno designate come istituite *per altri motivi*, che i Pretori ed i rappresentanti il Pubblico Ministero si dimenticano sempre di indi-

Tutele istituite per incapacità civile, per abuso o perdita della patria potestà.

care! (1). Fra queste due specie di tutele possono però trovarsi soltanto 249 delle indicate rimanenti 474 tutele per minorenni legittimi, perchè le altre 225 tutele troviamo nei nostri prospetti classificate secondo la causa speciale per la quale furono istituite e cioè 135 per incapacità civile ad esercitare la patria potestà e 114 per abuso o perdita della patria potestà, sebbene neppure per queste possa assolutamente escludersi che vi sia compreso qualche minorenne illegittimo (2).

*
*
*

Sono cifre minime e per le cause da cui derivano è da augurare che la tenuità di esse corrisponda pienamente alla verità. Però è da avere presente, di fronte all'esiguità di queste cifre e come eventuale ragione di essa, che se la incapacità civile o penale colpisca il padre e sia vivente la madre, passa a questa l'esercizio della patria potestà (art. 220, ultimo capoverso, Cod. civ.), senza che occorra istituire la tutela.

Considerate queste tutele nei rispettivi distretti, la scarsità delle cifre, ora riferite, apparisce anche più evidente, onde, pur dovendo rilevare la prevalenza di esse in taluni distretti, non sembra che questa sia tale da consentire alcun sicuro confronto o speciale deduzione, sebbene si trovi, che quelle della prima specie, cioè istituite per incapacità civile all'esercizio della patria potestà, sono più numerose, e quasi tutte si raccolgono, nei distretti di *Genova* (10), *Milano* (11), *Trani* (12), *Messina* (20), *Palermo* (24), mentre quelle della seconda specie, cioè per abuso o perdita della patria potestà, sono più numerose per *Messina* (11), *Trani* (23) e *Palermo* (29). Negli altri distretti o mancano o non arrivano a 10 in ciascuno di

(1) Circolare ministeriale, 29 settembre 1892, n. 1272. — *Atti della Commissione*, sessione ordinaria, maggio-giugno 1892, pag. 133.

(2) Le nostre leggi tacciono della perdita della tutela legale (art. 184 Cod. civ.) come effetto di condanna penale, nè di essa si trova cenno nei lavori preparatori circa l'articolo 3, disp. trans. Cod. civ. e l'art. 33, Cod. pen., ma non mi pare dubbio che debba essere assimilata alla patria potestà e designata con le norme a questa relative nell'art. 33 Cod. pen. — Conf. V. DE PIRRO, *Contributo allo studio delle incapacità giuridiche delle persone fisiche. — Incapacità derivante da condanna penale.* — Città di Castello, S. Lapi, 1902, pag. 45-51.

essi le tutele per queste cause istituite. Soltanto si potrebbe osservare che nell'anno 1900, il maggior numero è dato, per entrambe queste tutele, dai distretti di *Trani*, di *Messina* e di *Palermo*, onde sarebbe da accertare se tale prevalenza sia ivi costante.

* * *

Nella Sessione del giugno 1901, questa Commissione sulla proposta del consigliere Ostermann manifestò il voto che i rappresentanti del Pubblico Ministero fossero eccitati a porre la massima cura affinchè la privazione, la modificazione o la decadenza della patria potestà siano provocate in tutti i casi ed i modi previsti dalla legge (1).

Questo argomento fu dunque già esaminato e, più autorevolmente che in questa relazione, potrà essere di nuovo studiato da chi di consueto è chiamato a riferire sulla PATRIA POTESTÀ. Mi limito perciò a farne cenno soltanto in quanto l'applicazione delle ricordate disposizioni legislative abbia aperto l'adito alla istituzione della tutela nella mancanza della madre o se a questa, vedova, esse furono applicate.

Ma subito debbo notare come, per le osservazioni già da altri relatori sottoposte a questa Commissione e per quanto ho dovuto rilevare dai rapporti, ricevuti per queste mie relazioni sulle tutele, si renda evidente una diffusa riluttanza ad applicare le disposizioni che limitano o tolgono l'esercizio della patria potestà e come, ove siano applicate, si manifesti una grande incertezza rispetto ai successivi provvedimenti necessari a supplire all'autorità paterna e principalmente nel decidere se e quando sia da istituire una vera e propria tutela. Reluttanza che forse ha origine comune col precetto dell'articolo 221 del Codice civile, pel quale vuolsi che non rimanga memoria dei motivi, che determinano l'allontanamento del figlio dalla casa paterna, o dalla fiducia di correggere l'errore o l'abuso, che potrà quindi essere dimenticato, e perciò senza distruggere nè compromettere, ma agevolando il ritorno di ogni prestigio all'autorità paterna, per l'intima e diffusa persuasione, che una volta sconnessa la compagine familiare, potrà forse il provvedimento le-

(1) *Atti della Commissione*, sessione del giugno 1901, pag. 60.

gislativo o dell'autorità dissolverla, ma certamente non basterà di per se solo a reintegrarne l'ordine e l'armonia. E quando tale riluttanza pare vinta per necessità di eventi, o cedere innanzi ad inferiorità di condizioni sociali, ove meno elevata è la nozione morale dell'autorità e del legame familiare, sembra che, ancora, essa abbia qualche ripercussione o manifestazione provocando nuova incertezza, come ho detto, circa i provvedimenti da prendere per provvedere in qualche modo alla sorveglianza, all'allevamento ed alla educazione dei minorenni che in tal guisa si vorrebbero difendere.

Inoltre si aggiunge in quel momento una nuova occasione di titubanza, derivante dalla riconosciuta incertezza delle disposizioni delle nostre leggi, civile e penale, rispetto a quei provvedimenti (1).

Sebbene sia da escludere per alcune disposizioni del Codice civile, nondimeno sembrò che dalla legge sia accolta una complessa nozione della patria potestà, inscindibile nelle sue funzioni, onde apparve quasi impossibile la coesistenza di essa con altra autorità, eventualmente destinata a surrogarla o a supplirla, in guisa che pare necessario, affinché quest'ultima possa sorgere e funzionare, che sia pronunciata la piena decadenza o la privazione di tutti quanti i diritti, le facoltà e gli attributi costituenti o derivanti dalla patria potestà (2).

A determinare questa persuasione, conseguenza della incertezza che troviamo nelle prescrizioni legislative e che si rispecchia nella interpretazione e nella applicazione di esse, concorre, a mio avviso, un imperfetto coordinamento fra le nuove disposizioni e

(1) Un diligentissimo esame ed una esposizione sistematica di queste disposizioni è stata fatta con la pregevole pubblicazione poco fa ricordata del prof. V. DE PIRRO, *Contributo allo studio delle incapacità giuridiche delle persone fisiche*.

(2) Per opposta via viene ad analoga conclusione il prof. DE PIRRO, *op. cit.*, pag. 43: " Sarebbe infondata l'obbiezione che nel concetto della legge le facoltà, che la patria potestà e l'autorità maritale conferiscono all'investito, formano un tutto indivisibile onde dall'impossibilità di esercitarne alcuna si debba argomentare l'impossibilità del titolare rispetto all'esercizio di ogni altra, perchè un concetto diverso risulta dalle singole disposizioni del Codice civile, p. es. dagli articoli 156 pr., 232, 233, 237, 238, 247, 728 e pr. 135, n. 1, nel caso di minorità, e n. 3; i quali provano che quei due rapporti giuridici possono subire modificazioni nel contenuto senza estinguerli ..

quelle derivanti da più antichi sistemi, accolte dal nostro Codice civile per la patria potestà, per l'autorità maritale e per la tutela.

Inoltre manca la più semplice nozione della sospensione dell'esercizio della patria potestà, accolta da altre leggi civili (1) e che utilmente dal nostro Codice civile poteva essere meglio definita e regolata.

In fine, ultima e nuova occasione di incertezze si ebbe nell'articolo 33 del Codice penale e nel correlativo articolo 11 del regio decreto 1° dicembre 1889, n. 6509; nè sono da dimenticare gli articoli 113 a 116 della legge di pubblica sicurezza anche quando l'applicazione di essi non porti alla perdita dei diritti di patria potestà e di tutela.

Qui basti ricordare come prevalga la interpretazione letterale dell'articolo 241 del Codice civile, onde si esclude la possibilità di una vera e propria tutela fuori dei casi ivi preveduti. Inoltre assai restrittivamente, e con molta incertezza, si ricorda che per l'articolo 220 del Codice civile la patria potestà deve essere esercitata dalla madre, durante il matrimonio, quando il padre non possa esercitarla (2). Soltanto nella presunzione di assenza non vi sono

(1) Ricordo il Codice civile austriaco. — § 176. Se il padre perde l'uso della ragione; se è dichiarato prodigo; se viene condannato per delitto al carcere per più d'un anno; se è emigrato per propria volontà od è assente da oltre un anno senza aver fatto conoscere il luogo di sua dimora, in tutti questi casi *la patria potestà è sospesa* e si deputa ai figli un tutore. Cessando questi impedimenti, rientra il padre nell'esercizio dei suoi diritti.

§ 177. Perdono per sempre la patria potestà quei padri che trascurano interamente il mantenimento e la educazione dei loro figli.

§ 178. Abusando il padre della patria potestà di modo che i figli siano pregiudicati nei loro diritti, od omettendo di adempiere i doveri con essa congiunti, non solo i figli stessi, ma chiunque ne abbia cognizione e specialmente i prossimi parenti, possono implorare l'assistenza del giudice, il quale deve rilevare l'oggetto della querela e dare le provvidenze adatte alle circostanze.

È noto però, e queste disposizioni confermano, che il Codice civile austriaco riconosceva la patria potestà soltanto nel padre (§ 147), mentre la madre vedova, non nominata dal padre (§ 196), poteva essere tutrice soltanto dopo l'avo paterno (§ 198). Invece per il Codice civile italiano anche alla madre spetta la patria potestà e ad essa n'è devoluto l'esercizio, durante il matrimonio, se il padre non possa esercitarla (art. 220); ma appunto quando il diritto del padre subisce parziali limitazioni giuridiche oppure se il padre si trovi in una impossibilità di fatto per esercitarlo, manca, tranne per l'assenza presunta, una regola sicura, la quale provveda a supplirvi.

(2) Vedi appresso sull'art. 233 Cod. civ. — e Scotti, *Monografia degli art. 220 e 233 del Cod. civ. it.* (*Monitore dei Tribunali*, XIV, pag. 1025, anno 1873, n. 43). — Qui ci sia consentito di ricordare soltanto di sfuggita come per la

contestazioni, perchè all'uopo si hanno speciali disposizioni, sia per riconoscere il diritto della madre (art. 46), sebbene con norma generale provveda, come ho ricordato, l'articolo 220, ult. cpv., sia per la istituzione della tutela (art. 47), avvertendo in questo caso, che si tratta di tutore *temporaneo*, sebbene ciò non possa recare differenza di funzioni!

Così vuoi ricorrere all'articolo 233, non soltanto se l'abuso o la cattiva amministrazione derivi da infermità di mente, e non vi sia stata l'interdizione dell'unico genitore superstite (1), ma anche ove questo sia interdetto (2) escludendo che per il figlio minore

precedente legislazione sarda la madre poteva soltanto essere *tutrice* dei suoi figli per la morte o per l'assenza del marito. Nel caso di maltrattamenti verso i figli o di abuso della patria potestà il Codice civile albertino ammetteva la emancipazione coattiva dei figli (art. 239).

Nel progetto di revisione del Codice civile albertino, presentato al Parlamento dal ministro CASSINIS (19-21 giugno 1860), si riconosceva alla madre superstite soltanto il diritto alla tutela del figlio, se il padre non aveva nominato il tutore (art. 330) e separatamente si considerava tanto l'abuso grave della patria potestà, violandone o trascurandone i doveri, onde poteva provocarsi dal Tribunale la privazione di essa (art. 321), quanto la malversazione dei beni, per la quale il padre poteva essere privato del diritto di rappresentare i figli negli atti civili, della amministrazione ed anche in tutto o in parte dell'usufrutto (art. 322), nominando un tutore alla persona o un curatore ai beni dei figli (art. 323). Nel progetto compilato dalla Commissione ministeriale, nominata dal ministro CASSINIS (1° aprile 1861), si fa un passo avanti affermando che "per la morte di alcuno dei genitori il superstite sarà tutore dei figli minori (art. 344) „ salvo al padre di "destinare alla madre, sopravvivenente e tutrice, un consulente „ (art. 345-346); ma nel caso di gravi maltrattamenti o di abuso della patria potestà si torna all'emancipazione come nel Codice albertino (art. 239) e si lascia al Tribunale di provvedere per l'amministrazione dei beni (art. 342).

Accolto finalmente il principio, che l'esercizio della patria potestà spetta alla madre, quando il padre non possa esercitarla, non cessarono, neppure nella Commissione coordinatrice del Codice civile, le incertezze, forse per memoria del passato, nè le diffidenze verso la madre (v. SCOTTI *op. cit.*, numeri 7 a 22, pag. 1026-1027. — GIANZANA, *Codice civile*, ecc., vol. 3°, pag. 129-130). Infatti risulta (verbale 17, n. 2, in fine) che dapprima fu proposto (MANCINI) di dichiarare nell'art. 233, che il Tribunale poteva eziandio provvedere *perchè la madre non possa senza il Consiglio di famiglia fare certi atti*, che dal Tribunale stesso dovevano essere determinati; ma ciò non parve necessario (DE FORESTA) riconoscendosi già implicitamente tale facoltà nel Tribunale onde bastava ne risultasse dal verbale; poi per maggiore cautela fu invece accolta la proposta (CADORNA) di aggiungere le parole, che ora si leggono nel detto art. 233 — *e potrà anche dare gli altri provvedimenti che crederà necessari nell'interesse del figlio*.

(1) App. Torino, 19 febbraio 1876, Enrico pres., Della Valle ric. — TOMMASINI, *La Giurisprudenza sul Codice civile*, art. 233.

(2) RICCI, *Corso teorico e pratico di diritto civile*, I, n. 379.

dell'interdetto sia in tal caso da convocare apposito consiglio di famiglia o di tutela (1) ! Sebbene, quando il marito sia interdetto non si possa contestare che la moglie ne diviene di diritto tutrice (articolo 330) e che ad essa spetti come madre la patria potestà, perchè il marito non può esercitarla (art. 220), nondimeno questo diritto si vorrebbe fare dipendere dalla decisione e dal formale riconoscimento del Tribunale, ove questo sia chiamato ad applicare l'articolo 233, per abuso commesso dal padre violando o trascurando i suoi doveri, e ciò per una supposta eccezione fatta all'articolo 220 nell'ipotesi di difficile convivenza (2), onde sarebbe da supporre necessario anche l'allontanamento dei figli dalla casa coniugale !

Nominato poi il tutore o il curatore nei casi preveduti dall'articolo 233, si vorrebbero circoscritte le funzioni, non tanto perchè questo articolo non sempre porta all'istituzione di una vera e propria tutela, consentendo varietà di provvedimenti a seconda dei differenti bisogni, quanto perchè si ritiene che esso non potrebbe mai condurre ad una vera e completa privazione o decadenza dalla patria potestà (3), non togliendo tutti i diritti ad essa inerenti e quindi non divenendo il padre del tutto incapace. Perciò, sebbene il tutore sia nominato, perchè il padre trascurò l'educazione e la istruzione dei figli, si pretende che quest'ultimo conservi anche in questo caso il diritto di sorveglianza, che gli è riconosciuto dall'articolo 155 in seguito alla separazione coniugale (4), e sempre il diritto di consentire al matrimonio del figlio minore, sia perchè questo diritto può durare oltre la maggiore età, cioè dopo cessata qualsiasi tutela (art. 63, 64, 320), sia perchè contro l'ingiustificato rifiuto è dato apposito rimedio dall'articolo 67. Così

(1) RICCI, *Ibidem*, e n. 492 — Contro: BORSARI, *Commentario del Codice civile italiano*, art. 334, § 686.

(2) BORSARI, *Op. cit.*, art. 233, § 546 — PACIFICI-MAZZONI, *Istituzioni di diritto civile italiano*, ediz. 3^a, VII, §§ 15, 253 e note ivi — STERIO M., *Delle incapacità proibitive nell'esercizio della patria potestà*, pag. 19. — Torino, Bocca, 1896 — App. Casale, 3 marzo 1879, Brusasca c. P. M. — TOMMASINI, *loc. cit.*

Contro: SCOTTI, *Monografia degli articoli 220 e 233 del Codice civile italiano (Monitore dei Tribunali*, XIV, pag. 1025, anno 1873, n. 43) — App. Lucca, 9 febbraio 1886, Bernardoni c. Bernardoni — TOMMASINI, *loc. cit.*

(3) BIANCHI, *Corso elementare di diritto civile italiano*, 1^a ediz., IV, 1876, pag. 814 — BORSARI, *loc. cit.*, § 545, II-A. — STERIO M., *op. cit.*, pag. 16.

(4) BORSARI, *loc. cit.*

se il padre sia privato dall'amministrazione dei beni, dovrebbe a lui rendere i conti il curatore (1).

D'altra parte non volendo ravvisare mai possibile per queste disposizioni la istituzione di una vera tutela, onde ne sarebbe esclusa la nomina del protutore e del Consiglio di famiglia (2), si avrebbe senza la sorveglianza di essi un tutore od un curatore per i minorenni con facoltà assai più larghe del consueto e che troverà regola soltanto nei provvedimenti che il tribunale potrà per lui stabilire.

Ma per le nostre indagini sulle tutele si aggiungono, come ho detto, a queste incertezze quelle derivanti dall'art. 33 del Codice penale, rispetto al ricordato art. 220 del Codice civile, che consente alla madre di esercitare la patria potestà quando il padre non possa, e rispetto all'art. 135, n. 1 dello stesso Codice civile, in quanto dichiara che l'autorizzazione del marito non è necessaria quando egli sia « condannato a più di un anno di carcere (3), durante l'espiatione della pena », mentre secondo l'art. 33 del Codice penale soltanto « nella condanna alla reclusione per un tempo maggiore dei « cinque anni può aggiungersi la privazione della patria potestà e « dell'autorità maritale, durante la pena ». Così si venne a ribadire l'opinione che, soltanto per la condanna oltre i cinque anni di reclusione e quando sia formalmente pronunciata la decadenza o la perdita della patria potestà, possa aprirsi la tutela (art. 241 Cod. civ.) o invocarsi i ricordati art. 220 e 135 n. 1° del Codice civile, non si abbia quella completa privazione della patria potestà (art. 33, cpv. 1°, 349 Cod. pen.), che sembra escludere anche la possibilità

(1) App. Milano, 20 gennaio 1871, Fava c. Conti (*Legge*, anno 1871, I, 440) — App. Bologna, 9 febbraio 1877, Tosi-Marzocchi c. Marzocchi (*Legge*, anno 1877, I, 73).

(2) Confr. nota precedente — App. Milano, 20 genn. 1871: se vi è patria potestà, non è possibile la costituzione del consiglio di famiglia ed i conti si rendono al genitore. — Contro App. Brescia, 22 marzo 1867. — Se al padre viene tolta l'amministrazione dei beni dei suoi figli minori si fa luogo alla convocazione del consiglio di famiglia per la nomina del curatore (PACIFICI-MAZZONI, Repertorio, III, *Tutela e Curatela*, § VI, 49).

Ciò sarebbe anche contro la lettera dell'art. 233, ma tanta discordia e tanta incertezza può in parte attribuirsi alle differenti applicazioni che può avere l'art. 233 secondo ogni speciale esigenza

(3) Confr. Art. 22, n. 6° del R. Decreto 1° dicembre 1899, n. 6509, per l'attuazione del Codice Penale.

della reintegrazione (1). Invece altri ha ritenuto che per quella disposizione e per l'articolo 11 del R. decreto 1° dicembre 1899, n. 6509, siano state aumentate rispetto al Codice civile le occasioni di istituire le tutele!

* * *

Non mi sarei indugiato a ricordare questi già noti dissensi della dottrina e della giurisprudenza e avrei soltanto rilevato, anche con questa relazione, la permanente incertezza nel provocare la istituzione della tutela, se non avessi trovato, e dagli schiarimenti richiesti non mi fosse stato confermato, che all'incertezza nell'interpretazione e nell'applicazione della legge, altra se ne aggiunge sul significato delle intestazioni dei nostri prospetti statistici, onde la registrazione di queste tutele va errando da una all'altra colonna alterandone la verità.

Mi limito a pochi esempi. Per il circondario di Ancona trovai che queste tutele, indicate nelle colonne 10^a e 11^a dei prospetti numerici, non corrispondevano a quelle risultanti dagli elenchi nominativi e fu risposto che tutte avrebbero dovuto trovare posto nella colonna 11^a perchè relative a figli minorenni di genitori interdetti in seguito a sentenze penali. Se non che fu avvertito in pari tempo come i Pretori avessero ritenuto che i figli dell'interdetto, rimasti privi della madre, debbono essere rappresentati da un tutore, mentre quel Procuratore del Re pensava che tale concetto fosse giuridicamente erroneo pel doppio motivo: che l'interdetto non perde la patria potestà, ma soltanto l'esercizio di essa, meno i casi in cui il giudice tassativamente lo dichiara, nella speciale ipotesi contemplata dalla legge (es. art. 392 Cod. pen.) ovvero quando sia l'effetto di condanna (art. 33 Cod. pen.) e perchè i casi dell'apertura della tutela sono tassativamente stabiliti dal Codice civile.

Questa è appunto la tesi cui poco fa accennavo (2) e lo stesso Procuratore del Re perciò opinava che in simili casi si dovrebbe adottare il provvedimento previsto dall'articolo 233 del Codice civile per la nomina di un curatore ai beni e di un tutore alla per-

(1) PACIFICI-MAZZONI, *Ist. di Dir. Cir. It.*, ediz. 3^a, VII, pag. 372. — Sulle Limitazioni derivanti dall'interdizione legale all'esercizio della patria potestà nel caso di omessa privazione della medesima — V. DE PIRRO, *op. cit.*, pag. 57.

(2) V. sopra, pag. 30. Nota 2: RICCI, *Corso teor. e prat. di Dir. Cir.*, I, n. 379.

sona dei figli minori dell'interdetto. . . E si noti che poco prima aveva avvertito che si trattava d'interdetto in seguito a sentenza penale e che mancava la madre! In verità non so comprendere come per i figli minori di un interdetto, privi della madre, si possa pensare ad un tutore della persona, e se vi sono beni da amministrare anche ad un curatore dei beni, quasi ammettendo la coesistenza del tutore e del curatore per escludere che si debba provvedere secondo le norme generali regolatrici della tutela! e tanto meno ciò riesce comprensibile quando lo stesso Procuratore del Re, contro i fautori dell'insegnamento da lui seguito (1), giustamente osservava che il Consiglio di famiglia del genitore interdetto non potrebbe occuparsi dei figli di lui, non potendo estendere la sua giurisdizione a persone diverse da quelle per le quali fu istituito (2).

Nello stesso circondario di Ancona si ebbe una condanna per bigamia e per violenza carnale sulla figlia nata dal secondo matrimonio, e, questo annullato, la seconda moglie prese altro marito; perciò a richiesta dell'ufficiale dello Stato civile il Pretore aprì la tutela nell'interesse dei minori, registrandola fra quelle istituite in seguito a condanna penale!

Rimase poi aperta questa tutela, sebbene il Procuratore del Re abbia giustamente osservato come la istituzione di essa non gli sembrasse legale, perchè, sebbene annullato il matrimonio, conservava la madre naturale sui figli la patria potestà, o meglio, diremo noi, la tutela legale (art. 184 Cod. civ.).

Le osservazioni fatte rispetto ad alcune indicazioni relative a queste tutele condussero ad accertare, fra le altre circostanze, che nel circondario di Voghera, morta la moglie di un condannato alla detenzione per quattro anni e mezzo, il Pretore, in seguito a denuncia dell'ufficiale dello Stato civile, istituì la tutela per i figli minorenni, ma il Procuratore del Re avvertì che la condanna non portava perdita della patria potestà e perciò, e non a torto, fece revocare la tutela. Ma non si potrebbe desiderare più chiara conferma delle lamentate imperfezioni della legge, imperocchè quei minorenni, se avranno trovato assistenza di parenti o di amici, si trovarono pri-

(1) RICCI, *op. cit.*, I, n. 379. App. Torino, 12 maggio 1885, Musso c. Ferraris — *Legge*, 1885, II, 703.

(2) BORSARI, *op. cit.*, art. 334, § 686. App. Genova, 30 maggio 1891, Spigno c. Gallo, *Racc. Giurisp.*, XXXIII, 2, 434; *Eco Giurisp.* V. 1, 290; App. Torino, 9 agosto 1892, ric. Ransanigo; *Giuris. It.*, 1893, I, 2, 89; *Giurisp. Tor.*, XXX, 39.

vati di una assistenza e rappresentanza legale perchè il padre era nella materiale impossibilità di esercitare quella che moralmente e legalmente gli spettava! Nondimeno il Procuratore Generale presso la Corte di appello in Casale ne prende occasione per rilevare come la colonna 10^a dei nostri prospetti numerici « estenda i casi di tutela oltre quelli tassativamente indicati dall'articolo 241 del Codice civile, perchè per l'assenza del genitore provvedono gli articoli 46 e 47 e per la condanna penale gli articoli 31, 33 del Codice penale, mentre l'articolo 20, n. 5, dello stesso Codice non porta punto alla conseguenza di dichiarare (eccetto il caso di condanna all'ergastolo), che il genitore del minore si trova nella condizione dell'articolo 241 Codice civile. Altra cosa è la perdita della patria potestà, altra cosa sono la interdizione legale e la interdizione dai pubblici uffici.

« L'articolo 11 del regio decreto 1° dicembre 1889, n. 6509, ha veramente estesa la portata dell'articolo 241 Codice civile ad ogni impedimento penale all'esercizio della patria potestà od intende unicamente provvedere all'ipotesi dell'apertura di tutela per la perdita propriamente detta della medesima, giusta il solo primo capoverso dell'articolo 33 Codice penale, che corrisponde al Codice civile? Parrebbe (leggendosi in detto articolo 11 del regio decreto le parole: *nei casi preveduti dall'articolo 33 del Codice penale*, avvece delle altre: *nel caso di perdita della patria potestà*) che detta disposizione si riferisca pure alle interdizioni legali accompagnanti la reclusione per oltre 5 anni. Ove si dia tale efficacia di nuova legge civile al regio decreto predetto, bisogna migliorare la dizione della colonna 10^a del prospetto riassuntivo, la quale forma un duplicato pericoloso colla rubrica della colonna 11^a, la quale già contempla l'ipotesi dell'articolo 33 Codice penale. »

Non riferisco altri esempi, e tanto meno mi fermo ad enumerare quante volte apparisca dai nostri elenchi che la tutela, in seguito a condanna penale, fu aperta per iniziativa del Pretore o per denuncia dell'ufficiale dello stato civile, anzichè provocata dal competente P. M. (art. 11 regio decreto 1° dicembre 1889, n. 6509), sebbene anche questa circostanza, che, è vero, non reca nullità, concorra a dimostrare quanto scarsa cura sia data ad un argomento che per noi ha tanta importanza.

*
**

Ma le osservazioni e gli esempi finora riferiti, specialmente quello della Procura generale di *Casale*, che può essere additata come esempio di perseverante diligenza, meritano particolare attenzione.

Perciò, concludendo, mi pare di potere avvertire, che, se la nostra indagine ci conduce talvolta a ricercare quale interpretazione o applicazione più o meno esatta abbiano le leggi e a segnalare ove sia manifesto l'errore da evitare o quali mutazioni siano desiderate per assicurarne o migliorarne gli effetti, essa però non ha per compito, nè presume, formulando le sue domande ed i suoi quesiti, di sostituirsi o di correggere chi è chiamato ad interpretare e ad applicare le leggi, ma soltanto intende a provocare schiarimenti e a sottoporre ad un più diretto e positivo esame le norme comunemente accolte.

Nessuna innovazione quindi recano le nostre richieste o le rubriche dei nostri prospetti; come non è necessaria ad esse, almeno per quanto concerne le tutele, alcuna modificazione o correzione. Infatti cercando di classificare e di distinguere le ipotesi prevedute dall'articolo 241 del Codice civile per la tutela dei minorenni, non si volle ampliare od estendere quella disposizione ad ipotesi non prevedute. Invece, volendo evitare una specificazione o analisi eccessiva, si raccolsero con designazione sinottica, intorno alle specie principali indicate dall'articolo 241, le altre cause analoghe di apertura della tutela per minorenni, ma derivanti da speciali disposizioni. Così dopo le tutele per morte di genitori vedovi, vengono quelle istituite senza alcun carattere punitivo, ma rese necessarie da uno stato di fatto o da un impedimento civile all'esercizio della patria potestà, derivante da causa fisica od intellettuale. Come esempi furono indicati l'assenza e non soltanto quella dichiarata, come, preso alla lettera, farebbe supporre l'articolo 241, ma anche la presunzione di assenza cui la legge previdente fa risalire l'apertura della tutela (articolo 47), e la interdizione che, qui indicata, non può riferirsi che a quella derivante da infermità di mente (articolo 324); e ciò senza tener conto di quelle solitarie opinioni secondo le quali, se l'interdetto sia vedovo, o se la moglie sia minorenni, dovrebbe il suo tutore e il Consiglio di famiglia provvedere anche per i figli minorenni, oppure, supponendo applicabile l'articolo 233 del Codice civile, ritengono anche in questo caso da

escludere una vera e propria tutela per fare posto, come poco fa accennai, alla ibrida nomina contemporanea di un tutore alla persona e di un curatore ai beni dei minorenni.

Può dubitarsi invece se fu opportuno ravvicinare la tutela istituita secondo l'articolo 233 a quella aperta in seguito a condanna penale, perchè, se nell'applicazione dell'articolo 233 del Codice civile, meglio che per le differenti ipotesi alle quali si adatta l'articolo 33 del Codice penale, può dirsi che con quella disposizione della legge civile, i genitori — *in eo puniuntur in quo peccaverunt* — e se può quindi ammettersi che questo provvedimento abbia carattere, non soltanto di protezione per i figli, ma anche di pena al genitore e di proibizione o d'impedimento penale all'esercizio della patria potestà, nondimeno è sempre provvedimento in sede civile.

D'altra parte è innegabile la maggiore affinità sua coi provvedimenti più decisamente penali e la origine, non tanto da incapacità o da un impedimento materiale, ma da una colpa o indegnità del genitore all'esercizio della patria potestà. Perciò, quando per l'articolo 233 del Codice civile, che vedemmo adattabile a tante differenti esigenze, si renda necessario provvedere ai figli con una vera tutela, che a mio avviso, in tale caso, non può non essere regolata se non secondo le disposizioni generali e proprie della tutela, non vi è duplicazione, perchè non può confondersi con questa la tutela aperta in seguito ad interdizione per infermità di mente, sebbene per questa interdizione impropriamente da alcuno si invochi l'articolo 233. Nè il richiamo ed il ravvicinamento fatto nei nostri prospetti, se può meglio fare avvertire una lacuna nelle nostre leggi, può generare confusione o allargare il significato e l'applicazione delle disposizioni degli articoli 33 e 391 del Codice penale, dell'articolo 11 del regio decreto 1 dicembre 1889, n. 6569, e di qualunque altra simile disposizione penale, sia rispetto agli effetti della interdizione legale nelle condanne alla reclusione per un tempo maggiore di cinque anni, se omessa la privazione della patria potestà (1), sia quando indipendentemente dalla specie del delitto (es. art. 391 Cod. pen.) avvenga che sia aggiunta formalmente la privazione della patria potestà durante la pena (art. 33).

(1) Circa la nozione della *interdizione legale*, quale " istituto giuridico eminentemente ibrido che non trova esatto riscontro nella vera e propria interdizione „, ricordo ancora una volta il pregevole studio del prof. V. DE PRANO, *Contributo ecc.*, e più specialmente a pag. 32-41.

Ripeto, che un maggiore studio delle disposizioni legislative concernenti la sospensione, la limitazione o la privazione della patria potestà e del suo esercizio, potrà meglio e più diffusamente essere fatto con la relazione sulla patria potestà. Qui dobbiamo necessariamente limitarci a prenderne notizia, quando esse abbiano per effetto la istituzione di una vera e propria tutela.

Rilevate le incertezze sulla interpretazione e sull'applicazione dell'articolo 233 del Codice civile, mi pare sia da tenere per fermo che, se non sempre quella disposizione porta alla istituzione di una vera e propria tutela, specialmente se vi sia la madre e possa essa assumere l'esercizio della patria potestà, però ove una tutela sia aperta debba questa essere subordinata alle regole generali. E rispetto alle disposizioni del Codice penale, senza ripetere le critiche ad esse fatte, pare di potere concludere che l'articolo 11 del regio decreto 1° dicembre 1889, n. 6509, non volle nè poteva estendere l'articolo 241 del Codice civile a qualsiasi impedimento penale all'esercizio della patria potestà; ma poichè esso si riferisce a tutte le ipotesi imperfettamente definite e raggruppate nell'articolo 33 del Codice penale, rispecchia colla sua indecisa dicitura, sotto nuovo aspetto, ma forse in minor misura, una incertezza simile a quella che trovammo nell'articolo 233 del Codice civile, accennando anch'esso promiscuamente ed indeterminatamente alla tutela ed alla cura, sia delle persone, sia dei beni e per questi tanto se dei figli minorenni, quanto se del condannato.

Rimedio a queste manifeste imperfezioni e deficienze delle nostre leggi, civile e penale, si avrebbe in molta parte, come accennai da principio, se fosse possibile un migliore coordinamento di esse, ma, siccome non mi par probabile, potrebbe ottenersi più completo ed efficace, come già fu detto colla precedente relazione sulle tutele e secondo il voto di questa Commissione sulla proposta fatta dal senatore Bodio in seguito all'importante rapporto della Sottocommissione, che riferì sulle condizioni dei minorenni delinquenti, travati, orfani e abbandonati (1), se fossero accolte disposizioni analoghe a quelle della legge francese del 24 luglio 1889 per la protezione dei fanciulli maltrattati e moralmente abbandonati.

E ciò sarebbe necessario anche ad ovviare un inconveniente che forse è cagione della scarsa indicazione di queste tutele. Infatti,

(1) *Atti della Commissione*, Sessione del giugno 1901, pag. 56.

ove la istituzione della tutela non segua la incapacità incorsa dal padre, perchè è in vita la madre, quando questa verrà a morte prima del marito, l'ufficiale dello stato civile che deve denunciare al Pretore soltanto la morte di vedovi che lasciano prole minorenni, e che ignora e non ha nessun obbligo di conoscere o di accertare le condizioni giuridiche del padre superstite, non denuncierà la morte della madre al Pretore e perciò, ove non supplisca la iniziativa dei parenti o di qualche amico, mancherà la istituzione della tutela.

* * *

Trascuro le tutele, che nei nostri prospetti figurano istituite per *altri motivi*, giacchè manca quasi sempre, sebbene con apposita avvertenza richiesta, la indicazione specifica della causa di esse e perchè dalle scarse notizie date e da quelle che poterono essere domandate, risulta che sotto questa rubrica non è di solito registrata la istituzione di nuove tutele, ma piuttosto vi troviamo indicati i trasferimenti della sede del consiglio tutelare da uno ad altro mandamento (Codice civile, articolo 249, capoverso).

Tutele istituite per altri motivi.

III.

Dalle tutele per minorenni legittimi passiamo all'esame di quelle per illegittimi nell'anno 1900. Già feci cenno di esse nel loro complesso (10,940) e nella loro proporzione centesimale (50.94) rispetto al numero (10,535) e alla proporzione (49.06) delle tutele per minorenni legittimi, notando la tenue prevalenza numerica di esse (405) con aumento anche rispetto all'anno precedente, ma senza raggiungere i numeri per entrambe le tutele e la proporzione per gli illegittimi tanto più elevata raggiunta nell'anno 1898 (1). Ricordai le ragioni di prevalenza numerica delle tutele per illegittimi, su quelle per legittimi subordinate al duplice evento della morte o della incapacità di entrambi i genitori, e come anche nell'anno 1900 il numero dei minorenni legittimi sottoposto a tutela (19,904) sia molto superiore a quello delle tutele aperte (10,535), rispondenti al numero delle famiglie (art. 246 Codice civile), e superiore anche al numero

Tutele per minorenni illegittimi.

(1) Anno 1899, tutele per legittimi 10,268; ogni cento tutele 49.56; tutele per illegittimi 10,804; ogni cento tutele 50.44. — Anno 1898, tutele per legittimi 10,804, ogni cento tutele 47.85; tutele per illegittimi 11,775, ogni cento tutele 52.15.

dei minorenni illegittimi (10,940), che si ritrova invece quasi uguale a quello delle nuove tutele per essi aperte (10,994), perchè soltanto quelli riconosciuti da uno stesso genitore naturale possono avere un medesimo tutore e rappresentare un'unica tutela (articolo 248 Codice civile), mentre per quanti sono figli di ignoti non ricoverati in ospizi (articolo 262) o da questi dimessi occorre la istituzione di altrettante tutele (articolo 261).

Ma questo ci avverte che, nonostante la prevalenza numerica delle tutele per minorenni illegittimi, anche la filiazione illegittima, che a prima vista sembrò rivelarsi a questa nostra indagine statistica in forma meno incompleta, si presenta al pari della filiazione legittima con manifestazioni assai parziali.

Sfuggono al nostro esame ed al nostro calcolo i figli illegittimi riconosciuti nell'atto di nascita pei quali la tutela non si aprirà se non quando avvenga la morte del genitore durante l'età minore. Per i minorenni illegittimi non riconosciuti già fu accennato come il numero e le proporzioni delle tutele mutino da luogo a luogo secondo il diverso ordinamento dell'assistenza dei figli di ignoti e le differenti norme per la demissione dagli ospizi, onde l'apertura della tutela è almeno ritardata sino alla demissione del ricoverato, se avvenga prima dell'età maggiore e senza che vi sia stato riconoscimento, legittimazione, adozione od emancipazione. In tal guisa l'indagine nostra, già necessariamente limitata, è circoscritta alle tutele da istituire per minorenni illegittimi riconosciuti, per figli di ignoti non ricoverati in alcun ospizio e per minorenni illegittimi che lasciarono gli ospizi.

Inoltre a diminuire il numero delle tutele per minori illegittimi non ricoverati concorre, per l'inevitabile ritardo alla istituzione di esse, la grande mortalità dei fanciulli nei primi mesi dalla nascita e che è tanto maggiore per gli illegittimi. — Tenendo conto di queste circostanze ritenni possibile ritentare, ed anche cercare di avvicinarci con precisione maggiore che nella precedente relazione, alla determinazione del numero delle tutele, che nell'anno 1900 avrebbero dovuto essere aperte, per la principale delle categorie di esse, registrata nei nostri prospetti, cioè di quelle per i figli di ignoti non ricoverati, al fine di ottenere così una base sicura ad ogni nostra deduzione e confronto.

Ma le richieste e le indagini fatte a tale scopo mi condussero invece a riconoscere che le notizie fornite dalla statistica del

movimento dello stato civile non consentono di arrivare con sufficiente probabilità neppure a questa parziale determinazione. Di più mi rivelarono, con vivo rincrescimento, che furono errate le indicazioni fornite per la mia precedente relazione, forse perchè fraintese le mie domande sul numero degli atti di nascita pei figli di genitori ignoti non ricoverati in alcun ospizio e degli illegittimi e degli esposti morti nei primi cinque mesi dalla nascita.

La prima indicazione manca alla nostra statistica e l'errore nella seconda potè sfuggire tanto è notoriamente elevata la mortalità dei fanciulli, specialmente illegittimi, nel primo anno dalla nascita.

Comunque avvenuto l'errore, da una parte e dall'altra, debbo ora riconoscere che su questa ricerca non è dato di insistere. Non riuscirà inutile però ad illustrazione, delle cifre rappresentanti nei nostri prospetti le principali specie delle tutele e particolarmente di quelle per minori illegittimi nelle tre loro divisioni, ed anche a correggere in parte quanto esposi nella precedente relazione, un rapido riavvicinamento di alcune delle cifre cortesemente fornite dalla Direzione generale della statistica sulle nascite nell'anno 1900 e sui fanciulli morti nel medesimo anno entro i primi cinque anni dalla nascita (1).

(1) NUMERO DEI MORTI NEGLI ANNI 1890-99 E 1900, CLASSIFICATI PER SESSO E PER ETÀ.

ETÀ dei morti in anni compiuti	Cifre assolute						Cifre proporzionali			
	Periodo 1890-99			Anno 1900			Periodo 1890-99		Anno 1900	
	Maschi	Femmine	Totale	Maschi	Femmine	Totale	Per 100 morti	Maschi per 100 femmine	Per 100 morti	Maschi per 100 femmine
Fra la nascita e										
1 anno . . .	1,063,022	905,097	1,968,119	100,195	85,628	185,823	25.86	117	24.20	117
1 anno . . .	393,833	387,250	781,083	36,919	36,299	73,218	10.26	102	9.53	102
2 anni . . .	170,094	170,053	340,147	15,754	15,895	31,649	4.47	100	4.12	99
3 anni . . .	95,261	95,060	190,321	8,427	8,376	16,803	2.50	100	2.19	101
4 anni . . .	65,746	65,675	129,421	5,290	5,656	10,926	1.70	97	1.42	94
.....
Totale di tutte le età	3,865,928	3,754,376	7,620,304	387,938	380,979	768,917	100	103	100	102

Segue a pag. 118.

Segue Nota (1).

**MORTI NEI PRIMI 5 ANNI DI ETÀ, CLASSIFICATI SECONDO IL SESSO
E LA FILIAZIONE LEGITTIMA O ILLEGITTIMA.**

ANNI DI ETÀ	Morti nell'anno 1900					
	Legittimi			Illegittimi		
	Maschi	Femmine	Totale	Maschi	Femmine	Totale
Non oltre 1 anno . . .	92,582	78,802	171,384	7,613	6,826	14,439
Id. 2 anni . . .	35,106	34,391	69,497	1,813	1,908	3,721
Id. 3 anni . . .	15,021	15,108	30,129	733	787	1,520
Id. 4 anni . . .	8,110	8,046	16,156	317	330	647
Id. 5 anni . . .	5,121	5,459	10,580	169	177	346
<i>Totale . . .</i>	155,940	141,806	297,746	10,645	10,028	20,673

**PROPORZIONE DEI BAMBINI MORTI NEL 1° ANNO DI ETÀ
A 100 NATI NEL 1900.**

COMPARTIMENTI	Anno 1900					
	Legittimi			Illegittimi		
	Maschi	Femmine	Totale	Maschi	Femmine	Totale
Piemonte	18	15	17	40	36	38
Liguria	15	14	14	27	32	29
Lombardia	20	17	18	32	29	30
Veneto	16	14	15	22	19	20
Emilia	20	18	19	25	22	23
Toscana	15	14	15	21	15	18
Marche	18	17	17	20	15	17
Umbria	19	17	18	14	16	15
Lazio	15	14	15	18	14	16
Abruzzi e Molise . . .	16	15	15	32	34	33
Campania	17	15	16	27	24	26
Puglie	18	16	17	17	21	19
Basilicata	19	18	19	20	17	18
Calabria	17	17	17	29	31	30
Sicilia	21	20	21	22	28	25
Sardegna	18	16	17	17	15	16
REGNO . . .	18	16	17	23	22	23

È da premettere, come termine di confronto, che nell'anno 1900 i nati legittimi furono 1,003,970 e ne morirono in età non superiore ad un anno 171,384, essendo necessariamente compresi in questa cifra alcuni dei nati nell'anno precedente, ma che per naturale compensazione non alterano sostanzialmente d'anno in anno il significato di queste cifre.

Per il periodo successivo, e cioè non oltre i due anni d'età, il numero dei fanciulli legittimi morti nell'anno 1900 scende a poco più di un terzo della cifra precedente (69,497) e a poco meno della metà di questa ultima cifra il numero di quelli non oltre i tre anni (30,129) e così sempre diminuendo troviamo che i morti da più di quattro a non oltre i cinque anni furono 10,580, per modo che i fanciulli legittimi morti durante l'anno 1900 entro i cinque anni d'età furono 297,746.

Ma se la mortalità dei fanciulli legittimi può concorrere a diminuire le probabilità della istituzione della tutela, non è da dimenticare che l'indice delle tutele si ha per essi nel numero dei vedovi, defunti lasciando prole minorenni, e se già fu avvertito che tal fatto, siccome causa di queste tutele, è anche cagione del minor numero di esse, ora il ravvicinamento di questo numero annuale di morti, tanto esiguo, di fronte a quello tanto superiore dei nati legittimi, viemeglio attesta la mancanza di qualsiasi rapporto immediato fra le nascite, le morti e le tutele dei figli legittimi. Invece per i minorenni illegittimi sembrerebbe che il numero delle nascite possa più utilmente ravvicinarsi a quello delle tutele, in quanto buon numero di queste debbono seguire immediatamente o molto da vicino le nascite. Da ciò il tentativo di accertare almeno questo elemento statistico per un più sicuro sindacato dell'opera dei funzionari amministrativi e giudiziari, la quale in questo argomento non ci rassicura.

Invece, come dissi, non possiamo avere che il ravvicinamento di alcune cifre, non privo però di qualche approssimativa segnalazione per taluni rapporti e per la loro reciproca influenza.

Infatti se per la mancanza di più specifiche notizie sulla mortalità dei minorenni illegittimi non ci è dato di determinarne in modo sicuro gli effetti immediati sulla apertura della tutela per coloro che non furono riconosciuti nell'atto di nascita, nè ricoverati in alcun ospizio, nondimeno è evidente come vi sia un rapporto più

diretto, che per i nati legittimi, fra la mortalità dei figli illegittimi ed il minor numero di tutele che, in conseguenza di tale maggiore mortalità, dovranno per essi essere istituite.

Con questa avvertenza ricordo sommariamente che i nati illegittimi nell'anno 1900 furono 63,406; ne furono riconosciuti nell'atto di nascita 37,020, e così ne rimasero soltanto 26,386, cioè poco più di un terzo ai quali dovette essere provveduto col ricovero negli ospizii o con la istituzione della tutela.

La mortalità di essi ci è rappresentata nell'anno 1900 da 14,439 defunti entro l'anno dalla nascita, cioè poco meno di una quinta parte dei nati; ma poi la mortalità anche fra essi decresce rapidamente nel secondo anno di vita, onde nello stesso anno 1900 furono soltanto 3721 e così maggiormente diminuisce in seguito. Nondimeno i figli illegittimi morti nell'anno 1900 sotto i cinque anni d'età furono 20,673. Si potrebbe affermare in via di approssimazione che annualmente i morti illegittimi corrispondono a un terzo dei nati. Ma per la indagine sulla istituzione della tutela sarebbe necessario conoscere il numero dei morti nei primi mesi dalla nascita, perchè la morte più tardiva potrà invece determinare la chiusura della tutela, che, per gli illegittimi non riconosciuti nell'atto di nascita e non ricoverati, dovrebbe essere istituita appena denunciata la nascita. Dobbiamo dunque limitarci a fare notare che, se i figli legittimi morti nell'anno 1900 entro il primo anno dalla nascita rappresentarono il 17 per cento dei defunti, gli illegittimi raggiunsero il 23 per cento e che da questa prevalenza di mortalità nel primo anno deriva che necessariamente le proporzioni diminuiscono poi per gli illegittimi col crescere dell'età.

Dovendo dunque limitarmi a semplici ravvicinamenti comincio dal numero annuale dei riconoscimenti dei figli naturali nell'atto di nascita come ragione di diradamento e quasi di eliminazione delle tutele per minorenni illegittimi riconosciuti. Prendendo come approssimativo il numero dei 37,020 riconoscimenti, avvenuti durante l'anno 1900 nell'atto di nascita, e senza tenere conto di quelli ad esso posteriori, sebbene si affermino frequenti nell'imminenza della demissione dagli ospizi, quasi sorprende che le tutele per minorenni illegittimi riconosciuti siano state, nell'anno 1900, appena 515. Se non che qui, rispetto all'apertura delle tutele, non è da tener conto

della mortalità dei minorenni, bensì di quella dei genitori, appunto come fu avvertito rispetto alle tutele per minorenni legittimi.

Di fronte a 26,386 nati illegittimi pei quali avrebbe dovuto provvedersi con ricovero negli ospizi o con apertura di tutele, troviamo che per minorenni, i quali lasciarono gli ospizi durante l'età minore, furono aperte soltanto 2532 tutele, e per minorenni di genitori ignoti non ricoverati in un ospizio le tutele furono 7767. Si ebbero dunque rispetto a questi 26,386 nati illegittimi, soltanto 10,299 tutele, e quindi ne sfuggono alla nostra indagine 16,087.

A produrre siffatta scarsità di tutele non può non concorrere, purtroppo, la mortalità dei minorenni illegittimi tanto maggiore nei primi mesi di vita e fra i ricoverati nei brefotrofi, mentre il ricovero e l'assistenza nell'ospizio, come già accennai, se possono escludere la tutela, più spesso dovrebbero soltanto ritardarla.

Sebbene debba ancora ripetere, che qui ho cercato soltanto un ravvicinamento di cifre, non pare senza importanza e significato questo assottigliamento nelle loro resultanze finali, che per noi rappresentano la istituzione della tutela, onde anche qui dove pareva possibile avvicinarci ad un più sicuro accertamento del numero annuale delle tutele da istituire sia per i minorenni illegittimi non riconosciuti, sia per quelli dimessi dagli Ospizi, invece si accrescono le incertezze e dobbiamo rimetterci alle dichiarazioni di quei funzionari, che questa ricerca statistica vorrebbe sindacare nell'opera loro.

Vedrà la Commissione ed il suo Comitato permanente se siano da disporre più specifiche indagini per ottenere almeno in questa parte una più sicura base di studio.

* * *

Ora torniamo, senz'altre divagazioni, all'esame delle cifre quali risultano dai nostri prospetti.

Vedemmo le tutele per illegittimi, aperte nell'anno 1900, salire a 10,940, con un aumento di 391 sull'anno precedente, onde anche la proporzione di esse, ogni cento tutele aperte, aumentò da 50.44 a 50.94, rimanendo però esse sempre molto inferiori nel numero e nelle proporzioni a quelle degli anni 1898 e 1897, e ravvicinandosi ai risultati dell'anno 1896.

TUTELE PER MINORENNI ILLEGITTIMI.

COMPARTIMENTI	Cifre proporzionali a 100 tutele aperte					
	1895	1896	1897	1898	1899	1900
Piemonte (<i>Casale e Torino</i>)	10.16	22.58	47.58	22.95	22.22	29.44
Liguria (<i>Genova</i>).	7.54	21.99	30.22	16.24	27.61	35.56
Lombardia (<i>Milano e Brescia</i>)	29.67	39.60	51.94	36.76	34.77	37.24
Veneto (<i>Venezia</i>).	42.31	50.39	33.97	59.87	59.47	54.74
Emilia (<i>Parma, Modena e Bologna</i>).	38.04	56.80	60.37	54.65	56.51	54.74
Toscana (<i>Lucca e Firenze</i>)	5.62	17.90	26.72	35.73	29.51	18.06
Marche ed Umbria (<i>Ancona, Macerata e Perugia</i>)	31.80	53.24	70.01	44.22	58.28	43.44
Lazio (<i>Roma</i>)	10.62	17.81	27.22	26.97	29.09	31.21
Abruzzi (<i>Aquila</i>).	29.09	75.18	81.52	70.48	63.27	73.22
Campania, Molise e Basilicata (<i>Napoli e Potenza</i>)	24.37	48.47	61.24	58.08	46.28	55.22
Puglie (<i>Trani</i>).	49.77	60.42	62.31	56.95	61.99	59.69
Calabrie (<i>Catanzaro</i>)	50.52	77.80	73.32	69.53	67.41	73.60
Sicilia (<i>Messina, Catania e Palermo</i>)	35.64	53.73	67.47	67.96	62.68	61.16
Sardegna (<i>Cagliari</i>).	38.76	48.82	61.72	58.66	60.67	57.96
REGNO	30.85	50.63	58.23	52.15	50.44	50.94

Pare superflua, ma occorre ripetere, l'avvertenza che questo aumento numerico non va ovunque egualmente ripartito. Esso si riscontra in nove compartimenti, e raggiunge anche proporzionalmente il massimo nella *Liguria*, è cospicuo nelle *Calabrie*, nella *Campania*, *Molise* e *Basilicata*, ma diviene quasi insignificante nella *Sardegna*; compensa, o meglio nella cifra complessiva nasconderebbe, le diminuzioni che si ebbero in cinque compartimenti ed in misura notevole nel *Veneto*, nelle *Puglie* e nelle *Marche* ed *Umbria*, tre compartimenti ove il servizio delle tutele e l'assistenza degli illegittimi procedono con perseverante trascuratezza, nella *Toscana*, ove non può dirsi altrettanto, e nell'*Emilia*, ove la differenza con l'anno precedente diviene trascurabile.

Nessuna spiegazione ci è data dei più notevoli mutamenti ora segnalati, ma forse ne troveremo la ragione esaminando fra poco le singole specie di queste tutele.

*
* *
*

Quanto ho già avvertito circa le modalità con le quali il fenomeno della filiazione illegittima si rivela in queste nostre ricerche sulle tutele e quanto rispetto ad esso potrà offrire occasione di notare l'esame delle singole specie di queste tutele per illegittimi, mi dispensa dall'indugiarmi in altre considerazioni sulle differenze per i singoli compartimenti nelle proporzioni di queste tutele in ragione di ogni cento tutele aperte nell'anno 1900, onde dalle proporzioni minime per la *Toscana* (18. 06) e per il *Piemonte* (29. 44), si sale alle proporzioni massime per gli *Abruzzi* (73. 22) e per le *Calabrie* (73. 60). Soltanto dalla serie di queste proporzioni per un sessennio possiamo forse argomentare che nei compartimenti, ove esse si succedono con poche differenze, ivi normale, o meglio inalterata è la funzione degli Ospizi e della tutela per la protezione degli illegittimi, mentre ove queste proporzioni più manifestamente oscillano e tendono ad elevarsi, ivi viene accertandosi che l'opera degli ospizi non esiste o è meno efficace o meno estesa e dovremmo compiacerci che sempre più largamente ad essa supplisca la istituzione delle tutele, se potessimo credere che esse regolarmente ed efficacemente funzionino!

TUTELE PER MINORI ILLEGITIMI.

COMPARTIMENTI	Tutele aperte per minori illegittimi					
	nell'anno 1898		nell'anno 1899		nell'anno 1900	
	Cifre effettive	Ogni 100 tutele aperte	Cifre effettive	Ogni 100 tutele aperte	Cifre effettive	Ogni 100 tutele aperte
Piemonte	425	22. 95	370	22. 22	579	29. 44
Liguria	83	16. 24	177	27. 61	314	35. 56
Lombardia	879	36. 76	775	34. 77	884	37. 24
Veneto	1,198	59. 87	1,124	59. 47	982	54. 74
Emilia	982	54. 65	898	56. 51	890	54. 74
Toscana	428	35. 72	306	29. 51	168	18. 06
Marche ed Umbria	371	44. 22	535	58. 28	338	43. 44
Lazio	140	26. 97	153	29. 09	162	31. 21
Abruzzi	592	70. 48	503	63. 27	670	73. 22
Campania, Molise e Basilicata	1,636	58. 08	933	46. 28	1,175	55. 22
Puglie	954	56. 95	1,241	61. 99	973	59. 69
Calabrie	1,132	69. 54	906	67. 41	1,249	73. 60
Sicilia	2,257	67. 96	1,928	62. 68	1,948	61. 16
Sardegna	698	58. 66	600	60. 67	608	57. 96
REGNO	11,775	52. 15	10,449	50. 44	10,940	50. 94

Ma rispetto a tutti i compartimenti dovrebbe essere di conforto a questa Commissione, come rivelazione dell'efficacia dell'opera sua, il confronto dei risultati che ne presentò l'anno 1895, riassunti nella minima proporzione media per queste tutele di 30. 85 ogni cento tutele aperte e quelli del successivo quinquennio, ove la proporzione minima è di 50. 63 (anno 1896) e la massima sale a 58. 23 (anno 1897).

* * *

tutele per minorenni illegittimi riconosciuti.

Dopo quanto, poco fa, ho osservato sulle tutele per minorenni illegittimi riconosciuti, non insisterò per far meglio rilevare l'esiguo numero di esse.

Ma delle 515 tutele per questa causa aperte nel Regno, durante l'anno 1900, ben 144 figurano per le *Puglie*, che anche nell'anno 1899 ebbero la cifra più elevata, sebbene a questa tanto inferiore (63), ma già superiore del doppio a quella (30) del precedente anno 1898, onde dovrebbersi colà supporre qualche causa speciale

o che una particolare condizione di cose provochi tale prevalenza. Ma è da ricordare che se di queste tutele ne furono segnalate nell'anno 1898 per il distretto di Napoli 217, invece per ciascuno degli anni 1899 e 1900 ivi se ne ebbero soltanto 15 e ben poche, per lo stesso anno 1900, sono in ogni altro distretto di Corte d'appello.

Infatti, dopo le *Puglie*, troviamo per l'anno 1900 la maggior cifra nel distretto di *Bologna*, ma ivi si scende a 47, sebbene nel medesimo distretto queste tutele fossero più numerose negli anni 1898 (74) e 1899 (60). E limitandoci all'anno 1900, troviamo ancora che, pur diminuendo, sono in maggior numero nei distretti di *Roma* (43), di *Venezia* (41) e di *Firenze* (34), mentre per gli altri quindici distretti si oscilla fra un massimo di 27 (*Genova*) ed un minimo di 2 (*Casale*).

Queste cifre tanto differenti da un anno all'altro, e da un distretto all'altro, non pare che permettano alcuna deduzione, nè all'uopo basterebbe metterle in relazione coi riconoscimenti avvenuti in ogni distretto.

Qui dovrebbero trovare posto le tutele, che affermansi aperte per nati da unioni sanzionate soltanto col rito religioso, in quanto per esse i figli sarebbero bensì di solito riconosciuti dal padre nell'atto di nascita, ma, ove questo muoia, si rende necessaria l'apertura della tutela, nonostante la sopravvivenza della madre, perchè ne manca da parte sua il riconoscimento. Però le cifre testè riferite ridurrebbero per molti distretti, quasi a nulla questa affermazione e forse la contraddicono, onde meriterebbe un migliore e più sicuro accertamento specifico per quei circondari ove affermarsi maggiore la frequenza di matrimoni soltanto religiosi.

Se non che è da avvertire come si riveli molta incertezza circa la necessità della denuncia e dell'apertura della tutela, ove qualcuno di questi minorenni rimanga, dopo la morte del genitore che lo riconobbe, in queste famiglie, che diremo naturali e tanto più evidente diviene questa incertezza, quando sia sopravvivenza la madre. Sebbene manchi il suo riconoscimento ad ogni effetto civile, essa è da tutti come madre riconosciuta, onde volgarmente non si vedrebbe ragione per istituire una tutela.

Nonostante queste scarse ed incerte notizie è manifesto che il riconoscimento del figlio illegittimo anche da parte di un solo dei genitori già basta, per la sopravvivenza di questo sino all'età maggiore del figlio, a rendere assai raro il bisogno dell'apertura della tutela.

* * *

Tutele per minorenni
illegittimi. dimessi
dagli ospizi.

Accennai come nell'anno 1900 si ebbero 26,386 nati illegittimi non riconosciuti e di stato civile ignoto. Se l'apertura della tutela per quelli fra questi illegittimi, che non siano raccolti da ospizi, avvenisse con regolarità e con sollecitudine, quali sono desiderate, ma che forse mai sarà dato di ottenere, potremmo ammettere che il numero di queste tutele, che nell'anno 1900 fu di 7767, rappresenta quello dei minorenni illegittimi ai quali non fu possibile provvedere col ricovero in qualche ospizio, e che per conseguenza i ricoverati dovrebbero essere stati nel detto anno 18,619. — Ammettiamo che tale cifra sia molto superiore al vero! ma non possiamo dimenticare, che se nei nostri prospetti le tutele per illegittimi non riconosciuti, nè ricoverati, sono rappresentate dalla cifra più elevata, nondimeno questi illegittimi, rispetto agli altri riconosciuti o in qualsiasi modo raccolti o ricoverati in un ospizio, sono il minor numero.

Ricordata questa cifra come semplice segnalazione e nella mancanza di una più sicura notizia, occorre rammentare nuovamente la elevata mortalità di questi fanciulli, che nel primo anno di vita sta fra un quinto ed un quarto dei nati, con prevalenza fra i ricoverati nei brefotrofi, e che nei primi cinque anni quasi colpisce in complesso un terzo dei nati. Inoltre, ricordato che il ricovero in un ospizio per il maggior numero di questi illegittimi non elimina, ma ritarda l'apertura della tutela sino al cessare di quella dell'ospizio se prima non avvenga il riconoscimento da parte dei genitori, l'emancipazione o l'adozione, ne risulta che non esiguo dovrebbe essere il numero di queste tutele da istituire in ogni anno.

Invece, come ho già detto, troviamo che nell'anno 1900 furono soltanto 2532. Poco più che nel precedente anno 1899 (2332) e poco meno dell'anno 1898 (2687); quindi con cifra presso a poco costante nel triennio. Inoltre queste tutele si raggruppano e quasi localizzano in pochi distretti. Infatti, in maggior numero furono istituite nei distretti di *Milano* (446), di *Venezia* (349), di *Parma* con *Modena* (329), di *Brescia* (267), di *Torino* (258) e di *Casale* (242). Seguono poi con cifre elevate *Napoli* (230), *Bologna* (179) e *Catanzaro* (118); mentre negli altri tredici distretti troviamo che in quattro (*Roma*, *Potenza sez.*, *Palermo* e *Cagliari*) non ne fu istituita alcuna e fra i rimanenti se ne avrebbe un numero massimo di 67 per l'intero distretto di *Ancona*, ove 31 ne furono aperte nella sola sezione di *Macerata* ed un numero minimo di 2 pei distretti di *Lucca* e di *Messina*.

* * *

Il dubbio che ne preoccupa, è che non si curi la istituzione della tutela quando cessa l'assistenza dell'ospizio o avvenga la demissione del minorene illegittimo non riconosciuto. Ma è intuitivo che, dove mancano brefotrofi od ospizi, mancano necessariamente anche queste tutele, onde ne scema il numero nei nostri prospetti, mentre, quasi a compensazione, ivi divengono più numerose le tutele per minorenni illegittimi non ricoverati. Altra volta accennai a questo reciproco scambio di funzioni, cioè come l'un modo di assistenza per minorenni illegittimi non riconosciuti si sostituisca o concorra con l'altro e come entrambi si rivelino in questi nostri prospetti.

Non insisto perciò su questo argomento, ma debbo ricordare come non ci sia dato di fare una netta separazione o di arrivare ad una più specifica determinazione analitica della funzione di queste due specie di tutele nei singoli luoghi, perchè mentre le notizie qui raccolte sono necessariamente sinottiche, l'azione degli ospizi non è ridicibile ad uniformità, ma mutabilissima, sia nella sua estensione territoriale, sia nella sua durata.

Invero i nostri prospetti si riferiscono a compartimenti o distretti di Corte d'appello e così provincie nelle quali funziona il brefotrofo o l'ospizio per tutto il territorio vengono a trovarsi raggruppate con altre ove esso serve soltanto per il comune del capoluogo o per qualche circondario o dove differenti sono le fondamentali norme regolatrici l'assistenza degli esposti o dove manca completamente il brefotrofo oppure si hanno in luogo di esso soltanto sale di temporanea assistenza (1).

(1) V. *Inchiesta sui brefotrofi e studi di legislazione comparata sui provvedimenti per l'assistenza dell'infanzia abbandonata*. Roma, 1900, Tip. Mantellate, pag. 33. Mancano i brefotrofi in 23 provincie e cioè nel distretto della Corte di appello di AQUILA manca per le provincie *Aquila, Chieti, Teramo*; in quello di NAPOLI, per le provincie di *Avellino, Benevento, Caserta* (ove però sono sale di assistenza temporanea), *Campobasso, Potenza, Salerno*; in quello di TRANI per le provincie di *Bari, Foggia, Lecce*; in quello di CATANZARO, per le provincie di *Cosenza, Reggio Calabria*; in quello di CATANIA, per la provincia di *Siracusa*; in quello di PALERMO, per le provincie di *Caltanissetta, Girgenti e Trapani*, e in quello di CAGLIARI, per le provincie di *Cagliari e Sassari*.

Nelle provincie contrassegnate (*) il brefotrofo serve soltanto per il comune capoluogo, ma sono da aggiungere le provincie di *Sondrio (MILANO), Piacenza (PARMA) e Rovigo (VENEZIA)*, ricordando che in quest'ultima provincia l'assistenza degli esposti ha un ordinamento speciale sussidiando la madre.

Eppure nonostante questo raggruppamento, che potrebbe nascondere nell'indicazione collettiva gli effetti parziali della tutela spettante agli ospizi, si conferma l'avvertenza già fatta che, dove mancano o si diradano le tutele per minorenni illegittimi dimessi dagli ospizi, ivi crescono notevolmente le tutele per minorenni non ricoverati. E che ciò si debba alla mancanza totale o parziale degli ospizi, ne troviamo la riprova nei distretti delle Corti di appello di *Aquila, Napoli, Trani, Catanzaro, Catania, Palermo e Cagliari*, perchè ivi si accentua la mancanza dei brefotrofi ed ivi vedesi diminuire il numero di queste tutele.

Ho già dovuto più volte avvertire come la diversa durata della assistenza da parte degli ospizi, che raccolsero alla nascita gli illegittimi non riconosciuti, ritardi l'apertura di queste tutele, e concorra a farne diradare il numero, onde essa ha effetti non differenti dalla sopravvivenza dei genitori per i figli legittimi o riconosciuti.

La Sotto-Commissione, che nella sessione del giugno 1901 riferì sulle condizioni dei minorenni delinquenti, traviati, orfani e abbandonati, tentò di determinare il limite massimo della durata della assistenza per gli esposti, mantenuti negli ospizi o fuori di essi, e dalle risposte avute ne risulterebbe che in 53 provincie esistono ospizi per esposti, e che il limite normale dell'assistenza sta fra i 10 ed i 14 anni, ma che in 20 provincie è sorpassato per le femmine ed in 13 arriva sino alla età maggiore (1).

I maggiori studi, che la Sotto-Commissione potrà compiere, ci

(1) *Atti della Commissione*, Sessione del giugno 1901, pag. 240. Riferisco per maggiore evidenza il seguente prospetto riassuntivo.

FANCIULLI		Limite normale dell'assistenza				Totale
		fino a 10 anni	da 10 a 12 anni	da 12 a 14 anni	oltre 14 anni	
Legittimi . . .	maschi	6	5	2	4	17
	femmine	7	4	2	5	18
Illegittimi . . .	maschi	20	13	6	14	53
	femmine	18	11	4	20	53

Il risultato di questa indagine non concorderebbe esattamente con quello della inchiesta sui brefotrofi, che accertò l'assistenza di questi in sole 46 provincie o al massimo 50 aggiungendo quelle ove il brefotrofo serve soltanto per

condurranno ad un migliore accertamento dell'opera di questi ospizi, tanto mutabile da luogo a luogo, principalmente per le singole esigenze amministrative o secondo i fini filantropici, dell'originaria istituzione, ma troppo spesso con scarso o nessuno coordinamento con le disposizioni del Codice civile e della legge sulle istituzioni pubbliche di beneficenza sull'argomento della tutela.

Bastano pochissimi esempi. A Pavia l'ospizio pretende di esercitare la sua tutela sui nati illegittimi da esso raccolti anche dopo avvenuto il riconoscimento. Nel distretto della Corte di appello di Parma, composto delle provincie di Piacenza, Parma, Modena e Reggio, risulterebbe dai rapporti esaminati, che a Piacenza non vi è brefotrofo, a Reggio la tutela è esercitata dalla Congregazione di carità sino all'età maggiore e a Modena sino al sedicesimo anno.

Da Firenze, il rinomato e benemerito spedale di Santa Maria degli Innocenti, estende la sua beneficenza sopra 49 comuni ed esercita la tutela sino alla maggiore età sui nati illegittimi da esso raccolti (1), nè mancano in Firenze altri istituti di assistenza per i minorenni abbandonati o esposti, come l'Ospizio del Bigallo. Ma del distretto della Corte d'appello di Firenze fanno parte anche le provincie di Grosseto, Siena ed Arezzo, onde se nei nostri prospetti troviamo per l'intero distretto costante scarsezza di tutele per illegittimi non ricoverati in alcun ospizio (anno 1898, 86; anno 1899, 78; anno 1900, 65), invece maggiore, e troppo mutabile

comune del capoluogo (*Teramo, Avellino*), ovvero dove esso era di recente istituzione come a *Reggio Calabria* che pare serva anche per *Cosenza*.

Ma già osservai che se l'azione del brefotrofo non si limita al capoluogo della provincia, non sempre si estende a tutta la provincia e sarebbe da accertare come funzionino gli ospizi per illegittimi, indicati dalla Sotto-Commissione per le 57 provincie, rispetto al principio ed alla fine della loro assistenza per determinare la loro influenza sulla cessazione o sull'apertura della tutela.

(1) *Statuto organico del R. Spedale di Santa Maria degli Innocenti in Firenze*, approvato con R. decreto 29 marzo 1888:

Art. 1. esercita la sua beneficenza nella provincia di Firenze dentro i limiti di territorio indicati nell'allegato n.1 (ivi sono indicati i 49 comuni).

Art. 2. L'Opera pia ha per suo fine:

a) di raccogliere e mantenere, *durante la infanzia*, i figli illegittimi:

b) di tutelare sino alla maggiore età e di educare e sussidiare nei limiti consentiti dal presente statuto i figli illegittimi da essa raccolti.

Art. 15. La tutela dei minori appartenenti all'Opera pia è esercitata ai termini dell'articolo 262 del Codice civile.

Art. 31. Il Consiglio. 2° Esercita i diritti di patronato e le attribuzioni stabilite dall'articolo 262 del Codice civile.

d'anno in anno, è il numero delle tutele per dimessi da ospizi (anno 1898, 204; anno 1899, 110; anno 1900, 4) onde rinasce il dubbio che anche colà non proceda regolarmente la tutela per i minorenni dimessi dagli ospizi, sebbene l'ordinamento di questi vi goda antica e meritata reputazione, e, per una singolarissima eccezione, sia lodata l'opera delle Congregazioni di carità e specialmente quella di Firenze! Perciò dovrei anche aggiungere che non si spiega come i Procuratori del Re ed il Procuratore Generale lascino passare senza osservazioni questo decrescere di tutele sino alla cifra minima avuta nell'anno 1900.

*
* *

Il Procuratore Generale presso la Corte di appello di *Casale* vorrebbe che fossero prescritte norme uniformi per la durata dell'assistenza degli ospizi. Ma non pare che ciò sia necessario.

Più innanzi sarà da esaminare come si provveda alla tutela dei minorenni illegittimi, quando avvenga che essa sia istituita, e perciò anche per i dimessi dagli ospizi, mentre qui, dopo avere data ragione delle cause che per questi minorenni possono concorrere a fare diminuire il bisogno della istituzione delle tutele, è da rammentare come dopo i rilievi fatti con queste relazioni annuali anche la Sotto-Commissione, che riferì sulle condizioni dei minorenni, ebbe a riconoscere che tanto nell'anno 1898, quanto nell'anno 1899, furono trascurati per il 30 per cento dei fanciulli dimessi dagli ospizi gli obblighi che le leggi impongono agli istituti, affinché siano provveduti di assistenza legale i minorenni che ne escono. — Sebbene la Sotto-Commissione prudentemente avvertisse che le cifre da essa riferite dovevano essere accettate con riserva (1), nondimeno

(1) *Atti della Commissione*, Sessione del giugno 1901, pag. 241. Ne riferisco il prospetto riassuntivo.

	Anni	
	1898	1899
Fanciulli dimessi dagli ospizi	1,860	2,194
Fanciulli per quali fu dato avviso alle competenti Autorità.	1,311	1,550

quanto essa segnalava è confermato dalle lagnanze ripetute e frequenti, anche per l'anno 1900, circa le mancate denunce onde questo è suggello alle incertezze nel determinare quale veramente dovrebbe essere il numero di queste tutele. — Eppure tale numero si dovrebbe conoscere dai Procuratori del Re, che, senza aspettare la denuncia, dovrebbero richiederlo appunto dagli stessi ospizi, i quali debbono tenere in corrente l'elenco dei minorenni ad essi affidato e dovrebbero denunciare le demissioni, non soltanto alla Congregazione di carità, ma anche al Pretore ed al Procuratore del Re (1).

L'avvertenza della Sotto-Commissione sarebbe giustificata anche dalla non concordanza del numero delle denunce e delle demissioni col numero delle tutele istituite per dimessi dagli ospizi. Infatti pur tenendo presente che la denuncia precede, o almeno dovrebbe precedere di cinque o sei mesi la demissione e quindi la istituzione della tutela, onde fra le due indicazioni può non esservi piena concordanza, ricordo che nell'anno 1898 furono istituite 2689 di queste tutele e che nell'anno 1899 furono soltanto 2352.

Ma per quanto ho finora esposto queste cifre sono da ritenersi inadeguate.

Infatti il Procuratore generale presso la Corte di appello di Catania (comm. Virzi), richiamato a fermare la sua attenzione sul persistente fenomeno del maggior numero di illegittimi nella provincia di Siracusa, con una popolazione, che neppure raggiunge i due terzi della prossima provincia di Catania, ove avevasi un numero d'illegittimi tanto minore, non arrestandosi alla circostanza che per la provincia di Siracusa manca il brefotrofo, di cui è provvista Catania, fece quanto avrebbero dovuto fare, ma non fecero, i Procuratori del Re in quella provincia, richiedendo agli Ospizi gli elenchi nominativi di tutti i minorenni dimessi nell'anno 1900 e trovò che essi furono 300, senza che ne fosse stato dato alcun avviso! Inoltre rilevò che questa omissione è tanto più deplorabile perchè risale agli anni precedenti e quindi giustamente biasima i Procuratori del Re, che non ricevendo alcuna partecipazione dagli

(1) Art. 5, ult. parte, del regolamento 5 febbraio 1891, n. 99 per le istituzioni pubbliche di beneficenza.

Circolari del Ministero dell'Interno, 25 agosto 1892, numeri 25279-362130, e 31 luglio 1896, numeri 25273-10/55642, in fine (*Atti della Commissione*, sessione del maggio-giugno 1892, pag. 31; e della Sessione del maggio 1897, parte II, pagine 7 e 373.

Ospizi, lasciarono passare anni senza farsi diligenti, nè promuovere ricerche.

Ed il Procuratore generale presso la Corte d'appello di Napoli (comm. De Marinis), che al funzionamento delle tutele consacra cura perseverante e particolare studio, ha dovuto ammonire con apposita circolare (21 novembre 1901) i Pretori affinchè verifichino, ove siano le omissioni e provvedano, giacchè gli fu segnalata la mancanza delle prescritte denunce; ma in pari tempo avvertì i Pretori che avrebbe ordinato un rigoroso controllo, e « sarebbe « dispiacevole constatare che denunce di apertura di tutele fossero « trascurate per oltre tre mesi o, peggio ancora, giacessero dimenticate fra la polvere degli archivi delle Preture. »

*
* *

Se non che anche rispetto a queste tutele si incontrano tuttora incertezze ingiustificabili. Infatti, come già altra volta ebbi occasione di farne cenno, anche con i rapporti per l'anno 1900, si muove tuttora il dubbio se i fanciulli, affidati dagli Ospizi ad allevamento esterno, siano da considerare come dimessi e perciò sia da istituire la tutela, non avvertendo come la condizione di essi sia differente da quelli ai quali direttamente provvedono i Comuni, appunto con balatico o allevamento esterno, onde ne avviene che alla irregolare istituzione o chiusura della tutela corrispondono per questo dubbio inesatte indicazioni nei nostri prospetti, sia per le due specie principali di tutele per illegittimi, sia nel numero delle tutele chiuse. Ma due soli Procuratori generali ricordano che tale dubbio fu già sciolto con la circolare del Ministero dell'interno, che risale al 20 gennaio 1870, n. 25204 e fu diretta ai Prefetti delle provincie! (1).

(1) LEGGE, X, II, pag. 60. — Merita d'esser ricordato che il dubbio fu proposto dalla Direzione di un Ospizio al Ministero dell'interno, il quale si rivolse al Ministero di grazia e giustizia onde d'accordo fu sentito il Consiglio di Stato; ma il Ministero di grazia e giustizia si limitò a partecipare la sua risoluzione al Procuratore generale presso la Corte di appello, ove era l'ospizio, mentre il Ministero dell'interno, più opportunamente, ne fece argomento della ricordata lettera circolare ai Prefetti della provincia con la quale avvertì che:

“ La tutela dei trovatelli ammessi negli Ospizi, sia che siano dati a nutrire fuori, sia che lo siano nello stabilimento, spetta alle Amministrazioni degli Ospizi stessi, sino a che detti Ospizi hanno da adempiere in un modo o in un altro verso i detti fanciulli agli obblighi derivanti dagli statuti dello stabilimento; finito quel tempo sono applicabili le disposizioni dell'art. 261 del Codice civile. »

Appunto in relazione a questo argomento fermò da ultimo la mia attenzione il distretto della Corte di appello di Aquila, che nell'anno 1898 aveva istituito soltanto 8 tutele per minorenni dimessi da ospizi e nessuna nell'anno 1899, mentre nell'anno 1900 ne ebbe 230, e trovai che 95 spettano al circondario di Teramo e 131 a quello di Sulmona! Poco si è potuto sapere dal Procuratore del Re di Teramo, ma si è rilevato che sebbene il collocamento a baliatico esterno avvenga a cura del Brefotrofio o per opera di apposito Ospizio annesso alla Congregazione di Carità, ciò si considera quale demissione o si accettano le denunce dell'autorità comunale, senza investigare se si tratti di vera demissione o se l'Ospizio conservi la tutela, sia per il suo statuto, sia nei sensi dell'articolo 262 del Codice civile.

A Sulmona la Casa dell'Annunziata provvede al baliatico e, quando i maschi abbiano raggiunta l'età di 8 anni e le femmine i 10 anni, provvede anche al collocamento di essi presso persone che assumano l'obbligo di allevarle e di provvedere all'educazione, conservando però l'Istituto su di essi la tutela (1).

Avvenne che uno di questi allevatori domandò di condurre in America una giovanetta di 18 anni a lui affidata dalla detta Casa della Annunziata, che negò il suo consenso, ond'egli ricorse al Procuratore del Re, il quale s'accorse, allora soltanto, che quell'Istituto presumeva di esercitare la tutela fino alla maggiore età e, non tenendo conto di quanto è dichiarato nello statuto organico dell'ospizio, nè della ricordata circolare ministeriale del 20 gennaio 1870, quell'egregio magistrato così riferisce: « Disposi in maniera « che venisse a cessare simile stato di cose, ricordando al signor « Sotto-Prefetto ed all'Istituto le prescrizioni di cui alle circolari del

(1) Gli scopi di questo Istituto, che risale al XIV secolo, sono così riassunti:

*Lac spuris, dotem nuptis, vestemque pudicis
Datque medelam aegris haec veneranda Domus.*

e trovasi nel *Nuovo statuto organico della Casa Santa dell'Annunziata di Sulmona*, 25 marzo 1876, approvato con regio decreto 30 giugno 1876, al Capitolo III - Ospizio dei Trovatelli, § 5. Tutela, art. 53: « La ingerenza e la « responsabilità della Santa Casa verso gli esposti dell'uno e dell'altro sesso « e verso le orfane ricoverate cesseranno pel matrimonio, per l'adozione, per « l'atto di riconoscimento e per l'età, salvo le eccezioni per coloro che riman- « gono nell'Albergo di Mendicità o nel Conservatorio. »

« Ministero dell'interno 25 agosto 1892, n. 25279-3/62130, e 31
« luglio 1896, n. 2527-310/55613, poichè poteva darsi il caso che
« non pochi trovatelli fossero sprovvisti di tutela, prescritti ed
« ottenni un elenco di tutti quelli che dal 1897 in poi *furono dimessi*
« dall'Ospizio. Furono chieste, in base a detto elenco, le opportune
« informazioni ed in esito ad esse essendosi constatato
« che per 131 non si era costituita la tutela in conformità dell'arti-
« colo 162 (sic) Codice civile, feci provvedere subito, ottenendo
« *così che tutti indistintamente i minorenni dimessi dall'Ospizio*
« *suddetto* si trovassero legalmente rappresentati. La sola Pretura
« di Sulmona costituì per tale fatto 98 tutele. » Ecco, spiegato il feno-
meno del quale il Procuratore generale presso la Corte d'appello
in Aquila non aveva tenuto alcun conto nella sua relazione ed alle
osservazioni fatte rispose limitandosi ad inviare tre successivi rap-
porti del Procuratore del Re coi quali, senza avvertire l'errore
commesso nell'interpretare la legge e le circolari ministeriali, si
finisce per riconoscere miglior cosa lasciare agli ospizi la sorve-
glianza che essi si riservano coi proprii statuti !

*
* *

Per esaurire questo argomento, senza arrischiare, dopo ad-
ditate tante cause di incertezza, alcuna conclusione, presento il
consueto prospetto delle cifre proporzionali di queste tutele per
ogni cento tutele aperte. Neppure occorre mettere in evidenza le
variazioni subite da queste proporzioni nei singoli compartimenti,
perchè facilmente possono essere rilevate.

TUTELE APERTE PER MINORENNI CHE LASCIARONO GLI OSPIZI.

COMPARTIMENTI	Cifre proporzionali a 100 tutele aperte in complesso					
	1895	1896	1897	1898	1899	1900
Piemonte (<i>Casale e Torino</i>)	5.34	18.04	36.84	18.09	17.54	25.42
Liguria (<i>Genova</i>)	0.61	0.88	1.26	0.98	0.47	1.13
Lombardia (<i>Milano e Brescia</i>)	24.69	33.67	22.72	26.22	27.82	30.03
Veneto (<i>Venezia</i>)	12.86	10.42	31.68	24.23	20.74	19.45
Emilia (<i>Parma, Modena e Bologna</i>)	23.60	23.44	15.71	24.38	27.94	31.24
Toscana (<i>Lucca e Firenze</i>)	2.61	3.53	3.52	17.28	10.80	0.65
Marche ed Umbria (<i>Ancona, Macerata e Perugia</i>)	4.21	26.49	17.96	0.89	25.93	8.61
Lazio (<i>Roma</i>)	1.70	0.49	0.46	0.58	0.38	..
Abruzzi (<i>Aquila</i>)	2.80	1.65	0.95	..	25.14
Campania, Molise e Basilicata (<i>Napoli e Potenza</i>)	0.40	0.10	0.48	0.60	0.25	0.28
Puglie (<i>Trani</i>)	0.33	1.53	0.04	0.48	0.60	0.49
Calabrie (<i>Catanzaro</i>)	0.19	8.96	11.88	14.00	15.10	6.95
Sicilia (<i>Messina, Catania e Palermo</i>)	0.09	0.33	0.53	7.62	0.91	0.53
Sardegna (<i>Cagliari</i>)
REGNO	6.96	10.20	10.61	11.91	11.85	11.79

* * *

tutele per minorenni
illegittimi non ri-
coverati negli ospizi.

Siamo così arrivati ad esaminare la più numerosa specie di queste tutele per illegittimi, cioè quelle istituite per nati da genitori ignoti, che non furono ricoverati in alcun ospizio. Ma dopo quanto ho esposto finora, non credo necessario indugiarmi in maggiori considerazioni e soltanto ricorderò come queste tutele, in contrapposto a quelle per dimessi dagli ospizi, siano meno numerose nell'alta e media Italia, fatta eccezione per il distretto della Corte di appello di *Genova*, ove il numero di esse (279) fu senza confronto superiore alle altre (10), per *Venezia* (596), sebbene neppure scarse ivi siano state quelle dell'altra specie (349), per l'intero distretto di *Ancona* (238) ove quelle per dimessi da ospizi furono soltanto 67; e se in un numero abbastanza elevato ne troviamo ancora nei distretti di *Parma* con *Modena* (185), di *Bologna* (126), sono ivi sempre inferiori a quelle per i dimessi dagli ospizi (*Parma* e *Modena* 329, *Bologna* 179). Invece cominciando dal distretto della Corte di appello di *Roma*, col minimo numero di 114 tutele per minorenni illegittimi non ricoverati, si sale ai numeri massimi di 1115 per il distretto di *Trani* e di 1130 nel distretto di *Napoli*, compresa la sezione di *Potenza*.

Il riassunto per compartimenti di questi numeri e delle corrispondenti proporzioni non muta le osservazioni già fatte sui rapporti fra le accennate due specie di tutele per illegittimi e perciò mi limito a presentare per maggiore evidenza il seguente prospetto speciale :

TUTELE PER MINORENNI ILLEGITTIMI APERTE NELL'ANNO 1900.

COMPARTIMENTI	Cifre effettive	Cifre proporzionali a 100 tutele aperte	Per minorenni di genitori ignoti non ricoverati in un ospizio (Art. 248 Cod. civ.)		Per minorenni che lasciarono gli ospizi (Art. 8 della legge 17 luglio 1890, n. 6972, e art. 5 del Regol. 5 febbraio 1891, n. 89)	
			Cifre effettive	Ogni 100 tutele aperte	Cifre effettive	Ogni 100 tutele aperte
Piemonte (<i>Casale e Torino</i>)	579	29.44	58	2.95	500	25.42
Liguria (<i>Genova</i>)	314	35.56	279	31.60	10	1.13
Lombardia (<i>Milano e Brescia</i>)	884	37.24	134	5.65	713	30.03
Veneto (<i>Venezia</i>)	982	54.74	596	33.22	349	19.45
Emilia (<i>Parma, Modena e Bologna</i>)	890	54.74	311	19.13	508	31.24
Toscana (<i>Lucca e Firenze</i>)	168	18.06	120	12.90	6	0.65
Marche ed Umbria (<i>Ancona, Macerata e Perugia</i>)	338	43.44	238	30.59	67	8.61
Lazio (<i>Roma</i>)	162	31.21	114	21.97
Abruzzi (<i>Aquila</i>)	670	73.22	433	47.32	230	25.14
Campania, Molise e Basilicata (<i>Napoli e Potenza</i>)	1.175	55.22	1,140	53.57	6	0.28
Puglie (<i>Trani</i>)	973	59.69	783	48.04	8	0.49
Calabrie (<i>Catanzaro</i>)	1,249	73.60	1,115	65.71	118	6.95
Sicilia (<i>Messina, Catania e Palermo</i>)	1,948	61.16	1,858	58.34	17	0.53
Sardegna (<i>Cagliari</i>)	608	57.96	588	56.05
REGNO	10,940	50.94	7,767	36.17	2,532	11.79

* * *

Osservazioni circa le
tutele per minorenni
illegittimi.

Qui vien fatto di ripeterci la domanda: come si provvede alla tutela di questi minorenni illegittimi, sia direttamente dagli ospizi, sia se da questi dimessi ovvero quando si debba fare seguire alla denuncia della nascita la costituzione di un consiglio di tutela?

Ne ho già fatto qualche cenno anche in questa relazione; ma più sicure notizie erano state domandate con lettera ministeriale del 7 luglio 1900, n. 1838-XXI-1476 (1), e non si ebbe alcuna risposta soddisfacente. Auguro miglior fortuna alla circolare ministeriale del 18 dicembre 1901, n. 1923/21 (2).

* * *

Con l'indagine da me tentata, come accennai da principio, rispetto ad alcuni distretti di Corte d'appello, nessuna notizia poté essere raccolta, rispetto all'opera degli ospizi, finchè la tutela rimane ad essi affidata, giacchè nulla fu dato saperne più di quanto apparisca dai loro statuti e regolamenti. Gioverebbe nondimeno conoscerne il pratico ed effettivo funzionamento ed i risultati ottenuti, essendo fondato il dubbio sulla efficacia di questa tutela, dove essa troppo largamente si debba estendere, onde vedemmo, come i Pretori la considerino tanto inefficace da ricorrere, anche contro la legge e contro le disposizioni statutarie degli ospizi, alla costituzione del consiglio di tutela ed alla nomina del tutore. Ed anche dove l'antichità dell'istituzione e la diffusione dell'opera sua può avere create buone tradizioni per l'assistenza degli illegittimi pare che dalla stessa Direzione di alcuni ospizi ne sia riconosciuta l'insufficienza, quando invoca o ricorre al concorso di Comitati locali di sorveglianza.

Fu già accennato come la durata della tutela degli ospizi muti da luogo a luogo, secondo i differenti statuti e regolamenti, nè sia limitata o coordinata alla durata del sussidio pagato agli allevatori, e se talvolta arriva sino all'età maggiore, più spesso cessa prima

(1) *Atti della Commissione*, sessione del luglio 1900, pag. 208.

(2) *Ibidem*, sessione del febbraio 1902, allegato E.

secondo antiche consuetudini locali. Così anche le Congregazioni di Carità, ove direttamente assumono la rappresentanza legale e la tutela di questi minorenni, spesso ne prestabiliscono coi propri statuti il termine prima dell'età maggiore. Senonchè vedemmo come manchi poi la denuncia per sostituire all'assistenza dell'ospizio o della Congregazione di Carità il Consiglio di tutela ed il tutore e come questa omissione sia ovunque lamentata e quasi ritenuta inevitabile per l'attuale ordinamento.

Secondo i nostri prospetti in quattro distretti l'omissione sarebbe stata completa, perchè nell'anno 1900 mancò qualunque denuncia ed è inverosimile che ivi non sia avvenuta alcuna demissione di minorenni!

Per due di questi distretti, *Roma* e *Catania*, i Procuratori generali attestano che infatti non si ebbe alcuna denuncia nè dagli ospizi, nè dalle Congregazioni di Carità, onde disposero speciali accertamenti e si riconobbe, come dissi, che a *Catania* la denuncia doveva essere fatta, ma da anni era trascurata.

Il Procuratore generale presso la Corte di appello di *Roma*, ricorda anche che dagli ufficiali dello Stato civile si ometteva, sino a pochi anni fa, la denuncia dei nati illegittimi, non ricoverati, quasi supponendo non necessaria per essi la istituzione della tutela. E che anche altrove ciò tuttora si ritenga, specialmente quando siano accolti nella loro famiglia naturale, sebbene senza riconoscimento, o siano consegnati a chi ne assuma l'allevamento, ho già avuto più volte occasione di ricordare ed anche con questa relazione. Ma un esempio eloquente ci è offerto per l'anno 1900 dal circondario di Vigevano. Ivi, in seguito al ricovero nel manicomio ed all'interdizione di una madre naturale, che aveva riconosciuta una figlia minorenne, provvedevasi per la costituzione del Consiglio di tutela, quando una persona si offrì di allevare ed educare la minorenne, e fu perciò abbandonata la costituzione della tutela! Per questi derelitti, che non hanno patrimonio, pare superflua la costituzione di un consiglio di tutela e quando manchi o venga a cessare la tutela degli ospizi, si reputa sufficiente l'assistenza degli allevatori o consegnatari ai quali sono lasciati, perchè diconsi ad essi affezionati. Ma non si comprende perchè in tal caso non si provveda a regolare giuridicamente questi rapporti nominando tutore il consegnatario, nè come si possa escludere o rinunciare a quella

sorveglianza che la legge previdente riconobbe indispensabile ed affida al Consiglio di tutela.

* * *

Eppure, quando a questa tutela si provveda, troppo spesso avviene che essa non rappresenti un rimedio, ma riveli nuovi inconvenienti, come furono già segnalati da precedenti osservazioni e che gli schiarimenti richiesti per questa relazione hanno confermato.

Vedemmo pel distretto di *Parma* come nella provincia di *Reggio Emilia* la Congregazione di Carità eserciti la sua tutela sino alla maggiore età e nondimeno ivi si hanno tutele istituite per illegittimi non riconosciuti e non ricoverati, perché provenienti da altre provincie e sono i più ricercati perché l'allevamento è retribuito, sebbene meschinamente. Nel circondario di *Pavullo (Modena)* si raccolgono gli illegittimi della provincia di *Modena* e delle altre provincie vicine, col pretesto che più salubre è l'aria dell'alta montagna, ma non si esclude che in quel circondario sia per gli ospizi più economico l'allevamento e più facile trovare balie, sebbene senza marito!

Con le due precedenti relazioni fu richiamata l'attenzione sulla prevalenza di illegittimi nella provincia di *Siracusa*, rispetto a quella di *Catania*, e poco fa esposi come una ragione di tale differenza si avesse nel funzionamento dell'ospizio per *Catania* e nell'omissione di ogni denuncia dei minorenni da esso dimessi. Non basta. Rimane sempre rilevante il numero di illegittimi per *Siracusa* e ivi, come altrove, varie istruttorie penali attestarono false denunce allo Stato civile per lucrare il soccorso del baliatico. Nè basta ancora! Lo sconcio di un numero eccessivo di tutele, affidate in quella provincia ad un solo tutore, è ora confermato da quel solerte Procuratore generale, il quale espone come, sorpreso che alle sue insistenze fosse risposto dai Pretori presentando, ad un tratto, un numero cospicuo di tutele istituite, dove prima non ve n'era quasi nessuna, ebbe a richiedere lo stato nominativo di questi conferimenti di tutela, ed ebbe la prova di quanto già segnalai nella mia ultima relazione, cioè che ad un solo tutore erano intestate in *Rosolini* 41 tutele, in *Lentini* circa 200, in *Modica* 128, 256 e fin 306.

Pare, egli esclama, un amaro dileggio, e soggiunge come si sia cercato di spiegare tale fatto col rifiuto costante dei chiamati ad assumere la tutela, onde non si esitò a valersi anche di persone che all'ufficio di tutore si mostravano indifferenti, sapendo che in sostanza la vigilanza rimaneva affidata alle famiglie presso le quali gli illegittimi si trovavano. Ma siccome chi prende colà in consegna questi nati illegittimi sono per lo più donne miserabili, nel maggior numero senza marito, e che si presentano come nutrici, non già per filantropia, ma a scopo di lucro, « i Pretori furono costretti « a rivolgersi agli uscieri, ai portieri ed a coloro che quotidianamente assistono gli ufficiali di giustizia negli atti di esecuzione. « Lo stesso sistema si adottò per i protutori. A consulenti poi furono chiamati o due consiglieri comunali o due persone scelte « dal Pretore ».

Assicurano i Procuratori del Re di Modica e di Siracusa di avere fatto cessare questo sconcio e soltanto per necessità si dovettero lasciare due o tre minorenni illegittimi ad un solo tutore.

Questo singolare e deplorabile fenomeno ne avverte anche quanto occorra essere cauti nell'accettare come segno di miglioramento il maggior numero delle tutele annualmente istituite! ma che pensare di quei Pretori, che corrisposero con tanta bravura alle esortazioni del loro Procuratore Generale, e dei Procuratori del Re, che tanto manifestamente trascurarono la vigilanza ad essi affidata e neppure degnarono di esame quei prospetti che controfirmarono e sui quali riferirono al Procuratore Generale?

Con altre forme simili inconvenienti furono segnalati per il distretto di *Aquila* ed, alle osservazioni fatte, rispose quel Procuratore Generale che, se in parecchie Preture più minorenni illegittimi siano affidati ad un solo e medesimo tutore, ciò avviene perchè « gli Istituti di beneficenza non di rado consegnano ad una sola « donna, che ne faccia richiesta, più minorenni, ed il Consiglio di « tutela, costituito a' sensi dell'articolo 261 Codice civile, si vede « nella necessità di nominare quasi sempre tutore a tali minorenni, « il marito della donna a cui sono affidati, come colui che più direttamente può curarsi della loro educazione, istruzione e mantenimento ». Inoltre aggiunse per la Pretura di Chieti che ivi « l'accennato caso si verifica anche pel fatto che non è sempre facile « per i trovatelli trovare persone, le quali abbiano la necessaria

« cura di essi, onde più volte si è dovuto ricorrere alle stesse persone fra le quali il Presidente della Congregazione di carità, o un consigliere comunale ».

Nè perciò pare che il Procuratore Generale di Aquila, a differenza del collega di Catania, abbia trovato motivo di preoccuparsi di questo stato di cose e di cercare per esso qualche rimedio !

Ma simili difficoltà e più, direi, le incertezze nel provvedere alla tutela dei minori illegittimi ed a regolarne il funzionamento si rivelano anche in altri distretti ond'è da dubitare che il male sia assai più diffuso di quanto n'è dato conoscere. Infatti, per schiarimenti richiesti circa il distretto di *Ancona*, si seppe che nel circondario di *Perugia* si ebbero nel mandamento di *Umbertide* più tutele affidate ad un solo tutore, perchè non trovando persone volenterose e capaci, il Pretore dovette rivolgersi al Parroco o ad altro maggiorenne del paese che offrì garanzie di capacità, onestà e buon volere. Nel circondario di *Camerino* simili tutele si ebbero in seguito a numerose denunce avvenute nell'anno 1896 e crearono una condizione di cose non molto dissimile da quella già descritta per la provincia di *Siracusa*. Ma nel detto circondario per ovviare alle difficoltà di trovare tanti tutori e protutori e di costituire altrettanti consigli di tutela, si tenne conto della residenza delle persone presso le quali si trovavano affidati gli esposti e si costituì per ciascun comune un Consiglio di tutela; i Consigli di tutela così costituiti procedettero rispettivamente alla nomina di un solo tutore e protutore per tutti i minorenni, esposti, residenti nel comune. Osserva quel Procuratore del Re che questo sistema, « se ha il pregio della semplicità non ha certo quello della regolarità perchè « per esso manca la garanzia della continua vigilanza da parte del « tutore sui minori e sul trattamento a questi fatto dalle persone a « cui sono affidati »; assicura poi che non fu più seguito e non lo sarà più nell'avvenire.

* * *

Questo stato di cose che d'anno in anno si rivela e veniamo meglio accertando nelle sue anomalie, se ci toglie molte illusioni sull'efficace funzionamento della tutela per minorenni illegittimi,

quale fu ordinata dalla nostra legge civile, potrebbe però suggerirci qualche rimedio.

Forse, come già ebbi occasione di avvertire, troppo si volle quando indistintamente per ogni nato illegittimo, non ricoverato o non riconosciuto, fu prescritta oltre la nomina di un tutore anche quella del protutore e la costituzione di apposito consiglio di famiglia per ognuno di essi, senza forse avere presente come questi delinquenti siano nel maggior numero allevati in comuni rurali, ove più difficile sarebbe riuscita l'esecuzione di quanto è prescritto dalla legge.

Certamente poi non si prevede o non si tenne abbastanza conto, che, tanto nelle città, quanto nei comuni rurali, eccezionalmente avrebbesi potuto ricorrere « a quelle persone che abbiano avuto relazioni abituali di amicizia col genitore » (art. 261 Cod. civ.), cioè soltanto per i minorenni illegittimi riconosciuti, e vedemmo per essi assai raro il bisogno della tutela; mentre senza confronto sono tanto più numerose le tutele da istituire per i figli di ignoti e per essi oltre il tutore ed il protutore devesi normalmente ricorrere per la nomina dei consulenti « a due consiglieri comunali o a due altre persone scelte dal Pretore. » Onde, oltre la difficoltà di trovare tante di queste persone quante ne occorrono per le accennate tutele, che spesso si accumulano in pochi comuni di montagna, doveva prevedersi che ben scarso assegnamento si poteva fare sul perseverante concorso filantropico di persone non legate da alcun vincolo per sorvegliare l'allevamento e l'educazione di questi illegittimi. Ma se in questa parte vi fu difetto di previdenza, certamente non poteva prevedersi la quasi completa mancanza di cooperazione da parte dei funzionari e degli Istituti pubblici ai quali veniva per l'assistenza di questi minorenni affidata tanta parte dell'osservanza della legge.

Infatti, se da poco si è cominciato ad affermare che gli Ufficiali dello stato civile adempiono all'obbligo della denuncia, tuttora ben scarso assegnamento si può fare, salve lodevoli eccezioni, sull'opera dei Pretori, che neppure si giovano, come meglio esporrò fra poco, dell'aiuto dei conciliatori, e vedemmo quanto scarsamente o tardivamente si eserciti la vigilanza dei Procuratori del Re, senza che possa addursi per questa inerzia alcuna scusa persuasiva, giacchè fu dimostrato come anche la proposta di istituire un magi-

strato pupillare sarebbe appena ammissibile ove si abbia un patrimonio da amministrare o nei maggiori centri ove si agglomera il maggior numero delle tutele. Ivi incerta poi ed incompleta rimase sempre la denuncia delle demissioni dagli Ospizi durante l'età minore, e diffusa e perseverante la riluttanza delle Congregazioni di carità a costituire la rappresentanza legale ed a prestare assistenza a questi minorenni nei casi d'urgenza.

Da ciò la necessità di completare le disposizioni degli articoli 261 e 262 del Codice civile con altre disposizioni legislative sull'esempio straniero o almeno con prescrizioni regolamentari, quando si voglia, e come a me pare si debba, mantenere il sistema accolto dal Codice civile di assegnare un tutore ad ogni minorenne cui manchi l'assistenza dei genitori, nè si voglia rinunciare alla cooperazione di un Consiglio o Comitato di sorveglianza sul pupillo e sul tutore, quale è ora rappresentato dal Consiglio di tutela, ma che dovrebbe essere meglio disciplinato.

Ai minorenni illegittimi non riconosciuti, non manca assistenza, sia che dall'Ufficiale dello stato civile si lascino in consegna a chi li presenta per la dichiarazione della nascita, sia che vengano ricoverati in un ospizio ovvero da questi o dai Comuni sia provveduto al collocamento presso chi ne assume l'allevamento.

Ma è evidente che non basta la semplice consegna, consentita dall'ufficiale dello stato civile, come non basta il vincolo contrattuale fra gli allevatori e l'Ospizio od il Comune, perchè pur ammettendo che null'altro occorra finchè l'opera e la vigilanza dell'Ospizio direttamente si esercita, con o senza compenso all'allevatore, si manifesta poi, e tanto più evidentemente quando manchi o venga meno l'ingerenza dell'Ospizio, la necessità di aggiungere agli obblighi derivanti dalla consegna, o di sostituire a quelli del contratto, una sanzione più alta quale è quella che deriva dall'istituzione della tutela. E siccome per ogni altra tutela avviene spesso o quasi sempre, che il minorenne sia allevato nella casa del tutore, così per queste tutele, e trattandosi di pupilli destinati a divenire operai o agricoltori, non saprei vedere difficoltà, salvo eventuali eccezioni, per la nomina a tutore dello stesso consegnatario o allevatore. Infatti affermarsi che questi consegnatari o allevatori si affezionano ai fanciulli ad essi affidati, onde quasi sempre chiedono di tenerli presso di loro anche dopo cessato il sussidio o l'assistenza del-

l'Ospizio o del Comune e si arriva persino a consentire che insieme emigrino oltre l'Oceano! D'altra parte si attesta anche la riluttanza a dare forma giuridica a questa spontanea obbligazione accettando la qualità o la nomina di tutore. Ma qui appunto dovrebbe supplire l'opera persuasiva delle autorità pubbliche ed il precetto del legislatore. Imperocchè pur non volendo dubitare della sincerità dell'affetto da parte degli allevatori verso questi minorenni, sta il fatto, che allorquando per questi viene meno l'assistenza pubblica, già per la loro età essi sono in grado di prestare opera utile, che compensa le spese di mantenimento. Ma siccome, sia nelle officine, sia nelle campagne troppo è oggidì da lamentare lo sfruttamento dei fanciulli legittimi ed illegittimi, perchè l'interesse fa tacere ogni sentimento ed ogni dovere, è necessario che per gli illegittimi, non riconosciuti, una speciale vigilanza si eserciti, non per creare privilegi o assicurare un trattamento di favore, ma per supplire alla naturale assistenza, che ad essi manca, e per evitare che il tutore nasconda lo sfruttatore.

Non saprei quindi suggerire per essi l'adozione, che se eliminerebbe talune difficoltà e rappresenterebbe la forma giuridica più semplice e completa che potrebbero assumere questi rapporti, troverebbe spesso ostacoli insormontabili nelle condizioni imposte dal nostro codice civile, specialmente rispetto all'età (art. 202, 206), e quando queste fossero tolte, mancherebbe poi quella vigilanza che ne sembra indispensabile. Ritengo dunque che piuttosto sia da migliorare e rendere più efficace la tutela.

Se all'uopo l'istituzione dei Consigli di tutela riesce insufficiente e difficile, tanto nei grandi centri quanto nei centri minori, onde s'invocano Comitati e Patronati locali, o, sull'esempio di nostre leggi antiche o di leggi straniere, un magistrato dei pupilli, e meglio un Consiglio degli orfani del comune, mi sembra che quest'ufficio per i minorenni illegittimi non riconosciuti potrebbe essere affidato con apposito precetto legislativo alle Congregazioni di carità.

Oggi ben poco ad esse si chiede per i minorenni orfani o abbandonati, e vedemmo come questo poco sia da esse trascurato. Ma forse non ultima cagione è appunto la stessa nostra legge, troppo vaga ed indeterminata, quando si limita a prescrivere alle Congregazioni di carità di *promuovere i provvedimenti amministrativi e giudiziari di assistenza e di tutela...* assumendone provvi-

soriamente la cura nei casi di urgenza e quando anche più vagamente, come è detto nel regolamento, ingiunge ad esse di *promuovere i provvedimenti diretti a fornire di rappresentanza legale i derelitti che ne sono privi, procurare loro assistenza e provvedere ai loro bisogni in caso di urgenza*. Perciò s'invoca un precetto più categorico, una obbligazione continuativa, un ordinamento organico della vigilanza sulle tutele per questi derelitti istituite. Nessun onere pecuniario graverebbe le Congregazioni di carità, perchè, come ho detto, quando tale vigilanza comincerebbe, ormai il minorene presta opera che compensa la spesa del suo mantenimento, e se per infermità o per altra cagione sia inabile al lavoro, per questo titolo e quindi per altre disposizioni legislative già gli è riconosciuto il diritto alla pubblica assistenza. Siffatta vigilanza delle Congregazioni di carità in sostituzione o in aiuto dei Consigli di tutela, non dovrebbe riuscire ad esse difficile, mercè l'opera dei propri delegati tanto nei comuni urbani quanto nei rurali.

La necessità di provvedere a rendere efficaci le disposizioni già accolte nelle nostre leggi è attestata dal numero dei minorenni che divengono irreperibili.

Questa Commissione nella sessione del marzo 1901 fece voto che nel progetto di legge per regolare il servizio dell'assistenza degli esposti si cercasse di coordinare tale assistenza all'osservanza delle prescrizioni relative sulla tutela dei minorenni illegittimi non riconosciuti, perchè sembrava che in quel disegno di legge, per necessaria connessione di argomento, avrebbero potuto trovare posto disposizioni complementari a quelle fondamentali del Codice civile e della legge sulle istituzioni pubbliche di beneficenza. Esposi con le comunicazioni fatte in nome del Comitato permanente nella sessione del febbraio 1902, come il Ministero dell'interno abbia risposto.

Altre disposizioni saranno necessarie, perchè anche altre leggi abbisognano di norme complementari, ma intanto vedrà la Commissione, per quanto ho finora esposto, se sia ora da insistere affinchè si provveda in relazione all'ordinamento dell'assistenza degli esposti.

IV.

Credo trascurabili le tutele per minorenni che lasciano i riformatori, stante il loro numero esiguo (38), che va ripartito in 8 distretti di Corte d'appello, e perchè non solo non fu possibile avere regolare notizia delle demissioni di questi minorenni, ma anche le poche notizie avute risultarono, in parte, inesatte.

Tutele per minorenni dimessi dai Riformatori.

V.

Rimane da prendere notizia delle tutele con patrimonio e di quelle senza patrimonio, che per le classificazioni fatte dai nostri prospetti ci ravvicinano all'esame della convocazione dei Consigli di famiglia e di tutela, egualmente distinte a seconda delle tutele con e senza patrimonio.

Tutele con patrimonio e senza patrimonio.

Nell'anno 1900 furono aperte 4181 tutele con patrimonio e 17,294 senza patrimonio.

Il maggior numero di 758 tutele avutosi nell'anno 1900, rispetto all'anno precedente, va diviso e segna un aumento di sole 98 tutele con patrimonio e di 660 senza patrimonio.

Perciò abbiamo, come dimostra il seguente prospetto, una tenue diminuzione proporzionale per le prime ed un corrispondente aumento per le altre; aumento e diminuzione diversamente ripartiti nelle singole Corti di Appello onde vieppiù n'è attenuata qualsiasi significazione.

Le singole differenze locali non mutano sostanzialmente le proporzioni fra le due specie di tutele e neppure la grande prevalenza ovunque diffusa, di quelle senza patrimonio in guisa che anche nell'anno 1900, ogni 100 tutele aperte, ne avemmo in media appena 19. 47 con patrimonio e 80. 53 senza patrimonio. Di questa prevalenza fu già data ragione, onde mi limito a ricordare come il numero delle tutele senza patrimonio sia inevitabilmente ingrossato dalle tutele per minorenni illegittimi, le quali, pur tenuto conto di tutte le cause che possono evitare o ritardare la istituzione di esse, superano annualmente il numero di quelle per minorenni legittimi, ed eccettuate alcune fra quelle per illegittimi riconosciuti, che sono

ben poche, tutte le altre per minorenni illegittimi sono da considerare comprese fra quelle senza patrimonio. Perciò volendo cimentarci a qualche deduzione sulle singole condizioni economiche locali, come hanno fatto alcuni Procuratori Generali nelle loro relazioni, dovremmo detrarre dalle tutele senza patrimonio il numero delle tutele per illegittimi, limitando il confronto, così ottenuto con molta approssimazione, fra le tutele per minorenni legittimi con e senza patrimonio. Ma anche fatta tale eliminazione è ovvio immaginare che il maggior numero resterebbe sempre per le tutele senza patrimonio. Se non che siffatta manifestazione delle condizioni economiche locali apparisce troppo parziale ed indiretta, nè potrebbe essere presa isolatamente, e quindi non mi sembra qui luogo per tentare un simile studio, che invece più completamente fatto in propria sede potrebbe condurci a conoscere se ed in quanto queste nostre segnalazioni corrispondano a verità, pur ricordando che di solito le tutele con limitato patrimonio sfuggono alla nostra indagine confuse fra quelle senza patrimonio.

Comunque sia, a me pare invece manifesta, nei singoli distretti, la correlazione fra il maggior numero e le maggiori proporzioni delle tutele con patrimonio col minor numero delle tutele per minorenni illegittimi pur avendo presenti le circostanze differenti da luogo a luogo, che concorrono, come vedemmo, a fare crescere o a diminuire il numero delle tutele per illegittimi, e specialmente non dimenticando, rispetto ai singoli distretti di Corti di Appello, come talvolta il capoluogo possa per le sue speciali condizioni e maggiore importanza fare mutare le proporzioni riferibili al territorio circostante.

*
* *

Con queste avvertenze basterà notare come nel solo distretto di *Torino* si abbia il singolare fenomeno della costante prevalenza numerica e proporzionale delle tutele con patrimonio rispetto a quelle senza patrimonio; indi è da rilevare che, dopo le eccezionali condizioni del distretto di *Torino*, la maggior proporzione di tutele con patrimonio si ebbe per l'anno 1900 nel distretto di *Casale* (40.54), e che poi, con notevole diminuzione, vengono *Roma* (29.29), *Genova* (28.77), *Firenze* (22.75), *Cagliari* (22.40), *Brescia* (21.83), *Lucca* (20.00), *Perugia*, sez. (19.49) ove fu supe-

rata la proporzione media del Regno (19. 47), mentre negli altri distretti e sezioni di Corti di Appello queste tutele furono molto al disotto di quella proporzione media, sino a scendere a proporzioni minime per *Bologna* (8. 09) e per *Catanzaro* (5. 77). Mi pare quindi superfluo indugiarmi a contrapporre le conseguenziali maggiori proporzioni delle tutele senza patrimonio, specialmente per gli ultimi distretti ricordati, ma basterà avvertire che movendo dalle massime proporzioni da essi date (*Bologna*, 91. 91 — *Catanzaro*, 94. 23), onde ivi le tutele con patrimonio sono la eccezione, in tutti gli altri distretti e sezioni, eccettuati quelli testè ricordati per le maggiori tutele con patrimonio, la proporzione media (80. 53), è superata. Il ravvicinamento delle proporzioni delle tutele per minorenni illegittimi confermerebbe l'osservazione fatta che generalmente dove maggiore fu il numero delle tutele per illegittimi ivi minore è la proporzione delle tutele senza patrimonio; però sarebbe da fare eccezione e da ricordare l'esempio del distretto di *Firenze*, ove per le esposte circostanze le tutele per illegittimi sono rappresentate da un numero minimo, onde le proporzioni delle tutele con patrimonio o senza patrimonio quasi esclusivamente si riferiscono a tutele per minorenni legittimi e nondimeno la proporzione delle tutele senza patrimonio (77. 25) è fra le più elevate, sebbene rimanga al disotto della proporzione media del Regno (80. 53).

TUTELE, CON PATRIMONIO E SENZA PATRIMONIO, APERTE NELL'ANNO 1900.

Cifre proporzionali a 100 tutele aperte.

CORTI D'APPELLO	Con patrimonio	Senza patrimonio	CORTI D'APPELLO	Con patrimonio	Senza patrimonio
Genova . . .	28. 77	71. 23	Perugia (sez.)	19. 49	80. 51
Casale . . .	40. 54	59. 46	Roma . . .	29. 29	70. 71
Torino . . .	52. 35	47. 65	Aquila . . .	15. 19	84. 81
Milano . . .	18. 65	81. 35	Napoli . . .	17. 94	82. 06
Brescia . . .	21. 83	78. 17	Potenza (sez.)	12. 36	87. 64
Venezia . . .	16. 61	83. 39	Trani . . .	14. 97	85. 03
Parma . . .	16. 14	83. 86	Catanzaro . .	5. 77	94. 23
Modena (sez.)	15. 60	84. 40	Messina . . .	13. 84	86. 16
Lucca . . .	20. 00	80. 00	Catania . . .	11. 33	88. 67
Firenze . . .	22. 75	77. 25	Palermo . . .	17. 27	82. 73
Bologna . . .	8. 09	91. 91	Cagliari . . .	22. 40	77. 60
Ancona . . .	12. 46	87. 54			
Macerata (sez.)	13. 92	86. 08	REGNO . . .	19. 47	80. 53

VI.

Convocazioni dei Consigli di famiglia e di tutela.

Principale segnalazione del funzionamento delle tutele è per noi il numero delle convocazioni dei Consigli pupillari e, come ho altra volta avvertito, avendo nel numero delle tutele aperte un sicuro termine di confronto, possiamo argomentare dall'aumento o dalla diminuzione del numero delle convocazioni se vi fu miglioramento o peggioramento.

Giova però ricordare che nel numero delle convocazioni, quale è dato dai nostri prospetti, sono di solito comprese quelle per la costituzione dei Consigli pupillari e queste segnano il principio, ma non ancora il vero e proprio funzionamento della tutela.

Perciò ove si detraggano le prime convocazioni, corrispondenti alle tutele aperte nel corso dell'anno, il rimanente numero rappresenterebbe il vero funzionamento della tutela e per quelle con patrimonio dovrebbe corrispondere alle convocazioni per la presentazione degli stati annuali, quando il tutore non sia l'avo paterno o materno (art. 303), o per i più importanti provvedimenti, sia amministrativi, sia per l'educazione e l'istruzione del minore; come per le tutele senza patrimonio dovrebbe corrispondere almeno a quell'unica convocazione annuale ripetutamente suggerita per prendere notizia dell'andamento della tutela e per vigilare l'opera del tutore e a migliore sorveglianza del tutelato.

Se con questa avvertenza esaminiamo le cifre dei nostri prospetti, ci accorgiamo subito che anche per l'anno 1900 dovremo ripetere le medesime osservazioni e lagnanze degli anni precedenti sulle insufficienti convocazioni dei Consigli tutelari, sebbene sia da segnalare che anche per quest'ultimo anno continua il progressivo, ma tenue, aumento numerico e proporzionale di queste convocazioni.

Questo scarso risultato, che faticosamente veniamo ottenendo, può confortarci a perseverare, ma non ancora ci permette di vedere prossima la meta!

*
*
*

Le convocazioni dei Consigli pupillari, nell'anno 1900 furono 66,759. Se dunque da esse si tolgono quelle che direi necessarie per la costituzione dei singoli Consigli, e corrispondenti al numero delle tutele aperte nell'anno (21,475), ne risulta che per le tutele, anteriormente istituite e che al 31 dicembre 1899 erano 127,409, si ebbero soltanto 45,284 convocazioni. E se dal novero di queste tutele si vogliano detrarre quelle chiuse nell'anno (16,559) resterebbero sempre 110,950 tutele, onde nella migliore ipotesi per circa la metà di esse mancò la adunanza del rispettivo Consiglio. Nè quest'ultima proporzione muta sostanzialmente se, accogliendo invece il dubbio, che non siano indicate in questi prospetti le prime convocazioni per la costituzione delle tutele, si confronti il numero delle convocazioni (66,759) con quello delle tutele rimaste aperte al 31 dicembre 1899 (127,409), ancorchè diminuito dal numero di quelle chiuse nell'anno (110,950). In qualunque ipotesi dunque, come è confermato dal seguente prospetto riassuntivo, siamo nel complesso ancora troppo lontani da una giusta proporzione fra il numero delle tutele e le convocazioni dei Consigli tutelari.

CONVOCAZIONI DEI CONSIGLI DI FAMIGLIA E DI TUTELA.

Cifre proporzionali a 100 tutele.

ANNI	Numero delle convocazioni per le tutele		
	con patrimonio	senza patrimonio	in complesso
1892	48.00	17.79	27.39
1893	45.00	17.19	26.03
1894	42.15	13.22	22.37
1895	40.18	11.52	20.43
1896	44.23	14.09	22.83
1897	44.04	14.36	22.04
1898	49.59	23.78	29.94
1899	52.41	29.29	34.70
1900	54.98	32.48	37.48

*
* *

Convocazioni per tutele con patrimonio.

Si afferma che per le tutele con patrimonio le convocazioni non mancano, anzi non pochi Pretori, attribuendo alla nostra legge intendimenti di tutela esclusivamente patrimoniale, non nascondono nella compilazione degli elenchi nominativi e nelle risposte alle nostre richieste ed osservazioni, come essi ritengano che ove non vi sia nulla da amministrare siano inutili il Consiglio tutelare e la sua convocazione.

Contro queste affermazioni la indagine statistica ci rivela che se le convocazioni dei Consigli per le tutele con patrimonio sono molto più numerose di quelle per le tutele senza patrimonio, però esse superano di ben poco, e soltanto in questi ultimi anni, la metà del numero delle tutele con patrimonio.

È però da avvertire che talune convocazioni per queste tutele furono indubbiamente delegate ai conciliatori, ma per queste convocazioni delegate (10,952) manca nei nostri prospetti la divisione di quelle relative a tutele con patrimonio da quelle per tutele senza patrimonio.

È da augurare che non manchi nei futuri prospetti questa indicazione, onde trascurando per tale mancanza le convocazioni delegate, ne risulta che nell'anno 1900 i *Consigli di famiglia* per tutele con patrimonio ebbero 17,667 convocazioni e così superarono le convocazioni per le tutele senza patrimonio (17,112) che sappiamo tanto più numerose. Le convocazioni dei *Consigli di tutela* per tutele con patrimonio (537) superarono di poco le tutele istituite nello stesso anno per minori illegittimi riconosciuti (515), che forse sono le sole tutele per illegittimi, le quali hanno un patrimonio da amministrare, ma non è possibile alcun confronto con le tutele per illegittimi senza patrimonio.

Si ebbero dunque in complesso 18,204 convocazioni per tutele con patrimonio, senza potere calcolare quelle di tale specie delegate ai conciliatori. Sebbene tale mancanza renda incompleta e parzialmente incerta la nostra indagine, pure, se movendo dall'indicato numero di convocazioni e volendo conoscere, come poco fa avvertii, il funzionamento dei Consigli tutelari, successivamente alla loro

costituzione, non si tenga calcolo delle convocazioni, corrispondenti al numero delle tutele con patrimonio aperte nell'anno (4181), e si prenda per ciò come termine di confronto rispetto al numero delle convocazioni così diminuite (14,023) il numero di quelle esistenti al termine dell'anno precedente (28,931), diminuito a sua volta da quelle chiuse (4031) nel corso dell'anno (21,900), ammettendo che per esse il rendiconto finale sia stato presentato senza il concorso del Consiglio tutelare (art. 307 Cod. civ.), sarebbe dunque da supporre o che una metà delle tutele con patrimonio è affidata ad avi paterni o materni, o che per una metà di esse non sono neppure presentati gli stati annuali (art. 303 Cod. civ.).

CONVOCAZIONI DEI CONSIGLI PUPILLARI PER TUTELE CON PATRIMONIO.

DISTRETTI di Corti d'appello	Numero delle tutele esistenti alla fine dell'anno 1899 ed aperte nel 1900	Numero delle tutele chituse nel 1900	Numero delle Convocazioni del Consigli pupillari	Cifre proporzionali delle Convocazioni per ogni 100 tutele esistenti nel 1900
Genova	1,787	218	1,023	57.25
Casale	2,110	264	1,407	66.68
Torino	5,269	593	2,992	56.78
Milano	2,031	302	1,245	61.30
Brescia	1,574	218	861	54.70
Venezia	3,050	386	1,541	50.52
Parma e Modena . . .	1,136	146	837	73.68
Lucca	634	88	460	72.56
Firenze	1,211	141	937	77.37
Bologna	678	98	488	71.98
Ancona, Macerata e Pe- rugia	1,183	166	932	83.85
Roma	1,294	175	772	59.66
Aquila	1,082	123	711	65.71
Napoli e Potenza . . .	2,265	174	929	41.02
Trani	1,535	156	464	30.23
Catanzaro	863	74	252	29.20
Messina	540	31	177	32.78
Catania	1,117	176	467	41.81
Palermo	1,686	211	480	28.47
Cagliari	2,067	291	1,169	56.56
REGNO . . .	33.112	4,081	18,204	54.98

Le diverse proporzioni di queste convocazioni, nei singoli distretti, ogni cento tutele con patrimonio ivi esistenti, sebbene non sia qui tenuto conto anche di quelle delegate ai conciliatori, se attestano il migliore funzionamento di queste tutele non basterebbero a dimostrare la maggiore attività dei pretori, che invece sarebbe attestata dal maggior numero effettivo delle convocazioni integrato con quello per le tutele senza patrimonio nello stesso distretto. Infatti troviamo la proporzione massima (83.85), ma non il maggior numero di convocazioni (992), nel distretto di *Ancona*, con non lieve differenza rispetto alle altre maggiori proporzioni che troviamo a *Firenze* (77.37), *Parma* (73.68), *Lucca* (72.56), *Bologna* (71.98), ove numericamente queste convocazioni oscillarono da 460 (Lucca) a 937 (Firenze); mentre il maggior numero di esse si ebbe nel distretto di *Torino* (2992), sebbene con la minore proporzione centesimale di 56.78, poi a *Venezia* (1541) ove la proporzione di queste convocazioni in ragione di ogni 100 tutele aperte (50.52) fu inferiore alla proporzione media del Regno (54.98); indi viene *Casale* (1407 - 66.68), *Milano* (1245 - 61.30) e *Cagliari* (1169 - 56.56), trascurando le altre minori indicazioni. Ma, oltre che nel distretto di *Venezia*, furono queste convocazioni numericamente scarse ed inferiori alla proporzione media nei distretti di *Catania* (467 - 41.81), *Napoli* (929 - 41.02), *Messina* (177 - 32.78), *Trani* (464 - 30.23), *Catanzaro* (252 - 29.30), *Palermo* ove si ebbero sole 480 convocazioni, cioè nella minima proporzione di 28.47 ogni 100 tutele ivi aperte con patrimonio.

*
**

Nè in questi ultimi distretti può essere invocata come scusa una maggiore attività per le tutele senza patrimonio, perchè appunto in essi anche le convocazioni dei consigli pupillari per queste tutele scendono a cifre e proporzioni addirittura irrisorie, onde ricordando in qual modo ivi furono istituite tante tutele per minorenni illegittimi, non è dato esitare nel riconoscere il più deplorabile abbandono di ogni efficace osservanza della legge.

Infatti nel distretto di *Catania* per l'anno 1900 si ebbero soltanto 618 convocazioni, che rappresentano una proporzione centesimale di 11.76 e nondimeno segnano un notevole miglioramento

(Convocazioni per tutele senza patrimonio.)

rispetto all'anno precedente, in cui si ebbero sole 110 di queste convocazioni con la proporzione minima di 2.28; ma a *Trani* si ebbe peggioramento nel confronto con l'anno precedente, scendendo da 1189 convocazioni a sole 871 e quindi dalla proporzione di 10.50 a quella di 7.59; e anche peggio avvenne a *Messina*, ove le convocazioni furono soltanto 223, cioè meno che in ogni altro distretto, e con la proporzione minima di 6.72 ogni cento di queste tutele. Nè vi fu miglioramento, ma notevole peggioramento, nel distretto di *Palermo*, ove queste convocazioni diminuirono da 1576 a 1130 e quindi anche la proporzione da 23.27 scese a 16.34; e, pur rimanendo sempre fra le proporzioni minori (18.20), si ebbe un tenue aumento a *Catanzaro*, cioè da 1900 nel 1899 a 2044 nel 1900.

Ma fra i distretti che diedero il minor numero di queste convocazioni, e proporzioni centesimali inferiori alla scarsa proporzione media del Regno (32.48), sono da segnalare *Genova* (506 - 19.74) e *Torino* (743 - 20.41); poi, ma con considerevole aumento numerico, *Napoli* con *Potenza* (2302 - 21.02), *Brescia* (1294 - 23.37) e *Venezia* (3597 - 31.90). Invece al maggior numero di queste convocazioni corrisponde anche una maggiore proporzione nei distretti di *Aquila* (3316) e di *Milano* (4609), raggiungendo rispettivamente le proporzioni di 59.65 e di 56.36 per ogni 100 tutele senza patrimonio; ma proporzioni anche maggiori con numero elevato di convocazioni si ebbero a *Lucca* (1035 = 60.74), *Bologna* (2814 = 61.32), *Firenze* (2449 - 63.28), *Ancona* (3167 - 68.56), onde numericamente può per questi distretti riconoscersi un vero miglioramento.

Ma tanto per le tutele con patrimonio, quanto per le tutele senza patrimonio non è improbabile che queste proporzioni aumentino e quindi segnalino un migliore stato di cose o ci autorizzino a reclamare un maggiore e più sicuro sforzo, quando, come avrò occasione di accennare più innanzi, sia ridotto al vero il numero delle tutele che debbono considerarsi aperte.

CONVOCAZIONI DEI CONSIGLI PUPILLARI PER TUTELE SENZA PATRIMONIO.

DISTRETTI di Corti d'appello	Numero delle tutele esistenti alla fine dell'anno 1899 ed aperte nel 1900	Numero delle tutele chiuse nel 1900	Numero delle Convocazioni dei Consigli pupillari	Cifre proporzionali delle Convocazioni per ogni 100 tutele esistenti nel 1900
Genova	2,563	220	506	19. 74
Casale	2,130	239	804	37. 75
Torino	3,641	342	743	20. 41
Milano	8,178	1,078	4,609	56. 36
Brescia	5,538	755	1,294	23. 37
Venezia	11,277	1,374	3,597	31. 90
Parma e Modena . . .	4,770	623	2,496	52. 33
Lucca	1,704	185	1,035	60. 74
Firenze	3,554	445	2,249	63. 28
Bologna	4,589	536	2,814	61. 32
Ancona, Macerata e Pe- rugia	4,619	621	3,167	68. 56
Roma	2,189	302	890	40. 66
Aquila	5,559	564	3,316	59. 65
Napoli e Potenza . . .	10,954	748	2,302	21. 02
Trani	11,477	840	871	7. 59
Catanzaro	11,230	995	2,044	18. 20
Messina	3,317	220	223	6. 72
Catania	5,255	837	618	11. 76
Palermo	6,916	734	1,130	16. 34
Cagliari	6,312	870	2,895	45. 87
REGNO . . .	115,772	12,528	37,603	32. 48

*
* *

A compiere l'esame del numero delle convocazioni dei Consigli tutelari è qui da fermare l'attenzione su quelle delegate ai Conciliatori, che appena rappresentano circa una sesta parte (10,952) di tutte le convocazioni avvenute (63,759) nell'anno 1900.

Convocazioni delegate
ai Conciliatori.

CONVOCAZIONI DEI CONSIGLI DI FAMIGLIA E DI TUTELA FATTE DAI CONCILIATORI
PER DELEGAZIONE DEI PRETORI.

DISTRETTI di Corti d'appello	ANNI							
	1893	1894	1895	1896	1897	1898	1899	1900
Genova	79	48	49	73	52	62	79	132
Casale	77	129	98	70	156	112	233	127
Torino	144	177	210	150	329	232	226	425
Milano	157	121	206	179	167	1,690	1,946	2,314
Brescia	240	122	107	197	234	381	555	482
Venezia	288	337	221	433	740	1,369	2,237	2,197
Parma e Modena . .	95	54	82	170	225	383	565	657
Lucca	68	60	55	59	99	122	152	148
Firenze	77	92	168	100	100	341	609	568
Bologna	23	122	54	120	417	430	532	553
Ancona, Macerata e Perugia	86	160	102	197	383	316	525	665
Roma	34	88	44	138	190	83	186	216
Aquila	88	73	145	183	107	401	1,053	1,150
Napoli e Potenza . .	221	313	256	209	263	195	299	421
Trani	271	228	268	170	57	81	234	188
Catanzaro	293	96	83	115	77	55	67	52
Messina	77	29	29	6	14	26	2	4
Catania	36	50	123	154	61	46	29	49
Palermo	32	60	133	125	142	143	184	73
Cagliari	124	158	173	168	175	196	301	531
REGNO	2,510	2,517	2,606	3,016	3,988	6,664	10,014	10,952

Il maggior numero di esse si ebbe nei distretti di *Milano* (2314), *Venezia* (2197) e *Aquila* (1150), ma diminuisce notevolmente negli altri distretti. Infatti, successivamente, le maggiori cifre ci sono date dall'intero distretto di *Parma*, ove però si scende a 657 ed in quello di *Ancona* ove si scende a 605, sebbene sia tanto più ampia la sua circoscrizione. Indi si va sempre più diminuendo e ne troviamo 568 per *Firenze*, 553 per *Bologna* e 531 per *Cagliari*; poi soltanto 482 per *Brescia*, che può apparire un numero elevato ove si confronti con quello di sole 425 delegazioni per *Torino* e di 421 nella Corte di appello di *Napoli* con *Potenza*, con territori tanto più vasti. Ma negli altri nove distretti il numero di queste delegazioni diviene quasi irrisorio, scendendo a cifre minime per *Palermo* (73), *Catanzaro* (52), *Catania* (49) e *Messina* (4), onde quest'ultimo distretto, che sempre ci presenta le cifre minime, va segnalato pel manifesto dispregio della legge (1).

Aumentò nell'anno 1900 di circa 900 il numero di queste delegazioni; ma vedemmo come esse siano localizzate e come stentatamente vada diffondendosi l'uso di esse, se pure può dirsi che si diffonde mentre in alcuni luoghi tuttora rimane manifesta la renitenza, ed anzi apertamente si conferma la diffidenza verso i conciliatori; diffidenza non giustificabile, ove le delegazioni fossero giudiziosamente fatte, come si è più volte avvertito, e specialmente se pre-

(1) Qualche dubbio possiamo avere su queste cifre in quanto neppure esse corrispondono esattamente a quelle della statistica generale civile. Infatti per le convocazioni direttamente fatte dai Pretori troviamo identità di cifre soltanto per le Corti di Appello di *Brescia*, *Parma*, *Modena*, *Firenze*, *Napoli* e *Cagliari*, mentre per le altre si hanno variazioni in più ed in meno che in questi nostri prospetti portano un maggior numero complessivo di 720 convocazioni.

Questa differenza ripartita fra tutti i distretti potrebbe apparire trascurabile, pur ricordando che con questi nostri prospetti sono corretti gli errori delle tavole statistiche. Nondimeno è da rilevare che in essi le convocazioni fatte dai Pretori diminuiscono di 109 per Casale e di 143 per Milano; invece ne risultano 462 di più per Venezia e 301 per Potenza, ove sole 46 convocazioni sarebbero state delegate a Conciliatori, mentre dalle tavole statistiche annuali ne risultano, soltanto 366 in luogo di 667, come direttamente fatte dai Pretori.

Da ciò sarebbe confermato il dubbio, sorto dall'esame di alcuni elenchi nominativi, che in qualche pretura le convocazioni delegate siano due volte indicate e non soltanto nell'apposita colonna.

Quest'avvertenza è fatta per desiderio di maggiore esattezza e per eliminare questo errore, mentre, come sopra è detto, non pare sia tale da alterare le risultanze di questa indagine.

ferite quando soltanto si tratti di accertare le condizioni di allevamento del minorenni eccitando così la sorveglianza dei Consigli tutelari e se poi i pretori esercitassero la dovuta vigilanza esaminando i verbali delle adunanze, che ad essi debbono essere rimessi. — Si accenna anche a qualche difficoltà trovata da parte di segretari comunali, incaricati delle funzioni di cancellieri dei conciliatori, e si ripete, ma non so come si concili con la diffidenza verso i conciliatori, la lagnanza che la legge impedisca di delegare le convocazioni per la istituzione della tutela e nel capoluogo del mandamento.

Per ora ne basta riconoscere che se per i risultati ottenuti in alcuni distretti vediamo decuplicate nel corso di otto anni queste delegazioni e per esse aumentato il numero delle convocazioni dei consigli tutelari, questo esempio dovrebbe servire di stimolo per vincere le resistenze tuttora da deplorare nel maggior numero delle Corti di Appello, onde possiamo insistere affinché mercè una scelta giudiziosa di queste delegazioni, mercè il consiglio e la assidua vigilanza dei rappresentanti il P. M. e dei Pretori, si veda, sempre più, ed ovunque, crescere efficacemente e con utili risultati il numero delle convocazioni dei consigli tutelari.

* * *

Convocazioni per matrimoni di vedove con prole minorenni.

Per una certa affinità di argomento, e per esaurire in questa parte l'esame dei nostri prospetti statistici, qui sono da ricordare le convocazioni dei Consigli di famiglia per matrimoni di vedove con prole minorenni (art. 237-239 cod. civ.).

Potrà apparire superflua l'avvertenza che le disposizioni regolatrici di queste convocazioni non si trovano nel codice civile fra quelle relative alla tutela (lib. I, tit. IX, capo II), bensì fra quelle concernenti l'esercizio della patria podestà (lib. I, tit. VIII), siccome limitazione di essa, quando spetta alla madre vedova (art. 220), che passi a seconde nozze, (art. 237-239). Queste cautele della legge ci ricordano anche le incertezze delle quali feci cenno rispetto alla compilazione dell'art. 223 del codice civile. Una simile ingerenza del Consiglio di famiglia corrisponderebbe in sostanza al provvedimento, che fu invocato anche in questa Commissione da chi ritiene che l'opera della madre nella amministrazione dei beni

e nell'educazione dei figli minorenni abbisogni tuttora e permanentemente di speciale assistenza, *propter imbecillitatem sexus*, come dicevano i romani, dimenticando forse che il nostro Codice civile, fuori dell'accennata ipotesi delle seconde nozze (art. 237), soltanto al padre (art. 235), salva l'ipotesi dell'art. 247, consente di stabilire condizioni alla madre superstite per l'educazione dei figli e per l'amministrazione dei beni, concedendo in pari tempo alla madre il mezzo per ottenere di esserne dispensata, appellandosi ad apposito Consiglio di famiglia!

Debbo insistere nell'avvertenza circa questo ravvicinamento, fatto per semplice analogia di funzione, giacchè forse esso non fu estraneo a mantenere, non soltanto nei compilatori dei prospetti sottoposti al nostro esame, ma in molti Pretori ed in troppi Procuratori del Re la persuasione, e forse la erronea abitudine, di considerare, come già avvertii (pag. 101) la madre vedova quale *tutrice*, o almeno la privazione per essa dell'amministrazione dei beni come apertura di tutela e la riammissione in questa amministrazione come chiusura della tutela (1); non mancando neppure

(1) Questo errore fu segnalato, dal Ministero di Grazia e Giustizia con la circolare del 27 ottobre 1898, n. 1537, sulla compilazione degli elenchi nominativi dei minorenni annualmente sottoposti a tutela, avvertendo come per articoli 237, 238, 239 e 241 del Codice civile, questa convocazione non importi costituzione di tutela: ma pare inutilmente giacchè l'errore continua.

Non è forse inutile ricordare che per la prima volta con la circolare del 27 luglio 1891, n. 1246, sull'osservanza delle disposizioni relative ai Consigli di famiglia e di tutela fu richiamata l'attenzione dei Capi del P. M. anche sul modo col quale erano applicate le disposizioni contenute negli articoli 237 e 238 del Codice civile, e con circolare della Direzione generale della statistica ai Sindaci del Regno in data del 20 novembre 1891, n. 372, fu avvertito, che apposita indicazione doveva essere fatta a tale scopo nella scheda da mandarsi ai Pretori. Con circolare ministeriale del 24 maggio 1892, n. 1266 si avvertì che doveva essere aggiunta apposita colonna per queste indicazioni nel prospetto riassuntivo allegato alla circolare surriferita del 27 luglio 1891; nondimeno si nota la omissione di questa colonna nelle modificazioni recate al detto prospetto con la circolare ministeriale del 29 settembre 1892, n. 1272; ma in seguito a deliberazione della Commissione per la statistica giudiziaria con la circolare 11 settembre 1893, n. 1294 si aggiunge nuovamente tale indicazione per le vedove con figli minorenni "*passate a seconde nozze e NON MANTENUTE NELLA AMMINISTRAZIONE DEI BENI* „: se non che questa restrizione sembrò essere occasione di errori e fu tolta con circolare del 30 dicembre 1895, n. 682; indi questa convocazione fu considerata promiscuamente con la istituzione delle tutele (circolare 18 agosto 1896, n. 1402), finchè fu avvertito l'errore con la ricordata circolare del 27 ottobre 1898.

esempi nei quali, nonostante la chiara ed esatta decisione che nomina un *curatore* ai beni, sia questi considerato dal Procuratore del Re nelle sue relazioni come un *tutore*!

Dovrei perciò fare voti affinché questa indicazione sia eliminata dai prospetti relativi alle tutele e piuttosto aggiunta a quelli concernenti l'esercizio della patria potestà; tanto più che non sarebbe sufficientemente giustificata dall'intendimento di studiare qui il completo funzionamento dei Consigli di famiglia, mancando le notizie relative a tutte le altre circostanze o avvenimenti per i quali dalla legge ne è prescritta la convocazione.

Nell'anno 1900 queste convocazioni furono 3526, cioè meno che nell'anno precedente (3718), ma con qualche aumento rispetto all'anno 1898 (3439). Per giudicare se vi fu miglioramento o peggioramento dovremmo conoscere quale fu nei singoli distretti il numero dei matrimoni di vedove con prole minorenni. Il numero di queste convocazioni quasi costante nel triennio potrebbe indurci a ritenere, che queste indicazioni corrispondano a verità, ma non è escluso, anzi si afferma che, per ignoranza della legge questi matrimoni non sono denunciati e quindi le convocazioni sono omesse ed è facile immaginare che se il legislatore ha dovuto prevederne e punirne l'omissione quando i minorenni abbiano un patrimonio, cioè quando un contrasto di interessi o una speranza futura può eccitare la vigilanza di altri interessati, questa omissione è tanto più facile, ove non vi siano beni da amministrare, dimenticando anche una volta che il nostro legislatore non si preoccupò soltanto del patrimonio, ma volle tutelata anche la educazione dei minorenni.

*
* *

Osservazioni sulle convocazioni dei Consigli tutelari.

Si conferma dunque che se qualche miglioramento si è ottenuto, e sebbene esso vada in qualche distretto accentuandosi, non sono ancora abbastanza rassicuranti i risultati ottenuti nel maggior numero delle Corti di Appello, specialmente nelle provincie meridionali, onde basterebbe, che in quei distretti, cominciasse ad affermarsi quel progressivo miglioramento altrove segnalato, per vedere elevarsi col maggior numero anche la maggiore proporzione media delle convocazioni dei Consigli tutelari.

CONVOCAZIONI DEI CONSIGLI TUTELARI.

Cifre proporzionali a 100 tutele esistenti.

DISTRETTI di Corti d'appello	1896		1897		1898		1899		1900	
	Tutele con patrimonio	Tutele senza patrimonio	Tutele con patrimonio	Tutele senza patrimonio	Tutele con patrimonio	Tutele senza patrimonio	Tutele con patrimonio	Tutele senza patrimonio	Tutele con patrimonio	Tutele senza patrimonio
Genova	67.55	29.73	66.35	23.03	47.95	15.04	45.80	13.58	57.25	19.74
Casale	49.82	13.16	55.92	13.41	64.96	22.93	66.30	25.15	66.68	37.75
Torino	56.40	22.37	51.63	24.10	52.73	20.22	58.17	18.67	56.78	20.41
Milano	42.60	12.61	43.56	8.62	66.10	48.19	65.27	49.66	61.30	56.36
Brescia	53.96	11.34	45.76	9.48	53.40	11.77	59.27	22.57	54.70	23.37
Venezia	39.52	13.67	39.59	14.55	48.52	27.23	51.80	35.62	50.52	31.90
Parma e Modena . .	70.25	32.72	61.39	23.34	58.15	26.28	67.54	42.73	73.68	52.33
Lucca	70.23	23.89	61.13	19.23	70.47	46.40	76.06	54.66	72.56	60.74
Firenze	56.12	23.82	42.21	20.99	69.25	54.24	71.74	61.63	77.37	63.28
Bologna	57.09	26.65	79.01	51.38	73.66	61.14	74.26	57.39	71.98	61.32
Ancona, Macerata e Perugia	69.54	41.67	76.16	40.57	73.05	50.98	74.07	63.10	83.85	68.56
Roma	44.64	28.62	45.27	35.43	48.99	31.07	46.00	31.57	59.66	40.66
Aquila	25.55	6.41	30.71	5.71	43.77	35.58	68.65	62.61	65.71	59.65
Napoli e Potenza . .	31.41	11.43	31.66	8.91	39.97	6.44	29.75	6.91	41.02	21.02
Trani	24.54	8.38	27.11	7.35	29.98	6.90	35.77	10.50	30.23	7.59
Catanzaro	23.28	6.93	21.30	7.43	26.69	17.41	26.57	17.74	29.20	18.20
Messina	42.15	13.19	32.71	5.81	31.13	9.43	34.09	7.76	32.78	6.72
Catania	19.65	4.47	20.56	1.84	23.08	1.93	20.92	2.28	41.81	11.76
Palermo	18.15	7.70	29.92	9.32	23.73	7.83	41.04	23.27	28.47	16.34
Cagliari	35.91	7.72	37.13	19.59	49.40	32.50	50.10	35.55	56.56	45.87
REGNO	44.23	14.09	44.04	14.36	49.59	23.78	52.41	29.29	54.98	32.48

Se alcuni Procuratori Generali insistono, come in particolar modo quelli di *Napoli* e di *Catania*, o come assicurano e promettono di fare quei di *Cagliari* e di *Ancona*, affinchè queste convocazioni regolarmente avvengano, si nota prevalere negli altri la tendenza ad accettare ed a generalizzare le scuse per le mancate convocazioni.

Segnalando le proporzioni delle convocazioni avvenute rispetto al numero delle tutele, non trascurai la indicazione numerica di esse ricordando che in taluni capoluoghi di circondario e specialmente in quelli delle maggiori Corti di Appello, può riescire difficile per il Pretore, sebbene assistito da Vice-pretori, convocare tutti i consigli tutelari, che ivi si trovano nel massimo numero istituiti. Neppure è da dimenticare che troppe leggi speciali sono venute sovraccaricando il Pretore di moltissime attribuzioni e non sempre in armonia con le sue funzioni giudiziarie.

Ma appunto riconoscendo, che possono esservi occasioni di legittime scuse, non vogliansi ammettere queste incondizionatamente, nè renderle generali in ogni loro specie ed in ogni luogo, o per tutti i Pretori di ogni distretto, perchè dobbiamo anche ricordare che troppi sono i mandamenti, e specialmente nelle piccole città e nelle campagne, ove il lavoro giudiziario civile dei Pretori è molto diminuito.

Invece appunto per essi troviamo messe innanzi le più frequenti e più varie scuse per le mancate convocazioni dei consigli tutelari.

Ivi non manca quasi mai, come scusa, la temporanea mancanza o la frequente mutazione dei titolari della Pretura o della Cancelleria, nè il pretesto della distanza dalla dimora del tutore o dei consulenti, onde fatta una convocazione inutile non si cura la seconda, nè si cerca di togliere o almeno di attenuare l'impedimento delegando la convocazione al Conciliatore, adducendo che nelle regioni montuose anche la distanza dal capoluogo del comune impone la perdita di una giornata di lavoro e disagi più facilmente o più volentieri superati per recarsi al capoluogo del mandamento!

Quando le adunanze avvengono, si trovano spesso accumulate in taluni periodi dell'anno, sempre in determinati mesi e spesso nel medesimo giorno sino a rendere inverosimile la possibilità di tante adunanze in poche ore. Nondimeno ciò si vuole spiegare con la necessità di aspettare la chiusura dell'anno agricolo, scusa

ammissibile soltanto per le tutele con patrimonio. Ma poi con evidente contraddizione queste convocazioni si accumulano ed esauriscono in pochi giorni, mentre è noto che fra popolazioni rurali quando vi è patrimonio, queste adunanze riescono lunghe e laboriose. Ovvero si adduce a scusa della mancata adunanza la emigrazione temporanea a scopo di lavoro, eppure per essa la convocazione del Consiglio tutelare gioverebbe ad assicurare il peculio del minore, frutto del suo lavoro e ad accertarne le sue condizioni fisiche, l'istruzione, ecc. Ma di ciò non si fa parola, e quando avvenga che per troppe convocazioni od adunanze sia indicato un medesimo giorno, si avverte che trattasi di Consigli di tutela composti delle stesse persone, quali il presidente della Congregazione di carità o i consiglieri comunali, per più minorenni, onde nello stesso giorno e nella medesima adunanza si provvede senza discontinuità nè perdita di tempo a parecchi tutelati, e con ciò vuolsi spiegare anche l'uso di moduli a stampa per i verbali di queste adunanze e come le deliberazioni ne siano indicate nei nostri elenchi nominativi in modo uniforme ed insignificante che impedisce qualunque controllo. Altri Pretori poi, pretestando queste medesime difficoltà, più sinceramente dichiarano che non disposero alcuna convocazione, ma affermano, non so quanto sinceramente, che assunsero informazioni sulle condizioni dei tutelati, senza che risulti con quali cautele, nè da chi queste informazioni siano date.

Ho già accennato come ed in quale misura queste scuse e queste spiegazioni possono essere ammesse; ma la facilità con la quale si trovano accolte e generalizzate dai rappresentanti il Pubblico Ministero non giova a dissipare il dubbio che molte convocazioni figurino soltanto a scopo statistico. In particolare modo poi non pare ammissibile il sistema di sostituire alle convocazioni dei consigli tutelari le informazioni assunte dal Pretore, perchè meno corrispondente agli scopi voluti con la istituzione dei consigli tutelari e perchè non offre sufficienti garanzie, tant'è vero che ad ogni risveglio di attività in queste convocazioni, ordinate da qualche solerte Procuratore Generale, corrisponde l'accertamento della irreperibilità dei minorenni, dei tutori, dei consulenti o qualche altra grave irregolarità!

VII.

Notizie sul funzionamento delle tutele.

Dovrà sempre essere ricordato quanto opportunamente e con ottimo intendimento fu proposto dal senatore Boccardo ed approvato da questa Commissione di chiedere notizie sull'osservanza delle singole disposizioni per le tutele al fine di conoscerne il funzionamento; ma tuttora è da deplorare che non risponda allo scopo il modo scelto colla circolare ministeriale 24 dicembre 1897, n. 1222/xxi per raccogliere quelle notizie (1).

Debbo perciò insistere sulla proposta già fatta di predisporre all'uopo apposito prospetto.

Inutilmente ho tentato di riassumere queste notizie dai rapporti dei Procuratori Generali. Troppo spesso sono date in modo generico o indeterminato e con forme altrettante volte differenti quasi quante sono le relazioni, oppure sono addirittura omesse come per *Venezia e Trani*.

Debbo quindi limitarmi a ricordare che la iscrizione nei prescritti *registri delle tutele* (articolo 344 del Codice civile) avviene quasi ovunque d'ufficio, e si afferma che dai Pretori è osservato l'articolo 349. Ciò dovrebbe assicurarci che i registri sono tenuti regolarmente. Invece non mancano esempi del massimo disordine o meglio della mancanza di essi, come a *Cosenza*; e ricordo qui nuovamente la revisione straordinaria ordinata dal Procuratore Generale della Corte di Appello di *Napoli*, che portò ad eliminare 2458 tutele, cioè 1037 con patrimonio e 1421 senza patrimonio, che dovevano dirsi inesistenti, e 4216 minorenni, dei quali 3419 legittimi e 797 illegittimi, per avere raggiunto la maggiore età o per essere defunti o per avere contratto matrimonio prima del ventesimo anno o perchè era cessata per altra causa la tutela; così rammento anche le parole da principio riferite con le quali il Procuratore Generale presso la Corte d'Appello di *Roma*, nonostante le assicurazioni avute sulla scrupolosa osservanza degli articoli 343 a 349 del Codice civile, manifestava il dubbio che i registri non siano tenuti con la cura e la diligenza che si richiede, o che i funzionari

(1) *Atti della Commissione, Sessione del luglio 1898, pag. 360.*

incaricati della compilazione degli elenchi e dei prospetti statistici abbiano poca cognizione dell'istituto tutelare!

Incerte sono le notizie sul *deposito dei valori* in numerario o in carte al portatore o di oggetti preziosi. Si avrebbe avuta una sola *conversione di titoli al portatore* in titoli nominativi; cosa che addirittura pare inverosimile!

Non mancano esempi di *doglianze di minori verso i tutori* nel maggior numero delle Corti d'Appello, ma avrebbero raggiunto il massimo numero di tre presso la Corte d'Appello di *Ancona* e spesso si avverte che furono riconosciute infondate. Se per queste cause ne seguì la remozione di qualche tutore, nessuna sarebbe stata provocata in forza della legge 21 dicembre 1873, n. 1737, sul divieto dell'*impiego di fanciulli in professioni girovaghe*.

Rarissime sarebbero state queste rimozioni sia per infedeltà, sia per abusi contro le persone dei tutelati, ed altrettanto rari i giudizi per risarcimento di danni contro i tutori, chè fra tutti non sarebbero stati più di sette e non sempre il tutore fu soccombente.

Si conferma sempre più diffusa la dispensa dalla cauzione, ma si attesta che gli stati annuali sono regolarmente presentati e che fu regolarmente dato il resoconto definitivo. Però vedemmo che per la presentazione degli stati annuali avrebbero dovuto essere assai più numerose le convocazioni dei consigli per le tutele con patrimonio!

Per l'*applicazione dell'articolo 279* in relazione all'articolo 222 del Codice civile si ebbe qualche ricorso nei distretti di *Milano* (18), di *Messina* (17), di *Aquila* (16), di *Torino* (8), di *Brescia* (7), di *Firenze* (4), di *Ancona* e di *Parma* (3 ciascuno), oltre qualche altro vagamente indicato. Così per l'articolo 114 della *legge sulla pubblica sicurezza* trovo indicati 8 provvedimenti pel distretto di *Catania*, 7 per *Roma*, 5 per *Cagliari*. Alcuni avvertono che talvolta non occorre dare seguito al ricorso o al provvedimento perchè il minore diede tosto prove di ravvedimento, onde anche per la scarsezza di queste cifre e mancando ogni termine di confronto e qualsiasi illustrazione di esse, non è dato di ricavarne alcuna deduzione.

Circa il funzionamento dei consigli tutelari, mentre negli elenchi nominativi non sono infrequenti le menzioni delle mancate adunanze, si afferma poi che i consulenti risposero quasi sempre all'avviso di convocazione o poterono giustificare l'assenza, di guisa

che le rare condanne, a senso dell'articolo 255 del Codice civile, furono spesso revocate.

Su queste revoche non mi indugio dopo quanto ne dissi nella precedente relazione; ma le maggiori applicazioni della ricordata sanzione, troppo trascurata, sono segnalate per *Bologna* (21), *Firenze* (20), *Aquila* (15), *Ancona* (14), *Genova* (11), *Milano* e *Brescia* (10), *Roma* (7), *Torino* e *Casale* (5). Giova prenderne memoria, in tanta desuetudine della legge, come attestazioni della buona volontà di farla osservare.

Concordemente è affermato che le deliberazioni dei Consigli tutelari furono tutte *omologate* nei casi prescritti dalla legge; e pur ricordando come sia invalso l'uso di omettere, forse non a torto, la omologazione quando rappresenta una formalità inutile e dispendiosa, dobbiamo accettare questa affermazione, ma con ogni riserva, perchè manca ogni possibilità di un sicuro riscontro, essendo troppo imperfette le indicazioni contenute negli elenchi nominativi.

*
* *

Ma la ritardata presentazione di questa relazione mi permette di accennare come nella diligente rassegna dei lavori compiuti nel distretto della Corte di appello di Casale, fatta per l'inaugurazione del corrente anno giuridico (1), siano stati esaminati i decreti dei Pretori e dei Tribunali nell'interesse di minori.

Non riferirò quanto ivi è esposto, perchè promiscuamente concerne minorenni sotto la patria potestà e minorenni privi di genitori, e forse più i primi che i secondi; ma le incertezze che ivi sono segnalate sui provvedimenti presi, i decreti, che il relatore designa giustamente come *abnormi*, vengono a confermare e quasi a documentare quanto siano manomessi gli interessi dei minori dagli stessi genitori e come troppo spesso manchi o sia soltanto apparente la tutela del magistrato e quindi quanto peggiore sia la condizione

(1) *Relazione statistica dei lavori compiuti nel distretto della Corte di appello di Casale nell'anno 1901*, esposta dal sostituto Procuratore Generale INNOCENZO REGAZZONI (Casale Monferrato, tip. Casalese, Fratelli Tarditi, 1902. §§ 47-49, pag. 38 e seg.).

degli orfani di entrambi i genitori e a quanti maggiori pericoli sia esposto il loro patrimonio, mentre rimane inesplicabile di fronte a questi fatti la inerzia del Pubblico Ministero.

VIII.

Le notizie sull'emigrazione dei minorenni sotto tutela si hanno soltanto incidentalmente e già ebbi occasione di farne cenno. Pare molto comune e diffusa la emigrazione temporanea interna e all'estero a scopo di lavoro, secondo le abitudini locali, onde tutte le persone di una famiglia o di una determinata località, idonee al lavoro, emigrano insieme e con esse anche i minorenni sotto tutela. Ma pare anche molto frequente l'emigrazione transoceanica di tutori coi pupilli e spesso senza darne avviso, di guisa che divengono irrimediabili. E ad essi sono da aggiungere quei minorenni per i quali neppure fu istituita a suo tempo, la tutela! Eppure non sembrerebbe ormai necessario alcun occultamento per la notoria, prevalente tendenza ad agevolare questa emigrazione col pretesto che sarebbe difficile trovare chi voglia sostituire il tutore o il consegnatario del minorenne, e mi limito perciò a ricordare come caratteristico l'esempio poco innanzi riferito della costituzione di un Consiglio di tutela per togliere il diniego all'emigrazione opposto dalla Direzione di un ospizio!

Emigrazione di minorenni sotto tutela.

Su questo argomento nessuna risposta fu data alle comunicazioni che furono fatte al Commissariato per l'emigrazione, come accennai riferendo nella passata sessione a nome del Comitato permanente.

IX.

Sulla chiusura delle tutele non credo utile soffermarmi. Mancano tuttora per essa le distinzioni secondo le differenti sue cause, che potrebbero offrirci argomento di qualche studio e confronto, Abbiamo veduto come non siano eliminate incertezze ed irregolarità, e come ogni anno dobbiamo ricordare qualche verifica straordinaria che rivela e induce a correggere errori del passato. Per conseguenza come sono, istituite tardivamente nuove tutele,

Chiusura delle tutele.

così tardivamente si provvede alla chiusura di tutele già da tempo cessate o figurano come chiuse tutele che invece sono trasferite ad altro mandamento, e non poche che forse dovevano essere soltanto eliminate dalla rimanenza dell'anno precedente perchè erroneamente iscritte. Nè infrequenti sono le tutele tardivamente istituite e soltanto per il consenso al matrimonio o alla emigrazione o all'arruolamento militare volontario, onde spesso ne segue quasi immediata la chiusura.

Perciò questa indicazione, sino a che non sia provveduto coi nuovi prospetti, sarà una delle più incerte. Infatti per essa abbiamo soltanto la distinzione fra tutele con patrimonio e senza patrimonio. Così sappiamo che delle prime ne furono chiuse 4031, e delle seconde 12,528 ed in tutto 16,559, di fronte al maggior numero di 21,475 tutele aperte nello stesso anno, onde si ebbe una eccedenza di 4916 nuove tutele che andò ad aumentare la rimanenza annuale da 127,409, quale si ebbe al 31 dicembre 1899, a 132,325 per il 31 dicembre 1900. Ma quanto ho accennato circa gli errori di anno in anno corretti, se non ingrossa il numero delle tutele chiuse, porta ad alterare nei successivi prospetti questa rimanenza. Ho già ricordato pel distretto di Napoli come fosse riconosciuta la omissione di 208 tutele perciò ripristinate negli elenchi e la inesistenza di altre 2053 tutele, rimaste iscritte nei registri, e come invece di indicare la chiusura, a somiglianza di quanto fu fatto per altri distretti in condizioni analoghe, giustamente siano state invece queste tutele eliminate dalla rimanenza dell'anno precedente, che perciò non concorda più con quella indicata nei prospetti uniti alla precedente relazione. E questo fatto non è nuovo, nè isolato onde si impone un migliore accertamento del numero delle tutele, che tuttora debbono veramente considerarsi aperte, per togliere il dubbio che in molti mandamenti si trascuri di eliminare le tutele cessate e quindi si faccia figurare fittiziamente un numero di tutele, che in alcuni luoghi, apparisce, come accennai nella precedente relazione, eccessivo o che forse ingannevolmente è messo innanzi ad arte come tacita scusa a nascondere l'inerzia o la trascuranza dei pretori.

X.

Sebbene abbia dovuto mettere in evidenza molte lacune ed imperfezioni, e segnalare anomalie e difetti inescusabili nell'istituzione e nel funzionamento delle tutele, debbo, arrivato al termine di questo esame, nuovamente riconoscere come la persistenza della nostra Commissione in queste annuali ricerche vada trovando qualche compenso, e nuovo stimolo a perservare, nella maggior cura, che lentamente, ma con diffusione costante, è data alla tutela dei minorenni.

Conclusioni e proposte.

Non credo però, come avvertii sin da principio, che si possa continuare con queste relazioni annuali ad approfondire le ricerche speciali sull'andamento del servizio delle tutele nei singoli distretti, ma, perseverando la nostra Commissione nel suo autorevole sindacato, debbano riprendere queste relazioni una forma sintetica.

Segnalati ormai i principali difetti, riconosciute le responsabilità gravissime del maggior numero dei Pretori, la trascuranza di molti Procuratori del Re e come non sempre o non abbastanza efficacemente intervenga in ogni distretto la autorità reintegratrice dei Procuratori generali, mi pare che l'opera di questa Commissione debba trovare il suo complemento in quella del Ministero della giustizia, che dovrebbe riattivare, anche per le tutele dei minorenni, quel più diretto ed attivo esercizio dell'alta sorveglianza, che gli spetta su tutti gli uffizi ed i servizi giudiziari. Così soltanto potrà sperarsi d'escire dalla indeterminatezza degli avvertimenti e degli ammonimenti generali, che colpiscono tutti e nessuno; così potranno meglio ed a tempo essere eccitate le singole attività e tenuto conto dei meriti e dei demeriti, sciolti i dubbi e dissipate le incertezze da questa Commissione più volte segnalate, ma che essa non è chiamata a risolvere, per dare all'andamento di questo servizio maggiore uniformità e sicurezza.

Ricordo che per meglio accertare l'andamento dei singoli uffici fu raccomandato più volte da questa Commissione, che fossero ordinate ispezioni ministeriali anche per le tutele; ma l'esito negativo che finora hanno avuto simili raccomandazioni, non m'incoraggia ad insistervi. Perciò formulo la mia prima proposta col voto che:

« Sia richiamata l'attenzione del Ministro Guardasigilli su gli in-
« convenienti rilevati dalla indagine statistica di questa Commis-
« sione nella istituzione e nel funzionamento delle tutele per i mi-
« norenni, affinchè sia provveduto ad esercitare una diretta vigi-
« lanza sull'andamento di questo servizio mercè i competenti uffici
« del Ministero di grazia e giustizia. »

Per rendere efficace la sorveglianza dei Procuratori del Re, ora troppo spesso effimera e quasi sempre tardiva, perchè si esercita soltanto nell'occasione di queste relazioni annuali e perchè non sempre consta che sia seguita dai necessari provvedimenti, ripeto la proposta altra volta fatta che: « Sia provveduto affinchè i
« Procuratori del Re, periodicamente nel corso dell'anno prendano
« in esame i registri delle tutele e si assicurino del regolare anda-
« mento di esse. » Ma anche prima di iniziare questa ordinaria vigilanza sarebbe da « richiamare l'attenzione dei Procuratori del
« Re sulla opportunità di compiere, ove ancora non sia stata fatta,
« una generale revisione dei registri delle tutele per eliminare da
« essi tutte quelle che furono erroneamente, istituite o che sono
« cessate, e per accertare le omissioni ».

Ad agevolare il compito delle autorità locali e di questa Commissione debbo per la terza volta insistere nel voto già accolto, ma non ancora esaudito, affinchè: « Si studii il modo di ricavare da
« unica sorgente le notizie sulle tutele dei minorenni tanto per la
« statistica giudiziaria civile, quanto per la vigilanza sui consigli di
« famiglia e di tutela, mettendo a profitto, e trasformando all'uopo,
« gli attuali elenchi nominativi per le tutele e quelli per le convo-
« cazioni dei consigli di famiglia e di tutela, i quali nuovi registri
« ed elenchi dovrebbero servire anche ad agevolare la vigilanza
« delle autorità locali, prendendo da ciò occasione per riordinare e
« raccogliere in testo unico le istruzioni contenute nelle numerose
« circolari ministeriali relative alle tutele. »

Questo riassunto è stato già fatto nello scorso anno dal Procuratore generale presso la Corte di appello di Napoli con apposita circolare ai Procuratori del Re del distretto, onde quasi tutti ne seguirono poi l'ordine nelle relazioni rispettive, nulla omettendo o dimenticando. In tal guisa rimane agevolato l'esame ed il confronto dei singoli rapporti, maggiore e più sicura la serie delle notizie che nelle relazioni riassuntive troverebbero distribuzione uniforme, onde ove questo sistema fosse ovunque adottato anche chi sia chia-

mato a riferire a questa Commissione, potrebbe procedere più spedito nel suo compito.

Per quanto ebbi occasione di esporre sulle tutele per i minorenni illegittimi, vedrà la Commissione, come già dissi, se sia « da incaricare il Comitato permanente di disporre indagini statistiche per accertare quale annualmente sia il numero di figli di ignoti, non ricoverati negli ospizi, pei quali dovrebbero essere istituite le tutele. »

Inoltre vedrà se « sia da insistere affinché, ove nuovamente sia presentato un disegno di legge sull'ordinamento del servizio di assistenza degli esposti, si esamini se con esso possano essere meglio regolati gli obblighi degli Ospizi, delle Congregazioni di carità e dei consegnatari di questi minorenni per la tutela di essi » e se frattanto sia da fare voto affinché: « d'accordo fra il Ministero dell'interno e quello della Giustizia siano riprese in esame, per rendere più complete e più efficaci, le disposizioni contenute nella circolare del Ministero dell'Interno in data 31 luglio 1896, n. 2527-3-10/55612, per la compilazione in ogni comune di un registro dei minorenni dimessi dagli ospizi, orfani o abbandonati ».

Per le convocazioni dei Consigli tutelari, mi pare necessario insistere affinché « sia dai Pretori provocata la convocazione dei Consigli di famiglia e di tutela, anche quando non vi sia patrimonio da amministrare, per la vigilanza sull'allevamento, sull'istruzione e sulla educazione del minorenne ed a difesa di ogni suo interesse morale e materiale, escludendo il sistema di supplire con semplici informazioni alle mancate convocazioni, ma giovandosi delle delegazioni ai Conciliatori, accompagnate, quando occorra da opportune istruzioni e sempre dalla necessaria vigilanza mercè l'esame del verbale dell'adunanza che giusta l'articolo 19 del Regolamento 26 dicembre 1892, n. 728, deve essere trasmesso al Pretore ».

Ripeto per memoria, sebbene con diminuita fiducia di vederlo esaurito, il voto che sia dichiarata « la esenzione da tasse e da spese per ogni atto relativo a tutele di minorenni senza patrimonio o con patrimonio inferiore alle lire 3000 ».

Rispetto all'emigrazione dei minorenni sotto tutela, mi limiterò a ripetere il voto che « sia su di essa richiamata l'attenzione del R. Commissariato per l'emigrazione pregandolo di fornire notizie a questa Commissione su argomento per essa di tanta importanza ».

PROSPETTO RIASSUNTIVO PER CORTI D'APPELLO DELLE NOTIZIE

Allegato A.

CORTI D'APPELLO	TUTELE aperte a tutto l'anno 1899			TUTELE APERTE						
	Con patrimonio	Senza patrimonio	Totale	Con patrimonio	Senza patrimonio	Totale	Per minori legittimi	Per minori illegittimi	Divise secondo	
									Per monte di vedovi con prole minorene (art. 241 Cod. civ.)	Per incapacità civile ad esercitare la patria potestà (p. e., assenza, interdizione)
Genova	1,533	1,934	3,467	254	629	883	569	314	548	10
Casale	1,812	1,693	3,505	298	437	735	467	268	454	4
Torino	4,624	3,054	7,678	645	587	1,232	921	311	915	6
Milano	1,766	7,022	8,788	265	1,156	1,421	891	530	875	11
Brescia	1,366	4,793	6,159	208	745	953	599	354	613	3
Venezia	2,752	9,781	12,533	298	1,496	1,794	812	982	784	7
Parma	562	1,994	2,556	66	343	409	168	241	168	..
Modena (sezione)	430	2,011	2,441	78	422	500	197	303	190	6
Lucca	579	1,484	2,063	55	220	275	210	65	206	2
Firenze	1,062	3,048	4,110	149	506	655	552	103	544	1
Bologna	620	3,930	4,550	58	659	717	371	346	359	4
Ancona	303	1,067	1,370	38	267	305	177	128	171	1
Macerata (sezione)	301	1,423	1,724	33	204	237	115	122	117	3
Perugia (sezione)	462	1,468	1,930	46	190	236	148	88	146	2
Roma	1,142	1,822	2,964	152	367	519	357	162	352	2
Aquila	943	4,783	5,726	139	776	915	245	670	238	2
Napoli	1,579	7,081	8,660	302	1,381	1,683	791	892	766	8
Potenza (sezione)	329	2,102	2,431	55	390	445	162	283	160	1
Trani	1,291	10,091	11,382	244	1,386	1,630	657	973	608	12
Catanzaro	765	9,631	10,396	98	1,599	1,697	448	1,249	417	6
Messina	461	2,825	3,286	79	492	571	221	350	151	20
Catania	992	4,277	5,269	125	978	1,103	368	735	367	..
Palermo	1,425	5,666	7,091	261	1,250	1,511	648	863	476	24
Cagliari	1,832	5,498	7,330	235	814	1,049	441	608	486	..
REGNO	28,981	98,478	127,409	4,181	17,294	21,475	10,585	10,940	10,061	185

STATISTICHE INTORNO ALLE TUTELE DEI MINORENNI DURANTE L'ANNO 1900.

DURANTE L'ANNO 1900							TUTELE chiuse nell'anno 1900			TUTELE rimaste aperte alla fine del 1900		
Il motivo che diede luogo alla apertura della tutela							Con patrimonio	Senza patrimonio	Totale	Con patrimonio	Senza patrimonio	Totale
Per abuso (art. 233 Cod. civ.) o per perdita (art. 33 Cod. pen.) della patria potestà	Per minorenni illegittimi riconosciuti (art. 184 e 248 Codice civile)	Per minorenni che lasciarono gli Ospizi (art. 8 L. 17 luglio 1890, n. 6972; e 5 del regolamento 3 febbraio 1891, n. 99)	Per minorenni di genitori ignoti non ricoverati in un Ospizio (art. 248 Cod. civ.)	Per minorenni che lasciarono i Riformatori (art. 495 regolamento 30 gennaio 1° febbraio 1891, n. 260)	Per altri motivi							
2	27	10	279	3	4	218	220	438	1,569	2,343	3,912	
5	2	242	26	..	2	264	239	503	1,846	1,891	3,737	
..	11	258	32	8	2	593	342	935	4,676	3,299	7,975	
1	7	446	78	..	3	302	1,078	1,380	1,729	7,100	8,829	
1	7	267	56	5	1	218	755	973	1,356	4,783	6,139	
3	41	349	596	2	12	386	1,374	1,760	2,664	9,903	12,567	
..	10	163	68	86	295	381	542	2,042	2,584	
4	3	166	117	9	5	60	328	388	448	2,105	2,553	
1	8	2	55	..	1	88	185	273	546	1,519	2,065	
3	34	4	65	..	4	141	445	586	1,070	3,109	4,179	
2	47	179	126	98	536	634	580	4,053	4,633	
3	14	20	94	1	1	50	194	244	291	1,140	1,431	
1	3	31	81	..	1	63	189	252	271	1,438	1,709	
..	9	16	63	53	238	291	455	1,420	1,875	
4	43	..	114	..	4	175	302	477	1,119	1,887	3,006	
4	7	230	433	..	1	123	564	687	959	4,995	5,954	
5	15	6	867	..	16	147	533	680	1,734	7,929	9,663	
..	7	..	273	..	4	27	215	242	357	2,277	2,634	
23	144	8	783	..	52	156	840	996	1,379	10,637	12,016	
6	20	118	1,115	..	15	74	995	1,069	789	10,235	11,024	
11	10	2	338	..	39	31	220	251	509	3,097	3,606	
1	3	15	716	1	..	176	837	1,013	941	4,418	5,359	
29	24	..	804	..	154	211	734	945	1,475	6,182	7,657	
5	19	..	588	1	..	291	870	1,161	1,776	5,442	7,218	
114	515	2,582	7,767	80	821	4,081	12,528	16,559	29,081	108,244	182,825	

Segue **PROSPETTO RIASSUNTIVO PER CORTI D'APPELLO DELLE NOTIZIE**

STATISTICHE INTORNO ALLE TUTELE DEI MINORENNI DURANTE L'ANNO 1900.

CORTI D'APPELLO	MINORI sotto tutela alla fine dell'anno 1899		MINORI sottoposti a tutela nell'anno 1900		MINORI sotto tutela alla fine dell'anno 1900		MORTI nel 1900 in istato di vedovanza, che lasciarono figli minorenni
	Legittimi	Illegittimi	Legittimi	Illegittimi	Legittimi	Illegittimi	
Genova	5,002	795	1,117	31	5,354	1,027	498
Casale	4,459	977	937	269	4,654	1,100	449
Torino	11,789	1,310	1,811	314	11,916	1,483	874
Milano	10,864	2,840	1,765	532	10,636	2,965	876
Brescia	7,404	2,194	1,263	338	7,121	2,640	626
Venezia	11,992	6,086	1,666	997	11,786	6,326	735
Parma	2,103	1,444	309	242	2,007	1,478	168
Modena (sezione)	2,123	1,255	392	301	2,176	1,359	186
Lucca	2,837	505	377	70	2,808	502	203
Firenze	6,294	621	1,061	116	6,576	575	544
Bologna	4,716	2,188	707	389	4,877	2,312	351
Ancona	1,602	527	355	134	1,670	563	163
Macerata (sezione)	1,338	1,018	219	128	1,351	1,020	89
Perugia (sezione)	1,869	936	279	95	1,942	862	146
Roma	4,315	641	684	191	4,408	786	214
Aquila	2,842	4,068	433	677	2,860	4,293	223
Napoli	6,460	5,012	1,338	908	7,182	5,614	419
Potenza (sezione)	1,180	1,737	263	285	1,327	1,851	101
Trani	5,449	8,475	1,080	1,010	5,994	8,759	273
Catanzaro	4,256	7,840	753	1,263	4,352	8,612	260
Messina	1,617	2,406	390	353	1,783	2,626	171
Catania	3,608	3,275	650	736	3,366	3,430	348
Palermo	5,166	4,278	1,219	986	5,456	4,886	227
Cagliari	5,143	4,523	836	629	5,045	4,453	436
REGNO . . .	114,428	64,951	19,904	10,994	116,647	69,522	8,580

CONVOCAZIONE dei Consigli di famiglia durante l'anno 1900			CONVOCAZIONE dei Consigli di tutela durante l'anno 1900			Convocazione di Consigli di famiglia e di tutela fatte dai Conciliatori per delegazione dei Pretori durante l'anno 1900 (art. 14 cap. legge 16 giugno 1892, n. 291)	Convocazione di Consigli di famiglia nei casi di matrimonio di vedove con prole minorenni avvenuta sia ad istanza della vedova, sia di altre persone, sia d'ufficio
Per tuttele con patrimonio	Per tuttele senza patrimonio	Totale	Per tuttele con patrimonio	Per tuttele senza patrimonio	Totale		
1,002	346	1,348	21	160	181	132	79
1,391	367	1,758	16	437	453	127	150
2,947	422	3,369	45	321	366	425	233
1,231	3,092	4,323	14	1,517	1,531	2,314	295
851	673	1,524	10	621	631	482	218
1,514	1,717	3,231	27	1,880	1,907	2,197	195
402	348	750	21	727	748	347	49
401	536	937	13	885	898	310	70
425	755	1,180	35	280	315	148	41
902	1,971	2,873	35	278	313	568	184
457	1,591	2,048	31	1,223	1,254	553	116
287	597	884	9	342	351	194	65
297	460	757	17	708	725	255	32
366	512	878	16	548	564	216	73
728	697	1,425	44	193	237	216	107
683	567	1,250	28	2,749	2,777	1,150	244
741	373	1,114	22	1,428	1,450	375	388
154	116	270	12	385	397	46	89
439	367	806	25	504	529	188	194
246	250	496	6	1,794	1,800	52	104
174	133	307	3	90	93	4	38
413	211	624	54	407	461	49	148
466	402	868	14	728	742	73	209
1,150	609	1,759	19	2,286	2,305	531	205
17,867	17,112	34,779	587	20,491	21,028	10,952	3,526

PROSPETTO RIASSUNTIVO PER COMPARTIMENTI DELLE NOTIZIE

STATISTICHE INTORNO ALLE TUTELE ISTITUITE NELL'ANNO 1900.

Allegato B.

COMPARTIMENTI	POPOLAZIONE censita al 31 dicembre 1881	TUTELE APERTE								DURANTE L'ANNO 1900															
		In totale		Per minori legittimi		Per minori illegittimi		Per morte di vedovi con pro- le minorenni (art. 241 Cod. civ.)		secondo il motivo che diede luogo all'apertura della tutela															
		Cifre effettive	Ogni 10,000 abi- tanti	Cifre effettive	Ogni 100 tutele aperte	Cifre effettive	Ogni 100 tutele aperte	Cifre effettive	Ogni 100 tutele aperte	Cifre effettive	Ogni 100 tutele aperte	Per incapacità civile ad esercitare la patria potestà (p. e. assenza, interdizione)		Per abuso (ar- ticolo 233 Cod. civ.) o perdita (art. 33 Cod. pe- nale) della patria potestà		Per mi- norenni il- legittimi ri- conosciuti (articoli 184 e 248 Cod. civ.)		Per minorenni che lasciarono gli ospizi (articoli 8, legge 17 luglio 1890, n. 6972, e 5 del reg. 5 feb- braio 1891, n. 99)		Per minorenni di genitori ignoti non ricoverati in un Ospizio (arti- colo 248 Cod. civ.)		Per mi- norenni che la- sciarono i Ri- formatori (art. 495 reg. care. 1° febbraio 1891, n. 260)		Per altri motivi	
												Cifre effettive	Ogni 100 tutele aperte	Cifre effettive	Ogni 100 tutele aperte	Cifre effettive	Ogni 100 tutele aperte	Cifre effettive	Ogni 100 tutele aperte	Cifre effettive	Ogni 100 tutele aperte	Cifre effettive	Ogni 100 tutele aperte	Cifre effettive	Ogni 100 tutele aperte
Piemonte (<i>Casale e To- rino</i>)	3,413,539	1,967	5.76	1,388	70.56	579	29.44	1,869	69.60	10	0.51	5	0.25	13	0.66	500	25.42	58	2.95	8	0.41	4	0.20		
Liguria (<i>Genova</i>) . . .	1,061,842	883	8.32	569	64.44	314	35.56	548	62.06	10	1.13	2	0.23	27	3.66	10	1.13	279	31.60	3	0.34	4	0.45		
Lombardia (<i>Milano e Brescia</i>)	3,337,326	2,374	7.11	1,490	62.76	884	37.24	1,488	62.68	14	0.59	2	0.08	14	0.59	713	30.03	134	5.65	5	0.21	4	0.17		
Veneto (<i>Venezia</i>) . . .	2,814,173	1,794	6.37	812	45.26	982	54.74	784	43.70	7	0.39	3	0.17	41	2.29	349	19.45	596	33.22	2	0.11	12	0.67		
Emilia (<i>Parma, Mo- dena e Bologna</i>) . . .	2,183,391	1,626	7.45	736	45.26	890	54.74	717	44.09	10	0.62	6	0.37	60	3.69	508	31.24	311	19.13	9	0.55	5	0.31		
Toscana (<i>Lucca e Fi- renze</i>)	2,039,400	930	4.56	762	81.94	168	18.06	750	80.64	3	0.32	4	0.43	42	4.52	6	0.65	120	12.90	5	0.54		
Marche ed Umbria (<i>An- cona, Macerata e Pe- rugia</i>)	1,511,339	778	5.15	440	56.56	338	43.44	434	55.78	5	0.77	4	0.52	26	3.34	67	8.61	238	30.59	1	0.13	2	0.26		
Lazio (<i>Roma</i>)	903,472	519	5.74	357	68.79	162	31.21	352	67.82	2	0.39	4	0.77	43	8.28	114	21.97	4	0.77		
Abruzzi (<i>Aquila</i>) . . .	951,781	915	9.61	245	26.78	670	73.22	238	26.01	2	0.22	4	0.44	7	0.76	230	25.14	433	47.32	1	0.11		
Campania, Molise e Ba- silicata (<i>Napoli e Po- tenza</i>)	3,786,515	2,128	5.62	953	44.78	1,175	55.22	926	43.52	9	0.42	5	0.24	22	1.03	6	0.28	1,140	53.57	20	0.94		
Puglie (<i>Trani</i>)	1,589,064	1,630	10.26	657	40.31	973	59.69	608	37.30	12	0.74	23	1.41	144	8.83	8	0.49	783	48.04	52	3.19		
Calabrie (<i>Catanzaro</i>) .	1,257,883	1,697	13.49	448	26.40	1,249	73.60	417	24.57	6	0.35	6	0.35	20	1.18	118	6.95	1,115	65.71	15	0.89		
Sicilia (<i>Messina, Ca- tania e Palermo</i>) . . .	2,927,901	3,185	10.88	1,237	38.84	1,948	61.16	994	31.21	44	1.38	41	1.29	37	1.16	17	0.53	1,858	58.34	1	0.03	193	6.06		
Sardegna (<i>Cagliari</i>) . .	682,002	1,049	15.38	441	42.04	608	57.96	436	41.56	5	0.48	19	1.81	588	56.05	1	0.10		
REGNO	28,459,628	21,475	7.55	10,585	49.06	10,940	50.94	10,061	46.85	35	0.68	114	0.53	515	2.40	2,582	11.79	7,767	36.17	80	0.14	321	1.49		

Sui Collegi dei probiviri per le industrie

(dalla fondazione a tutto l'anno 1900).

RELATORE: **MORTARA.**

Essendo stato deliberato da questa onorevole Commissione che anche l'attività dei Collegi di probiviri formasse oggetto delle sue indagini e dei suoi studi, ho l'onore di presentare le notizie più importanti ricavate da elementi raccolti, col consueto zelo e con pari acume, dalla Direzione generale della Statistica.

Tali notizie abbracciano il periodo dal 1895 a tutto il 1900; non manca adunque che l'ultimo anno, il 1901, per avere innanzi agli occhi il riassunto di tutta l'opera di queste magistrature industriali, le quali, introdotte in Italia con la legge del 15 giugno 1893, n. 295, cominciarono ad essere create appunto nell'anno 1895 e a funzionare nel 1896.

È ben noto agli onorevoli Colleghi che la legge del 1893 ha conferito ai probiviri la doppia funzione di conciliatori e di giudici, organizzando, per l'esercizio dell'una e dell'altra, due uffici distinti, quello di conciliazione e quello della giuria. Ogni Collegio di probiviri ha un presidente e può avere un supplente di questo, nominati per decreto reale, fra i funzionari dell'ordine giudiziario o le persone eleggibili a conciliatori. I probiviri sono a loro volta nominati dai due corpi elettorali degli industriali e degli operai separatamente, ed in numero uguale, non minore di dieci, nè superiore a venti per ciascun collegio. I probiviri operai e industriali rispettivamente si eleggono un proprio vice-presidente. L'ufficio di conciliazione si compone di un numero pari di membri operai e industriali ed è presieduto per turno da uno dei vice-presidenti. La giuria è presieduta dal presidente effettivo o dal suo supplente ed è costituita con quattro probiviri, due per classe, con facoltà al presidente di aggregarne altri, sempre con parità di numero, per la decisione delle controversie più gravi.

L'ufficio di conciliazione può essere adito pel componimento amichevole di qualunque controversia, senza limiti di valore, avente per oggetto:

- a) i salari pattuiti o da pattuirsi;
- b) il prezzo del lavoro eseguito od in corso di esecuzione, e il salario per le giornate di lavoro prestate;
- c) le ore di lavoro convenute o da convenirsi;
- d) l'osservanza dei patti speciali di lavorazione;
- e) le imperfezioni del lavoro;
- f) i compensi per cambiamenti nella qualità della materia prima o nei modi di lavorazione;
- g) i guasti recati dall'operaio ad oggetti della fabbrica o i danni da questo sofferti nella persona per fatto dell'industriale;
- h) le indennità per abbandono della fabbrica o per licenziamento prima che sia compiuto il lavoro o trascorso il termine pattuito;
- i) lo scioglimento del contratto di lavoro o di tirocinio; e in generale tutte le controversie che riguardano convenzioni, relative al contratto di lavoro o di tirocinio, fra industriali e capi-operai o lavoranti, fra capi-operai e operai o apprendisti, o che dipendano da trasgressioni disciplinari.

L'esperimento della conciliazione è obbligatorio prima di adire la giuria, la quale è competente a decidere tutte le controversie preindicate, meno quelle sui salari da pattuirsi e le ore di lavoro da convenirsi che per loro natura non possono essere oggetto di azione giudiziaria. Il limite di valore assegnato alla giurisdizione contenziosa dei probiviri è di lire 200; le parti possono d'accordo accettare tale giurisdizione anche per valore maggiore, conferendole l'autorità di collegio arbitrale.

Le sentenze della giuria sono inappellabili, salvo il caso d'impugnazione per incompetenza o per eccesso di potere.

Considerando il carattere impresso dalla vigente legislazione a questo istituto, pare ragionevole qualificare le giurie dei probiviri come organi speciali di giurisdizione ordinaria; tale carattere sembra dimostrato da tre circostanze:

1° dal fatto che, dove non esistono, la medesima giurisdizione contenziosa spetta ai giudici ordinari;

2° dall'essere devoluto al giudice ordinario l'appello dalle loro sentenze, nei casi in cui è ammesso;

3° dal non vedersi stabilita nessuna differenza, rispetto alle funzioni ed agli effetti, tra il giudizio dei probiviri e quello delle magistrature ordinarie.

Forse, in questo carattere e nelle restrizioni che per tal modo sono imposte allo svolgimento attivo e fecondo dell'istituto, si può trovare uno dei motivi, non certamente il solo, per cui le speranze concepite intorno ad esso non veggonsi sufficientemente realizzate.

In verità si presentano ben gravi e degni di considerazione per il legislatore i due problemi seguenti:

1° se l'indole e i fini sociali ed economici di questa giurisdizione consentano che essa sia obbligata a fondare rigorosamente le sue pronunzie sulle norme dello *strictum jus*, applicando, caso per caso, le regole del diritto positivo vigente; o non si addica meglio a un simile organo del diritto industriale quella funzione di *conditor juris* che è la caratteristica, storica e logica, di ogni giurisdizione creata al servizio di nuove categorie di rapporti giuridici, evolvendosi con mutabilità di condizioni e di circostanze in una determinata epoca, come avviene appunto oggi per i rapporti derivanti dal contratto di lavoro in relazione al rapido incremento della vita industriale;

2° se gli effetti delle sentenze proferite debbano rimanere circoscritti, secondo i tradizionali canoni del diritto giudiziario privato, fra le persone dei litiganti e sulla cosa controversa, o non giovasse meglio allargare i confini entro i quali si svolge l'autorità del giudicato, per evitare la ripetizione contemporanea o immediatamente successiva di controversie analoghe a quella decisa, quando sia unica o identica la causa del dissidio, ben inteso però dentro i confini del territorio e delle persone soggette all'autorità del collegio giudicante.

Altro dubbio nascente dall'esame della legge è quello concernente la costituzione dell'ufficio di presidenza.

Le categorie degli eleggibili all'ufficio di conciliatore sono troppe e troppo vaste perchè questo titolo dia affidamento di buone scelte. Esclusi per necessità tutti quelli che appartengono ai due corpi elettorali, è pure dettata da un principio elementare di prudenza la esclusione di coloro che possono avere vincoli diretti di

interesse professionale con l'uno o l'altro di questi corpi, e quindi particolarmente di tutti i commercianti. Così al Governo non rimane la possibilità di scegliere se non fra un ristretto numero di persone colte, e per lo più sono eletti alla presidenza avvocati o ingegneri. Allorquando, come spesso è avvenuto in Lombardia, si incontrarono per buona sorte uomini disposti ad assumere ed esercitare con abnegazione e con intelletto il delicato incarico, le cose procedettero a meraviglia. Ma talvolta può accadere che codesti professionisti non abbiano la mente abbastanza aperta alla specialità e modernità dell'ufficio, oppure che non giungano a formarsi quel senso così perfetto di serenità obbiettiva che è assolutamente indispensabile perchè essi, per lo più membri della classe borghese o capitalista, come si suole chiamarla, diano completo ed eguale affidamento ad entrambe le classi fra cui l'opera loro dovrebbe compiersi. Alta ed ardua funzione è quella del presidente, quando si rifletta che i più acuti dissidi fra le due classi trovano la naturale loro espressione nell'opporvi dei voti dei giudici capitalisti a quelli dei giudici operai, con parità numerica, nel seno del tribunale industriale; onde il voto del presidente, nei casi più importanti, può essere veramente il solo che decida la controversia. Indi ancora la facilità che le persone idonee sfuggano il non lieve peso dell'ufficio; nel qual caso esso ricade inevitabilmente sulla categoria di eleggibili che non se ne possono sottrarre, vale a dire sui magistrati; i quali danno bensì affidamento di coscienzioso esercizio e di assiduità alla funzione; ma non è desiderabile che siano tolti da essa alle assorbenti cure del loro ministero, non senza che sia legittimo il dubbio di meno completa loro attitudine ad amministrare la giustizia con criteri diversi da quelli che l'educazione della mente e l'abito della funzione quotidiana rendono naturali ed inevitabili.

Questa osservazione si connette alla precedente, relativa all'indole e al carattere della giurisdizione dei proviviri; e tutte insieme le cose sovra esposte danno ragione a riproporre il dubbio, agitatosi pure durante la discussione della legge del 1893, se non fosse da preferire altro metodo per la scelta del presidente, meritando particolare considerazione la proposta non nuova di affidarla alla libera elezione delle due classi riunite dei proviviri.

*
**

Venendo più da vicino al compito nostro, che è quello di scrutare i dati statistici per trarne ammaestramento e consiglio, è opportuno presentare alle sapienti indagini della Commissione il compendio riassuntivo di codesti dati, o, per meglio dire, dei più importanti di essi, quali hanno potuto essere ricavati da una diligente analisi dei materiali posti a disposizione del relatore.

I.

Costituzione e funzionamento dei Collegi di probi-viri.

Anno 1895 — Decreti di creazione N. 10.

Dei 10 Collegi creati nel 1895 se ne costituirono, nel 1896 o dopo, solo 6:

1) 1896, 1° giugno — *Udine*: Industrie tessili. — Esaminò una sola controversia e cessò di funzionare, per astensione degli elettori, dal novembre 1898.

2) 1896, 1° giugno — *Fordenone*: Industrie tessili. — Si è regolarmente costituito.

3) 1896, 12 luglio — *Como*: Industria della seta. — Costituzione e funzionamento regolari.

4) 1896, 7 settembre — *Lercara*: Industria dello zolfo. — Nel 1898 andarono deserte le elezioni; nel 1899 furono eseguite; il Collegio si è costituito e funziona regolarmente.

5) 1896, 20 settembre — *Salerno*: Industrie tessili. — Costituitosi nel 1896; non funzionò nel 1899 e nel 1900 per astensione degli industriali e di parte degli operai nelle elezioni parziali del 1898 e per astensione degli industriali nelle elezioni del 1899. Si è costituito di nuovo nel maggio 1901; ma non consta se abbia funzionato.

6) 1898, 3 luglio — *Palermo*: Industrie metallurgiche. — Funziona regolarmente.

7-10). - Collegi non costituiti per astensione degli industriali: *Lecco* (industria del ferro), *Lecco* (industria della seta); *Vicenza* (industria della seta); *Schio* (industria della lana). — Per i due di Lecco il Ministero di agricoltura fa speciale menzione di avere fatto di tutto per indurre gli industriali a prender parte alla cotazione. Per quello di Schio, il risultato delle elezioni fu negativo anche da parte degli operai.

RIASSUNTO. - Dei 10 Collegi creati nel 1895, 4 si costituirono nel 1896 e 1 nel 1898, che tuttora esistono, un altro si costituì nel 1896, che ha cessato di funzionare, e 4 non hanno mai funzionato.

Nel 1896 i due soli Collegi di *Como* e di *Lercara* funzionarono effettivamente. Nel primo, l'ufficio di conciliazione si occupò di dieci controversie, conciliandone sei; una fu definita privatamente, tre decise dalla Giuria. Nel secondo esaminò quattro controversie, conciliandone due, e rimanendo pendenti le altre due innanzi la Giuria a fine d'anno.

Anno 1896 — Decreti di creazione N. 38.

Dei 38 collegi creati nel 1896 se ne costituirono, nel 1897 o dopo, 28.

1) 1897, 15 settembre — *Cremona*: Costruzioni e affini. — Funzionò regolarmente fino al novembre 1899 e riprese attività nel maggio 1900, dopo un'astensione intermedia degli industriali nelle elezioni del 1899.

2) 1897, 14 novembre — *Bologna*: Industrie tessili. — Costituzione e funzionamento regolari.

3) 1897, 14 novembre — *Bologna*: Industrie meccaniche e mobili in ferro. — Come il precedente.

4) 1897, 14 novembre — *Bologna*: Macinazione grani e brillatura riso. — Costituito non funzionò e cessò per astensione degli industriali.

5) 1897, 5 dicembre — *Cremona*: Industria della seta, cotone, lino, ecc. — Costituzione e funzionamento regolari.

6) 1898, 1° gennaio — *Milano*: Industrie mineralurgiche, me-

tallurgiche e meccaniche — **Funziona regolarmente.** — Astensione degli industriali in una elezione intermedia.

7) 1898, 1° gennaio — *Milano*: Industrie chimiche. — **Funziona efficacemente.** — Astensione degli industriali in una elezione intermedia.

8) 1898, 1° gennaio — *Milano*: Industrie edilizie e affini. — **Costituzione regolare, funzionamento attivo.**

9) 1898, 1° gennaio — *Milano*: Industrie alimentari. — **Costituzione e funzionamento regolari.**

10) 1898, 1° gennaio — *Milano*: Industria delle pelli. — **Funzionamento regolare, con dimissione intermedia dei probiviri operai e astensione, in elezioni parziali, degli industriali.**

11) 1898, 1° gennaio — *Milano*: Industrie poligrafiche e della carta. — **Costituzione e funzionamento regolari, con astensione intermedia degli industriali.**

12) 1898, 1° gennaio — *Milano*: Industria dei trasporti. — **Come il precedente.**

13) 1898, 1° gennaio — *Milano*: Industria del legno. — **Dopo la costituzione, il collegio non potè più funzionare per la persistente astensione degli industriali.**

14) 1898, 1° gennaio — *Milano*: Industrie tessili. — **Costituzione e funzionamento regolari, con astensione intermedia degli industriali.**

15) 1898, 1° gennaio — *Milano*: Oreficeria, chincaglieria e affini. — **Come il precedente.**

16) 1898, 1° gennaio — *Monza*: Industria dei cappelli. — **Costituzione e funzionamento regolari.**

17) 1898, 1° gennaio — *Cuggiono*: Industrie tessili. — **Costituito e cessato per astensione degli industriali.**

18) 1898, 1° gennaio — *Busto Arsizio*: Industrie tessili. — **Come il precedente.**

19) 1898, 1° gennaio — *Gallarate*: Industrie tessili. — **Costituzione e funzionamento regolari, con astensione intermedia degli industriali.**

20) 1898, 1° gennaio — *Monza*: Industrie tessili. — Come il precedente.

21) 1898, 10 aprile — *Pisa*: Industrie tessili. — Non funziona perchè i probiviri non intervengono alle riunioni in numero legale (non è indicato se si astengano tanto gli industriali che gli operai).

22) 1899, 19 febbraio — *Pisa*: Industrie della calce, dei laterizi, delle maioliche, del vetro, ecc. — Costituito regolarmente con elezioni complementari, rese necessarie dall'astensione degli industriali.

23) 1899, 26 febbraio — *San Pier d'Arena*: Industrie metallurgiche, navali e meccaniche. — Costituito nel 1899; in elezioni complementari nel 1900 e 1901 gli industriali si astennero.

24) 1899, 26 febbraio — *Sestri Ponente*: Industrie metallurgiche, navali e meccaniche. — Costituito nel 1899; ma le elezioni complementari, nello stesso anno, andarono deserte.

25) 1899, 26 febbraio — *Sestri Ponente*: Industria della concia delle pelli. — Costituito regolarmente; ma fino ad ora non ha avuto occasione di funzionare.

26) 1899, 19 marzo — *Milano*: Industrie laterizi, ceramica, vetro, gesso e calce, cementi. — Dopo due astensioni degli industriali nel 1897 e 1898, furono indette per la terza volta le elezioni le quali ebbero luogo nel 1899 e il Collegio si è costituito e funziona regolarmente.

27) 1900, 2 dicembre — *Monza*: Industria del legno. — Gli industriali si astennero nel 1897, 1898 e 1899, votarono nel 1900 e il Collegio si è regolarmente costituito.

28) 1901, 13 febbraio — *Savona*: Industrie metallurgiche e meccaniche. — Astensione degli industriali nelle prime elezioni del 1899. Nelle seconde votarono industriali ed operai, ma gli eletti di questi ultimi si dimisero in massa. — Costituito regolarmente nel 1901.

29-35) Collegi non costituiti per astensione degli industriali: *Genova*: Industrie metallurgiche, navali e meccaniche; *Genova*: Industria della concia delle pelli; *Voltri*: Industrie tessili; *Voltri*: Industrie metallurgiche, navali e meccaniche; *Campomorone*: Industrie tessili; *Savona*: Industria delle fornaci e mattonelle in cemento; *Savona*: Industria dei trasporti.

36) *San Pier d'Arena*: Industrie tessili. — Il numero degli industriali risulta inferiore a quello prescritto dalla legge perchè possano aver luogo le elezioni.

37). — *Chiavari*: Ebanisteria e industrie affini. — In questo Collegio si ebbe il caso singolare dell'astensione da parte degli operai, mentre gli industriali votarono.

38). — *Campoligure*: Industrie tessili. — Non si costituì per numero insufficiente di elettori tanto industriali che operai.

RIASSUNTO. — Nel 1896 furono creati 38 Collegi, dei quali 5 dovevano costituirsi nel 1897. Quattro di questi (2 a *Cremona* e 2 a *Bologna*) funzionano regolarmente; il quinto, a *Bologna*, si era costituito, ma nelle elezioni per la rinnovazione parziale del Collegio gli industriali si astennero dal votare, e le elezioni supplementari andarono deserte.

Nel 1898 si costituirono 12 Collegi (9 a *Milano*, 2 a *Monza*, 1 a *Gallarate*) che funzionano regolarmente; 3 si erano costituiti ma non poterono più funzionare per astensione degli industriali nelle elezioni parziali, e uno perchè i probiviri non intervenivano in numero legale alle adunanze.

Nel 1899 si costituirono 5 Collegi (1 a *Pisa*, 1 a *Sestri Ponente*, 1 a *San Pier d'Arena*, 1 a *Savona*, 1 a *Milano*), e tutti, tranne quello di *Sestri Ponente*, che non ne ebbe mai occasione, funzionano regolarmente. A *Sestri Ponente* si era costituito anche un altro Collegio ma le elezioni parziali, indette in seguito alle dimissioni di alcuni membri, andarono deserte.

Nel 1900 si costituì un altro Collegio a *Monza* e funziona regolarmente.

Altri 10 Collegi dei 38 creati nel 1896 non poterono costituirsi e cioè 7 per astensione degli industriali, 1 per astensione degli operai, 1 per la astensione quasi completa di industriali ed operai e 1 perchè il numero degli industriali risultò inferiore a quello che è per legge necessario affinchè possano avere luogo le elezioni.

Collegi creati nel 1896	N.	38
Collegi funzionanti regolarmente	»	21
Collegi costituiti, ma che non ebbero occasione di funzionare	»	1
Collegi non funzionanti.	»	16

Anno 1897 — Decreti di creazione N. 11.

Dei Collegi creati nel 1897 se ne costituirono, nel 1898 o dopo, 10:

1) 1898, 15 gennaio — *Assoro* (Catania): Industria dello zolfo. — Costituzione e funzionamento regolare.

2) 1898, 25 aprile — *Torino*: Industrie metallurgiche. — Costituzione e funzionamento regolari con astensione intermedia degli industriali.

3) 1898, 25 aprile — *Torino*: Industrie poligrafiche e della carta. — Costituzione e funzionamento regolari.

4) 1898, 3 luglio — *Solofra* (Avellino): Concia delle pelli. — Costituito regolarmente, ma non funziona per astensione dei probiviri dai lavori della Giuria e dell'Ufficio di conciliazione.

5) 1898, 11 settembre — *Fabriano*: Industria della carta. — Costituzione e funzionamento regolari.

6) 1899, 12 marzo — *Torino*: Industrie alimentari. — Dopo la costituzione, 7 dei 10 probiviri industriali si dimisero; indette le elezioni con risultato negativo, il Collegio cessò di funzionare.

7) 1900, 29 aprile — *Brescia*: Industrie metallurgiche e meccaniche. — Costituzione e funzionamento regolari.

8) 1901, 10 marzo — *Brescia*: Industrie tessili. — Dopo una votazione con esito negativo nel 1900, il Collegio si poté costituire regolarmente nel 1901.

9) 1901, 28 luglio — *Torino*: Industrie edilizie — Gli industriali si erano astenuti dal prender parte alle precedenti elezioni del 17 aprile e del 19 giugno 1898; ma le elezioni del 21 luglio 1901 ebbero esito favorevole e il Collegio si è costituito regolarmente e funziona.

10) 1901, 28 luglio — *Torino*: Industrie tessili. — Come il precedente.

11) Il Collegio di *Torino*: Industria delle pelli — Non fu ancora costituito per l'astensione persistente degli industriali.

RIASSUNTO. — Nel 1897 furono creati 11 Collegi, dei quali 5 si

costituirono nel 1898, 1 nel 1899, 1 nel 1900, 3 nel 1901 e 1 si doveva ancora costituire nel 1901.

Quattro dei Collegi costituiti nel 1898 funzionano regolarmente (2 a *Torino*, 1 a *Fabriano*, 1 ad *Assoro*), uno non funziona perchè i probiviri industriali non intendono prendere parte ai lavori della Giuria e dell'ufficio di conciliazione.

Il Collegio costituito nel 1899 non funziona; quello costituito nel 1900 e i 3 costituiti nel 1901 funzionano regolarmente. Un altro Collegio si doveva ancora costituire, ma gli industriali si astennero anche dalle elezioni indette per la terza volta il 21 luglio 1901.

Collegi creati nel 1897	N.	11
Collegi funzionanti regolarmente.	»	7
Collegi che non funzionano per astensione dei probiviri dai lavori	»	1
Collegi non funzionanti per risultato negativo di elezioni	»	2
Collegi da costituire	»	1

Anno 1898 — Decreti di creazione N. 22.

Dei 22 Collegi creati nel 1898 se ne costituirono, nel 1899 o dopo, 14:

1) 1899, 1° gennaio — *Roma*: Industria della carta, industria tipografica e affini. — Costituzione e funzionamento regolari.

2) 1899, 1° gennaio — *Roma*: Industria del legno. — Come il precedente.

3) 1899, 1° gennaio — *Roma*: Industrie edilizie. — Come il precedente.

4) 1899, 26 febbraio — *Biella*: Industrie della lana e del cotone. — Costituzione e funzionamento regolari.

5) 1899, 1° gennaio — *Roma*: Industrie metallurgiche e meccaniche. — Astensione degli industriali nelle prime elezioni. — Con le elezioni complementari il Collegio si è costituito e funziona regolarmente.

6) 1899, 9 luglio — *Lodi*: Industrie edilizie e affini. — Costituzione e funzionamento regolari.

7) 1899, 15 luglio — *Mosso Santa Maria*: Industria lana e cotone. — Astensione degli industriali nelle prime elezioni. Con le complementari il Collegio si è costituito e funziona regolarmente.

8) 1899, 9 luglio — *Intra*: Industria dei cappelli. — Astensione degli industriali e degli operai nelle prime elezioni. Nelle seconde il Collegio si potè costituire e funziona regolarmente.

9) 1899, 24 dicembre — *Jesi*: Industria seta e selezione seme bachi. — Costituzione e funzionamento regolari.

10) 1900, 28 gennaio — *Grotte* (Girgenti): Industria dello zolfo. — Come il precedente.

11) 1900, 18 novembre — *Prato*: Industrie tessili. — Come il precedente.

12) 1900, 18 novembre — *Santa Croce sull'Arno*: Industrie fisiche e chimiche. — Come il precedente.

13) 1900, 18 novembre — *Firenze*: Industria poligrafica e della carta. — Come il precedente.

14) 1900, 18 novembre — *Firenze*: Industrie minerarie e lavorazione di pietre. — Le elezioni ebbero risultato favorevole, ma in seguito si dimisero alcuni probi-viri.

15-17) Collegi non costituiti per astensione tanto degli industriali che degli operai; *Intra*: Industrie tessili; *Roma*: Industria macinazione cereali, pane e paste; *Roma*: Industria trasporti.

18-20) Collegi non costituiti per astensione dei soli industriali: *Firenze*: Industrie metallurgiche e meccaniche. — *Firenze*: Industrie fisiche e chimiche; *Firenze*: Industria trasporti.

21) *Firenze*: Industria legno e paglia. — Il Collegio non ha potuto essere dichiarato costituito a causa delle dimissioni di alcuni probi-viri.

22) *Arezzo*: Industria seta e lana. — Prima di indire le elezioni, il decreto che stabilisce le sezioni componenti il Collegio deve essere modificato.

RIASSUNTO. — Nel 1898 furono creati 22 Collegi, dei quali 9 si costituirono nel 1899 (4 a *Roma*, 1 a *Biella*, 1 a *Intra*, 1 a *Lodi*, 1 a *Mosso Santa Maria*, 1 a *Jesi*). Nel 1900 si costituirono altri 4

collegi (1 a *Grotte*, 1 a *Prato*, 1 a *Santa Croce sull'Arno*, 1 a *Firenze*). Il Collegio di *Intra* e due di *Roma* non si poterono costituire per astensione degli industriali e degli operai. Anche tre Collegi di *Firenze* non si costituirono ma questi per l'astensione dei soli industriali. In due altri alcuni dei probi-viri eletti si dimisero, cosicchè anche in questi Collegi non si poté procedere alla costituzione.

In complesso i Collegi che funzionano già regolarmente, fra quelli creati nel 1898, sono 17 e 5 quelli che non funzionano, fra i quali il Collegio di *Arezzo* che non si poté costituire, dovendosi modificare il decreto che ne istituisce le sezioni.

Collegi creati nel 1898	N.	22
Collegi funzionanti regolarmente.	»	13
Collegi non funzionanti per dimissioni di probi-viri	»	2
Collegi non funzionanti per astensione degli industriali	»	3
Collegi non funzionanti per astensione degli industriali ed operai	»	3
Collegi da costituire	»	1

Anno 1899 — Decreti di creazione N. 5.

Dei 5 Collegi creati nel 1899 ne fu costituito nel 1900 solo uno:

1) 1900, 18 marzo — *Bologna*: Industria del legno. — Costituzione e funzionamento regolari.

2-4) Collegi da costituire per i quali si procede alla determinazione delle sezioni elettorali: *Siena*: Industria edilizia; *Siena*: Industrie metallurgiche; *Siena*: Industria ceramica.

5) *Mondovì*: Industria ceramica. — Per il piccolo numero degli operai e l'abitudine di cambiare frequentemente fabbrica e comune, non si diede corso alle ulteriori pratiche per la costituzione di questo Collegio.

RIASSUNTO. — Dei 5 Collegi creati nel 1899, uno si costituì nel 1900 (a *Bologna*) e funziona regolarmente, e si procederà quanto

prima alla costituzione dei 3 Collegi di Siena. Quanto al Collegio di Mondovì, per le ragioni suesposte, non si costituirà.

Collegi creati nel 1899	N.	5
Collegi costituiti e che funzionano	»	1
Collegi da costituire	»	3
Collegi che non si possono costituire	»	1

Anno 1900 — Decreti di creazione N. 12 (1).

Dei 12 Collegi creati nel 1900 se ne è costituito solo uno:

*) 1901, 28 aprile. — *Torino*: Industria trasporti. — Astensione degli industriali nelle prime elezioni. — Costituzione del Collegio dopo le elezioni complementari.

2-12). — Collegi non ancora costituiti: *Napoli*: Industria edilizia; *Napoli*: Industrie metallurgiche e meccaniche; *Napoli*: Industria del legno; *Napoli*: Industrie tessili; *Napoli*: Industria vestiario; *Napoli*: Industria poligrafica e della carta; *Napoli*: Industria pelli; *Napoli*: Industria oreficeria; *Napoli*: Industria vetro e ceramica; *Napoli*: Industria macinazione grano, pane, paste; *Napoli*: Industrie chimiche e dei medicinali. — I comuni delle circoscrizioni di questi Collegi stanno formando le liste elettorali degli industriali e degli operai, per la costituzione dei Collegi.

Tavola riassuntiva della costituzione e del funzionamento dei Collegi di provviri.

Collegi creati fino al 31 dicembre 1901	N.	99
Collegi funzionanti	»	48
Collegi regolarmente costituiti ma non funzionanti	»	3
Collegi da ricostituire o da costituire	»	48

Collegi che hanno funzionato nell'anno:

1896	N.	2
1897	»	5

(1) Nell'anno 1901 fu istituito un altro Collegio: *Ravenna*: Industria dei laterizi ed affini. .

1898	N.	23
1899	»	33
1900	»	36

Uffici di conciliazione che hanno funzionato nell'anno:

1896	N.	2
1897	»	5
1898	»	23
1899	»	33
1900	»	36

Giurie che hanno funzionato nell'anno:

1896	N.	2
1897	»	3
1898	»	16
1899	»	23
1900	»	28

II. Attività dei collegi.

Uffici di conciliazione.

Lavori compiuti nel periodo 1896-1900.

ANNO	Numero dei collegi	Numero delle controversie presentate	Numero delle controversie conciliate	Numero delle controversie non conciliate	Numero delle controversie terminate per abbandono o transazione	Numero delle controversie pendenti alla fine dell'anno
1896. . . .	2	14	8	5	1	..
1897. . . .	5	67	52	10	5	..
1898. . . .	23	764	352	160	181	11
1899. . . .	33	1,448	573	519	334	22
1900. . . .	36	2,033	767	676	519	41
<i>Totale. . .</i>	99	4,266	1,752	1,370	1,070	74

Uffici di conciliazione.

Medie del triennio 1898-1900 (1).

CONTROVERSIE	1898	1899	1900
	Per cento		
α) conciliate	50	39.7	37.7
β) non conciliate.	22.7	35.8	33.2
γ) terminate per abbandono o per transazione . . .	25.7	23.1	27.1
δ) pendenti a fine d'anno	1.6	1.4	2
<i>Totale</i>	100	100	100

Media complessiva del triennio: categoria α) 42.31 per 100; categoria β) 30.60 per 100; categoria γ) 25.40 per 100; categoria δ) 1.66 per 100.

(1) Si è tenuto conto nella formazione delle medie soltanto dei dati statistici del triennio 1898-1899-1900, stante la esiguità e la nessuna importanza del movimento dei due anni precedenti.

Giuria

Lavori compiuti nel periodo 1896-1900.

A N N O	Numero delle giurie	Numero delle controversie presentate	Numero delle controversie esaurite	Numero delle controversie terminate per abbandono o transazione	Numero delle controversie pendenti a fine d'anno
1896	2	5	3	..	2
1897	3	7	6	1	..
1898	16	156	85	67	4
1899	23	522	265	249	8
1900	28	670	228	391	51
<i>Totale . . .</i>	72	1,360	587	708	65

Giuria.

Medie del triennio 1898-1900.

C O N T R O V E R S I E	1898	1899	1900
	Per cento		
α) esaurite	54.5	50.7	33
β) terminate per abbandono o per transazione o per cancellazione	43.0	47.7	59
γ) pendenti a fine d'anno	2.5	1.6	8
<i>Totale . . .</i>	100	100	100

Media complessiva del triennio; categoria α) 46.06 per 100; categoria β) 49.90 per 100; categoria γ) 4.04 per 100.

Uffici di conciliazione.

Lavori compiuti durante il triennio 1898-1900 (1).

REGIONI	Anno	Numero dei collegi	Numero delle controversie presentate	Numero delle controversie conciliate	Numero delle controversie non conciliate	Numero delle controversie terminate per abbandono o per transazione	Numero delle controversie pendenti a fine d'anno
Italia settentrionale . .	1898	17	669	342	118	173	6
	1899	21	1,356	540	494	300	22
	1900	22	1,615	632	534	408	41
Italia centrale	1898	3	20	7	4	5	4
	1899	6	70	29	9	32	..
	1900	10	167	48	89	30	..
Italia meridionale . .	1898	1	1	1	..
	1899
	1900
Sicilia	1898	2	14	3	8	2	1
	1899	3	22	4	16	2	..
	1900	4	251	87	53	111	..
Sardegna

N.B. — In Sardegna non esistono finora collegi di probiviri.

Uffici di conciliazione (1898-1900).

CONTROVERSIE presentate	1898		1899		1900	
	Numero	Per 100	Numero	Per 100	Numero	Per 100
Italia settentrionale . .	669	95	1,356	93.4	1,615	79.3
Italia centrale	20	2.8	70	5	167	8.3
Italia meridionale . .	1	0.2
Sicilia	14	2	22	1.6	251	12.4

(1) Vedi la nota (1) a pag. 195.

Giuria.

Lavori compiuti durante il triennio 1898-1900.

REGIONI	Anno	Numero delle giurie	Numero delle controversie presentate	Numero delle controversie esaurite	Numero delle controversie terminate per abbandono o per transazione	Numero delle controversie pendenti a fine d'anno
Italia settentrionale. . .	1898	13	147	31	62	4
	1899	17	487	249	230	8
	1900	18	529	182	315	32
Italia centrale	1898	1	2	2
	1899	4	19	12	7	..
	1900	6	89	32	52	5
Italia meridionale.
Sicilia.	1898	2	7	2	5	..
	1899	2	16	4	12	..
	1900	4	52	14	24	14
Sardegna

NB. — Nell'Italia meridionale ed in Sardegna non funzionarono finora giurie di proviviri.

Giuria (1898-1900).

CONTROVERSIE presentate	1898		1899		1900	
	Numero	Per 100	Numero	Per 100	Numero	Per 100
Italia settentrionale .	147	94	487	93.3	529	79.3
Italia centrale	2	1.5	19	3.7	89	13
Sicilia	7	4.5	16	3	52	7.7

AVVERTENZA.

Le controversie registrate nelle tavole riassuntive del triennio 1898-900, per l'Italia settentrionale, si riferiscono per la quasi totalità ai collegi funzionanti nella provincia di Milano, e precisamente a Milano, Monza, Lodi, Gallarate e Busto Arsizio, come emerge dai seguenti prospetti :

Uffici di conciliazione.

Italia settentrionale.

Anno 1898 - Cifra totale N.	669	—	Provincia di Milano N.	595
» 1899 - Id.	» 1356	—	Id. id.	» 1211
» 1900 - Id.	» 1615	—	Id. id.	» 1398

Giuria.

Italia settentrionale.

Anno 1898 - Cifra totale N.	147	—	Provincia di Milano N.	141
» 1899 - Id.	» 487	—	Id. id.	» 423
» 1900 - Id.	» 529	—	Id. id.	» 455

III.

Dati analitici sull'attività dei collegi.

Uffici di conciliazione (1896-1900).

Statistica per valore.

REGIONE	Anno	Numero delle contro- versie presentate	Numero delle controversie conciliate		Numero delle controversie non conciliate		Numero delle contro- versie abbandonate e pendenti a fine di anno
			per valore inferiore a lire 200	per valore superiore a lire 200	per valore inferiore a lire 200	per valore superiore a lire 200	
Italia setten- trionale. . .	1896	10	6	..	3	..	1
	1897	56	51	..	4	..	1
	1898	669	330	12	116	2	179
	1899	1,356	509	31	472	22	322
	1900	1,615	611	21	422	10	449
Italia centrale	1896
	1897
	1898	20	7	..	3	1	9
	1899	70	25	4	5	4	32
Italia meridio- nale.	1900	167	47	1	86	3	30
	1896
	1897	8	1	4	3
	1898	1	1
Sicilia.	1899
	1900
	1896	4	2	..	2
	1897	3	1	..	1	..	1
	1898	14	2	1	8	..	3
Sardegna . . .	1899	22	4	..	15	1	2
	1900	251	36	1	52	1	111
	1896
	1897
Sardegna . . .	1898
	1899
	1900

Giuria (1896-1900).

Statistica per valore.

REGIONE	Anno	Numero delle controversie presentate	Numero delle controversie esaurite	Numero delle controversie non esaurite per abbandono o transazione	Numero delle controversie pendenti a fine d'anno
Italia settentrionale	1896	3	3
	1897	4	3
	1898	147	81	62	4
	1899	487	253	230	8
	1900	529	190	315	32
Italia centrale	1896
	1897
	1898	2	2
	1899	19	12	7	..
Italia meridionale.	1900	89	32	52	5
	1896
	1897
	1898
	1899
Sicilia.	1900
	1896	2	2
	1897	3	2	1	..
	1898	7	2	5	..
	1899	16	4	12	..
Sardegna	1900	52	14	24	14
	1896
	1897
	1898
	1899
1900	

NB. — Le controversie di valore superiore a lire 200 per le quali le giurie furono chiamate dal consenso delle parti a funzionare come collegi arbitrari, sono rappresentate da cifre insignificanti (1 nel 1898, 3 nel 1899, 2 nel 1900).

Materie principali delle controversie.

ANNO	CONTROVERSIE ESAURITE DAGLI UFFICI DI CONCILIAZIONE				CONTROVERSIE TRATTATE DAGLI UFFICI DI GIURIA			
	che concernevano				che concernevano			
	i salari o i prezzi del lavoro	danni sofferti dall'operaio per cambiamenti nella lavorazione e per licenziamento	lo scioglimento del contratto di lavoro o di tirocinio	altre particolarità del contratto di lavoro	i salari o i prezzi del lavoro	danni sofferti dall'operaio per cambiamenti nella lavorazione e per licenziamento	lo scioglimento del contratto di lavoro e di tirocinio	altre particolarità del contratto di lavoro
1898	324	148	92	108	56	40	20	35
1899	417	492	220	110	159	162	79	35
1900	847	611	173	237	248	259	52	38
<i>Totale . .</i>	1,618	1,251	490	455	463	461	151	108

NB. — In questa tavola si ha riguardo anche alle controversie abbandonate o transatte dopo pervenute alla cognizione della giuria; sono però omesse quelle materie che hanno dato luogo a scarso numero di controversie.

Rapporti giuridici in controversia.

(secondo la qualità delle parti interessate)

ANNO	CONTROVERSIE ESAURITE DAGLI UFFICI DI CONCILIAZIONE				CONTROVERSIE ESAURITE DAGLI UFFICI DI GIURIA			
	in cui l'azione era stata promossa				in cui l'azione era stata promossa			
	da industriali contro capi-operai, operai e apprendisti	da capi-operai, operai e apprendisti contro industriali	da capi-operai contro operai o apprendisti	da operai e apprendisti contro capi-operai	da industriali contro capi-operai, operai e apprendisti	da capi-operai, operai e apprendisti contro industriali	da capi-operai contro operai e apprendisti	da operai e apprendisti contro capi-operai
1898	33	398	1	80	..	83	..	2
1899	72	835	4	181	7	243	..	19
1900	142	1,124	86	91	9	208	4	15
<i>Totale . .</i>	247	2,357	91	352	16	522	4	36

I prospetti che precedono forniscono, prima di tutto, argomento a due osservazioni di massima:

1° Una metà dei collegi istituiti non ha potuto finora funzionare, per una o per altra ragione, che sempre mette capo al difetto di iniziativa o di fiducia nell'istituzione, da parte degli interessati. Sebbene questi sintomi siano più manifesti nella classe industriale, non si può dire che manchino presso gli operai, essendo ragionevole presumere che una insistente pressione da parte di questa classe non mancherebbe di produrre buon effetto e vincere la renitenza degli industriali, dove questa si manifesta più accentuata. Vi sono cospicue regioni (Piemonte, Veneto, Emilia, Liguria, Toscana) in cui le industrie notoriamente possiedono uno sviluppo assolutamente sproporzionato al minimo numero e al fiacco funzionamento dei collegi di probiviri. E nelle provincie meridionali del continente non mancano certo alcune importanti industrie, sebbene finora non vi sia nessun segno di vita e di attività di tali collegi.

2° Il solo luogo d'Italia, nel quale l'istituzione offra esempio di attività veramente notevole è la città di Milano unitamente ad alcuni minori centri industriali di quella provincia. Per quanto la prosperità vigorosa e feconda della industria milanese dia ragione di questo fatto, essa non spiega la assoluta sperequazione tra Milano ed ogni altra città e provincia d'Italia, la quale è resa manifesta anche più nettamente dai due piccoli prospetti sovra esposti in cui si è notato quanto enorme sia la parte rappresentata dalla provincia milanese nei rapporti con tutta la regione settentrionale della penisola. Questa osservazione induce a credere che il funzionamento dei probiviri non abbia per condizione unica il fatto dell'esistenza e del fervore della vita industriale, ma dipenda da fattori vari e complessi, la determinazione dei quali sfugge alle indagini nostre e non sembra che possa essere effettuata utilmente se non mediante una diligentissima e oculata inchiesta da eseguirsi sopra luogo nelle varie regioni industriali, raccogliendo obbiettivamente tutti i dati di fatto che da essa potessero emergere, e poscia coordinandoli per le opportune conclusioni.

Ma sorge tosto una ulteriore considerazione che forse autorizza a dubitare della utilità di siffatta inchiesta, vale a dire la considerazione della inettitudine dell'istituto dei probiviri a prevenire o quie-

tare le grandi lotte e il fatale antagonismo tra capitale e mano d'opera. Le prove sono troppo frequenti e stanno, si può dire, sotto i nostri occhi ogni giorno, essendo egualmente gravi e frequenti gli scioperi nei centri industriali meglio forniti di collegi di probiviri e in quelli che neppure conoscono di nome tali istituti. Onde il consiglio di altre e ben diverse provvidenze legislative che sono anche oggi allo studio, destinate forse a lor volta a rivelarsi insufficienti alla ponderosa bisogna. Intanto la funzione dei probiviri si delinea come ristretta alla disciplina di rapporti particolari fra individui o fra piccoli gruppi; e quindi pare che, dove non ne sia spontanea la organizzazione per placito degli interessati, riescirebbe inutile la cura di una fecondazione artificiale di essa.

* * *

Guardando alla *materia* delle controversie conciliate o decise è interessante notare che il numero maggiore di esse concerne i salari e le ore di lavoro e i danni d'indole patrimoniale, lamentati dagli operai per licenziamento o per cambiamenti nella lavorazione.

Però non risultano elementi sufficienti per un'altra indagine non meno interessante, cioè per accertare le cause più frequenti e più rilevanti di controversie, in rapporto con la specialità delle varie industrie (1); e mancando del pari i dati per stabilire fino a qual punto le cifre raccolte e registrate siano espressione di circostanze o di cause temporanee o locali, od occasionalmente collegate a qualche fenomeno economico d'indole generale o particolare, e quali invece siano espressione di circostanze o cause permanenti e proprie di singole industrie, ovvero di singoli centri industriali.

Siffatte ricerche, senza dubbio delicate e non agevoli, esigerebbero, oltre la conoscenza sicura delle cose e dei luoghi e oltre la

(1) Sebbene i prospetti elaborati dalla Direzione generale della Statistica facciano accurata distinzione delle controversie secondo le varie specie d'industrie, tuttavia, la circostanza che il massimo movimento e la maggiore importanza delle cifre si riportano ad un solo centro industriale (Milano) e hanno riguardo a un brevissimo periodo di tempo (1893 a 1900) segnalato in quel centro particolarmente per insolite agitazioni della vita industriale, sembra malagevole fondare sopra tali elementi alcuna indagine sicura e meritevole di considerazione. Tanto più che neppure tutti i collegi di Milano funzionarono contemporaneamente dal principio del triennio.

guida di criteri economici e statistici atti a preservare da possibili errori od equivoci, il contributo ancora di un altro elemento, vale a dire la conoscenza intima del lavoro compiuto dai singoli collegi e specialmente dalle loro giurie. A tal uopo sarebbe indispensabile un sistema di pubblicità per mezzo della stampa, mediante una specie di Raccolta di giurisprudenza industriale delle giurie dei probiviri. Non già che con questo accenno si voglia esprimere voto per la creazione di qualche nuovo Bollettino ufficiale, che difficilmente corrisponderebbe allo scopo e che avrebbe tutti i difetti e la sterilità delle consimili pubblicazioni. Soltanto si vuol notare che qualora l'istituto dei probiviri riuscisse a corrispondere in fatto a bisogni e ad utilità della vita industriale e delle relazioni giuridiche che vi pullulano, sarebbe desiderabile, e forse non difficile, che l'iniziativa intelligente degli stessi interessati si svolgesse in favore di consimili pubblicazioni. A Milano si ha fin da ora un saggio della utilità che potrebbe fornire simile iniziativa.

Il pregevole periodico giudiziario *Monitore dei Tribunali* va pubblicando da quattro anni le più importanti sentenze delle varie giurie di quella città, preferendo opportunamente quelle che decidono questioni di massima intorno al contratto di lavoro ed ai fenomeni fisiologici o patologici della sua vita. Viene incidentalmente suggerita da questo cenno la considerazione che molte di tali decisioni di massima non hanno attinenza speciale all'esercizio di una determinata industria, ma risolvono questioni generali; onde puossi dubitare che non sia affatto vantaggioso il sistema della divisione delle giurie per singole industrie nel modo così geometrico in cui fu stabilita dalla legge. Basta leggere le sentenze pubblicate nel *Monitore dei Tribunali* per rilevare la verità indiscutibile della esposta osservazione (1). Il dotto e valoroso direttore del menzionato periodico milanese, il professore Eliseo Antonio Porro, è egli stesso presidente di uno dei più importanti collegi di probiviri, quello per le industrie tessili, ed è redattore assiduo e sagace di decisioni veramente magistrali, in cui spira l'alito della antica sapienza giuridica, rinvigorita e rinvigorita dalla squisita coscienza delle nuove necessità del moderno diritto industriale. Sarebbe opera apprezza-

(1) *Monitore dei Tribunali* di Milano: anno 1899: pag. 137, 172, 197, 275, 314, 334, 357, 417, 893; anno 1901: pag. 216, 616, 638, 697, 778, 794, 852, 917, 977; anno 1902 (a tutto maggio): pag. 37, 98, 115, 137, 158, 216, 238, 256, 318, 337.

bilissima il rammentare molte delle sentenze di questo egregio cittadino e di altri non meno degni suoi colleghi, che con tanto intelletto d'amore e pari serietà di civile abnegazione reggono gli uffici loro affidati. Ma poichè la circostanza qui non lo consente, sia lecito almeno tributare a codesti benemeriti l'elogio cordiale che è il solo premio a cui possano aspirare, oltre la riconoscenza di coloro a beneficio dei quali danno i tesori della attività e dell'ingegno. Una sentenza interessantissima del collegio dei probiviri milanesi per le industrie tessili (estensore Porro) in data 31 luglio 1901 fu riprodotta nei più diffusi ed autorevoli periodici giudiziari. Essa trattò la nuova e grave questione del rapporto tra lo sciopero e la continuazione o risoluzione degli obblighi nascenti dal contratto di lavoro, con analisi particolare della figura dello *sciopero di difesa*. Non solo questo esempio, ma altri molti e numerosi potrebbero addursi a conforto della osservazione già esposta e sulla quale accadrà ritornare fra poco, della spiccata antitesi tra l'effetto individuale e singolare delle decisioni emanate dai collegi di probiviri e il carattere generale e collettivo delle questioni che danno argomento all'esercizio della loro giurisdizione.

Se l'intelletto si ricrea e la coscienza si eleva alla lettura di sentenze come quelle a cui fu alluso, non sarebbe nè logico nè prudente affrettarsi a conclusioni troppo ottimiste in senso generale, perchè a nessuno di noi è dato giudicare altrimenti che come fortunatissime eccezioni il concorso di uomini tanto dotti e volenterosi, dei quali certamente vi è grande penuria.

La necessità del tema determina il carattere quasi frammentario delle presenti osservazioni.

A Milano i collegi dei probiviri funzionarono con operosità ed efficacia, e qualche indagine analitica sui loro lavori è resa possibile da singolare favore degli uomini e del caso.

Nondimeno le agitazioni della vita industriale lombarda non trovarono freno o prevenzione nell'opera dei probiviri, la quale rimane paralizzata allo scoppiare di uno sciopero e, in generale, di fronte alle grandi questioni di carattere collettivo.

In tutto il resto d'Italia è fenomeno assorbente e predominante la indifferenza più o meno completa delle classi lavoratrici e delle industriali di fronte alla legge del 1893; mentre pure non di rado, e in proporzione allo sviluppo che hanno raggiunto, le grandi indu-

strie sono dovunque travagliate dalle medesime agitazioni collettive, determinate da impulsi occasionali presso a poco costanti e identici. In questo stato di cose il formulare conclusioni, sia pure nella sfera serena e modesta dei compiti della nostra Commissione, sembra a chi scrive forse intempestivo ed inopportuno.

E appunto in questo stato di cose giunge innanzi al Parlamento il disegno di legge presentato dal Ministro di agricoltura, industria e commercio, d'accordo col Ministro di grazia e giustizia, per la estensione dell'istituto dei probiviri anche all'agricoltura. Non è ufficio nostro intraprendere l'esame critico del progetto, la menzione del quale era però inevitabile, sia per il nesso logico dell'argomento, sia perchè il progetto si concatena alla legge del 1893 e vuole anzi innestarsi ad essa mercè la redazione di un futuro testo unico giusta l'articolo 15 del disegno di legge. La relazione del Governo, presentata alla Camera dei deputati il 14 maggio p. p., non dissimula lo scarsissimo effetto della istituzione dei probiviri industriali; e cerca conforto o giustificazione alla nuova proposta concernente l'agricoltura nelle manifestazioni di corpi amministrativi o di altre collettività, significanti la aspirazione ad una più efficace disciplina legislativa e giurisdizionale dei patti agrari e dei rapporti che ne derivano fra le classi interessate. Ritenendo di potere appagare siffatte aspirazioni, il progetto mira alla costituzione di un collegio di probiviri agricoli per ogni mandamento, collegio composto di un presidente e di un vice-presidente nominati, al solito, per decreto reale e scelti con gli stessi criteri della legge del 1893 e di nove o quindici membri elettivi. Sarebbero adunque in complesso approssimativamente circa 22,000 (ventiduemila) individui (un piccolo esercito) che per l'esecuzione della nuova legge dovrebbero essere insigniti di funzione giurisdizionale sopra una parte delle controversie in materia di agricoltura, restando alla competenza dei magistrati ordinari tutte quelle di valore superiore a cinquecento lire. Se ciò abbia carattere di vera praticità non è il caso di deciderlo; basta porne il quesito per richiamarvi l'attenzione di chi ha competenza a risolverlo. Essendo prevedibile che nel più gran numero dei mandamenti non si trovino persone capaci e vogliose di assumere la presidenza dei collegi (le classi dei proprietari e degli affittuari ne sono escluse insieme a quelle dei mezzadri e lavoratori), ne consegue che la croce della presidenza dovrebbe ca-

dere quasi sempre sulle spalle del pretore; e fu già notato quanto sia poco desiderabile un simile effetto. Nè si obbietti che i probiviri agricoli saranno istituiti solo in alcune località; perchè l'agricoltura è industria universale del paese, e una limitazione così fatta renderebbe inutile il provvedimento o diminuirebbe la equità della sua applicazione.

Le giurie agricole dovrebbero, secondo il progetto, essere organizzate in due distinte sezioni con funzionamento autonomo; l'una per le controversie intorno al contratto di lavoro, l'altra per quelle nascenti da contratti agrari (art. 6 del progetto).

Non sembra però che sia stato abbastanza considerato il nesso naturale ed economico tra le due categorie di questioni, onde la soluzione delle une si ripercuote necessariamente sopra le altre, e non è impossibile che l'autonomia dei due organi diversamente composti minacci nuove difficoltà e susciti, almeno indirettamente, dissidii di più malagevole composizione.

In ogni modo, anche queste giurie agricole dovrebbero decidere sopra singoli casi, di contrasti individuali fra un proprietario e un conduttore, o uno di costoro e un colono, e via dicendo. Lo stesso come avviene nelle giurie industriali. Perciò, senza volere essere pessimisti, si ha tutta la ragione di pensare che, anche le grandi agitazioni e i dissidii collettivi nel campo dell'agricoltura rimarranno insensibili all'effetto (per quanto piaccia immaginarlo il migliore possibile) della nuova magistratura. Se così è, lo scopo a cui aspira il progetto di legge, la tendenza che esso agogna di secondare, sembrano intieramente frustrati.

E che dire poi della ipotesi (non certo strana e inconcepibile) che analoghe o identiche controversie fossero risolte in mandamenti vicini con criteri diversi ed opposti? Non varrebbe ciò ad inasprire gli animi, invece di riconciliarli? Fu notato che, nella materia di cui parliamo, la legge civile lascia uno spazio notevole all'impero delle consuetudini locali, per trarne argomento in favore della magistratura popolare ed elettiva incaricata di interpretare ed applicare, con giudizi di equità, tali consuetudini. Per vero dire l'esperienza non ha dimostrato che sia meno idonea a simile ufficio la magistratura ordinaria; sì che non è il caso di por rimedio ad un inconveniente o di colmare una lacuna che non esistono. Tutt'al più può essere considerato un inconveniente il dispendio imposto dalle leggi fiscali a chi provoca la funzione del magistrato ordinario; ma

ciò addita la opportunità di provvedimenti d'altra indole, non comprendendosi perchè, a scopo di economia, faccia mestieri creare nuovi organi di giurisdizione (1).

*
* *

Venendo ora a dichiarare la sintesi dei dubbi che nascono e crescono insistenti e forti in chi medita, con la scorta dei dati statistici, sul tema dei tribunali di probiviri, siano industriali o siano agricoli, essa è la seguente:

Mentre per il lungo giro di parecchi decenni i pubblici poteri si sono indugiati in lente meditazioni attorno al problema giuridico-sociale della istituzione dei probiviri come magistratura di equità sui vari rapporti individuali nascenti dal contratto di lavoro, la vita industriale ha percorso febbrilmente un lungo cammino.

Non vi sono più, o non vi sono in misura considerevole, attriti giuridici fra individuo e individuo delle due classi industriale e operaia; vi sono soltanto, o sono prevalenti e in prima linea, gli attriti e gli urti di carattere collettivo. Anzi questo carattere è diventato

(1) Contemporanea, quasi, al progetto ministeriale ora menzionato, è la proposta d'iniziativa parlamentare, svolta dall'on. deputato Alessio e presa in considerazione dalla Camera nella seduta del 16 maggio p. p. Essa ha un carattere ed un intento molto complessi, come quella che mira con una serie di provvedimenti di varia indole a *prevenire e comporre gli scioperi agrari*. Non è compito nostro discutere se potrebbero essere veramente pegno di pacificazione sociale le leghe o corporazioni, e le federazioni di leghe, in cui dovrebbero, sotto l'egida del riconoscimento giuridico, invigorirsi le energie rispettive di resistenza e di azione delle classi, l'una contro l'altra armate, dei proprietari e dei lavoratori; nè spetta a noi di investigare se la responsabilità pecuniaria di codeste rappresentanze collettive sarebbe promettitrice di risultati efficaci e seri dal momento che non si pone nemmeno, quale requisito o condizione indispensabile al loro giuridico riconoscimento, la costituzione e la effettiva disponibilità di un patrimonio. A menzionare il progetto Alessio inducono qui due motivi: 1° la circostanza che esso pure contiene un disegno di istituzione di novelli organi giurisdizionali; 2° il tentativo deliberato in questi giorni dalla Commissione della Camera, di coordinarlo al progetto governativo sui probiviri agricoli. È notevole, sul primo punto, che il progetto Alessio parta dal criterio della necessità di creare organi giurisdizionali per decidere le controversie collettive, o di classe; e tanto elevi l'importanza di questa finalità da porre in ultima linea le controversie individuali, cui sembra offrire ben scarsa guarentigia. I novelli organi ideati, in doppio grado di giurisdizione, dovrebbero emanare elettivamente dalle associazioni o rappresentanze corporative delle due classi; dovrebbero funzionare come giudici di equità e deliberare con votazione palese. Tutta la economia del progetto si distacca molto sensibilmente da quella della

tanto assorbente che, non di rado, l'urto fra due individui, il sopruso che dicesi consumato dall'uno, l'ingiustizia che credesi subita dall'altro, determina lo scoppio della contesa collettiva o di classe. La legislazione arriva dunque in ritardo con un provvedimento, la cui potenzialità è sopravanzata di molto dalle esigenze sociali manifestatesi e recisamente affermatesi durante il lungo periodo in cui esso fu tenuto in incubazione.

Nè i legislatori si mostrano inconsci di questa verità; ferve l'opera per dare alle varie forme del contratto di lavoro nuove discipline armonizzanti coi nuovi atteggiamenti e coi nuovi bisogni. Il Ministro Guardasigilli ha fatto tesoro dei pregevoli studi della Commissione istituita con decreto 17 luglio 1901, la quale non mancò di portare la propria considerazione sul grave argomento degli arbitrati collettivi, o più generalmente di una disciplina giurisdizionale di carattere ed effetto collettivo ai contrasti derivanti dalle varie forme del contratto di lavoro. A noi non spetta interloquire su materia estranea al nostro ufficio; sia permesso soltanto di esprimere l'augurio che l'amore e la saggezza dei legislatori sappiano impartire deliberazioni avvedute e ben ponderate, si

odierna istituzione dei probiviri, così nell'aspetto organico che in quello funzionale. Ciò rende più improba e malagevole l'opera di coordinamento col disegno di legge governativo. Da altra parte, come viene notato nel paragrafo finale di questa relazione, è molto inoltrato lo studio di altro e più vasto progetto del Governo, per la disciplina generale del contratto di lavoro, nelle molteplici sue forme, compreso il contratto agrario; e pare verosimile che il sistema giurisdizionale posto a necessario complemento di codesto progetto avrà per base l'adattamento dell'organismo dei collegi di probiviri, con opportune modificazioni, all'esercizio della nuova funzione dell'arbitrato collettivo; certamente, qualunque sia il giudizio che l'esperienza riserba intorno a questi tentativi, giova considerare prudentissimo criterio di legislatore quello che evita la moltiplicazione di forme organiche e di funzioni tendenti ad un medesimo fine, e preferisce di adattare a nuovi uffici, fin dove è possibile, gli organismi già esistenti e divenuti famigliari alla coscienza pubblica, invece di dar libero corso alla fantasia creatrice di organismi novelli, di cui è assai più facile la istantanea concezione che non il regolato e fruttuoso funzionamento.

Senza insistere con ulteriori osservazioni, è solamente da aggiungere che il progetto Alessio (il quale d'altronde dovrà subire immancabili modificazioni, nel processo del suo coordinamento al progetto governativo) ha per presupposto di attuabilità la organizzazione corporativa permanente delle classi interessate nell'industria agricola. Il che, a parte ogni discussione sulla utilità, è ben lontano dall'essere un fatto compiuto o prossimo e agevole a compiersi in tutte le provincie e regioni d'Italia, nelle quali i problemi concernenti la questione agraria presentano tanta varietà di aspetti da sembrare difficile la loro riduzione a unità di disciplina e di metodo di risoluzione.

che l'attuazione pratica dei loro provvedimenti fornisca tali benefici sociali quali dalla funzione dei probiviri è ormai dimostrato non potersi ottenere, così come essa al presente è disciplinata.

*
* *

Nondimeno, la nostra Commissione non può disinteressarsi dal seguire con occhio indagatore gli svolgimenti della attività della magistratura industriale. È quindi conveniente esprimere un plauso alla Direzione generale della Statistica che ne raccolse finora notizie diligenti e copiose; e giova esprimere il desiderio che tale opera venga proseguita e possibilmente perfezionata, attingendo direttamente informazioni e notizie dalle presidenze dei più attivi ed importanti collegi di probiviri, sollecitando dalla loro cortesia (in consonanza pure con la disposizione dell'art. 75 del Regolamento approvato con R. D. 26 aprile 1894) qualche succinta relazione periodica, che metta in grado di far tesoro di ogni suggerimento dell'esperienza e della dottrina di chi è massima parte della lodevolissima opera dei collegi medesimi.

ALLEGATI

PROSPETTI STATISTICI

dei lavori delle Giunte provinciali amministrative
e della IV Sezione del Consiglio di Stato.

AVVERTENZE.

In conformità della relazione approvata dalla Commissione per la statistica giudiziaria nell'adunanza del 14 febbraio 1902, sono stati modificati e aumentati i prospetti destinati a raccogliere i dati statistici sul lavoro delle Giunte provinciali amministrative e della Sezione IV del Consiglio di Stato.

Il prospetto *A* ed il prospetto *B* si riferiscono ai lavori delle Giunte provinciali, compiuti col procedimento contenzioso prescritto dalla legge 1° maggio 1890, n. 6837, e dal regolamento 4 giugno 1891, n. 273.

Il prospetto *A* riguarda il movimento dei procedimenti della detta specie, con l'aggiunta al precedente modello *A* di talune colonne che completano la indagine statistica.

Il prospetto *B* riguarda i soli ricorsi decisi dalle Giunte con pronunzia di accoglimento totale o parziale o di rigetto, divisi per materie. Tra queste è quella delle controversie per rimborso di spesa per mantenimento di indigenti inabili al lavoro, essendo tali controversie trattate e decise dalle Giunte provinciali con le forme del procedimento contenzioso vero e proprio, ai termini della legge 1° maggio 1890.

I prospetti *C* e *D* sono nuovi: essi riflettono i lavori che le Giunte provinciali amministrative compiono nell'esercizio, non di funzioni consultive o tutorie, ma veramente giurisdizionali, però con forme speciali sancite dalla legge comunale e provinciale o da altre leggi e regolamenti, e diverse da quelle prescritte giusta la legge 1° maggio 1890 ed il regolamento 4 giugno 1891.

Il prospetto *C* contiene le notizie circa il movimento degli affari decisi dalla Giunta, in relazione alle Autorità delle quali si è impugnato il provvedimento: ed il prospetto medesimo è naturalmente ristretto a poche colonne per effetto del procedimento semplice e spedito che si segue nella trattazione di questi affari.

Il prospetto *D* indica, divisi per materia, i ricorsi decisi.

Il prospetto *E* si riferisce ai lavori della Sezione IV del Consiglio di Stato e riproduce l'antico modulo *C* con l'aggiunta di alcune colonne per maggiori notizie.

In questo prospetto si è avuto cura di distinguere i ricorsi prodotti contro le decisioni delle Giunte provinciali amministrative, secondo che furono proposti dalla parte che ricorse innanzi alla Giunta provinciale o dalla Autorità amministrativa il di cui provvedimento era stato impugnato. Ugualmente si sono distinti i ricorsi prodotti contro le deliberazioni dei Comitati forestali in materia di vincoli o svincoli forestali, secondochè i ricorsi furono presentati dai privati o dal Ministero di agricoltura, industria e commercio.

Il prospetto *F* ed il prospetto *G* designano, divisi per materie, i ricorsi decisi dalla IV Sezione riproducendo sostanzialmente l'antico modello *D*, con l'avvertenza che nell'attuale prospetto *F* si indicano i ricorsi coi quali erano stati impugnati provvedimenti dell'autorità amministrativa e nell'attuale prospetto *G* sono indicati i ricorsi coi quali erano state impuginate decisioni pronunciate dalle Giunte provinciali amministrative. Tale distinzione tra i ricorsi contro i provvedimenti e i ricorsi contro le decisioni corrisponde alle osservazioni esposte nella relazione sulla Giustizia amministrativa, presentata dal consigliere Sandrelli alla Commissione per la statistica giudiziaria (1).

Poichè davanti alla IV Sezione si osserva sempre il procedi-

(1) Veggasi: *Atti della Commissione* - Sessione del febbraio 1902 - *Sullo svolgimento della giustizia amministrativa nell'anno 1899* - Relatore: Carlo Sandrelli.

mento contenzioso prescritto dalla legge 2 giugno 1889, n. 6166 e dal regolamento di procedura 17 ottobre 1899, n. 6616, tranne nei casi previsti dalla legge 21 giugno 1896, n. 218, e dal regio decreto 28 agosto 1896, n. 407, ora sostituito dalla legge 31 maggio 1900, n. 211, i quali casi non riguardano i ricorsi contro pronunzie delle Giunte provinciali amministrative, il prospetto *G* si riferisce indistintamente ai ricorsi tanto contro decisioni pronunziate dalle Giunte in sede contenziosa quanto contro decisioni di indole giurisdizionale proferite da esse fuori della sede contenziosa vera e propria.

È opportuno rilevare che nell'attuale prospetto *D* (ricorsi decisi dalle Giunte provinciali amministrative con forma non contenziosa) e nei prospetti *F* e *G* (ricorsi decisi dalla IV Sezione del Consiglio di Stato) i ricorsi relativi a rimborso di spese di spedalità (art. 80 della legge 17 luglio 1890) sono stati distinti, secondo che furono presentati da istituzioni pubbliche di beneficenza contro comuni o provincie, o da comuni o provincie contro istituzioni di beneficenza, o da comuni o provincie contro altri comuni o contro altre provincie.

Nel prospetto *G* si è pure introdotta una distinzione a proposito dei ricorsi decisi dalla IV Sezione in materia di contributo nella spesa di mantenimento degli indigenti inabili al lavoro, secondo che quei ricorsi erano stati proposti contro le decisioni delle Giunte provinciali, dagli enti locali oppure dal Ministero del Tesoro.

Anche queste distinzioni si sono fatte in coerenza alle osservazioni della relazione sumenzionata, perchè nelle materie in cui la facoltà del ricorso è data anche all'Autorità governativa e da questa è stata in fatto sperimentata, è utile conoscere come si dividono e in quale rapporto stiano tra loro gli accoglimenti ed i rigetti dei ricorsi dell'Amministrazione erariale e gli accoglimenti ed i rigetti dei ricorsi dei privati e degli enti giuridici aventi interesse opposto.

Nei prospetti *B*, *F* e *G* si è avvertito che devesi tener conto dei soli ricorsi decisi cioè di quelli soli sui quali le Giunte provinciali amministrative o la Sezione IV emisero decisione di accoglimento o di rigetto, e non di quelli pei quali fu ordinato il rinvio alla Corte di cassazione, giusta l'articolo 15 della legge 1° maggio 1890, numero 6387, e giusta l'articolo 41 della legge 2 giugno 1889, n. 6166.

**PROSPETTO B. — Ricorsi decisi dalle Giunte provinciali amministrative
con le forme del procedimento contenzioso, divisi per materie.**

MATERIE DEI RICORSI	Numero dei ricorsi decisi (a)				
	con accoglimento totale o parziale della domanda	con rigetto della domanda			
Questioni riguardanti impiegati:					
<table style="border: none;"> <tr> <td style="border: none;">Impiegati di Comuni, Provincie, Opere pie, ecc.</td> <td style="border: none; vertical-align: middle;"> { Nomine e conferme Licenziamento . . Altre questioni . . </td> <td style="border: none;"></td> </tr> </table>	Impiegati di Comuni, Provincie, Opere pie, ecc.	{ Nomine e conferme Licenziamento . . Altre questioni . .			
Impiegati di Comuni, Provincie, Opere pie, ecc.	{ Nomine e conferme Licenziamento . . Altre questioni . .				
Medici condotti e levatrici					
Questioni riguardanti i Comuni e le Provincie:					
Questioni attinenti agli interessi generali o dei parrocchiani alla sorveglianza e revisione dei conti e delle opere di beneficenza delle chiese parrocchiali e delle Amministrazioni sussidiate dai Comuni					
Esecuzione di spese per costruzioni					
Questioni riguardanti i lavori pubblici, l'industria, il commercio e l'agricoltura:					
<table style="border: none;"> <tr> <td style="border: none; vertical-align: middle;">Bonifiche</td> <td style="border: none;"> { Consorzi a spese degli interessati Alienazione di beni incolti. </td> <td style="border: none;"></td> </tr> </table>	Bonifiche	{ Consorzi a spese degli interessati Alienazione di beni incolti.			
Bonifiche	{ Consorzi a spese degli interessati Alienazione di beni incolti.				
Strade					

(a) Si avverta che non si deve tenere conto dei ricorsi pei quali vi fu pronunzia di rinvio alla Corte di cassazione; ma si deve tenere conto dei soli ricorsi che la Giunta provinciale amministrativa decise con *pronunzia di accoglimento* (totale o parziale) o di *rigetto*.

MATERIE DEI RICORSI	Numero dei ricorsi decisi (a)	
	con accoglimento totale o parziale della domanda	con rigetto della domanda
Opere idrauliche (ConSORZI a carico dei frontisti)		
Provvedimenti dei Sindaci per contravvenzioni alla legge sulle opere pubbliche.		
Coltivazioni a riso		
Fiere e mercati		
Altre questioni.		
Questioni riguardanti la sanità e l'igiene pubblica:		
Provvedimenti emanati dai Sindaci in materia di igiene dell'abitato.		
Altre questioni.		
Questioni riguardanti la pubblica sicurezza e la polizia locale:		
Provvedimenti urgenti dei Sindaci ai termini dell'articolo 151 legge comunale e provinciale		
Licenze ed agenzie pubbliche.		
Questioni riguardanti il rimborso di spese di ricovero di indigenti inabili al lavoro		
Altre questioni		
<i>Totale</i>		

(a) Veggasi la nota (a) a pagina precedente.

PROSPETTO C. — Lavori delle Giunte provinciali amministrative.

Procedimenti regolati dalla legge comunale e provinciale e da altre leggi con forme diverse da quelle prescritte dalla legge 1° maggio 1890, n. 6837 e dal regolamento 4 giugno 1891, n. 273.

PROVVEDIMENTI IMPUGNATI	Ricorsi pendenti alla fine dell'anno precedente	Ricorsi sopravvenuti nell'anno	Totale a carico	Ricorsi esauriti nell'anno				Ricorsi pendenti alla fine dell'anno
				Per rinuncia della parte ricorrente	Con decisione		Totale	
					di accoglimento totale o parziale	di rigetto		
Deliberazioni dei Consigli comunali, di Autorità comunali, Sindaci, Giunte comunali e RR. commissari .								
Deliberazioni di Consigli provinciali e Deputazioni provinciali								
Deliberazioni di Amministrazioni di opere pie								
Altri provvedimenti								
<i>Totale</i>								

**PROSPETTO D. -- Ricorsi decisi dalle Giunte provinciali amministrative
con forme diverse da quelle del procedimento contenzioso, divisi per materia**

MATERIE DEI RICORSI	Numero dei ricorsi decisi	
	con accoglimento della domanda	con rigetto della domanda
Licenziamento di Segretari comunali		
Elezioni comunali		
Spese di spedalità:		
Ricorsi di istituzioni di beneficenza contro Comuni o contro la Provincia		
Ricorsi di Comuni o della Provincia contro istituzioni di be- neficenza		
Ricorsi di Comuni contro altri Comuni della provincia		
Ricorso di Comuni contro la Provincia o di questa contro quelli		
Altre questioni		
<i>Totale</i>		

PROSPETTO F. — Ricorsi contro provvedimenti dell'autorità amministrativa decisi dalla IV Sezione del Consiglio di Stato, divisi per materie.

MATERIE DEI RICORSI	Numero dei ricorsi decisi (a)			
	Accolti in tutto o in parte per motivi		Respinti per motivi	
	di legalità	di merito	di legalità	di merito
Questioni riguardanti impiegati di pubbliche Amministrazioni:				
Licenziamento.				
Impiegati civili dello Stato				
Concorsi . . .				
Altre questioni				
Ufficiali dell'esercito e dell'armata				
Maestri elementari				
} Licenziamento.				
} Altre questioni				
Medici condotti ed altri ufficiali sanitari . . .				
Notari, conservatori di archivi notarili. . . .				
Questioni riguardanti i Comuni e le Provincie:				
Costituzioni di Comuni				
Distacco e aggregazioni di frazioni				
Patrimonio delle frazioni o interessi dei parrocchiani in opposizione con quelli del Comune (art. 21, n. 1, della legge 1° maggio 1890)				
Contestazioni sui confini di Comuni o di Provincie (art. 25, n. 5, legge 2 giugno 1889) . .				
Responsabilità degli amministratori				
Accettazione di lasciti o doni (legge 21 giugno 1896, n. 218)				
Altre questioni.				

(a) Si avverta che non si deve tener conto dei ricorsi pei quali vi fu pronunzia di rinvio alla Corte di Cassazione; ma si deve tener conto dei soli ricorsi sui quali la IV Sezione emise *decisione di accoglimento* (totale o parziale) o di *rigetto*.

MATERIE DEI RICORSI	Numero dei ricorsi decisi (a)			
	Accolti in tutto o in parte per motivi		Respinti per motivi	
	di legalità	di merito	di legalità	di merito
Conferimenti di esattorie				
Applicazione della tassa vetture e domestici (art. 25, n. 4, legge 2 giugno 1889)				
Altre questioni.				
Questioni riguardanti i lavori pubblici, l'industria, l'agricoltura ed il commercio:				
Consorzi per strade interprovinciali (art. 25, n. 7, p. p. legge 2 giugno 1889)				
Classificazione delle strade provinciali (art. 21, n. 6, legge 1° maggio 1890)				
Apertura, ricostruzione e manutenzione delle strade provinciali e comunali (art. 21, n. 8, legge 1° maggio 1890).				
Pedaggi sui ponti e sulle strade provinciali e comunali (art. 21, n. 9, legge 1° maggio 1890)				
Altre questioni riguardanti strade e ponti (vi- cinali)				
Opere di privato interesse attorno alle strade nazionali (art. 21, n. 7, legge 1° maggio 1890)				
Regime delle acque pubbliche (art. 25, n. 7, legge 2 giugno 1889)				
Consorzi per opere idrauliche col concorso dello Stato (art. 21, n. 4, legge 1° maggio 1890)				
Altre questioni riguardanti opere idrauliche o acque pubbliche (sommità arginali, porti marittimi)				
Ricorsi contro provvedimenti del Prefetto in ordine ad opere pubbliche (art. 21, n. 10, legge 1° maggio 1890).				

(a) Veggasi la nota (a) a pag. 224.

MATERIE DEI RICORSI	Numero dei ricorsi decisi (a)			
	Accolti in tutto o in parte per motivi		Respinti per motivi	
	di legalità	di merito	di legalità	di merito
Opere di bonificazione eseguite dallo Stato (art. 21, n. 5, legge 1° maggio 1890)				
Altre questioni riguardanti bonifiche				
Concessioni minerarie				
Vincoli e svincoli forestali				
Ferrovie (Regolamento di polizia e sicurezza delle)				
Espropriazioni a causa di pubblica utilità . .				
Appalti e contratti				
Altre questioni				
Questioni riguardanti la sanità pubblica e la igiene :				
Contestazioni sulle spese obbligatorie di sa- nità pubblica fra Stato, Province e Comuni ed in materia di spedalità fra Province (art. 21, n. 3, legge 1° maggio 1890)				
Regolamento o divieto dell'esercizio di arti insalubri o pericolose (art. 21, n. 2, legge 1° maggio 1890)				
Apertura, esercizio e chiusura di farmacie . .				
Questioni diverse (Provvedimenti del Sindaco. armadio farmaceutico, ecc. ecc.)				
Questioni riguardanti gl'Istituti di previdenza:				
Società di mutuo soccorso				
Casse di risparmio				

(a) Veggasi la nota (a) a pag. 224.

MATERIE DEI RICORSI	Numero dei ricorsi decisi (a)			
	Accolti in tutto o in parte per motivi		Respinti per motivi	
	di legalità	di merito	di legalità	di merito
Società cooperative.				
Assicurazioni degli operai sugli infortuni del lavoro.				
Altre questioni.				
Questioni di culto:				
Sequestri di temporalità e provvedimenti con- cernenti le attribuzioni rispettive delle po- testà civile ed ecclesiastica (art. 25, n. 2, legge 2 giugno 1889)				
Spese di culto.				
Altre questioni.				
Altre questioni:				
Adempimento dell'obbligo dell'Autorità am- ministrativa di uniformarsi al giudicato dei Tribunali che abbiano riconosciuto la le- sione di un diritto civile o politico (art. 25, n. 6, legge 2 giugno 1889)				
Autorizzazione a stare in giudizio ad Enti mo- rali e giuridici sottoposti a tutela della pub- blica Amministrazione (art. 25, n. 8, legge 2 giugno 1889)				
Questioni diverse.				
<i>Totale</i>				

(a) Veggasi la nota (a) a pagina 224.

PROSPETTO G. — Ricorsi contro decisioni delle Giunte provinciali amministrative decisi dalla IV Sezione del Consiglio di Stato, divisi per materie

MATERIA DEI RICORSI	Numero dei ricorsi decisi (a)			
	Accolti in tutto o in parte per motivi		Respinti per motivi	
	di legalità	di merito	di legalità	di merito
Questioni riguardanti impiegati:				
Segretari comunali . . .	Nomine e conferme			
	Licenziamento . . .			
	Altre questioni . . .			
Impiegati di Opere pie	Nomine			
	Licenziamenti . . .			
	Altre questioni . . .			
Impiegati di altri Enti morali soggetti alla tutela della Giunta provinciale amministrativa	Nomine			
	Licenziamenti . . .			
	Altre questioni . . .			
Questioni riguardanti la costituzione e gli interessi economici e finanziari dei Comuni e delle Province:				
Elezioni comunali e provinciali				
Questioni relative ad istituzioni fatte a pro della generalità degli abitanti dei Comuni e delle frazioni e ad interessi dei parrocchiani ed alla sorveglianza e revisione dei conti delle chiese parrocchiali, ecc.				

(a) In questo prospetto si devono annotare i ricorsi contro *decisioni* pronunziate dalla Giunta provinciale amministrativa, sia col procedimento contenzioso prescritto dalla legge 1° maggio 1890, n. 6837 e dal regolamento 4 giugno 1891, n. 273, sia con le forme ordinarie prescritte dal regolamento 19 settembre 1899, n. 394, e conseguentemente non si tiene conto dei ricorsi contro *deliberazioni* emesse dalla Giunta provinciale amministrativa nelle materie contemplate dall'articolo 21, nn. 6, 8 e 9 della legge 1° maggio 1890, i quali sono da annotarsi nel prospetto F.

Non debbono essere annotati in questo prospetto i ricorsi pei quali fu ordinato il rinvio alla Corte di cassazione; ma devesi dare conto dei soli ricorsi sui quali la IV Sezione emise *decisione di accoglimento* (totale o parziale) o di *rigetto*.

MATERIE DEI RICORSI	Numero dei ricorsi decisi (a)			
	Accolti in tutto o in parte per motivi		Respinti per motivi	
	di legalità	di merito	di legalità	di merito
Esecuzione di spese per costruzioni a carico delle Provincie e dei Comuni				
Tributi locali.				
Sovrimposte comunali				
Altre questioni.				
Questioni riguardanti la beneficenza pubblica:				
Inabili al lavoro	Ricorsi proposti dalle Congregazioni di carità o da altri Enti locali			
	Ricorsi proposti dal Ministero del tesoro			
Spese di spedalità (b)	Ricorsi proposti dalle Congregazioni di carità, da istituzioni di beneficenza contro Comuni o contro la Provincia			
	Ricorsi proposti da Comuni o dalla Provincia contro istituzioni di beneficenza			
	Ricorsi proposti da Comuni contro altri Comuni della Provincia, o da Comuni contro la Provincia o da questa contro quelli			
Questioni riguardanti la pubblica sicurezza e la pubblica igiene:				
Provvedimenti contingibili ed urgenti per ragione di sicurezza pubblica emessi dai Sindaci ai termini dell'articolo 151 della legge comunale e provinciale				
Licenze di esercizi pubblici e di agenzie pubbliche.				

(a) Veggasi la nota (a) a pag. precedente.

(b) Si tenga presente che in questo prospetto sono da annotarsi i ricorsi contro decisioni emesse dalla Giunta provinciale amministrativa.

MATERIA DEI RICORSI	Numero dei ricorsi decisi (a)			
	Accolti in tutto o in parte per motivi		Respinti per motivi	
	di legalità	di merito	di legalità	di merito
Provvedimenti emanati dai Sindaci in materia di igiene dell'abitato, ai termini degli articoli 39, 40 e 41 della legge sulla sanità pubblica				
Altre questioni.				
Questioni riguardanti l'agricoltura ed il commercio:				
Coltivazioni a riso				
Fiere e mercati.				
Questioni riguardanti i lavori pubblici:				
Consorzii per opere stradali nel territorio provinciale				
Strade vicinali.				
Consorzii per opere idrauliche a carico dei proprietari frontisti				
Consorzii volontari od obbligatori per bonifiche di paludi e terreni paludosi				
Provvedimenti emanati dai Sindaci per contravvenzioni alla legge sui lavori pubblici .				
Altre questioni.				
<i>Totale . . .</i>				

(a) Veggasi la nota (a) a pagina 229.

Finito di stampare addì 20 febbraio 1903.
